REGIONE LAZIO

Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: *www.regione.lazio.it*

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 29/03/2016
Numero 25

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA
Direttore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci

SOMMARIO

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 24 marzo 2016, n. 2

Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo. . . . . . **Pag. 8**

Regolamenti Regionali

Regolamento 24 marzo 2016, n. 6

Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15. . . . . . **Pag. 14**

Notizie

Notizia 14 marzo 2016

Notizia di presentazione di proposta di legge regionale n. 320 del 9 marzo 2016. . . . . . **Pag. 38**

Notizia 16 marzo 2016

Notizia di presentazione di proposta di legge regionale n. 321 del 10 marzo 2016. . . . . . **Pag. 40**

Notizia 16 marzo 2016

Notizia di presentazione di proposta di legge regionale n. 322 dell'11 marzo 2016. . . . . . **Pag. 42**

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2016, n. T00043

Nomina componenti effettivi della Cabina di Regia dell'Economia del Mare ad integrazione di quelli nominati con Decreto del Presidente n. T00208 del 10 luglio 2014. . . . . . **Pag. 44**

Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2016, n. T00044

Costituzione e nomina dei componenti della commissione per la valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza regionale per l'anno 2016. . . . . . **Pag. 47**

Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 marzo 2016, n. T00045

Sostituzione componente del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2002 n. 46 e s.m.i, finalizzato alla predisposizione di un programma operativo di interventi nella zona dell'Area Industriale di Piedimonte S. Germano (FR). . . . . . **Pag. 52**

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 18 marzo 2016, n. U00084

avvio procedura per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio - ai sensi della L.R. n.4/2003 e successive modifiche ed integrazioni - delle strutture cosiddette ex art. 26 L. n.833/78 in possesso di titolo autorizzativo rilasciato ai sensi della normativa previgente all'entrata in vigore della L.R. 4/2003 e tuttora operanti . . . . . **Pag. 56**

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 22 marzo 2016, n. 112

Approvazione regolamento regionale concernente: "Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15" . . . . . **Pag. 62**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02545

Reg. (CE) n. 1234/2007 e ss.mm.ii. e Reg. (CE) n. 555/2008 e ss.mm.ii. D.G.R. n. 892/2008. PNS Vitivinicolo del Lazio 2009/2013. Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti. Decadenza totale dei benefici concessi alla ditta Di Cesare Rosa, C.F. DCSRSO45C43A603M titolare della domanda di aiuto n. 35380028494, campagna 2012/2013, con recupero dell'importo indebitamente percepito, erogato a titolo di anticipo, maggiorato della relativa percentuale di cauzione (20%), per un totale di euro 25.707,94. . . . . . **Pag. 91**

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02546

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - ditta FRUTTA PIU' S.R.L. - Rilascio autorizzazioni fitosanitarie N. 12/0868. . . . . . **Pag. 95**

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02547

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - SOCIETA' AGRICOLA MA.RINO FLOR S.R.L. - Rilascio autorizzazioni fitosanitarie N. 12/0871. . . . . . **Pag. 98**

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02560

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LATINA. Conferma autorizzazioni fitosanitarie N. 0357. . . . . . **Pag. 103**

Determinazione 21 marzo 2016, n. G02621

Demanio Marittimo dello Stato. Autorizzazione di anticipata occupazione ai sensi art. 38 del Codice della Navigazione e art. 35 del relativo Regolamento di esecuzione alla Mitilflegrea Soc. Coop a.r.l, di uno specchio acqueo di complessivi di mq 500.000 antistante il territorio del Comune di Terracina, ai fini della sperimentazione per la classificazione delle acque - Regolamento CE n. 854 del 29.04.2004 e s.m.i . . . . . **Pag. 106**

Determinazione 21 marzo 2016, n. G02622

Demanio Marittimo dello Stato. Autorizzazione di anticipata occupazione ai sensi art. 38 del Codice della Navigazione e art. 35 del relativo Regolamento di esecuzione alla Mitilflegrea Soc. Coop a.r.l, di uno specchio acqueo di complessivi di mq 350.000 antistante il territorio del Comune di Sperlonga, ai fini della sperimentazione per la classificazione delle acque - Regolamento CE n. 854 del 29.04.2004 e s.m.i . . . . . **Pag. 113**

DIREZIONE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02608

Pronuncia di verifica sull'applicabilita' della procedura di V.I.A. resa ai sensi dell'art. 20, parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per il progetto integrato per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell'area produttiva dismessa individuata come ex Ceramica Vincenti e aree limitrofe sito tra Via Fontana Quaiola e la SS n° 311 Nepesina nel Comune di Civita Castellana, Provincia di Viterbo in localita' Fabbresce o Casalaccio. Societa' Flaminia n° 35/15 . . . . . **Pag. 120**

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02714

Iscrizione dei Tecnici competenti in acustica ambientale nell'Elenco Regionale. Ventiquattresimo (24°) Elenco. . . **Pag. 133**

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 marzo 2016, n. G02495

aggiudicazione Richiesta di Offerta, attraverso il MEPA, per il servizio di derattizzazione semestrale programmata presso le sedi regionali di Via Cristoforo Colombo n. 212, Via Capitan Bavastro n. 108/110, Via del Pescaccio n. 96/98, Via Marcantonio Colonna n. 27, Via del Serafico 127 Roma e Viale Mazzini n. 133 Frosinone autorizzata con Determinazione n. G15794 del 15/12/2015, in favore della ditta Pianeta Servizi S.r.l. Disimpegno euro 5.612,00 per ribasso d'asta sull'impegno n. 19688/2016 - Cap. S23416 - Esercizio Finanziario 2016. . . . . . **Pag. 137**

Determinazione 17 marzo 2016, n. G02496

Affidamento ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 alla Vivenda S.r.l. P.IVA 08959351001 del servizio di pubblicazione dell'esito della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi nell'ambito delle attività di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio. Impegno di spesa per l'importo di euro 1.322,44 sul capitolo H21509 C.I.G. Z5A18CE5B9. . . . . . **Pag. 141**

DIREZIONE FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 marzo 2016, n. G02265

Art. 57, L.R. 24.12.2008, n. 31. Fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico. D.G.R. n. 471 del 14/10/2011 e Determinazione Dirigenziale n. B9943 del 28/12/2011 "Assegni di studio a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti." Comuni di CASAPROTA, PETRELLA SALTO, POGGIO MIRTETO, POGGIO MOIANO, POGGIO SAN LORENZO, POSTA, RIETI, SCANDRIGLIA, STIMIGLIANO, TOFFIA, TORRI IN SABINA, TORRICELLA IN SABINA, VACONE della provincia di Rieti. Approvazione rendiconti anno scolastico 2011/2012. Accertamento di €. 1.307,89 sul capitolo di entrata 331525. Esercizio finanziario 2016. . . . . . **Pag. 146**

Determinazione 15 marzo 2016, n. G02374

Attuazione DGR 589 del 12 settembre 2014: "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (IeFP), Percorsi biennali e rivolti a disabili: Piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle Province - Anno scolastico e formativo 2014-2015" - DD G07085 del 10 giugno 2015 - disimpegno della somma di euro 0,18, a valere sul capitolo F21900, e.f. 2016. . . . . . **Pag. 153**

Determinazione 17 marzo 2016, n. G02513

Attuazione DGR 608 del 20/11/2015 - Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale Anno scolastico e formativo 2015/2016 - Rettifica DGR 346 del 14 luglio 2015 e rimodulazione piani finanziari. Rimodulazione impegni percorsi triennali di IeFP a favore della Citta' metropolitana di Roma Capitale e delle Amministrazioni Provinciali - conferma impegni 2016 capitolo F21115. . . . . . **Pag. 158**

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02544

D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. - Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio". - Revoca accreditamento per mantenimento scaduto ente "STUDIO GLOBAL SCARL (P.IVA 05561611004)". . . . . . **Pag. 162**

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02569

PROGRAMMA ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. E DI RENVESTIMENTO DELL'A.T.E.R. PROVINCIA DI FROSINONE. ASSENSO REGIONALE RESO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 1 DEL D.I. 24.02.15 RECANTE "PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO E.R.P." . . . . . **Pag. 165**

DIREZIONE LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02704

Concessione, per l'anno 2015, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi, dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per le aziende con codice domanda: 082015CIGS032657; 082015CIGS032658; 082015CIGS032659. . . . . . **Pag. 168**

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02705

Annullamento dell' autorizzazione della domanda con codice n.082014CIGS030167 già intervenuta con Determinazione n. G10878 del 14/09/2015, e contestuale concessione, per l'anno 2014, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi, dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sempre per l' azienda con codice domanda sopra indicato. . . . . . **Pag. 175**

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02706

Annullamento dell' autorizzazione della domanda con codice n.082014CIGS030154 già intervenuta con Determinazione n. G09630 del 03/08/2015, e contestuale concessione, per l'anno 2014, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi, dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sempre per l' azienda con codice domanda sopra indicato. . . . . . **Pag. 181**

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02707

Annullamento dell'autorizzazione della domanda con codice 082015CIGS032630 già intervenuta con la Determinazione n. G16288 del 18/12/2015, e concessione, per l'anno 2015, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi, dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sempre per l'azienda con codice domanda: 082015CIGS032630. . . . . . **Pag. 187**

DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02548

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 - Variazione di bilancio, in termini di cassa, con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: H13116 e T25502 . . . . . **Pag. 193**

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02549

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 - Variazione di bilancio, in termini di cassa, con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: H13174 e T25502 . . . . . **Pag. 197**

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02550

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 - Variazione di bilancio, in termini di cassa, con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: S24501 e T25502 . . . . . **Pag. 201**

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02701

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dal fondo di riserva per il pagamento dei residui perenti relativi a spese d'investimento a carico della Regione, capitoli: T92691 e T22501. Variazione di bilancio, in termini di cassa, con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitoli: D12505 e T25502. . . . . . **Pag. 205**

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02678

D.Lgs. n. 194/2008 Art. 8 co. 1. Pubblicazione sul B.U. della Regione Lazio dei dati finanziari relativi alle somme incassate dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. nell'anno 2015 per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del Reg. CE n. 882/2004, eseguiti per la verifica della conformità normativa in materia di mangimi ed alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere animale. . . . . . **Pag. 210**

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02679

REG.853/2004/CE Revoca numero di riconoscimento di idoneità CE IT B9X1S Ditta DOSTLAR ITALIA S.R.L. V.le Europa, 16 Loc.tà Osteria Nuova - Poggio Moiano (RI) . . . . . **Pag. 215**

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02566

Costituzione della Commissione di Valutazione delle richieste relative all'Avviso Pubblico "Traduzioni Editoriali", nell'ambito delle azioni a regia regionale previste dalle "Linee guida delle politiche regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. Programma di interventi 2014" approvate con DGR n. 110/2014. . . . . . **Pag. 218**

Determinazione 21 marzo 2016, n. G02625

Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - Legge Regionale 8/2001 art. 4 - Rilascio Concessione petrolifera per la distribuzione carburanti per uso autotrazione in Comune di Tolfa (Roma), Area di servizio "Tirreno Ovest" - Autostrada A 12 - Roma - Civitavecchia, Km 39+300. . . . . Pag. 221

Determinazione 21 marzo 2016, n. G02643

Legge Regionale n. 29 del 25 luglio 1996 - Capo II "Norme per la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese" e s.m.i - Revoca dei contributi concessi alla Societa' Gamm S.r.l..Modifica della determinazione dirigenziale n.G00563 del 29/1/2016. . . . . Pag. 226

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02697

Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - Legge Regionale 8/2001 art. 4 - Rilascio Concessione petrolifera per la distribuzione carburanti per uso autotrazione in Comune di Civitella D'Agliano (VT), Area di servizio "Tevere Ovest" - Autostrada A1 - Milano - Napoli, Km 464+700. . . . . Pag. 229

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02703

Comune di Grotte di Castro (Viterbo) Presa d'atto dello stato finale dei lavori, liquidazione del saldo del contributo cofinanziato Stato-Regione Lazio e determinazione dell'economia di spesa - Legge n. 266/97, art.16), comma 1) "Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori del commercio e del turismo": D.G.R.n.829/2008 Progetto Strategico Regionale cofinanziato con fondi C.I.P.E. annualità 2007/2009. "Interventi finalizzati alla accessibilità e riqualificazione, ai fini del turismo e del tempo libero, per lo sviluppo economico dei centri storici e dei nuclei urbani lungo la Via Francigena-tratto Nord". Avviso pubblico approvato con la Det.Dir.le n. C 02400/2010 rivolto agli EE.PP. Intervento denominato: "lavori di riqualificazione e accessibilità del centro storico - accesso a Via del Muraglione II lotto funzionale". Codice regionale di Progetto n.:266/97.P07.09. . . . . Pag. 234

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02709

POR FESR Lazio 2007-2013. Asse IV - Attività IV.1 – Progetto A0019P0025 – "Assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Audit per la chiusura della programmazione POR FESR Lazio 2007 - 2013". CUP F81E15001090009. Chiusura progetto . . . . . Pag. 241

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02579

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. DEL PIANO ESECUTIVO PER IL RECUPERO URBANISTICO DEL NUCLEO DI EDILIZIA EX ABUSIVA DA RECUPERARE, C.D. TOPONIMO N. 18.03 "PODERE ZARA-VIA FRACONALTO" - ROMA CAPITALE.ESCLUSIONE DALLA VAS CON PRESCRIZIONI. . . . . Pag. 244

Determinazione 21 marzo 2016, n. G02644

Attuazione D.G.R. n. 48 del 23 febbraio 2016 – Revisione delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di trasporto pubblico locale. Anno 2016. Definizione delle modalita' attuative per usufruire dell'incentivo per l'acquisto di biciclette nuove, pieghevoli, compatibili con il trasporto sui mezzi pubblici, in associazione all'acquisto di un abbonamento agevolato. . . . . Pag. 261

Enti Locali

Province

PROVINCIA DI VITERBO

Avviso

Concessione di piccola derivazione d'acqua da pozzo in comune di CORCHIANO. Ditta AGOSTINI AGOSTINO. Fasc. 1466 . . . . . Pag. 268

Comuni

Comune di Capena

Statuto

Statuto del Comune di Capena. . . . . . **Pag. 270**

Comune di Cittaducale

Decreto di esproprio 25 gennaio 2016, n. 994

Occupazione d'urgenza e determinazione in via provvisoria dell'indennita' di espropriazione ai sensi dell'ex art. 22bis D.P.R. 327/2001, relativa agli immobili necessari ai lavori di "Strada e parcheggio S.Rufina - 1° stralcio" . . . . . **Pag. 306**

Enti Pubblici

IPAB

IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA

Avviso 5 marzo 2016

GRADUATORIA FINALE RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO AI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO PER IL MIGLIORAMENTO DEI NIDI COMUNALI . . . . . **Pag. 310**

Aziende Regionali

A.R.S.I.A.L.

Avviso 29 dicembre 2015

Avviso pubblico per l'individuazione di un collaboratore per la realizzazione delle iniziative promozionali, di comunicazione, di formazione, di divulgazione e di qualificazione delle aziende agrituristiche, demandate dalla Regione Lazio ad Arsial (Cod. CO-01). . . . . . **Pag. 312**

Avviso 21 marzo 2016

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per l'assunzione di n. 4 unità - Cat.D1 - profilo di Agronomo - per espletamento delle attività affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 (Cod. RM01-RM02-FR01-VT01) . . . . . **Pag. 314**

Enti Regionali

LAZIODISU

Avviso

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO (CATEGORIA B1) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 68/99, ISCRITTE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PREVIO TIROCINIO FORMATIVO . . . . . **Pag. 316**

Avviso

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA TECNICO-GEOMETRA (CATEGORIA C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE, DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 68/99, ISCRITTE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PREVIO TIROCINIO FORMATIVO . . . . . **Pag. 318**

Privati

SAINT TROPEZ SRL

Avviso

VENDITA IMMOBILE . . . . . **Pag. 320**

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 24 marzo 2016, n. 2

Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dagli articoli 6 comma 2 e 7 comma 2, lettere a), b), c) e d) dello Statuto, promuove e sostiene azioni di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo, al fine di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, valorizzare il benessere tra pari e prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e finanzia programmi, progetti ed interventi strutturali, che abbiano un approccio multidisciplinare, volti al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di tutte le discriminazioni come richiamate dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, alla diffusione della cultura della legalità, all'utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete, soprattutto nell'ambiente scolastico, privilegiando quelli elaborati in raccordo tra la scuola, il territorio e la famiglia.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle risorse disponibili iscritte a legislazione vigente, sostiene e promuove anche progetti pluriennali della durata massima di cinque anni.
3. Sono ammessi ai finanziamenti i programmi e i progetti di cui ai commi 1 e 2 concernenti i seguenti interventi:

a) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi del rispetto delle diversità nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, dell'educazione ai sentimenti, dell'educazione all'affettività e alla gestione dei conflitti, della legalità, nonché sull'uso consapevole della rete internet e dei new media;

b) promozione di uno stile di vita familiare che sostenga lo sviluppo di un senso critico nel minore/adolescente e che riduca al minimo la loro esposizione a modelli che stimolano comportamenti violenti e aggressivi, in relazione all'abuso di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate;

c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori in generale volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'efficace azione, soprattutto preventiva, del fenomeno del bullismo, con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web;

d) attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di collaborazione anche con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del Governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali;

e) organizzazione di corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori, al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull'aspetto del dialogo sia con i figli vittime di soprusi o spettatori delle violenze altrui sia con coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo per agevolarne il recupero sociale;

f) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, di un percorso di sostegno con il gruppo classe in cui si è verificato l'evento, nonché di sportelli di ascolto negli istituti/scuole, anche con il supporto di competenti figure professionali, per stimolare consapevolezza riguardo agli schemi comportamentali disfunzionali che bullo, vittima e spettatori attivano e per sostenere l'apprendimento di comportamenti sociali positivi;

g) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, e agli insegnanti ed educatori in generale in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e delle sue conseguenze.

4. La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari, fermo restando il limite di reddito previsto per il gratuito patrocinio.

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 i programmi e i progetti presentati dai comuni singoli o associati, dai municipi e dagli altri enti locali, dalle istituzioni scolastiche, dalle aziende sanitarie locali, nonché dalle associazioni e dalle organizzazioni con certificata esperienza, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche e/o nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, che operino da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità nonché in quello minorile, che si avvalgano di formatori e formatrici con comprovata esperienza pluriennale e che abbiano effettuato idonei corsi di studio e/o pubblicazioni.

Art. 4
(Istituzione della Consulta regionale sul bullismo)

1. Al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori che sul territorio possono contribuire a prevenire, gestire e contrastare il fenomeno del bullismo ed individuare percorsi di istruzione e di educazione alla prevenzione di ogni forma di bullismo e di disagio scolastico, è istituita, presso la Presidenza della Regione, la Consulta regionale sul bullismo, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione e si avvale del supporto del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche, dell'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) e successive modifiche, dell'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale) e successive modifiche, dell'Osservatorio regionale permanente sul bullismo, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, previo accordo con lo stesso, dei tavoli istituzionali permanenti costituiti ai sensi del comma 3, nonché dei dipartimenti delle aziende del Servizio sanitario regionale che si occupano di disagio, devianza e dipendenza.

3. Ai componenti della Consulta non compete alcun compenso o gettone di presenza. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione ed integrazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce la composizione e le funzioni della Consulta, nonché le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli istituzionali permanenti, quali strumenti operativi di raccordo con il territorio.

Art. 5
(Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità relativi alla:

a) redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;

b) presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;

c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;

d) erogazione dei finanziamenti;

e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

2. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge tramite espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Art. 6
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:

a) il dettaglio dei programmi e dei progetti finanziati, contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi e quelli raggiunti, i tempi di realizzazione e le criticità eventualmente emerse nonché il dettaglio del finanziamento ricevuto;

b) il numero, l'elenco e le caratteristiche aggregate dei soggetti beneficiari che hanno presentato apposita domanda;

c) il dettaglio dei finanziamenti erogati per le finalità della presente legge, voce per voce;

d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge;

e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell'attuazione della presente legge.

2. Successivamente, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione biennale che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, documenta e descrive i principali risultati conseguiti.

3. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", di un apposito fondo denominato "Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo", nel quale confluiscono le risorse pari a 150.000,00 euro per l'anno 2016 e 300.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2017 e 2018, di cui 50,000,00 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti".

2. Alla copertura degli interventi a carattere culturale, formativo e sociale di cui all'articolo 2, comma 3, possono concorrere, altresì, le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nell'ambito delle missioni 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", nonché le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, l'Assessore competente in materia di formazione, ricerca, scuola e università, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l'Assessore competente in materia di formazione, ricerca, scuola e università,

sentito l'Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore competente in materia di formazione, ricerca, scuola e università, sentita la commissione consiliare competente, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla rideterminazione degli oneri derivanti dalla presente legge ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa di cui al presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, lì 24 Marzo 2016

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento 24 marzo 2016, n. 6

Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15.

LA GIUNTA REGIONALE
ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione
Art. 2 - Requisiti e modalità di presentazione della domanda
Art. 3 - Sistema di valutazione della domanda e attribuzione del punteggio
Art. 4 - Modalità di riparto delle risorse, determinazione ed attribuzione del contributo
Art. 5 - Modalità di rendicontazione
Art. 6 - Verifiche, controlli e liquidazione del contributo
Art. 7 - Decadenza, revoca e rinuncia

CAPO II
PRODUZIONE

Art. 8 - Produzione dello spettacolo dal vivo
Art. 9 - Centri di produzione
Art. 10 - Centri di produzione teatrale
Art. 11 - Centri di produzione di danza

CAPO III
FESTIVAL E RASSEGNE

Art. 12 - Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare
Art. 13 - Festival circensi e degli artisti di strada

CAPO IV
SOSTEGNO ALLO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 14 - Circuiti regionali
Art. 15 - Orchestre ed ensemble musicali

CAPO V
PROGETTI CHE FAVORISCONO LA FORMAZIONE, L'EDUCAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

Art. 16 - Progetti per favorire l'accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo in collaborazione con le istituzioni scolastiche
Art. 17 - Educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica
Art. 18 - Teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all'infanzia

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Aiuti di stato
Art. 20 - Disposizioni transitorie
Art. 21 - Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2014 n. 15, (*Sistema Cultura Lazio: disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale*) reca i criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione dei contributi previsti dall'articolo 15 comma 1 lettera a) della l.r. 15/2014 relativi agli interventi a carattere ordinario in materia di spettacolo dal vivo finanziati con il Fondo di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2014.

2. Per interventi a carattere ordinario in materia di spettacolo dal vivo si intendono quelli relativi a progetti annuali di attività di cui all'articolo 23 comma 1 della l.r. 15/2014, finanziabili con fondi di parte corrente, svolti sul territorio regionale ed aventi ad oggetto:

a) le attività di produzione comprendenti:

1) produzione di spettacolo dal vivo in tutte le sue forme;

2) progetti dei centri di produzione;

b) lo sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo comprendenti:

1) attività di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare;

2) attività circensi e degli artisti di strada;

c) il sostegno allo spettacolo dal vivo mediante:

1) sviluppo di circuiti regionali, attraverso reti tra enti locali, inclusa Roma Capitale, per la diffusione sul territorio regionale dell'offerta di spettacolo dal vivo;

2) realizzazione di ensemble musicali ed orchestre, in particolare giovanili, in qualsiasi forma giuridica costituite;

d) le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico mediante:

1) progetti svolti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con gli enti e le associazioni, purché anch'essi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

2) progetti di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica;

3) progetti per lo sviluppo del teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all'infanzia.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e alla presentazione di un progetto che si sviluppi nell'anno successivo a quello della presentazione della domanda.

4. Per progetto si intende l'insieme delle attività riconducibili ad uno degli interventi di cui al comma 2, che presenti i requisiti minimi e le specifiche condizioni richieste negli articoli 8 e seguenti. Sono esclusi i progetti che realizzano iniziative di spettacolo dal vivo all'interno di sagre, fiere, mostre, manifestazioni di carattere politico, partitico, sindacale, religioso o di carattere tradizionale e folklorico, così come definite negli articoli 9 e 11 della l.r. 15/2014.

5. I contributi sono concessi per una quota parte dei costi ammissibili del progetto, nei limiti previsti dagli articoli 8 e seguenti. Per costi ammissibili di progetto si intendono, per ogni tipologia di intervento di cui all'articolo 8 e seguenti, quelli

indicati nella sezione bilancio preventivo della domanda, direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, sostenuti e pagati dal soggetto richiedente, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale del progetto e considerati al lordo di imposte ed altri oneri. Non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature.

Art. 2
(Requisiti e modalità di presentazione della domanda)

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 8 e seguenti, possono presentare domanda di contributo enti pubblici o soggetti giuridici privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo.

2. Non possono presentare domanda per gli interventi di cui al presente regolamento i soggetti di cui all'articolo 7 della l.r. 15/2014, nonché i soggetti da questi partecipati, i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 8 della l.r. 15/2014 e le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. I punto 18 del "Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato", ove applicabile.

3. Non possono inoltre presentare domanda i soggetti che non risultino in possesso dei seguenti requisiti di professionalità, onorabilità ed affidabilità:

a) per gli enti privati, essere formalmente costituiti da almeno due anni, con atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) operare nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno due anni;

c) non essere in stato di liquidazione, ordinaria o coatta, o concordato preventivo o sottoposti a procedure concorsuali, né avere in corso i relativi procedimenti di dichiarazione;

d) non essere destinatario di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle norme vigenti;

e) non essere stata pronunciata, nei confronti dell'istante, del legale rappresentante o degli ulteriori soggetti indicati nei modelli di cui al comma 10 del presente articolo, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo; é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata.

4. Ciascun soggetto interessato può presentare, pena l'esclusione, un'unica domanda indicando per quale degli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 chiede il contributo.

5. Per i progetti presentati in forma associata, il contributo deve essere richiesto dal soggetto capofila individuato nella domanda quale unico interlocutore per la Regione. La presentazione di una domanda in forma associata esclude la possibilità, per ciascuno dei soggetti associati, di proporre ulteriore istanza autonomamente, pena l'inammissibilità di quest'ultima.

6. La domanda è compilata avvalendosi unicamente della piattaforma informatica attivata all'indirizzo indicato nel sito istituzionale della Regione Lazio, sezione cultura, entro i termini perentori stabiliti dal comma 3bis dell'articolo 15 della l.r. 15/2014, per gli interventi da realizzarsi nel corso del 2016, e dal comma 3 dello stesso articolo, per le successive annualità. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. In fase di prima applicazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 comma 2, le domande sono compilate avvalendosi unicamente del sistema GeCoWEB di Lazio Innova S.p.A. all'indirizzo www.gecoweb.lazioinnova.it.

7. La compilazione o l'invio della domanda mediante modalità diverse od oltre il termine sopra indicato è motivo di esclusione. La documentazione presentata non è restituita.

8. Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

9. Con la firma apposta in calce all'istanza il richiedente autorizza inoltre la Direzione regionale competente in materia di cultura a trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente indicato dall'interessato nella stessa domanda di contributo, ogni comunicazione inerente il procedimento, ivi inclusa qualsiasi richiesta di regolarizzazione o integrazione documentale ai sensi del successivo articolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 e 4 in merito alla pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi delle domande inammissibili. È onere di ogni richiedente garantire la funzionalità del suddetto indirizzo di posta elettronica certificata, comunicare tempestivamente alla Direzione regionale competente in materia di cultura qualsiasi variazione o problema dovesse intervenire allo stesso indirizzo e provvedere all'integrazione o regolarizzazione entro il termine assegnato.

10. La Direzione regionale competente in materia di cultura predispone e rende disponibile on line la piattaforma di cui al comma 6, unitamente ai modelli da utilizzare, almeno 30 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 3
(Sistema di valutazione della domanda e attribuzione del punteggio)

1. Con atto del Direttore Regionale competente in materia di cultura sono dichiarate inammissibili le domande:

a) presentate oltre il termine di cui all'articolo 15 comma 3 della l.r. 15/2014 o con modalità diverse da quanto disposto nel comma 6 dell'articolo 2 del presente regolamento;

b) non rispondenti a quanto previsto dai commi da 2 a 5 dell'articolo 2;

c) presentate da soggetti privi dei requisiti indicati dal presente regolamento;

d) riguardanti progetti che realizzano iniziative di spettacolo dal vivo all'interno di sagre, fiere, mostre, manifestazioni di carattere politico, partitico, sindacale, religioso, o di carattere tradizionale e folklorico, così come definite negli articoli 9 e 11 della l.r. 15/2014;

e) non regolarizzate nei termini e con le modalità previste dal successivo comma 2;

f) riguardanti progetti che non rispondano ai requisiti minimi richiesti dal presente regolamento;

g) che ricadono in altre ipotesi di inammissibilità o di esclusione espressamente previste da altre disposizioni del presente regolamento.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, in sede istruttoria, in caso di carenze o irregolarità nella allegazione della documentazione, la Direzione regionale competente in materia di cultura assegna all'istante, ove necessario, un termine non superiore a 10 giorni per l'integrazione o regolarizzazione. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la domanda viene dichiarata inammissibile.

3. Le domande ammissibili sono valutate dalle Commissioni previste dall'articolo 15 comma 4 della l.r. 15/2014 costituite una per ciascuno dei capi da II a V del presente regolamento, mediante l'attribuzione di un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti 100, sulla base dei criteri indicati agli articoli 8 e seguenti. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a cinquanta punti complessivi, o inferiore a venti punti per la qualità artistica, o inferiore a otto per la sostenibilità economica, la domanda stessa non può essere ammessa a contributo.

4. Con atto del Direttore regionale competente in materia di cultura sono approvate, per ogni tipologia di intervento, le graduatorie dei progetti ammissibili e valutati dalle Commissioni, con l'indicazione dei relativi punteggi assegnati.

5. Gli atti di cui ai commi 1 e 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

6. L'inserimento in graduatoria non comporta obblighi a carico della Regione Lazio in ordine alla concessione del contributo, il quale viene attribuito con i tempi e le modalità indicate nell'articolo 4, nel rispetto delle norme di finanza e contabilità pubblica.

Art. 4
(Modalità di riparto delle risorse, determinazione ed attribuzione del contributo)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, verificata l'effettiva disponibilità degli stanziamenti di bilancio, si provvede all'approvazione del programma operativo annuale degli interventi di cui all'articolo 14 della l.r. 15/2014, il quale determina, tra l'altro, le risorse per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui ai capi da II a V del presente regolamento, nei limiti dello stanziamento del fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2014.

2. Per la determinazione del contributo al singolo progetto, la Direzione regionale competente in materia di cultura, sulla base delle risorse assegnate con il Programma operativo annuale, procede a:

a) quantificare il "valore punto" dividendo tali risorse per il totale dei punti attribuiti alle domande ammissibili relative all'intervento;

b) moltiplicare il "valore punto" per il numero dei punti attribuiti a ciascun progetto relativo all'intervento.

In ogni caso il contributo assegnato non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio preventivo presentato, fermi restando i limiti stabiliti per i singoli interventi negli articoli 8 e seguenti e quelli fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, ove applicabile.

3. L'attribuzione del contributo avviene con atto del Direttore regionale competente in materia di cultura pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. Non può essere attribuito il contributo ai soggetti che, risultati beneficiari di contributi ai sensi del presente regolamento nell'anno precedente:

a) non abbiano rendicontato le attività svolte entro il termine di cui all'articolo 5 comma 2, salvo che l'omissione sia dovuta a fatto non imputabile al beneficiario o che sia pervenuta formale rinuncia entro 30 giorni dall'attribuzione del contributo, come previsto dall'articolo 7 comma 2;

b) siano incorsi in decadenza o revoca del contributo ai sensi dell'articolo 7 comma 1.

5. Ai sensi del presente regolamento non possono essere sostenuti interventi che beneficiano di un ulteriore contributo regionale. Il beneficiario è tenuto ad optare, dandone comunicazione alle direzioni regionali competenti per materia, entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'attribuzione dell'ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso ai sensi del presente regolamento, con conseguente revoca del contributo e applicazione di quanto previsto al comma 4.

6. I beneficiari del contributo regionale possono, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, presentare la rimodulazione del progetto in cui il costo complessivo dell'iniziativa sia pari alla somma tra il contributo regionale concesso e le altre entrate indicate nel bilancio preventivo finanziario allegato al progetto.

7. Qualunque variazione significativa di elementi presenti nel progetto approvato, o rimodulato ai sensi del comma 6, deve essere preventivamente comunicata e motivata alla Direzione regionale competente in materia di cultura, pena la revoca del contributo.

8. Qualora la rimodulazione di cui al comma 6 o le variazioni di cui al comma 7 comportino, a insindacabile giudizio della Direzione regionale competente in materia di cultura, modifiche della qualità progettuale, rispetto a quanto indicato in sede preventiva e valutato dalla Commissione di cui all'articolo 3 comma 3 il progetto è nuovamente sottoposto alla medesima Commissione per la conferma o la riduzione del punteggio da attribuire. Ferma restando la quantificazione del valore punto di cui al comma 2, nel caso di riduzione si procede alla rideterminazione del contributo sulla base del punteggio effettivamente attribuito. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 3 comma 3 o vengano meno i requisiti minimi richiesti dal presente regolamento per i singoli interventi, il contributo già concesso viene revocato. Nel caso di variazioni positive del punteggio le stesse non comportano alcun aumento del contributo.

Art. 5
(Modalità di rendicontazione)

1. Successivamente all'approvazione del provvedimento di cui all'articolo 4 comma 3, la Direzione regionale competente in materia di cultura comunica la documentazione necessaria alla regolare rendicontazione delle attività e alla dimostrazione, anche mediante documentazione fotografica o filmografica, dell'effettivo svolgimento delle stesse. Non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature.

2. Ai fini della liquidazione del contributo i soggetti beneficiari presentano, pena la revoca dello stesso, i documenti di cui al comma 1 entro e non oltre il termine appositamente assegnato dalla Direzione competente in materia di cultura compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti.

Art. 6
(Verifiche, controlli e liquidazione del contributo)

1. La verifica della Direzione regionale competente in materia di cultura sulla realizzazione del progetto, nonché il riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo, costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e per la conseguente liquidazione del contributo.

2. Compatibilmente con le disposizioni di Bilancio e le effettive disponibilità di cassa e con quanto previsto nel Programma operativo annuale, con il provvedimento di cui all'articolo 4 comma 3 la Direzione regionale competente in materia di cultura può prevedere la liquidazione di una anticipazione non superiore al 60 per cento del contributo concesso. Ai soggetti che non abbiano nell'ultimo triennio ricevuto contributi erogati ai sensi del presente regolamento o che siano incorsi nel medesimo periodo in revoca o decadenza del contributo concesso, salva l'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 7, è richiesta la presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente.

3. Qualora, in corso di verifica sul consuntivo dell'attività svolta emerga la necessità di chiarimenti o integrazioni, il Dirigente regionale della struttura competente assegna un termine, comunque non superiore a 30 giorni, affinché il soggetto vi provveda. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la struttura competente provvede a disporre la liquidazione del contributo con l'eventuale riduzione, sulla base della rendicontazione presentata, o la revoca nel caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 7 comma 1.

4. Per gli interventi di cui al presente regolamento, salvo quelli relativi agli artisti di strada previsti dal punto 2) della lettera b) e quelli previsti dal punto 1) della lettera d) dell'articolo 1 comma 2, sono prese in considerazione, esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di titolo di ingresso. Alla necessità di acquisto di titolo di ingresso fanno eccezione le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da enti pubblici, retribuite in maniera certificata e munite di attestazioni SIAE, nonché quelle svolte nei luoghi di culto.

5. Il contributo liquidabile non può essere superiore al deficit di bilancio e alle percentuali massime dei costi ammissibili stabilite per i singoli interventi negli articoli 8 e seguenti.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, qualora la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa risulti inferiore rispetto a quella preventivata, o rimodulata o variata ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 4, il contributo viene ridotto in misura proporzionale, salva l'ipotesi di diminuzione superiore al 50 per cento, che comporta la revoca integrale del contributo ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera b).

7. Qualora dalla documentazione presentata dal beneficiario risulti uno scostamento, rispetto al progetto sostenuto, di elementi relativi alla qualità indicizzata, la Direzione regionale competente in materia di cultura provvede alla conseguente rideterminazione del contributo. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 3 comma 3 o la variazione comporti l'inammissibilità del progetto ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, il contributo già concesso viene revocato. Nel caso di variazioni positive del punteggio le stesse non comportano alcun aumento del contributo.

8. La Regione ha la facoltà di procedere ad attività periodica di monitoraggio sulle iniziative, a controlli amministrativi ed a verifiche ispettive sulle attività nei confronti dei soggetti beneficiari accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare il possesso dei requisiti e la

veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate e con i documenti trasmessi.

Art. 7
(Decadenza, revoca e rinuncia)

1. Fermo restando la decadenza prevista dall'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, è disposta, con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di cultura, la revoca del contributo assegnato, nei seguenti casi:

a) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti e delle condizioni minime di attività previste negli articoli 8 e seguenti del presente regolamento;

b) qualora in sede di consuntivo sia accertata una diminuzione delle uscite superiore al 50 per cento rispetto al bilancio presentato con il progetto o rimodulato o variato ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 4;

c) nelle ipotesi in cui non siano ottemperati gli obblighi di comunicazione previsti dalla l.r. 20/05/1996 n.16, articolo 20;

d) nel caso di violazione del termine di cui all'articolo 5 comma 2;

e) nelle ipotesi di cui all'articolo 4 commi 5 e 7.

2. La rinuncia al contributo deve essere formalmente effettuata dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di attribuzione del contributo. La violazione di tale termine ovvero di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 4 comporta l'impossibilità di attribuzione di ulteriori contributi ai sensi del presente regolamento per l'annualità successiva.

CAPO II
Produzione

Art. 8
(Produzione dello spettacolo dal vivo)

1. Per attività di produzione dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a) punto 1) si intendono quelle di creazione artistica e di allestimento tecnico di un evento di spettacolo dal vivo di teatro, musica o danza, realizzate con il lavoro di artisti, tecnici ed organizzatori, da rappresentarsi in spazi attrezzati e destinate ad un pubblico.

2. Le produzioni proposte devono debuttare nel territorio regionale ed effettuare non meno di quattro repliche, di cui almeno due nel Lazio, per un numero minimo di cinque spettacoli complessivi. Debutto e repliche devono essere documentate, oltre che dal materiale di promozione e comunicazione, da specifici borderò.

3. La qualità dei progetti è valutata secondo i seguenti criteri:

a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di quindici punti per la qualità artistica del progetto comprensivo dell'allestimento, con particolare riguardo al ruolo autoriale e alle nuove produzioni, all'utilizzo di nuove modalità di esibizione e di incontro con il pubblico, di nuovi linguaggi artistici, della multidisciplinarietà e della contaminazione creativa tra le diverse culture;

2) fino ad un massimo di cinque punti per il curriculum del soggetto proponente con particolare riguardo alla capacità documentata di trovare spazio, con

carattere di stabilità, nella programmazione e nella distribuzione regionale, nazionale o internazionale, nonché di svolgere altre attività culturali multidisciplinari;

3) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità del direttore artistico;

4) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità professionale del personale artistico e tecnico coinvolto nella produzione;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per il numero complessivo di spettacoli superiore al minimo richiesto: due punti per ogni ulteriore spettacolo;

2) fino ad un massimo di sedici punti per la presenza nel cast artistico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento quattro punti; oltre il 50 per cento e fino al 65 per cento otto punti; oltre il 65 per cento e fino all' 80 per cento dodici punti; oltre l'80 per cento sedici punti;

3) fino ad un massimo di quattordici punti per il numero di giornate lavorative: due punti ogni 50 giornate lavorative;

4) fino ad un massimo di cinque punti per il riequilibrio dell'offerta territoriale sulla base del numero di Comuni del Lazio o delle aree urbane disagiate di Roma capitale coinvolti: un punto per ogni Comune o area urbana disagiata;

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartito:

1) fino ad un massimo di dieci punti per l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

4. Il contributo regionale non può superare il 70 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

Art. 9
(Centri di produzione)

1. Per centri di produzione, di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a) punto 2), si intendono gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio nell'ambito del teatro e della danza. Detti centri possono prevedere anche attività di musica o multidisciplinari.

2. Il sostegno regionale ai centri di produzione è subordinato ai requisiti indicati nei successivi articoli 10 e 11.

Art. 10
(Centri di produzione teatrale)

1. Sono centri di produzione teatrale quelli che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, per un totale di almeno 300 posti, ubicate nel territorio della Regione Lazio, gestite direttamente in esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni.

2. I progetti devono avere i seguenti requisiti:

a) effettuazione nell'anno, nel territorio regionale, di un minimo di 2.200 giornate lavorative complessive. Per giornate lavorative si intende il totale delle giornate per le quali sono versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell'attività;

b) effettuazione nell'anno, nel territorio regionale, di un minimo di 100 giornate recitative di produzione e di un minimo di 80 giornate recitative di programmazione delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attività svolta in più sale, ciascuno spazio dovrà effettuare almeno 15 giornate recitative di programmazione. Le giornate recitative di programmazione devono essere riservate per almeno la metà a soggetti diversi dal richiedente il contributo;

c) sostegno di altri Enti pubblici o privati.

3. Per la concessione del contributo sono prese in considerazione anche più rappresentazioni effettuate nella stessa giornata. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, possono essere considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito.

4. La qualità delle attività è valutata secondo i seguenti criteri:

a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di otto punti per la qualità artistica del progetto;

2) fino ad un massimo di cinque punti per l'innovatività e la multidisciplinarietà dei progetti;

3) fino ad un massimo di cinque punti per la presenza di interventi di educazione e promozione presso il pubblico;

4) fino ad un massimo di cinque punti per l'apertura continuativa delle strutture gestite;

5) fino ad un massimo di tre punti per la strategia di comunicazione;

6) fino ad un massimo di quattro punti per il curriculum e la continuità pluriennale del soggetto proponente, nonché per la capacità di svolgere altre attività culturali multidisciplinari;

7) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;

8) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale del personale artistico o degli artisti ospitati;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di cinque punti per il numero delle giornate recitative di produzione superiore al minimo richiesto: un punto ogni dieci giornate recitative ulteriori;

2) fino ad un massimo di dieci punti per la presenza nel cast artistico e tecnico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, quattro punti; oltre il 30 per cento e fino al 40 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;

3) fino ad un massimo di dieci punti per il numero delle giornate lavorative superiore al minimo richiesto: un punto ogni 100 giornate lavorative ulteriori;

4) fino ad un massimo di cinque punti per l'incremento del tasso di utilizzo delle sale su base annua: fino al 10 per cento, un punto; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, tre punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, quattro punti; oltre il 50 per cento, cinque punti;

5) fino ad un massimo di dieci punti per l'ampliamento del pubblico: fino al 10 per cento, due punti; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, quattro punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;

6) fino ad un massimo di cinque punti per le coproduzioni nazionali ed internazionali: un punto per ogni coproduzione;

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

5. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

Art.11
(Centri di produzione di danza)

1. Sono centri di produzione di danza quelli che svolgono attività di produzione e di esercizio presso almeno una sala di minimo 99 posti gestita direttamente in esclusiva, ubicata nel territorio della Regione Lazio con riferimento alle attività di danza e munita delle prescritte autorizzazioni.

2. I progetti devono avere i seguenti requisiti:

a) effettuazione nell'anno, nel territorio regionale, di un minimo di 650 giornate lavorative complessive. Per giornate lavorative si intende il totale delle giornate per le quali sono stati versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell'attività;

b) effettuazione nell'anno, nel territorio regionale, di un minimo di 30 rappresentazioni prodotte, per almeno cinque mesi anche non consecutivi, incluse le coproduzioni;

c) ospitalità di un minimo di 25 rappresentazioni, prodotte da soggetti professionali diversi dal richiedente; almeno il cinquanta per cento delle stesse deve essere riservato ad organismi di produzione professionali della danza che non siano centri di produzione, come definiti nel presente comma.

3. Per la concessione del contributo~~,~~ sono prese in considerazione anche più rappresentazioni effettuate nella stessa giornata. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito.

4. La qualità delle attività sarà valutata secondo i seguenti criteri:

a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di otto punti per la qualità artistica del progetto;

2) fino ad un massimo di cinque punti per l'innovatività e la multidisciplinarietà dei progetti;

3) fino ad un massimo di cinque punti per gli interventi di educazione e promozione presso il pubblico;

4) fino ad un massimo di cinque punti per l'apertura continuativa delle strutture gestite;

5) fino ad un massimo di tre punti per la strategia di comunicazione;

6) fino ad un massimo di quattro punti per il curriculum e la continuità pluriennale del soggetto proponente, nonché per la capacità di svolgere altre attività culturali multidisciplinari;

7) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;

8) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale del personale artistico o degli artisti ospitati;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di cinque punti per il numero delle giornate recitative di produzione superiore al minimo richiesto: un punto ogni cinque giornate recitative ulteriori;
2) fino ad un massimo di dieci punti per la presenza nel cast artistico e tecnico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, quattro punti; oltre il 30 per cento e fino al 40 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;
3) fino ad un massimo di dieci punti per il numero delle giornate lavorative superiore al minimo richiesto: un punto ogni 10 giornate lavorative ulteriori;
4) fino ad un massimo di cinque punti per l'incremento del tasso di utilizzo delle sale su base annua massimo cinque punti così ripartiti: fino al 10 per cento, un punto; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, tre punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, quattro punti; oltre il 50 per cento, cinque punti;
5) fino ad un massimo di dieci punti per l'ampliamento del pubblico: fino al 10 per cento, due punti; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, quattro punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;
6) fino ad un massimo di cinque punti per le coproduzioni nazionali ed internazionali: un punto per ogni coproduzione:
c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di dieci punti per l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;
2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

5. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

CAPO III
FESTIVAL E RASSEGNE

Art.12
(Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare)

1. È concesso un contributo per la realizzazione sul territorio regionale di festival e rassegne di spettacolo dal vivo per iniziative di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare, di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) punto 1), con particolare riguardo ai progetti che promuovono anche la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

2. L'attività dei festival e delle rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare deve essere articolata in almeno dieci spettacoli, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche diversi per tipologia, programmata nell'ambito di un coerente progetto culturale che si svolge in un arco di tempo limitato non superiore a sei mesi.

3. La qualità delle attività sarà valutata secondo i seguenti criteri:

a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità artistica del progetto;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la valorizzazione della creatività emergente e dei linguaggi contemporanei;

3) fino a un massimo di cinque punti per progetti che prevedono la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei comuni del Lazio e delle aree urbane disagiate di Roma Capitale;

4) fino ad un massimo di cinque punti per interventi di educazione del pubblico e avvicinamento dei giovani allo spettacolo dal vivo;

5) fino ad un massimo di cinque punti per il curriculum e la continuità pluriennale dell'organismo proponente, nonché per la capacità di svolgere altre attività culturali multidisciplinari;

6) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;

7) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale, anche di rilievo internazionale, del personale artistico o degli artisti ospitati;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per il numero degli spettacoli superiore al minimo richiesto: un punto per ogni spettacolo ulteriore;

2) fino ad un massimo di dieci punti per la presenza nel cast artistico e tecnico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, quattro punti; oltre il 60 per cento e fino al 70 per cento, sei punti; oltre il 70 per cento e fino all' 80 per cento, otto punti; oltre l'80 per cento, dieci punti;

3) fino ad un massimo di dieci punti per l'ampliamento del pubblico: fino al 10 per cento, due punti; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, quattro punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;

4) fino ad un massimo di dieci punti per il radicamento sul territorio dell'iniziativa: due punti per ogni cinque anni di svolgimento dell'iniziativa;

5) fino ad un massimo di cinque punti per la percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata al pubblico con età inferiore ai 26 o superiore ai 65 anni: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino all'80, per cento quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti;

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per la affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

4. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

Art.13
(Festival circensi e degli artisti di strada)

1. È concesso un contributo per la realizzazione sul territorio regionale di festival circensi e degli artisti di strada, di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) punto 2), sia a carattere competitivo, che prevedano una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, che non competitivo.

2. Ai fini del presente articolo si intendono:

a) per attività circense quella svolta sotto un tendone dotato di una o più piste in cui si esibiscono clown, acrobati, giocolieri e destinata ad un pubblico;

b) per artista di strada il soggetto che svolga in luoghi pubblici, quali piazze, zone pedonali, strade, uno dei seguenti ruoli: trampoliere, mangiatore di fuoco, acrobata, clown, cantante, cantastorie, antipodista, contorsionista, illusionista, giocoliere, saltimbanco, mimo, suonatore, attore, burattinaio, trovatore, fachiro, ballerino, nel rispetto dei regolamenti comunali in materia.

3. La concessione del contributo ad un festival a carattere competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti;

b) svolgimento del festival nel medesimo luogo, e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni.

4. La concessione del contributo ad un festival a carattere non competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) numero di rappresentazioni non inferiore a dodici e partecipazione di un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti;

b) svolgimento del festival nel medesimo luogo e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.

5. Per la concessione del contributo relativo a festival circensi possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 2 anni;

b) possesso della licenza di cui all'articolo n. 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

c) possesso di una struttura o tendone con una o più piste;

d) 400 giornate lavorative l'anno;

e) 50 rappresentazioni l'anno di cui almeno il 30 per cento sul territorio regionale.

6. La denominazione dell'impresa circense che richiede il contributo deve essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato scritturato almeno per un anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso deve essere allegata alla domanda copia autenticata del contratto di scritturazione.

7. Relativamente ai festival di artisti di strada possono presentare domanda gli enti locali organizzatori, in forma singola o associata.

8. La qualità delle attività sarà valutata secondo i seguenti criteri:

a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità artistica del progetto;

2) fino ad un massimo di quattro punti per la produzione e la valorizzazione del circo contemporaneo;

3) fino ad un massimo di cinque punti per interventi di educazione del pubblico e avvicinamento dei giovani allo spettacolo dal vivo;

4) fino ad un massimo di quattro punti per il curriculum e la continuità pluriennale del soggetto proponente;

5) fino ad un massimo di quattro punti per l'ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali;

6) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;

7) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale del personale artistico o degli artisti ospitati;

8) tre punti per spettacoli che non ricorrono all'uso di animali da esibizione per i Festival circensi o, per i Festival degli artisti di strada fino a 3 punti per le iniziative di partecipazione attiva del pubblico.

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di cinque punti per la presenza nel cast artistico e tecnico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 50 per cento, un punto; oltre il 50 per cento e fino al 70 per cento, due punti; oltre il 70 per cento e fino all'80 per cento, tre punti; oltre l'80 per cento e fino al 90 per cento, quattro punti; oltre il 90 per cento, cinque punti;

2) fino ad un massimo di dieci punti per l'ampliamento del pubblico: fino al 10 per cento, due punti; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, quattro punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;

3) fino ad un massimo di dieci punti per il radicamento sul territorio dell'iniziativa: due punti per ogni 5 anni di svolgimento dell'iniziativa;

4) fino ad un massimo di cinque punti per la percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata al pubblico con età inferiore ai 26 o superiore ai 65 anni: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino all'80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti;

5) fino ad un massimo di cinque punti per il numero di compagnie o gruppi o artisti ospitati: un punto per ogni compagnia o gruppo o artista;

6) fino ad un massimo di dieci punti per il riequilibrio dell'offerta territoriale sulla base del numero dei Comuni del Lazio e delle aree urbane disagiate di Roma Capitale coinvolti: due punti per ogni Comune o area urbana disagiata;

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per la affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

9. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

CAPO IV
SOSTEGNO ALLO SPETTACOLO DAL VIVO

Art.14
(Circuiti regionali)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c) punto 1), è concesso un contributo a circuiti regionali di teatro, musica e danza tra enti locali, inclusa Roma Capitale, che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico nel territorio della Regione.

2. Il circuito deve essere composto da almeno dodici enti locali organizzati in forma associata e di cui almeno nove dotati di teatri muniti di idonee autorizzazioni non gestiti dai soggetti di cui all'articolo 7 della l.r. n. 15/2014. Ai fini del raggiungimento del numero minimo indicato sono presi in considerazione anche i Municipi di Roma Capitale, entro il limite di 4 unità. La gestione del circuito può essere affidata, tramite procedure di evidenza pubblica, ad un soggetto privato, con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 7 della l.r. n. 15/2014, che non produca, coproduca o allestisca spettacoli, direttamente o indirettamente.

3. L'ammissione al contributo è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione nell'anno di un minimo di 160 giornate di programmazione effettuate da organismi, di riconosciuta professionalità e qualità artistica, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, articolate in modo da garantire un'equa distribuzione sul territorio regionale, ed effettuate in almeno nove idonee sale teatrali ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile struttura organizzativa.

4. La qualità delle attività è valutata secondo i seguenti criteri:

a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di quindici punti per la qualità artistica del progetto;

2) fino ad un massimo di cinque punti per il carattere multidisciplinare del circuito;

3) fino ad un massimo di cinque punti per la valorizzazione nella programmazione della creatività emergente;

4) fino ad un massimo di cinque punti per interventi di educazione del pubblico e avvicinamento dei giovani allo spettacolo dal vivo;

5) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;

6) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale degli artisti ospitati;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di quindici punti per il numero di giornate di programmazione superiori al minimo richiesto: un punto ogni cinque giornate;

2) fino ad un massimo di cinque punti per l'incremento del tasso di utilizzo delle sale su base annua: fino al 10 per cento, un punto; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, tre punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, quattro punti; oltre il 50 per cento, cinque punti;

3) fino ad un massimo di cinque punti per la percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata per le persone con meno di 26 o più di 65 anni: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il

40 per cento e fino al 60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino all'80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti;

4) fino ad un massimo di dieci punti per il numero di piazze superiori al minimo richiesto: un punto per ogni piazza;

5) fino ad un massimo di dieci punti per lo svolgimento della programmazione in Comuni con meno di 10.000 abitanti: fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, quattro punti; oltre il 60 per cento e fino all'80 per cento, sei punti; oltre l'80 per cento e fino al 99 per cento, otto punti; 100 per cento, dieci punti;

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

5. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

6. Ciascun ente locale può partecipare ad un unico circuito.

Art. 15
(Orchestre ed ensemble musicali)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c) punto 2) possono presentare domanda ensemble musicali formati da almeno sette elementi oltre il direttore e le orchestre, entrambi costituiti in qualsiasi forma giuridica, che nell'anno, effettuino almeno 400 giornate lavorative e svolgano almeno sedici concerti con proprio organico.

2. Fermo restando il numero minimo di componenti previsto al comma 1, possono altresì presentare domanda orchestre ed ensemble musicali che effettuino almeno 200 giornate lavorative e otto concerti in presenza dei seguenti presupposti:

a) organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente composti almeno per un terzo, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

b) nucleo artistico e tecnico del complesso composto, ciascuno per almeno il settanta per cento, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni.

3. La qualità dei progetti è valutata secondo i seguenti criteri:

a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di quindici punti per la qualità artistica del progetto, con particolare riguardo al ruolo autoriale, alla valorizzazione di compositori moderni e contemporanei, alla realizzazione di progetti monografici su autori poco noti del panorama musicale, all'utilizzo di nuove modalità di esibizione e di incontro con il pubblico, alla contaminazione creativa tra le diverse culture e alla promozione dell'eccellenza musicale nel territorio regionale;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la presenza nel progetto di interventi di educazione e avvicinamento dei giovani alla musica;

3) fino ad un massimo di cinque punti per la partecipazione a festival di rilevanza regionale o nazionale;

4) fino ad un massimo di cinque punti per il curriculum e la continuità pluriennale del soggetto proponente;

5) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;

6) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale del personale artistico;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di quindici punti per il numero complessivo di concerti superiore al minimo richiesto: un punto per ogni concerto in più;

2) fino ad un massimo di dieci punti per l'ampliamento del pubblico: fino al 10 per cento, due punti; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, quattro punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;

3) fino ad un massimo di dieci punti per la percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata per le persone con meno di 26 o più di 65 anni: fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, quattro punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, sei punti; oltre il 60 per cento e fino all'80 per cento, otto punti; oltre l'80 per cento, dieci punti;

4) fino ad un massimo di dieci punti per il riequilibrio dell'offerta territoriale sulla base del numero di Comuni del Lazio o delle aree urbane disagiate di Roma Capitale coinvolti: un punto per ogni Comune o area urbana disagiata;

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartito:

1) fino ad un massimo di dieci punti per l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

4. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

CAPO V
PROGETTI CHE FAVORISCONO LA FORMAZIONE, L'EDUCAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

Art.16
(Progetti per favorire l'accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo in collaborazione con le istituzioni scolastiche)

1. I progetti di cui all'articolo 1 comma 2 lettera d) punto 1) possono essere presentati da istituzioni scolastiche, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e da enti e associazioni, purché anch'essi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini del rilascio dei titoli di alta formazione musicale o coreutica.

2. I progetti di cui al comma 1 devono svolgersi durante l'anno scolastico o accademico ed avere i seguenti obiettivi:

a) avvicinare gli studenti alla conoscenza e alla pratica dei linguaggi artistici con particolare riferimento a quelli contemporanei;

b) realizzare laboratori nei quali fare esperienza di attività di spettacolo dal vivo;

c) offrire l'opportunità di incontro, di conoscenza ed esperienza da parte dei giovani dei linguaggi del teatro, della musica, della danza, anche favorendo incontri con esperti, autori, figure professionali.

3. La qualità delle attività è valutata secondo i seguenti criteri:

a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per la capacità di avvicinare gli studenti alla conoscenza e alla pratica dei linguaggi artistici con particolare riferimento a quelli contemporanei;

2) fino ad un massimo di dieci punti per il coinvolgimento di studenti con disabilità o in situazioni di disagio;

3) fino ad un massimo di dieci punti per la programmazione di incontri con esperti, autori e figure professionali;

4) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità professionale del personale artistico e tecnico coinvolto;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di quindici punti per il numero di ore dedicate ai laboratori: un punto ogni dieci ore di laboratorio;

2) fino ad un massimo di dieci punti per il numero degli studenti coinvolti: un punto ogni cinquanta alunni coinvolti;

3) fino ad un massimo di venti punti per il coinvolgimento di più sedi scolastiche: un punto per ogni sede scolastica, due punti per ogni sede scolastica ubicata nei comuni del Lazio o nelle aree urbane disagiate di Roma Capitale.

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

1)fino ad un massimo di dieci punti per l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

4. Il contributo regionale non può superare l'80 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

Art.17
(Educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica)

1. I progetti di cui all'articolo 1 comma 2 lettera d) punto 2), possono essere presentati da imprese culturali e creative, associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi ed altri enti che svolgano attività nel settore.

2. I progetti di cui al comma 1 devono avere ad oggetto:

a) le attività di formazione ed educazione musicale, teatrale e coreutica basate su metodi che abbiano una letteratura scientifica di riferimento e un'ampia diffusione, destinate ai bambini e ai giovani fino ai diciotto anni e agli insegnanti di discipline musicali e coreutiche di istituti di ogni ordine e grado, nonché ai componenti delle associazioni operanti nel territorio;

b) la produzione di esibizioni musicali, teatrali e coreutiche che coinvolgono allievi ed insegnanti;

c) le attività di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione;

d) le iniziative delle scuole civiche e popolari delle arti performative, quali la musica, la danza e il teatro, per la loro valenza sociale ed educativa soprattutto in rapporto con le altre istituzioni preposte.

3. La qualità delle attività sarà valutata secondo i seguenti criteri:

a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per la strutturazione del corso relativamente alla durata, alla periodicità ed all'articolazione del programma;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la tipologia e qualificazione degli spazi utilizzati;

3) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità artistica e professionale della direzione del progetto;

4) fino ad un massimo di dieci punti per la qualificazione del nucleo artistico docente;

5) fino ad un massimo di dieci punti per il numero e la diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di venti punti per il numero di ore dedicate ai laboratori: un punto ogni dieci ore di laboratorio;

2) fino ad un massimo di quindici punti per il numero degli allievi coinvolti: un punto ogni cinquanta allievi coinvolti;

3) fino ad un massimo di dieci punti per progetti che si svolgono in aree urbane disagiate di Roma Capitale o altri comuni del Lazio: un punto per ogni area urbana disagiata o comune.

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

4. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

Art.18
(Teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all'infanzia)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 lettera d) punto 3) è concesso un contributo a progetti che prevedano la realizzazione di almeno cinquanta spettacoli e venti laboratori.

2. Sono sostenute le attività svolte in collaborazione con le scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

3. La qualità delle attività è valutata secondo i seguenti criteri:

a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità artistica del progetto, con particolare riguardo alla capacità di avvicinare alla conoscenza e alla pratica dei linguaggi artistici;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la multidisciplinarietà;

3) fino ad un massimo di dieci punti per il curriculum e la continuità pluriennale del soggetto proponente;

4) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità della direzione artistica;

5) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale del personale artistico coinvolto;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di quindici punti per il numero di spettacoli superiore al minimo richiesto: un punto per ogni spettacolo ulteriore;
2) fino ad un massimo di dieci punti per il numero di ore dedicate ai laboratori: due punti per ogni dieci ore di laboratorio;
3) fino ad un massimo di dieci punti per la presenza nel cast artistico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, quattro punti; oltre il 50 per cento e fino al 70 per cento, sei punti; oltre il 70 per cento e fino all' 80 per cento, otto punti; oltre l'80 per cento, dieci punti;
4) fino ad un massimo di dieci punti per il coinvolgimento di più scuole: un punto per ogni scuola coinvolta; due punti per ogni scuola ubicata nei comuni del Lazio o in aree urbane disagiate di Roma Capitale;
c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di dieci punti per la affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;
2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

4. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

CAPO VI
Disposizioni finali

Art. 19
(Aiuti di Stato)

1. I contributi che costituiscono Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione Europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in conformità al regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di Aiuti di Stato a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.

2. L'individuazione dell'eventuale regime di Aiuti applicabile ai singoli interventi è disposta nei documenti di programmazione previsti agli articoli 13 e 14 della l.r. 15/2014.

3. Nel caso in cui sia disposta l'applicazione del REG 651/2014/UE, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, la liquidazione dei contributi è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. A tal fine l'Amministrazione acquisisce dall'interessato, unitamente all'istanza di concessione del contributo, apposita autocertificazione in merito. L'interessato è tenuto a confermare tale autocertificazione all'atto della liquidazione del contributo.

4. Qualora l'interessato risulti oggetto di un ordine di recupero e non abbia rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea, la Regione provvede a fissare un termine perentorio per la regolarizzazione e

quindi per la restituzione, comunque non superiore al termine previsto per la rendicontazione finale. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine comporta la revoca del contributo.

Art.20
(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti che già beneficiano di contributi per interventi di cui al piano operativo annuale, approvato con D.G.R. n. 280 del 16 giugno 2015, possono presentare domanda esclusivamente per progetti da realizzare successivamente alle date di scadenza indicate nel suddetto piano.

2. In via transitoria, fino all'adozione, da parte della Direzione regionale competente, di una piattaforma informatica dedicata, le domande di cui all'articolo 2 devono essere compilate avvalendosi esclusivamente del sistema GeCoWEB di Lazio Innova S.p.A., all'indirizzo www.gecoweb.lazioinnova.it, e la gestione delle stesse è affidata a Lazio Innova S.p.A., secondo le modalità definite con apposito atto dalla Direzione regionale competente

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

2. Per il sostegno agli altri interventi di cui alla l.r. n. 15/2014, non disciplinati dal presente regolamento, si provvede mediante specifici avvisi pubblici, compatibilmente con i fondi messi a disposizione dalla legge di bilancio regionale, statali o UE e nel rispetto degli atti di programmazione regionale.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, lì 24 Marzo 2016

Il Presidente
(Nicola Zingaretti)

Regione Lazio

Notizie

Notizia 14 marzo 2016

Notizia di presentazione di proposta di legge regionale n. 320 del 9 marzo 2016.

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Si dà notizia, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento del Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di legge concernente: "Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche)".

La proposta, di iniziativa dei Consiglieri Daniela Fichera e Simone Lupi, reca il numero 320 del 09 marzo 2016.

F.to Avv. Costantino Vespasiano

Regione Lazio

Notizie

Notizia 16 marzo 2016

Notizia di presentazione di proposta di legge regionale n. 321 del 10 marzo 2016.

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Si dà notizia, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento del Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di legge concernente: Integrazione alle disposizioni di legge in materia di diritto agli studi universitari.

La proposta, di iniziativa del Consigliere Olimpia Tarzia, reca il numero 321 del 10 marzo 2016.

F.to Avv. Costantino Vespasiano

Regione Lazio

Notizie

Notizia 16 marzo 2016

Notizia di presentazione di proposta di legge regionale n. 322 dell'11 marzo 2016.

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Si dà notizia, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Regolamento del Consiglio regionale, che è stata presentata una proposta di legge concernente: "Disciplina dell'apicoltura nella Regione Lazio".

La proposta, di iniziativa dei Consiglieri Marco Vincenzi, Mario Abbruzzese, Riccardo Valentini, Eugenio Patanè, Piero Petrassi, Pietro Di Paolantonio, Daniele Sabatini, Enrico Panunzi e Daniele Fichera, reca il numero 322 del 11 marzo 2016.

F.to Avv. Costantino Vespasiano

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2016, n. T00043

Nomina componenti effettivi della Cabina di Regia dell'Economia del Mare ad integrazione di quelli nominati con Decreto del Presidente n. T00208 del 10 luglio 2014.

Oggetto: Nomina componenti effettivi della Cabina di Regia dell'Economia del Mare ad integrazione di quelli nominati con Decreto del Presidente n. T00208 del 10 luglio 2014.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, e sue successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002, e sue successive modificazioni;

VISTA la D.G.R. n. 388 del 19/11/2013 istitutiva della Cabina di Regia dell'Economia del Mare

VISTO il Decreto del Presidente n. T00208 del 10 luglio 2014, con il quale si è proceduto alla nomina dei rappresentanti di detta Cabina di Regia;

VISTA la D.G.R. n. 336 del 7 luglio 2015 con la quale sono stati inseriti, quali componenti effettivi della Cabina di Regia, ad integrazione di quelli indicati al punto 3 della D.G.R. n. 388/2013:

- Il Presidente della Commissione Consiliare regionale per le Attività Produttive;
- Il Presidente della Commissione Consiliare regionale per l'Ambiente;
- Un rappresentante della Marina Militare;
- Il Sindaco pro-tempore del Comune di Civitavecchia;
- Un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane;
- Un rappresentante dell'Assessorato alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università;

TENUTO CONTO che la D.G.R. succitata al Punto 2. prevede che "*i componenti sono nominati con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio*";

RITENUTO quindi**,** necessario procedere alla nomina dei rappresentanti della Cabina di Regia dell'Economia del Mare, ad integrazione di quelli nominati con il Decreto del Presidente n. T00208 del 10 luglio 2014;

PRESO ATTO delle designazioni pervenute dagli organismi titolari di tale diritto, e precisamente:

- nota prot. 57455 del 3 settembre 2015, con la quale lo Stato Maggiore della Marina – 3° Reparto Piani, Operazioni e Strategia Marittima - ha designato quale proprio rappresentante il Contrammiraglio Flavio BIAGGI, Capo del 3° Reparto Piani, Operazioni e Strategia Marittima;
- nota prot. n. 430894 del 5 agosto 2015 con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha designato quale proprio rappresentante il Dott. Rocco Antonio BURDO, funzionario presso l'Ufficio Intelligence della Direzione Centrale Antifrode e Controlli;

– nota prot. n. 7162 del 18 gennaio 2016, pervenuta in data 29 gennaio 2016, con la quale il Vicepresidente ed Assessore regionale alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università ha designato quale propria rappresentante la Dott.ssa Paola BOTTARO;

CONSIDERATO che per la partecipazione ai lavori di tale Cabina di Regia non è dovuto alcun compenso;

DECRETA

di nominare quali membri effettivi della Cabina di Regia dell'Economia del Mare, ad integrazione di quelli nominati con Decreto del Presidente n. T00208/2014 e come previsto dalla D.G.R. n. 336 del 7 luglio 2015:

1) il Presidente pro tempore, della Commissione Consiliare VIII - Agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico della Regione Lazio, Daniele FICHERA;
2) il Presidente pro tempore, della Commissione Consiliare VI – Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica della Regione Lazio, Enrico PANUNZI;
3) il Contrammiraglio Flavio BIAGGI, quale rappresentante della Marina Militare;
4) il Sindaco pro tempore del Comune di Civitavecchia, Antonio COZZOLINO;
5) il Dott. Rocco Antonio BURDO, quale rappresentante dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
6) la Dott.ssa Paola BOTTARO, quale rappresentante dell'Assessorato alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università della Regione Lazio

Qualsiasi variazione dei nominativi relativi agli incarichi istituzionali pro tempore comporterà la sostituzione automatica all'interno della Cabina di Regia dell'Economia del Mare con l'inserimento del nuovo incaricato.

La partecipazione alla Cabina di Regia é a titolo gratuito.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente Decreto è redatto in due originali: uno per gli atti della Direzione Regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2016, n. T00044

Costituzione e nomina dei componenti della commissione per la valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza regionale per l'anno 2016.

OGGETTO: Costituzione e nomina dei componenti della commissione per la valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza regionale per l'anno 2016.

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche sociali, Sport, Sicurezza;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n.2 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche e integrazioni";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 14 dicembre 2015, n. 723 con la quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Panella l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;

VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 18 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2015, n. 775 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2015, n. 776 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.";

VISTA la legge del 6 marzo 2001, n. 64 con la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale ed è stata conferita delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione per la gestione dell'iniziativa;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 con il quale è stata approvata la disciplina del Servizio Civile Nazionale, in attuazione della delega suddetta;

VISTO il Protocollo d'intesa approvato il 26 gennaio 2006 dalla Conferenza Stato-Regioni per l'inizio delle attività delle Regioni e Province autonome in materia di Servizio Civile che prevede, a favore delle Amministrazioni regionali, un contributo di euro 60,00 (sessanta/00) per ogni progetto valutato;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 14 febbraio 2006, n.82 "Istituzione albo regionale degli enti di servizio civile: procedure e modalità";

VISTO il Prontuario approvato con decreto ministeriale del 30 maggio 2014, contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 aprile 2014, n.226 relativa all'aggiornamento dei venti punti aggiuntivi regionali, alla modifica del numero minimo dei volontari da impiegare nel singolo progetto, all'introduzione della possibilità per gli Enti iscritti all'Albo regionale di presentare congiuntamente lo stesso progetto in co-progettazione;

VISTO l'avviso del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 26 agosto 2015, per la "Presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale per l'anno 2016 (parag. 3.3 del Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e valutazione degli stessi approvato con DM 30 maggio 2014)"

VISTO che sono pervenuti all'Area Impresa Sociale e Servizio Civile della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali (già Direzione Politiche Sociali Autonomia, Sicurezza e Sport), n. 246 progetti, relativi al Servizio Civile Nazionale di competenza regionale;

RILEVATA la necessità di istituire, per la valutazione dei succitati progetti di Servizio Civile Nazionale apposita commissione composta da:

- il dirigente dell'area Impresa Sociale e Servizio Civile, con funzioni di presidente e coordinatore della commissione;
- un funzionario della direzione;
- sei esperti esterni;
- un segretario;

CONSIDERATO che, a seguito dell'avviso pubblico del 29 settembre 2015 n. G11653, per la ricerca di esperti valutatori di progetti di servizio civile nazionale per la costituzione della commissione valutatrice dei progetti per l'anno 2016 sono stati individuati gli esperti esterni idonei, come da verbale trasmesso dall'area Impresa Sociale e Servizio Civile al Direttore della Direzione Politiche Sociali, Autonomia, Sicurezza e Sport, con nota protocollo n. 694991 del 15 dicembre 2015;

RILEVATO che non sussistono cause di incompatibilità per l'assolvimento dell'incarico da assegnare agli esperti individuati come idonei;

VISTA la determinazione dirigenziale del 29 gennaio 2016, n. G00556 "Risultanze della commissione, costituita con determinazione n. G13176 del 30 settembre 2015, per la valutazione delle domande pervenute a seguito dell' Avviso Pubblico: "Ricerca di Esperti valutatori di progetti di Servizio Civile" del 29 settembre 2015, n. G11653. Approvazione della relativa graduatoria";

RITENUTO necessario costituire e nominare la commissione per la valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza regionale per l'anno 2016 con la seguente composizione:

- Tiziana Biolghini dirigente dell'Area Impresa Sociale e Servizio Civile, con funzioni di presidente e coordinatore della commissione;
- Giuseppina Cardarelli funzionario della direzione;
- Spagnolo Francesco esperto esterno;
- Giganti Patrizia esperto esterno;
- Sebastiano Scirè Ingastone esperto esterno;
- Pati Paola esperto esterno;
- Pennacchiotti Claudia esperto esterno;
- Marchi Raffaella esperto esterno
- Onorati Elisa esperto esterno (supplente);
- Daniela Tosti esperto esterno (supplente);
- Wyss Stefania esperto esterno (supplente);
- Volpi Veronica Vincenza assistente amministrativo della direzione, con funzioni di segretario;

CONSIDERATO che ai componenti non dipendenti dall'amministrazione regionale spetta esclusivamente un compenso conforme a quanto stabilito al punto 4 del Protocollo d'intesa approvato il 26 gennaio 2006 dalla Conferenza Stato-Regioni, senza altra indennità e/o rimborso;

CONSIDERATO che i componenti dipendenti dall'amministrazione regionale non percepiranno alcun compenso;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:

1. di costituire e nominare la commissione per la valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza regionale per l'anno 2016 con la seguente composizione:

   - Tiziana Biolghini dirigente dell'Area Impresa Sociale e Servizio Civile, con funzioni di presidente e coordinatore della commissione;
   - Giuseppina Cardarelli funzionario della direzione;
   - Spagnolo Francesco esperto esterno;
   - Giganti Patrizia esperto esterno;

- Sebastiano Scirè Ingastone esperto esterno;
- Pati Paola esperto esterno;
- Pennacchiotti Claudia esperto esterno;
- Marchi Raffaella esperto esterno
- Onorati Elisa esperto esterno (supplente);
- Daniela Tosti esperto esterno (supplente);
- Wyss Stefania esperto esterno (supplente);
- Veronica Volpi assistente amministrativo della direzione, con funzioni di segretario;

2. che ai componenti non dipendenti dall'amministrazione regionale spetta esclusivamente un compenso conforme a quanto stabilito al punto 4 del Protocollo d'intesa approvato il 26 gennaio 2006 dalla Conferenza Stato-Regioni, senza altra indennità e/o rimborso;

3. che ai componenti dipendenti dall'amministrazione regionale non spetta alcun compenso.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto è redatto in due originali: uno per gli atti della Direzione Regionale Risorse Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.socialelazio.it.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 marzo 2016, n. T00045

Sostituzione componente del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2002 n. 46 e s.m.i, finalizzato alla predisposizione di un programma operativo di interventi nella zona dell'Area Industriale di Piedimonte S. Germano (FR).

OGGETTO: Sostituzione componente del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2002 n. 46 e s.m.i, finalizzato alla predisposizione di un programma operativo di interventi nella zona dell'Area Industriale di Piedimonte S. Germano (FR).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo economico e alle Attività produttive;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale n. 46 del 31/12/2002, recante gli interventi "per il sostegno allo sviluppo e all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR)";

VISTO l'articolo 2 della sopracitata legge, ai sensi del quale la Giunta Regionale approva un programma operativo di interventi diretti a sostenere lo sviluppo economico, l'occupazione ed il rafforzamento della competitività del sistema produttivo locale, delle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR), la cui predisposizione è curata da un apposito gruppo di lavoro coordinato dal direttore Regionale in materia di sviluppo economico di attività produttive o di un suo delegato;

VISTA la D.G.R n. 808 del 25/11/2014 concernente: Legge Regionale 31 dicembre 2002 n. 46 e s.m.i. - Istituzione, modalità di costituzione e di funzionamento di un gruppo di lavoro per la predisposizione di un programma operativo di interventi nella zona dell'Area industriale di Piedimonte S. Germano (FR);

PREMESSO che, con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00085 del 29/04/2015, è stato nominato il Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2002 n. 46 e s.m.i, finalizzato alla predisposizione di un programma operativo di interventi nella zona dell'Area Industriale di Piedimonte S. Germano (FR), così composto:

- Dott.ssa Daniela Cesarini Sforza, come delegata del Direttore pro tempore della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le attività produttive,
- Dott. Pietro Orazio Ferlito, come delegato del Direttore pro tempore della Direzione Regionale Lavoro,
- Dott.ssa Francesca Rosati, come Esperto di sistemi produttivi locali della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le attività produttive,
- Dott.ssa Giulia Sforza, come esperto di sistemi produttivi locali della Direzione Regionale Lavoro,

- Dott. Luigi Campitelli, come delegato del Direttore Generale di Lazio Innova S.p.A.,
- Rettore Ciro Attaianese, dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale;

VISTA la nota prot. n. 71691 del 10/02/2016, con la quale il Direttore pro tempore della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive ha designato, come proprio delegato per le attività relative al gruppo di lavoro in argomento, in sostituzione della Dott.ssa Daniela Cesarini Sforza collocata in quiescenza, il Dirigente ad interim dell'Area Infrastrutture per lo Sviluppo Economico il Dott. Francesco Mazzotta;

CONSIDERATO che, la partecipazione al gruppo di lavoro avviene a titolo gratuito, senza alcun compenso a carico della Regione e rimarrà in carica fino all'approvazione, da parte della Giunta Regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, del programma operativo di interventi diretti alla qualificazione del tessuto produttivo e di valorizzazione delle potenzialità del territorio interessato dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR);

RITENUTO di dovere provvedere alla nomina, per le attività relative al gruppo di lavoro in argomento, come delegato del Direttore pro tempore della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, in sostituzione della Dott.ssa Daniela Cesarini Sforza collocata in quiescenza, il Dirigente ad interim dell'Area Infrastrutture per lo Sviluppo Economico il Dott. Francesco Mazzotta;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente,

- di nominare, per le attività relative al gruppo di lavoro in argomento, come delegato del Direttore pro tempore della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, in sostituzione della Dott.ssa Daniela Cesarini Sforza collocata in quiescenza, il Dirigente ad interim dell'Area Infrastrutture per lo Sviluppo Economico il Dott. Francesco Mazzotta;

- e che pertanto il predetto Gruppo di Lavoro risulta essere così composto:

  - Dott. Francesco Mazzotta, come delegato del Direttore pro tempore della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le attività produttive;
  - Dott. Pietro Orazio Ferlito, come delegato del Direttore pro tempore della Direzione Regionale Lavoro;
  - Dott.ssa Francesca Rosati, come Esperto di sistemi produttivi locali della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le attività produttive;
  - la Dott.ssa Giulia Sforza, come esperto di sistemi produttivi locali della Direzione Regionale Lavoro;
  - Dott. Luigi Campitelli, come delegato del Direttore Generale di Lazio Innova S.p.A.;
  - Rettore Ciro Attaianese, dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale;

- la partecipazione al gruppo di lavoro avviene a titolo gratuito, senza alcun compenso a carico della Regione e rimarrà in carica fino all'approvazione, da parte della Giunta Regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, del programma operativo di interventi diretti alla

qualificazione del tessuto produttivo e di valorizzazione delle potenzialità del territorio interessato dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente Decreto, redatto in due originali, uno per gli atti della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 18 marzo 2016, n. U00084

avvio procedura per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio - ai sensi della L.R. n.4/2003 e successive modifiche ed integrazioni - delle strutture cosiddette ex art. 26 L. n.833/78 in possesso di titolo autorizzativo rilasciato ai sensi della normativa previgente all'entrata in vigore della L.R. 4/2003 e tuttora operanti

OGGETTO: avvio procedura per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio – ai sensi della L.R. n.4/2003 e successive modifiche ed integrazioni - delle strutture cosiddette ex art. 26 L. n.833/78 in possesso di titolo autorizzativo rilasciato ai sensi della normativa previgente all'entrata in vigore della L.R. 4/2003 e tuttora operanti.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 01.12.2014 con la quale è stato nominato l'arch. Giovanni Bissoni subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015, n. 721 concernente: "Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B
- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015 n. 723 di conferimento incarico di Direttore della Direzione Regionale "Salute e politiche sociali", al dott. Vincenzo Panella;

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421";

VISTA la Legge Regionale n.4 del 3 marzo 2003 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modificazioni ed integrazioni,

VISTO in particolare l'art.4 comma 1 della Legge Regionale 3 marzo 2003, n, 4 che definisce le seguenti strutture ed attività soggette ad autorizzazione all'esercizio:
"1. Sono soggette alle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio:
a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative;
b) le strutture che erogano prestazioni in r egime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie;
c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale;
d) gli stabilimenti termali;"

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 26 gennaio 2007 e successive modificazioni, recante: "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lett. b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni" pubblicato sul BURL n.4 del 10 febbraio 2007;

VISTE, altresì, le seguenti leggi regionali:

- L.R. 10 agosto 2010. n. 3 Assestamento di bilancio annuale e pluriennale (art. 1, commi da 18 a 26 ;
- L.R. 24 dicembre 2010, n. 9 disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 2 commi 13-17)

VISTI i seguenti decreti commissariali:

- Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, con il quale è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, in attuazione dell'art. 1, co. 796, legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le strutture operanti in regime di accreditamento provvisorio mediante la presentazione delle relative domande tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitario
- DPCA n. U00039 del 20 marzo 2012 "Assistenza Territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale";
- DPCA n. U00038 del 01/03/2012: "Modalità e termini per la presentazione alla regione Lazio della domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della L.R. 4/2003 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione della L.R. n. 9 del 24.12.2010, art. 2, comma 17";
- DPCA n. U0043 del 07.05.2012: "Integrazioni e modifiche al Decreto del Commissario ad Acta U00038 del 01/03/2012";
- DPCA n. U00434 del 24 dicembre 2012 concernente: "Requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al DPCA n. 39 del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2 del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2 del DPCA n. 8/2011";

RILEVATO, altresì, che il DCA 90/2010 ha disposto quanto segue:
"considerata la natura eccezionale del procedimento di cui all'art. 1, commi 11 e ss della L.R. 3/2010 finalizzato a consentire l'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, c. 796, lett. s) della L. n. 296/2006 in tema di provvedimenti destinati alla cessazione degli accreditamenti provvisori nella Regione Lazio, le istanze in questione devono intendersi riferiti esclusivamente alla strutture nelle quali viene esercitata almeno una attività accreditata. Gli effetti della presente procedura non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto. In ogni caso per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata sono rilasciati provvedimenti autorizzativi riguardanti l'intera struttura, fermo

restando che il titolo di accreditamento è rilasciato esclusivamente nei confronti delle attività già accreditate, alla data di entrata in vigore del presente decreto";

RILEVATO che il citato DCA U00043/2012 ha disposto di procedere con successivo atto per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture eroganti prestazioni in regime ambulatoriale ricomprese nel Decreto U00039/2012, ad integrazione di quanto già previsto nel Decreto U00038/2012;

RAVVISATA la necessità in ordine a quanto sopra esposto di avviare il percorso per la conferma della autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie cosiddette ex art. 26 L. n.833/78 eroganti prestazioni in regime ambulatoriale in possesso di titolo autorizzativo rilasciato ai sensi della normativa previgente all'entrata in vigore della L.R. 4/2003 e smi e tuttora operanti;

RITENUTO, altresì, opportuno al fine di uniformare l'azione amministrativa e snellire le procedure amministrative, applicare la predetta procedura anche ai soggetti titolari di strutture ex art. 26 che

- appartenenti al medesimo soggetto giuridico si sono inseriti nella piattaforma informatica di cui alla L.R. 3/2010 - DPCA n. 90/2010 con sedi nelle quali viene svolta attività solo autorizzata;

- si sono inseriti nella piattaforma informatica di cui alla L.R. 9/2010 - DPCA n.38/2012;

e che, ad oggi, non hanno ottenuto il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio;

DATO ATTO, al riguardo, che per esigenze di economia procedimentale la predetta procedura si applica ai seguenti soggetti:

a) strutture socio sanitarie ex art. 26 L. 833/78 eroganti prestazioni in regime ambulatoriale per le quali il DCA U00043/2012 aveva disposto di procedere con successivo atto per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio;

b) strutture socio sanitarie ex art. 26 L. n.833/78 appartenenti al medesimo soggetto giuridico inserite nella piattaforma informatica di cui alla L.R. 3/2010 - DPCA n. 90/2010 con sede operativa nella quale viene svolta attività solo autorizzata e che, ad oggi, non hanno ottenuto il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio;

c) strutture socio sanitarie ex art. 26 L. n.833/78 inserite nella piattaforma informatica di cui alla L.R. 9/2010 - DPCA n. 38/2012 e che, ad oggi, non hanno ottenuto il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio;

RITENUTO, al riguardo, opportuno precisare che i soggetti erogatori di cui al punto a) dovranno presentare istanza di conferma di autorizzazione all'esercizio secondo le procedure di cui all'art. 8, c. 1 e c. 2 e ss. del R.R. n. 2/2007 allegando la documentazione ivi prevista in duplice copia entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul BUR;

RITENUTO altresì opportuno precisare che per i soggetti di cui al punto b) e punto c) verrà effettuata la verifica sulla documentazione inserita in piattaforma SAASS con richiesta di

integrazione ed aggiornamenti, ove necessario;

RITENUTO altresì necessario precisare che il provvedimento di conferma del titolo autorizzativo verrà rilasciato previa verifica documentale nonché verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi eseguita dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda ASL compente per territorio, secondo quanto stabilito dall'art. 9 (attività istruttoria) del R.R. n. 2/2007;

CONSIDERATO inoltre che le strutture in questione possono continuare ad erogare l'attività di cui alla precedente autorizzazione nelle more delle verifiche da parte della Asl competente per territorio;

RITENUTO, quindi necessario, avviare il percorso per la conferma della autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie cosiddette ex art. 26 L. n.833/78:

a) strutture socio sanitarie ex art. 26 L. n.833/78 eroganti prestazioni in regime ambulatoriale per le quali il DCA U00043/2012 aveva disposto di procedere con successivo atto per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio;

b) strutture socio sanitarie ex art. 26 L. n.833/78 appartenenti al medesimo soggetto giuridico inserite nella piattaforma informatica di cui alla L.R. 3/2010 - DPCA n. 90/2010 con sede operativa nella quale viene svolta attività solo autorizzata e che, ad oggi, non hanno ottenuto il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio;

c) strutture socio sanitarie ex art. 26 L. n.833/78 inserite nella piattaforma informatica di cui alla L.R. 9/2010 - DPCA n. 38/2012 e che, ad oggi, non hanno ottenuto il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio;

DECRETA

1) di avviare la procedura per la conferma della autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie cosiddette ex art. 26 L. n.833/78;

2) di applicare, al fine di uniformare l'azione amministrativa e snellire le procedure amministrative, la predetta procedura ai seguenti soggetti:

a) strutture sanitarie e socio sanitarie ex art. 26 L. n.833/78 eroganti prestazioni in regime ambulatoriale per le quali il DCA U00043/2012 aveva disposto di procedere con successivo atto per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio;

b) strutture sanitarie e socio sanitarie ex art. 26 L. n.833/78 appartenenti al medesimo soggetto giuridico inserite nella piattaforma informatica di cui alla L.R. 3/2010 - DPCA n. 90/2010 con sede operativa nella quale viene svolta attività solo autorizzata e che, ad oggi, non hanno ottenuto il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio;

c) strutture sanitarie e socio sanitarie ex art. 26 L. n.833/78 inserite nella piattaforma informatica di cui alla L.R. 9/2010 - DPCA n. 38/2012 e che, ad oggi, non hanno ottenuto il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio;

3) i soggetti di cui al punto a) dovranno presentare istanza di conferma di autorizzazione all'esercizio secondo le procedure di cui all'art. 8, c. 1 e c. 2 e ss. del R.R. n. 2/2007 allegando la documentazione ivi prevista in duplice copia entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul BUR;

4) per i soggetti di cui al punto b) e punto c) verrà effettuata la verifica sulla documentazione inserita in piattaforma SAASS con richiesta di integrazione ed aggiornamenti, ove necessario;

5) il provvedimento di conferma del titolo autorizzativo verrà rilasciato previa verifica documentale nonché verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi eseguita dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda ASL compente per territorio, secondo quanto stabilito dall'art. 9 (attività istruttoria) del R.R. n. 2/2007;

6) le strutture in questione possono continuare ad erogare l'attività di cui alla precedente autorizzazione nelle more delle verifiche da parte della Asl competente per territorio.

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 22 marzo 2016, n. 112

Approvazione regolamento regionale concernente: "Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15"

OGGETTO: Approvazione regolamento regionale concernente: "Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Cultura e Politiche giovanili;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modifiche, concernente "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15, concernente "Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale" ed in particolare l'art.15 comma 2 che dispone: " La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente stabilisce, con apposito regolamento, per gli interventi a carattere ordinario finanziati dai fondi di cui agli articoli 23 e 24, i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione ed erogazione dei benefici finanziari di cui al comma 1, lettera a), nonché le procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, trasparenza e pubblicità";

CONSIDERATO che il presente regolamento, articolato in sei Capi e costituito da 21 articoli, disciplina i criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15;

VISTA l'allegata proposta di regolamento, formulato in raccordo con l'Area Spettacolo dal Vivo e Officine Culturali e l'Area Affari Generali della Direzione Cultura e Politiche Giovanili e l'Ufficio legislativo del Segretariato Generale concernente: "Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15", articolato in n. 6 Capi e costituito da n. 21 articoli, che viene allegata e forma parte integrante della presente deliberazione;

VISTA la nota prot. 490445 del 15.09.2015 dell'Area Normativa Europea della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio avente ad oggetto: "proposta di regolamento *"Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15"*- conformità alla normativa europea sugli aiuti di stato"*;*

VISTA la nota prot. 498143 del 18.09.2015 con cui l'Ufficio legislativo del Segretariato generale ha comunicato di aver effettuato, ai sensi dell'articolo 65, comma 5 bis, del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento regionale concernente: *"Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15"*;

RITENUTO in via transitoria, fino all'adozione di un sistema informatico della Direzione Regionale competente in materia di cultura, di affidare l'acquisizione e la gestione delle domande presentate nell'annualità 2016 per le attività da svolgersi negli anni 2016 e 2017, a Lazio Innova S.p.A. attraverso il sistema GeCoWEB, nonché la gestione delle corrispondenti risorse.

RITENUTO opportuno provvedere con successivo atto della Direzione regionale competente definire le modalità operative, nonché le specifiche competenze di Lazio Innova per l'attuazione della presente proposta di regolamento;

RITENUTO di provvedere all'approvazione della proposta suddetta;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico della Regione Lazio;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare, espresso a maggioranza con osservazioni, nella seduta del 25 gennaio 2016;

CHE si ritiene di accogliere le modifiche proposte dalla commissione come prospettato dall'Assessore alla cultura con nota n.101 del 18.03.2016

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa

di adottare l'allegata proposta di regolamento regionale concernente: "Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15", articolato in n. 6 Capi e costituita da n. 21 articoli.

di affidare in via transitoria, fino all'adozione di un sistema informatico della Direzione Regionale competente in materia di cultura, l'acquisizione e la gestione delle domande presentate nell'annualità 2016 per le attività da svolgersi negli anni 2016 e 2017, a Lazio Innova S.p.A. attraverso il sistema GeCoWEB, nonchè la gestione delle corrispondenti risorse.

di provvedere con successivo atto della Direzione regionale competente saranno definite le modalità operative, nonché le specifiche competenze di Lazio Innova per l'attuazione della presente proposta di regolamento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Regolamento regionale concernente:

"Criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15"

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione
Art. 2 - Requisiti e modalità di presentazione della domanda
Art. 3 - Sistema di valutazione della domanda e attribuzione del punteggio
Art. 4 - Modalità di riparto delle risorse, determinazione ed attribuzione del contributo
Art. 5 - Modalità di rendicontazione
Art. 6 - Verifiche, controlli e liquidazione del contributo
Art. 7 - Decadenza, revoca e rinuncia

CAPO II
Produzione

Art. 8 - Produzione dello spettacolo dal vivo
Art. 9 - Centri di produzione
Art. 10 - Centri di produzione teatrale
Art. 11 - Centri di produzione di danza

CAPO III
Festival e rassegne

Art. 12 - Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare
Art. 13 - Festival circensi e degli artisti di strada

CAPO IV
Sostegno allo spettacolo dal vivo

Art. 14 - Circuiti regionali
Art. 15 - Orchestre ed ensemble musicali

CAPO V
Progetti che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico

Art. 16 - Progetti per favorire l'accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo in collaborazione con le istituzioni scolastiche
Art. 17 - Educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica
Art. 18 - Teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all'infanzia

CAPO VI
Disposizioni finali

Art. 19 - Aiuti di stato
Art. 20 - Disposizioni transitorie
Art. 21 - Entrata in vigore

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(*Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione*)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2014 n. 15, (*Sistema Cultura Lazio: disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale*) reca i criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione dei contributi previsti dall'articolo 15 comma 1 lettera a) della l.r. 15/2014 relativi agli interventi a carattere ordinario in materia di spettacolo dal vivo finanziati con il Fondo di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2014.

2. Per interventi a carattere ordinario in materia di spettacolo dal vivo si intendono quelli relativi a progetti annuali di attività di cui all' articolo 23 comma 1 della l.r. 15/2014, finanziabili con fondi di parte corrente, svolti sul territorio regionale ed aventi ad oggetto:

a) le attività di produzione comprendenti:
1) produzione di spettacolo dal vivo in tutte le sue forme;
2) progetti dei centri di produzione;

b) lo sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo comprendenti:
1) attività di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare;
2) attività circensi e degli artisti di strada;

c) il sostegno allo spettacolo dal vivo mediante:
1) sviluppo di circuiti regionali, attraverso reti tra enti locali, inclusa Roma Capitale, per la diffusione sul territorio regionale dell'offerta di spettacolo dal vivo;
2) realizzazione di ensemble musicali ed orchestre, in particolare giovanili, in qualsiasi forma giuridica costituite;

d) le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico mediante:
1) progetti svolti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con gli enti e le associazioni, purché anch'essi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
2) progetti di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica;
3) progetti per lo sviluppo del teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all'infanzia.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e alla presentazione di un progetto che si sviluppi nell'anno successivo a quello della presentazione della domanda.

4. Per progetto si intende l'insieme delle attività riconducibili ad uno degli interventi di cui al comma 2, che presenti i requisiti minimi e le specifiche condizioni richieste negli articoli 8 e seguenti. Sono esclusi i progetti che realizzano iniziative di spettacolo dal vivo all'interno di sagre, fiere, mostre, manifestazioni di carattere politico, partitico, sindacale, religioso o di carattere tradizionale e folklorico, così come definite negli articoli 9 e 11 della l.r. 15/2014.

5. I contributi sono concessi per una quota parte dei costi ammissibili del progetto, nei limiti previsti dagli articoli 8 e seguenti. Per costi ammissibili di progetto si intendono, per ogni tipologia di intervento di cui all'articolo 8 e seguenti, quelli indicati nella sezione bilancio preventivo della domanda, direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, sostenuti e pagati dal soggetto richiedente, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all'arco temporale del progetto e considerati al lordo di imposte ed altri oneri. Non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature.

Art. 2

(Requisiti e modalità di presentazione della domanda)

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 8 e seguenti, possono presentare domanda di contributo enti pubblici o soggetti giuridici privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo.

2. Non possono presentare domanda per gli interventi di cui al presente regolamento i soggetti di cui all'articolo 7 della l.r. 15/2014, nonché i soggetti da questi partecipati, i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 8 della l.r. 15/2014 e le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. I punto 18 del "Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato", ove applicabile.

3. Non possono inoltre presentare domanda i soggetti che non risultino in possesso dei seguenti requisiti di professionalità, onorabilità ed affidabilità:

a) per gli enti privati, essere formalmente costituiti da almeno due anni, con atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) operare nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno due anni;

c) non essere in stato di liquidazione, ordinaria o coatta, o concordato preventivo o sottoposti a procedure concorsuali, né avere in corso i relativi procedimenti di dichiarazione;

d) non essere destinatario di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle norme vigenti;

e) non essere stata pronunciata, nei confronti dell'istante, del legale rappresentante o degli ulteriori soggetti indicati nei modelli di cui al comma 10 del presente articolo, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione o a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo; é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata.

4. Ciascun soggetto interessato può presentare, pena l'esclusione, un'unica domanda indicando per quale degli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 chiede il contributo.

5. Per i progetti presentati in forma associata, il contributo deve essere richiesto dal soggetto capofila individuato nella domanda quale unico interlocutore per la Regione. La presentazione di una domanda in forma associata esclude la possibilità, per ciascuno dei soggetti associati, di proporre ulteriore istanza autonomamente, pena l'inammissibilità di quest'ultima.

6. La domanda è compilata avvalendosi unicamente della piattaforma informatica attivata all'indirizzo indicato nel sito istituzionale della Regione Lazio, sezione cultura, entro i termini perentori stabiliti dal comma 3bis dell'articolo 15 della l.r. 15/2014, per gli interventi da realizzarsi nel corso del 2016, e dal comma 3 dello stesso articolo, per le successive annualità. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. In fase di prima applicazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 comma 2, le domande sono compilate avvalendosi unicamente del sistema GeCoWEB di Lazio Innova S.p.A. all'indirizzo www.gecoweb.lazioinnova.it.

7. La compilazione o l'invio della domanda mediante modalità diverse od oltre il termine sopra indicato è motivo di esclusione. La documentazione presentata non è restituita.

8. Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

9. Con la firma apposta in calce all'istanza il richiedente autorizza inoltre la Direzione regionale competente in materia di cultura a trasmettere, all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente indicato dall'interessato nella stessa domanda di contributo, ogni comunicazione inerente il procedimento, ivi inclusa qualsiasi richiesta di regolarizzazione o integrazione documentale ai sensi del successivo articolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 e 4 in merito alla pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi delle domande inammissibili. È onere di ogni richiedente garantire la funzionalità del suddetto indirizzo di posta elettronica certificata, comunicare tempestivamente alla Direzione regionale competente in materia di cultura qualsiasi variazione o problema dovesse intervenire allo stesso indirizzo e provvedere all'integrazione o regolarizzazione entro il termine assegnato.

10. La Direzione regionale competente in materia di cultura predispone e rende disponibile on line la piattaforma di cui al comma 6, unitamente ai modelli da utilizzare, almeno 30 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 3

(Sistema di valutazione della domanda e attribuzione del punteggio)

1. Con atto del Direttore Regionale competente in materia di cultura sono dichiarate inammissibili le domande:

a) presentate oltre il termine di cui all'articolo 15 comma 3 della l.r. 15/2014 o con modalità diverse da quanto disposto nel comma 6 dell'articolo 2 del presente regolamento;

b) non rispondenti a quanto previsto dai commi da 2 a 5 dell'articolo 2;

c) presentate da soggetti privi dei requisiti indicati dal presente regolamento;

d) riguardanti progetti che realizzano iniziative di spettacolo dal vivo all'interno di sagre, fiere, mostre, manifestazioni di carattere politico, partitico, sindacale, religioso, o di carattere tradizionale e folklorico, così come definite negli articoli 9 e 11 della l.r. 15/2014;

e) non regolarizzate nei termini e con le modalità previste dal successivo comma 2;

f) riguardanti progetti che non rispondano ai requisiti minimi richiesti dal presente regolamento;

g) che ricadono in altre ipotesi di inammissibilità o di esclusione espressamente previste da altre disposizioni del presente regolamento.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, in sede istruttoria, in caso di carenze o irregolarità nella allegazione della documentazione, la Direzione regionale competente in materia di cultura assegna all'istante, ove necessario, un termine non superiore a 10 giorni per l'integrazione o regolarizzazione. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la domanda viene dichiarata inammissibile.

3. Le domande ammissibili sono valutate dalle Commissioni previste dall'articolo 15 comma 4 della l.r15/2014 costituite una per ciascuno dei capi da II a V del presente regolamento, mediante l'attribuzione di un punteggio numerico, fino ad un massimo di punti 100, sulla base dei criteri indicati agli articoli 8 e seguenti. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a cinquanta punti complessivi, o inferiore a venti punti per la qualità artistica, o inferiore a otto per la sostenibilità economica, la domanda stessa non può essere ammessa a contributo.

4. Con atto del Direttore regionale competente in materia di cultura sono approvate, per ogni tipologia di intervento, le graduatorie dei progetti ammissibili e valutati dalle Commissioni, con l'indicazione dei relativi punteggi assegnati.

5. Gli atti di cui ai commi 1 e 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

6. L'inserimento in graduatoria non comporta obblighi a carico della Regione Lazio in ordine alla concessione del contributo, il quale viene attribuito con i tempi e le modalità indicate nell'articolo 4, nel rispetto delle norme di finanza e contabilità pubblica.

Art. 4

(Modalità di riparto delle risorse, determinazione ed attribuzione del contributo)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, verificata l'effettiva disponibilità degli stanziamenti di bilancio, si provvede all'approvazione del programma operativo annuale degli interventi di cui all'articolo 14 della l.r. 15/2014, il quale determina, tra l'altro, le risorse per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui ai capi da II a V del presente regolamento, nei limiti dello stanziamento del fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2014.

2. Per la determinazione del contributo al singolo progetto, la Direzione regionale competente in materia di cultura, sulla base delle risorse assegnate con il Programma operativo annuale, procede a:

a) quantificare il "valore punto" dividendo tali risorse per il totale dei punti attribuiti alle domande ammissibili relative all'intervento;

b) moltiplicare il "valore punto" per il numero dei punti attribuiti a ciascun progetto relativo all'intervento.

In ogni caso il contributo assegnato non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio preventivo presentato, fermi restando i limiti stabiliti per i singoli interventi negli articoli 8 e seguenti e quelli fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, ove applicabile.

3. L'attribuzione del contributo avviene con atto del Direttore regionale competente in materia di cultura pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. Non può essere attribuito il contributo ai soggetti che, risultati beneficiari di contributi ai sensi del presente regolamento nell'anno precedente:

a) non abbiano rendicontato le attività svolte entro il termine di cui all'articolo 5 comma 2, salvo che l'omissione sia dovuta a fatto non imputabile al beneficiario o che sia pervenuta formale rinuncia entro 30 giorni dall'attribuzione del contributo, come previsto dall'articolo 7 comma 2;

b) siano incorsi in decadenza o revoca del contributo ai sensi dell'articolo 7 comma 1.

5. Ai sensi del presente regolamento non possono essere sostenuti interventi che beneficiano di un ulteriore contributo regionale. Il beneficiario è tenuto ad optare, dandone comunicazione alle direzioni regionali competenti per materia, entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'attribuzione dell'ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso ai sensi del presente regolamento, con conseguente revoca del contributo e applicazione di quanto previsto al comma 4.

6. I beneficiari del contributo regionale possono, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, presentare la rimodulazione del progetto in cui il costo complessivo dell'iniziativa sia pari alla somma tra il contributo regionale concesso e le altre entrate indicate nel bilancio preventivo finanziario allegato al progetto.

7. Qualunque variazione significativa di elementi presenti nel progetto approvato, o rimodulato ai sensi del comma 6, deve essere preventivamente comunicata e motivata alla Direzione regionale competente in materia di cultura, pena la revoca del contributo.

8. Qualora la rimodulazione di cui al comma 6 o le variazioni di cui al comma 7 comportino, a insindacabile giudizio della Direzione regionale competente in materia di cultura, modifiche della

qualità progettuale, rispetto a quanto indicato in sede preventiva e valutato dalla Commissione di cui all'articolo 3 comma 3 il progetto è nuovamente sottoposto alla medesima Commissione per la conferma o la riduzione del punteggio da attribuire. Ferma restando la quantificazione del valore punto di cui al comma 2, nel caso di riduzione si procede alla rideterminazione del contributo sulla base del punteggio effettivamente attribuito. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 3 comma 3 o vengano meno i requisiti minimi richiesti dal presente regolamento per i singoli interventi, il contributo già concesso viene revocato. Nel caso di variazioni positive del punteggio le stesse non comportano alcun aumento del contributo.

Art. 5
(Modalità di rendicontazione)

1. Successivamente all'approvazione del provvedimento di cui all'articolo 4 comma 3, la Direzione regionale competente in materia di cultura comunica la documentazione necessaria alla regolare rendicontazione delle attività e alla dimostrazione, anche mediante documentazione fotografica o filmografica, dell'effettivo svolgimento delle stesse. Non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature.

2. Ai fini della liquidazione del contributo i soggetti beneficiari presentano, pena la revoca dello stesso, i documenti di cui al comma 1 entro e non oltre il termine appositamente assegnato dalla Direzione competente in materia di cultura compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti.

Art. 6
(Verifiche, controlli e liquidazione del contributo)

1. La verifica della Direzione regionale competente in materia di cultura sulla realizzazione del progetto, nonché il riscontro amministrativo-contabile del rendiconto finanziario a consuntivo, costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e per la conseguente liquidazione del contributo.

2. Compatibilmente con le disposizioni di Bilancio e le effettive disponibilità di cassa e con quanto previsto nel Programma operativo annuale, con il provvedimento di cui all'articolo 4 comma 3 la Direzione regionale competente in materia di cultura può prevedere la liquidazione di una anticipazione non superiore al 60 per cento del contributo concesso. Ai soggetti che non abbiano nell'ultimo triennio ricevuto contributi erogati ai sensi del presente regolamento o che siano incorsi nel medesimo periodo in revoca o decadenza del contributo concesso, salva l'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 7, è richiesta la presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente.

3. Qualora, in corso di verifica sul consuntivo dell'attività svolta emerga la necessità di chiarimenti o integrazioni, il Dirigente regionale della struttura competente assegna un termine, comunque non superiore a 30 giorni, affinché il soggetto vi provveda. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la struttura competente provvede a disporre la liquidazione del contributo con l'eventuale riduzione, sulla base della rendicontazione presentata, o la revoca nel caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 7 comma 1.

4. Per gli interventi di cui al presente regolamento, salvo quelli relativi agli artisti di strada previsti dal punto 2) della lettera b) e quelli previsti dal punto 1) della lettera d) dell'articolo 1 comma 2, sono prese in considerazione, esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di titolo di ingresso. Alla necessità di acquisto di titolo di ingresso fanno

eccezione le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da enti pubblici, retribuite in maniera certificata e munite di attestazioni SIAE, nonché quelle svolte nei luoghi di culto.

5. Il contributo liquidabile non può essere superiore al deficit di bilancio e alle percentuali massime dei costi ammissibili stabilite per i singoli interventi negli articoli 8 e seguenti.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, qualora la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa risulti inferiore rispetto a quella preventivata, o rimodulata o variata ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 4, il contributo viene ridotto in misura proporzionale, salva l'ipotesi di diminuzione superiore al 50 per cento, che comporta la revoca integrale del contributo ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera b).

7. Qualora dalla documentazione presentata dal beneficiario risulti uno scostamento, rispetto al progetto sostenuto, di elementi relativi alla qualità indicizzata, la Direzione regionale competente in materia di cultura provvede alla conseguente rideterminazione del contributo. Nel caso in cui il punteggio scenda sotto la soglia di cui all'articolo 3 comma 3 o la variazione comporti l'inammissibilità del progetto ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, il contributo già concesso viene revocato. Nel caso di variazioni positive del punteggio le stesse non comportano alcun aumento del contributo.

8. La Regione ha la facoltà di procedere ad attività periodica di monitoraggio sulle iniziative, a controlli amministrativi ed a verifiche ispettive sulle attività nei confronti dei soggetti beneficiari accedendo anche alla documentazione conservata presso la sede dei soggetti stessi, al fine di accertare il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto attestato con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate e con i documenti trasmessi.

Art. 7

(Decadenza, revoca e rinuncia)

1. Fermo restando la decadenza prevista dall'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, è disposta, con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di cultura, la revoca del contributo assegnato, nei seguenti casi:

a) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti e delle condizioni minime di attività previste negli articoli 8 e seguenti del presente regolamento;

b) qualora in sede di consuntivo sia accertata una diminuzione delle uscite superiore al 50 per cento rispetto al bilancio presentato con il progetto o rimodulato o variato ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 4;

c) nelle ipotesi in cui non siano ottemperati gli obblighi di comunicazione previsti dalla l.r. 20/05/1996 n.16, articolo 20;

d) nel caso di violazione del termine di cui all'articolo 5 comma 2;

e) nelle ipotesi di cui all'articolo 4 commi 5 e 7.

2. La rinuncia al contributo deve essere formalmente effettuata dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di attribuzione del contributo. La violazione di tale termine ovvero di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 4 comporta l'impossibilità di attribuzione di ulteriori contributi ai sensi del presente regolamento per l'annualità successiva.

CAPO II
Produzione

Art. 8
(Produzione dello spettacolo dal vivo)

1. Per attività di produzione dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a) punto 1) si intendono quelle di creazione artistica e di allestimento tecnico di un evento di spettacolo dal vivo di teatro, musica o danza, realizzate con il lavoro di artisti, tecnici ed organizzatori, da rappresentarsi in spazi attrezzati e destinate ad un pubblico.

2. Le produzioni proposte devono debuttare nel territorio regionale ed effettuare non meno di quattro repliche, di cui almeno due nel Lazio, per un numero minimo di cinque spettacoli complessivi. Debutto e repliche devono essere documentate, oltre che dal materiale di promozione e comunicazione, da specifici borderò.

3. La qualità dei progetti è valutata secondo i seguenti criteri:

a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di quindici punti per la qualità artistica del progetto comprensivo dell'allestimento, con particolare riguardo al ruolo autoriale e alle nuove produzioni, all'utilizzo di nuove modalità di esibizione e di incontro con il pubblico, di nuovi linguaggi artistici, della multidisciplinarietà e della contaminazione creativa tra le diverse culture;
2) fino ad un massimo di cinque punti per il curriculum del soggetto proponente con particolare riguardo alla capacità documentata di trovare spazio, con carattere di stabilità, nella programmazione e nella distribuzione regionale, nazionale o internazionale, nonché di svolgere altre attività culturali multidisciplinari;
3) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità del direttore artistico;
4) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità professionale del personale artistico e tecnico coinvolto nella produzione;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di dieci punti per il numero complessivo di spettacoli superiore al minimo richiesto: due punti per ogni ulteriore spettacolo
2) fino ad un massimo di sedici punti per la presenza nel cast artistico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento quattro punti; oltre il 50 per cento e fino al 65 per cento otto punti; oltre il 65 per cento e fino al 80 per cento dodici punti; oltre l' 80 per cento sedici punti;
3) fino ad un massimo di quattordici punti per il numero di giornate lavorative: due punti ogni 50 giornate lavorative;
4) fino ad un massimo di cinque punti per il riequilibrio dell'offerta territoriale sulla base del numero di Comuni del Lazio o delle aree urbane disagiate di Roma capitale coinvolti: un punto per ogni Comune o area urbana disagiata;

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartito:
1) fino ad un massimo di dieci punti per l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

4. Il contributo regionale non può superare il 70 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

Art. 9
(Centri di produzione)

1. Per centri di produzione, di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a) punto 2), si intendono gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio nell'ambito del teatro e della danza. Detti centri possono prevedere anche attività di musica o multidisciplinari.

2. Il sostegno regionale ai centri di produzione è subordinato ai requisiti indicati nei successivi articoli 10 e 11.

Art. 10
(Centri di produzione teatrale)

1. Sono centri di produzione teatrale quelli che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, per un totale di almeno 300 posti, ubicate nel territorio della Regione Lazio, gestite direttamente in esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni.

2. I progetti devono avere i seguenti requisiti:
a) effettuazione nell'anno, nel territorio regionale, di un minimo di 2.200 giornate lavorative complessive. Per giornate lavorative si intende il totale delle giornate per le quali sono versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell'attività;
b) effettuazione nell'anno, nel territorio regionale, di un minimo di 100 giornate recitative di produzione e di un minimo di 80 giornate recitative di programmazione delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attività svolta in più sale, ciascuno spazio dovrà effettuare almeno 15 giornate recitative di programmazione. Le giornate recitative di programmazione devono essere riservate per almeno la metà a soggetti diversi dal richiedente il contributo;
c) sostegno di altri Enti pubblici o privati.

3. Per la concessione del contributo sono prese in considerazione anche più rappresentazioni effettuate nella stessa giornata. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, possono essere considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito.

4. La qualità delle attività è valutata secondo i seguenti criteri:
a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di otto punti per la qualità artistica del progetto;
2) fino ad un massimo di cinque punti per l'innovatività e la multidisciplinarietà dei progetti;
3) fino ad un massimo di cinque punti per la presenza di interventi di educazione e promozione presso il pubblico;
4) fino ad un massimo di cinque punti per l'apertura continuativa delle strutture gestite;
5) fino ad un massimo di tre punti per la strategia di comunicazione;

6) fino ad un massimo di quattro punti per il curriculum e la continuità pluriennale del soggetto proponente, nonché per la capacità di svolgere altre attività culturali multidisciplinari;
7) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;
8) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale del personale artistico o degli artisti ospitati;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di cinque punti per il numero delle giornate recitative di produzione superiore al minimo richiesto: un punto ogni dieci giornate recitative ulteriori
2) fino ad un massimo di dieci punti per la presenza nel cast artistico e tecnico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, quattro punti; oltre il 30 per cento e fino al 40 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;
3) fino ad un massimo di dieci punti per il numero delle giornate lavorative superiore al minimo richiesto: un punto ogni 100 giornate lavorative ulteriori;
4) fino ad un massimo di cinque punti per l'incremento del tasso di utilizzo delle sale su base annua: fino al 10 per cento, un punto; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, tre punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, quattro punti; oltre il 50 per cento, cinque punti;
5) fino ad un massimo di dieci punti per l'ampliamento del pubblico: fino al 10 per cento, due punti; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, quattro punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;
6) fino ad un massimo di cinque punti per le coproduzioni nazionali ed internazionali: un punto per ogni coproduzione;

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di dieci punti per l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;
2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

5. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

Art.11
(Centri di produzione di danza)

1. Sono centri di produzione di danza quelli che svolgono attività di produzione e di esercizio presso almeno una sala di minimo 99 posti gestita direttamente in esclusiva, ubicata nel territorio della Regione Lazio con riferimento alle attività di danza e munita delle prescritte autorizzazioni.

2. I progetti devono avere i seguenti requisiti:
a) effettuazione nell'anno, nel territorio regionale, di un minimo di 650 giornate lavorative complessive. Per giornate lavorative si intende il totale delle giornate per le quali sono stati versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell'attività;

b) effettuazione nell'anno, nel territorio regionale, di un minimo di 30 rappresentazioni prodotte, per almeno cinque mesi anche non consecutivi, incluse le coproduzioni;
c) ospitalità di un minimo di 25 rappresentazioni, prodotte da soggetti professionali diversi dal richiedente; almeno il cinquanta per cento delle stesse deve essere riservato ad organismi di produzione professionali della danza che non siano centri di produzione, come definiti nel presente comma.

3. Per la concessione del contributo~~,~~ sono prese in considerazione anche più rappresentazioni effettuate nella stessa giornata. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito.

4. La qualità delle attività sarà valutata secondo i seguenti criteri:
a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di otto punti per la qualità artistica del progetto;
2) fino ad un massimo di cinque punti per l'innovatività e la multidisciplinarietà dei progetti;
3) fino ad un massimo di cinque punti per gli interventi di educazione e promozione presso il pubblico;
4) fino ad un massimo di cinque punti per l'apertura continuativa delle strutture gestite;
5) fino ad un massimo di tre punti per la strategia di comunicazione.
6) fino ad un massimo di quattro punti per il curriculum e la continuità pluriennale del soggetto proponente, nonché per la capacità di svolgere altre attività culturali multidisciplinari;
7) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;
8) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale del personale artistico o degli artisti ospitati;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di cinque punti per il numero delle giornate recitative di produzione superiore al minimo richiesto: un punto ogni cinque giornate recitative ulteriori;
2) fino ad un massimo di dieci punti per la presenza nel cast artistico e tecnico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, quattro punti; oltre il 30 per cento e fino al 40 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;
3) fino ad un massimo di dieci punti per il numero delle giornate lavorative superiore al minimo richiesto: un punto ogni 10 giornate lavorative ulteriori;
4) fino ad un massimo di cinque punti per l'incremento del tasso di utilizzo delle sale su base annua massimo cinque punti così ripartiti: fino al 10 per cento, un punto; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, tre punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, quattro punti; oltre il 50 per cento, cinque punti
5) fino ad un massimo di dieci punti per l'ampliamento del pubblico: fino al 10 per cento, due punti; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, quattro punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;
6) fino ad un massimo di cinque punti per le coproduzioni nazionali ed internazionali: un punto per ogni coproduzione.

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;
2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

5. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

CAPO III
Festival e rassegne

Art.12
(Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare)

1. È concesso un contributo per la realizzazione sul territorio regionale di festival e rassegne di spettacolo dal vivo per iniziative di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare, di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) punto 1), con particolare riguardo ai progetti che promuovono anche la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

2. L'attività dei festival e delle rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare deve essere articolata in almeno dieci spettacoli, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche diversi per tipologia, programmata nell'ambito di un coerente progetto culturale che si svolge in un arco di tempo limitato non superiore a sei mesi.

3. La qualità delle attività sarà valutata secondo i seguenti criteri:
a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità artistica del progetto;
2) fino ad un massimo di cinque punti per la valorizzazione della creatività emergente e dei linguaggi contemporanei;
3) fino a un massimo di cinque punti per progetti che prevedono la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei comuni del Lazio e delle aree urbane disagiate di Roma Capitale;
4) fino ad un massimo di cinque punti per interventi di educazione del pubblico e avvicinamento dei giovani allo spettacolo dal vivo;
5) fino ad un massimo di cinque punti per il curriculum e la continuità pluriennale dell'organismo proponente, nonché per la capacità di svolgere altre attività culturali multidisciplinari;
6) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;
7) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale, anche di rilievo internazionale, del personale artistico o degli artisti ospitati;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di dieci punti per il numero degli spettacoli superiore al minimo richiesto: un punto per ogni spettacolo ulteriore;
2) fino ad un massimo di dieci punti per la presenza nel cast artistico e tecnico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60

per cento, quattro punti; oltre il 60 per cento e fino al 70 per cento, sei punti; oltre il 70 per cento e fino all' 80 per cento, otto punti; oltre l'80 per cento, dieci punti;

3) fino ad un massimo di dieci punti per l'ampliamento del pubblico: fino al 10 per cento, due punti; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, quattro punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;

4) fino ad un massimo di dieci punti per il radicamento sul territorio dell'iniziativa: due punti per ogni cinque anni di svolgimento dell'iniziativa;

5) fino ad un massimo di cinque punti per la percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata al pubblico con età inferiore ai 26 o superiore ai 65 anni: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino all'80, per cento quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti;

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per la affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

4. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

Art.13

(Festival circensi e degli artisti di strada)

1. È concesso un contributo per la realizzazione sul territorio regionale di festival circensi e degli artisti di strada, di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) punto 2), sia a carattere competitivo, che prevedano una manifestazione con selezioni, serata finale e consegna dei premi, che non competitivo.

2. Ai fini del presente articolo si intendono:

a) per attività circense quella svolta sotto un tendone dotato di una o più piste in cui si esibiscono clown, acrobati, giocolieri e destinata ad un pubblico;

b) per artista di strada il soggetto che svolga in luoghi pubblici, quali piazze, zone pedonali, strade, uno dei seguenti ruoli: trampoliere, mangiatore di fuoco, acrobata, clown, cantante, cantastorie, antipodista, contorsionista, illusionista, giocoliere, saltimbanco, mimo, suonatore, attore, burattinaio, trovatore, fachiro, ballerino, nel rispetto dei regolamenti comunali in materia.

3. La concessione del contributo ad un festival a carattere competitivo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti;

b) svolgimento del festival nel medesimo luogo, e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni.

4. La concessione del contributo ad un festival a carattere non competitivo è subordinata alle seguenti

condizioni:

a) numero di rappresentazioni non inferiore a dodici e partecipazione di un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti;

b) svolgimento del festival nel medesimo luogo e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.

5. Per la concessione del contributo relativo a festival circensi possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) attività svolta in maniera continuativa per un periodo di almeno 2 anni;

b) possesso della licenza di cui all'articolo n. 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

c) possesso di una struttura o tendone con una o più piste;

d) 400 giornate lavorative l'anno;

e) 50 rappresentazioni l'anno di cui almeno il 30 per cento sul territorio regionale.

6. La denominazione dell'impresa circense che richiede il contributo deve essere esattamente indicata nella domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato scritturato almeno per un anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso deve essere allegata alla domanda copia autenticata del contratto di scritturazione.

7. Relativamente ai festival di artisti di strada possono presentare domanda gli enti locali organizzatori, in forma singola o associata.

8. La qualità delle attività sarà valutata secondo i seguenti criteri:

a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità artistica del progetto;

2) fino ad un massimo di quattro punti per la produzione e la valorizzazione del circo contemporaneo;

3) fino ad un massimo di cinque punti per interventi di educazione del pubblico e avvicinamento dei giovani allo spettacolo dal vivo;

4) fino ad un massimo di quattro punti per il curriculum e la continuità pluriennale del soggetto proponente;

5) fino ad un massimo di quattro punti per l'ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali;

6) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;

7) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale del personale artistico o degli artisti ospitati;

8) tre punti per spettacoli che non ricorrono all'uso di animali da esibizione per i Festival circensi o, per i Festival degli artisti di strada fino a 3 punti per le iniziative di partecipazione attiva del pubblico.

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di cinque punti per la presenza nel cast artistico e tecnico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 50 per cento, un punto; oltre il 50 per cento e fino al 70 per cento, due punti; oltre il 70 per cento e fino all'80 per cento, tre punti; oltre l'80 per cento e fino al 90 per cento, quattro punti; oltre il 90 per cento, cinque punti;

2) fino ad un massimo di dieci punti per l'ampliamento del pubblico: fino al 10 per cento, due punti; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, quattro punti; oltre il 20 per cento e

fino al 30 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;

3) fino ad un massimo di dieci punti per il radicamento sul territorio dell'iniziativa: due punti per ogni 5 anni di svolgimento dell'iniziativa;

4) fino ad un massimo di cinque punti per la percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata al pubblico con età inferiore ai 26 o superiore ai 65 anni: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino all'80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti;

5) fino ad un massimo di cinque punti per il numero di compagnie o gruppi o artisti ospitati: un punto per ogni compagnia o gruppo o artista;

6) fino ad un massimo di dieci punti per il riequilibrio dell'offerta territoriale sulla base del numero dei Comuni del Lazio e delle aree urbane disagiate di Roma Capitale coinvolti: due punti per ogni Comune o area urbana disagiata;

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

1)fino ad un massimo di dieci punti per la affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

2)fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

9. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

CAPO IV
Sostegno allo spettacolo dal vivo

Art.14
(Circuiti regionali)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c) punto 1), è concesso un contributo a circuiti regionali di teatro, musica e danza tra enti locali, inclusa Roma Capitale, che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico nel territorio della Regione.

2. Il circuito deve essere composto da almeno dodici enti locali organizzati in forma associata e di cui almeno nove dotati di teatri muniti di idonee autorizzazioni non gestiti dai soggetti di cui all'articolo 7 della l.r. n. 15/2014. Ai fini del raggiungimento del numero minimo indicato sono presi in considerazione anche i Municipi di Roma Capitale, entro il limite di 4 unità. La gestione del circuito può essere affidata, tramite procedure di evidenza pubblica, ad un soggetto privato, con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 7 della l.r. n. 15/2014, che non produca, coproduca o allestisca spettacoli, direttamente o indirettamente.

3. L'ammissione al contributo è subordinata ai seguenti requisiti:

a) programmazione nell'anno di un minimo di 160 giornate di programmazione effettuate da organismi, di riconosciuta professionalità e qualità artistica, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, articolate in modo da garantire un'equa distribuzione sul territorio regionale, ed effettuate in almeno nove idonee sale teatrali ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;

b) stabile struttura organizzativa.

4. La qualità delle attività è valutata secondo i seguenti criteri:
a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:
1)fino ad un massimo di quindici punti per la qualità artistica del progetto ;
2)fino ad un massimo di cinque punti per il carattere multidisciplinare del circuito;
3)fino ad un massimo di cinque punti per la valorizzazione nella programmazione della creatività emergente;
4)fino ad un massimo di cinque punti per interventi di educazione del pubblico e avvicinamento dei giovani allo spettacolo dal vivo,
5)fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;
6)fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale degli artisti ospitati;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di quindici punti per il numero di giornate di programmazione superiori al minimo richiesto: un punto ogni cinque giornate;
2) fino ad un massimo di cinque punti per l'incremento del tasso di utilizzo delle sale su base annua: fino al 10 per cento, un punto; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, tre punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, quattro punti; oltre il 50 per cento, cinque punti;
3) fino ad un massimo di cinque punti per la percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata per le persone con meno di 26 o più di 65 anni: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino all'80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti;
4) fino ad un massimo di dieci punti per il numero di piazze superiori al minimo richiesto: un punto per ogni piazza;
5) fino ad un massimo di dieci punti per lo svolgimento della programmazione in Comuni con meno di 10.000 abitanti: fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, quattro punti; oltre il 60 per cento e fino all'80 per cento, sei punti; oltre l'80 per cento e fino al 99 per cento, otto punti; 100 per cento, dieci punti;

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di dieci punti per l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;
2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

5. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

6. Ciascun ente locale può partecipare ad un unico circuito.

Art. 15
(Orchestre ed ensemble musicali)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c) punto 2) possono presentare domanda ensemble musicali formati da almeno sette elementi oltre il direttore e le orchestre, entrambi costituiti in qualsiasi forma giuridica, che nell'anno, effettuino almeno 400 giornate lavorative e svolgano almeno sedici concerti con proprio organico.

2. Fermo restando il numero minimo di componenti previsto al comma 1, possono altresì presentare domanda orchestre ed ensemble musicali che effettuino almeno 200 giornate lavorative e otto concerti in presenza dei seguenti presupposti:

a) organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente composti almeno per un terzo, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

b) nucleo artistico e tecnico del complesso composto, ciascuno per almeno il settanta per cento, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni.

3. La qualità dei progetti è valutata secondo i seguenti criteri:

a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di quindici punti per la qualità artistica del progetto, con particolare riguardo al ruolo autoriale, alla valorizzazione di compositori moderni e contemporanei, alla realizzazione di progetti monografici su autori poco noti del panorama musicale, all'utilizzo di nuove modalità di esibizione e di incontro con il pubblico, alla contaminazione creativa tra le diverse culture e alla promozione dell'eccellenza musicale nel territorio regionale;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la presenza nel progetto di interventi di educazione e avvicinamento dei giovani alla musica;

3) fino ad un massimo di cinque punti per la partecipazione a festival di rilevanza regionale o nazionale;

4) fino ad un massimo di cinque punti per il curriculum e la continuità pluriennale del soggetto proponente;

5) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità della direzione artistica;

6) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale del personale artistico;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di quindici punti per il numero complessivo di concerti superiore al minimo richiesto: un punto per ogni concerto in più;

2) fino ad un massimo di dieci punti per l'ampliamento del pubblico: fino al 10 per cento, due punti; oltre il 10 per cento e fino al 20 per cento, quattro punti; oltre il 20 per cento e fino al 30 per cento, sei punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, otto punti; oltre il 50 per cento, dieci punti;

3) fino ad un massimo di dieci punti per la percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata per le persone con meno di 26 o più di 65 anni: fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, quattro punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, sei punti; oltre il 60 per cento e fino all'80 per cento, otto punti; oltre l'80 per cento, dieci punti;

4) fino ad un massimo di dieci punti per il riequilibrio dell'offerta territoriale sulla base del numero di Comuni del Lazio o delle aree urbane disagiate di Roma Capitale coinvolti: un punto per ogni Comune o area urbana disagiata;

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartito:

1) fino ad un massimo di dieci punti per l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

4. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

CAPO V
Progetti che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico

Art.16
(Progetti per favorire l'accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo in collaborazione con le istituzioni scolastiche)

1. I progetti di cui all'articolo 1 comma 2 lettera d) punto 1) possono essere presentati da istituzioni scolastiche, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e da enti e associazioni, purché anch'essi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini del rilascio dei titoli di alta formazione musicale o coreutica.

2. I progetti di cui al comma 1 devono svolgersi durante l'anno scolastico o accademico ed avere i seguenti obiettivi:

a) avvicinare gli studenti alla conoscenza e alla pratica dei linguaggi artistici con particolare riferimento a quelli contemporanei;

b) realizzare laboratori nei quali fare esperienza di attività di spettacolo dal vivo;

c) offrire l'opportunità di incontro, di conoscenza ed esperienza da parte dei giovani dei linguaggi del teatro, della musica, della danza, anche favorendo incontri con esperti, autori, figure professionali.

3. La qualità delle attività è valutata secondo i seguenti criteri:

a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per la capacità di avvicinare gli studenti alla conoscenza e alla pratica dei linguaggi artistici con particolare riferimento a quelli contemporanei;

2) fino ad un massimo di dieci punti per il coinvolgimento di studenti con disabilità o in situazioni di disagio;

3) fino ad un massimo di dieci punti per la programmazione di incontri con esperti, autori e figure professionali;

4) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità professionale del personale artistico e tecnico coinvolto;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di quindici punti per il numero di ore dedicate ai laboratori: un punto ogni dieci ore di laboratorio;

2) fino ad un massimo di dieci punti per il numero degli studenti coinvolti: un punto ogni cinquanta alunni coinvolti;

3) fino ad un massimo di venti punti per il coinvolgimento di più sedi scolastiche: un punto per ogni sede scolastica, due punti per ogni sede scolastica ubicata nei comuni del Lazio o nelle aree urbane disagiate di Roma Capitale.

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

1)fino ad un massimo di dieci punti per l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

4. Il contributo regionale non può superare l'80 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

Art.17

(Educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica)

1. I progetti di cui all'articolo 1 comma 2 lettera d) punto 2), possono essere presentati da imprese culturali e creative, associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi ed altri enti che svolgano attività nel settore.

2. I progetti di cui al comma 1 devono avere ad oggetto:
a) le attività di formazione ed educazione musicale, teatrale e coreutica basate su metodi che abbiano una letteratura scientifica di riferimento e un'ampia diffusione, destinate ai bambini e ai giovani fino ai diciotto anni e agli insegnanti di discipline musicali e coreutiche di istituti di ogni ordine e grado, nonché ai componenti delle associazioni operanti nel territorio;
b) la produzione di esibizioni musicali, teatrali e coreutiche che coinvolgono allievi ed insegnanti;
c) le attività di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione;
d) le iniziative delle scuole civiche e popolari delle arti performative, quali la musica, la danza e il teatro, per la loro valenza sociale ed educativa soprattutto in rapporto con le altre istituzioni preposte.

3. La qualità delle attività sarà valutata secondo i seguenti criteri:
a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di dieci punti per la strutturazione del corso relativamente alla durata, alla periodicità ed all'articolazione del programma;
2) fino ad un massimo di cinque punti per la tipologia e qualificazione degli spazi utilizzati;
3) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità artistica e professionale della direzione del progetto;
4) fino ad un massimo di dieci punti per la qualificazione del nucleo artistico docente;
5) fino ad un massimo di dieci punti per il numero e la diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttivi che scritturano gli ex allievi;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di venti punti per il numero di ore dedicate ai laboratori: un punto ogni dieci ore di laboratorio;
2) fino ad un massimo di quindici punti per il numero degli allievi coinvolti: un punto ogni cinquanta allievi coinvolti;
3) fino ad un massimo di dieci punti per progetti che si svolgono in aree urbane disagiate di Roma Capitale o altri comuni del Lazio: un punto per ogni area urbana disagiata o comune.

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:
1) fino ad un massimo di dieci punti per l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;
2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

4. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

Art.18

(Teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all'infanzia)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 lettera d) punto 3) è concesso un contributo a progetti che prevedano la realizzazione di almeno cinquanta spettacoli e venti laboratori.

2. Sono sostenute le attività svolte in collaborazione con le scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

3. La qualità delle attività è valutata secondo i seguenti criteri:

a) per la qualità artistica viene attribuito un punteggio massimo di quaranta punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità artistica del progetto, con particolare riguardo alla capacità di avvicinare alla conoscenza e alla pratica dei linguaggi artistici;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la multidisciplinarietà;

3) fino ad un massimo di dieci punti per il curriculum e la continuità pluriennale del soggetto proponente;

4) fino ad un massimo di dieci punti per la qualità della direzione artistica;

5) fino ad un massimo di cinque punti per la qualità professionale del personale artistico coinvolto;

b) per la qualità indicizzata viene attribuito un punteggio massimo di quarantacinque punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di quindici punti per il numero di spettacoli superiore al minimo richiesto: un punto per ogni spettacolo ulteriore;

2) fino ad un massimo di dieci punti per il numero di ore dedicate ai laboratori: due punti per ogni dieci ore di laboratorio;

3) fino ad un massimo di dieci punti per la presenza nel cast artistico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, quattro punti; oltre il 50 per cento e fino al 70 per cento, sei punti; oltre il 70 per cento e fino all' 80 per cento, otto punti; oltre l'80 per cento, dieci punti;

4) fino ad un massimo di dieci punti per il coinvolgimento di più scuole: un punto per ogni scuola coinvolta; due punti per ogni scuola ubicata nei comuni del Lazio o in aree urbane disagiate di Roma Capitale;

c) per la sostenibilità economica del progetto viene attribuito un punteggio massimo di quindici punti così ripartiti:

1) fino ad un massimo di dieci punti per la affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

2) fino ad un massimo di cinque punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.

4. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili e comunque in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

CAPO VI
Disposizioni finali

Art. 19
(Aiuti di stato)

1. I contributi che costituiscono Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione Europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in conformità al regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di Aiuti di Stato a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.

2. L'individuazione dell'eventuale regime di Aiuti applicabile ai singoli interventi è disposta nei documenti di programmazione previsti agli articoli 13 e 14 della l.r. 15/2014.

3. Nel caso in cui sia disposta l'applicazione del REG 651/2014/UE, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, la liquidazione dei contributi è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. A tal fine l'Amministrazione acquisisce dall'interessato, unitamente all'istanza di concessione del contributo, apposita autocertificazione in merito. L'interessato è tenuto a confermare tale autocertificazione all'atto della liquidazione del contributo.

4. Qualora l'interessato risulti oggetto di un ordine di recupero e non abbia rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea, la Regione provvede a fissare un termine perentorio per la regolarizzazione e quindi per la restituzione, comunque non superiore al termine previsto per la rendicontazione finale. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine comporta la revoca del contributo.

Art.20
(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti che già beneficiano di contributi per interventi di cui al piano operativo annuale, approvato con D.G.R. n. 280 del 16 giugno 2015, possono presentare domanda esclusivamente per progetti da realizzare successivamente alle date di scadenza indicate nel suddetto piano.

2. In via transitoria, fino all'adozione, da parte della Direzione regionale competente, di una piattaforma informatica dedicata, le domande di cui all'articolo 2 devono essere compilate avvalendosi esclusivamente del sistema GeCoWEB di Lazio Innova S.p.A., all'indirizzo www.gecoweb.lazioinnova.it, e la gestione delle stesse è affidata a Lazio Innova S.p. A., secondo le modalità definite con apposito atto dalla Direzione regionale competente

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

2. Per il sostegno agli altri interventi di cui alla l.r. n. 15/2014, non disciplinati dal presente regolamento, si provvede mediante specifici avvisi pubblici, compatibilmente con i fondi messi a disposizione dalla legge di bilancio regionale, statali o UE e nel rispetto degli atti di programmazione regionale.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02545

Reg. (CE) n. 1234/2007 e ss.mm.ii. e Reg. (CE) n. 555/2008 e ss.mm.ii. D.G.R. n. 892/2008. PNS Vitivinicolo del Lazio 2009/2013. Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti. Decadenza totale dei benefici concessi alla ditta Di Cesare Rosa, C.F. DCSRSO45C43A603M titolare della domanda di aiuto n. 35380028494, campagna 2012/2013, con recupero dell'importo indebitamente percepito, erogato a titolo di anticipo, maggiorato della relativa percentuale di cauzione (20%), per un totale di euro 25.707,94.

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1234/2007 e ss.mm.ii. e Reg. (CE) n. 555/2008 e ss.mm.ii. D.G.R. n. 892/2008. PNS Vitivinicolo del Lazio 2009/2013. Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti. Decadenza totale dei benefici concessi alla ditta Di Cesare Rosa, C.F. DCSRSO45C43A603M titolare della domanda di aiuto n. 35380028494, campagna 2012/2013, con recupero dell'importo indebitamente percepito, erogato a titolo di anticipo, maggiorato della relativa percentuale di cauzione (20%), per un totale di € 25.707,94.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle attività agricole;

VISTA la legge 11 novembre 2004, n.1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii. concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 art. 103 octodecies, così come modificato con Reg. (CE) n. 491/2009 che sostituisce e abroga il Reg. (CE) n. 479/2008 recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli e le disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento (UE) N. 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

CONSIDERATO che l'articolo 231 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che: "I programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza";

VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 del 27 giugno 2008, art. 7, recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTA la DGR Lazio n. 892 del 4 dicembre 2008 concernente: "Adozione delle Disposizioni applicative del regime di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti in

attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la determinazione n. G01069 del 4 febbraio 2014 con oggetto: "Regolamento (CE) n. 1234/2008 del Consiglio e ss.mm.ii e Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e ss.mm.i.i. Piano Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. DGR. n. 892/2008. Approvazione di ulteriori disposizioni attuative della misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013";

VISTA la determinazione dipartimentale n. A03877 del 20 maggio 2013 con la quale sono state finanziate le domande relative alla Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti, per la campagna di produzione viticola 2012/2013, fra le quali anche la domanda presentata dalla ditta Di Cesare Rosa, C.F. DCSRSO45C43A603M, titolare della domanda di aiuto n. 35380028494;

CONSIDERATO che con Atto prot. n. 209814 del 3 giugno 2013, rilasciato dall'Area Decentrata Agricoltura di Latina è stato concesso alla ditta Di Cesare Rosa, il contributo di € 21.423,28 per la ristrutturazione di un vigneto di una superficie di mq 20.000;

CONSIDERATO che l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) ha erogato anticipatamente a favore della ditta Di Cesare Rosa, C.F. DCSRSO45C43A603M, l'importo di € 21.423,28 previa presentazione di polizza fideiussoria pari al 120% dell'importo medesimo, stipulata con LIG Insurance Societate de Asigurare – Reasigurare, polizza n. 000000013526 - Barcode 30500018236;

VISTA la nota dell'Area Decentrata Agricoltura di Latina, prot. n.98374 del 24/02/2016, acquisita al protocollo n. 11962 del 04/03/2016, con la quale è stata trasmessa la proposta di decadenza totale dai benefici per rinuncia presentata dalla ditta stessa, con restituzione dell'importo di € 21.423,28 più la maggiorazione del 20% pari a € 4.284,66 per un importo complessivo di € 25.707,94 che l'azienda contraente è tenuta a rimborsare al fine dello svincolo della garanzia;

CONSIDERATO che con la determinazione dirigenziale n. G01069 del 4 febbraio 2014 sono state dettate le disposizioni attuative della misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013, tra l'altro, per la verifica delle spese e per la procedura di decadenza e revoca totale o parziale dell'aiuto e restituzione delle somme, in attuazione delle istruzioni applicative fornite dall'OP AGEA di cui alla circolare n. 14 del 6 aprile 2012 e ss.mm.ii. che al paragrafo 16 recita: "In tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato (rinunce successive al pagamento, superficie non realizzata o con opere non conformi alla DRA, fatture non eleggibili), ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20% (percentuale di cauzione)";

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover dare seguito alle procedure di decadenza totale dei benefici concessi per la ditta Di Cesare Rosa, C.F. DCSRSO45C43A603M e, di attivare le procedure per la restituzione delle somme indebitamente percepite pari a € 25.707,94;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di prendere atto della proposta di decadenza totale dall'aiuto con restituzione delle somme di € 25.707,94 (€ 21.423,28 + € 4.284,66) concernente la ditta Di Cesare Rosa C.F. DCSRSO45C43A603M, trasmessa con nota dell'Area Decentrata Agricoltura di Latina, prot. n. 98374/2016, che si allega alla presente determinazione e di cui ne costituisce parte integrante;
- di dichiarare la domanda n. 35380028494 relativa alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2012/2013, della sopracitata ditta, decaduta totalmente e di attivare le procedure per il recupero dell'importo indebitamente percepito pari ad € 21.423,28, erogato a titolo di anticipo, con maggiorazione del 20% (€ 4.284,66) per un importo complessivo di € 25.707,94;
- di dare mandato all'Area Decentrata Agricoltura di Latina di provvedere secondo la procedura descritta al punto 10 dell'Allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. G01069 del 4 febbraio 2014, dandone formale e motivata comunicazione alla ditta interessata e specificando, nel contempo, i tempi e le forme di legge nel rispetto delle quali può essere proposto ricorso.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Gli allegati al presente atto sono disponibili presso l'Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle attività agricole della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.

Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02546

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - ditta FRUTTA PIU' S.R.L. - Rilascio autorizzazioni fitosanitarie N. 12/0868.

Oggetto: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni – ditta FRUTTA PIU' S.R.L. – Rilascio autorizzazioni fitosanitarie N. **12/0868**.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12.11.2009 concernente: "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214";

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

VISTA la domanda, prot.n. 121518 del 04.03.2016, presentata dalla ditta FRUTTA PIU' S.R.L. partita IVA 10627411001, con sede legale in Via Cristoforo Colombo 177 Roma ed unico centro aziendale codice 001 in Via Tenuta del Cavaliere 1 Guidonia (RM), per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli art.19 e 20 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214;

CONSIDERATO che la ditta è in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 12.11.2009, e che sono soddisfatti i requisiti richiesti dal DLgs 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni;

ATTESO che la ditta ha versato le tariffe fitosanitarie dovute per il rilascio delle variazioni richieste e per l'annualità in corso;

RITENUTO di poter rilasciare alla ditta FRUTTA PIU' S.R.L., partita IVA 10627411001, con sede legale in Via Cristoforo Colombo 177 Roma ed unico centro aziendale codice 001 in Via Tenuta del Cavaliere 1 Guidonia (RM), le autorizzazioni richieste**;**

DETERMINA

per quanto in premessa,
ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni e del D.M. 12 novembre 2009
alla ditta: **FRUTTA PIU' S.R.L.**,
Partita IVA **10627411001**
Indirizzo sede legale: Via Cristoforo Colombo 177 Roma
Indirizzo centro aziendale codice 001: Via Tenuta del Cavaliere 1 Guidonia (RM)

- di rilasciare l'autorizzazione art. 19 del DLgs n. 214/2005, categorie "commerciante all'ingrosso di agrumi con peduncolo e foglie" ed "importatore da paesi terzi di frutta ed altri vegetali";
- di concedere l'iscrizione al registro ufficiale dei produttori con il numero **12/0868.**

La ditta è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 214/2005 e s.m.i., dall'allegato III, lettere F.a e F.b, del D.M. 12 novembre 2009 e delle prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale.

La ditta è tenuta a altresì ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili sui siti istituzionali del Servizio Fitosanitario Regionale e del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Servizio Fitosanitario Centrale.

La presente determinazione non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02547

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - SOCIETA' AGRICOLA MA.RINO FLOR S.R.L. - Rilascio autorizzazioni fitosanitarie N. 12/0871.

Oggetto: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni – SOCIETA' AGRICOLA MA.RINO FLOR S.R.L. - Rilascio autorizzazioni fitosanitarie N. **12/0871**.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURE E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTO il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12.11.2009 concernente: "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214";

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 19 giugno 2015, come modificato dal decreto 18 febbraio 2016, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana;

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 febbraio 2016 recante la definizione delle aree indenni da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana, il quale definisce indenne l'intero territorio regionale del Lazio;

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

VISTA la nota tecnica n.5870 del 07.03.2016 con la quale il Servizio Fitosanitario Centrale presso il MiPAAF ha definito le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'emissione del passaporto dei vegetali sensibili a *Xylella fastidiosa*;

VISTA la domanda, prot. n. 94445 del 22.02.2016, presentata dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA MA.RINO FLOR S.R.L. – Partita Iva 02517070591, con sede legale ed unico centro aziendale 001 in Via Pontina km 101 Terracina (LT), con la quale si richiede di rilasciare:
- autorizzazione alla produzione di piante;
- iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori;
- autorizzazione all'uso del passaporto ordinario UE per i vegetali e prodotti vegetali prodotti nell'unico centro aziendale 001 coincidente con la sede legale;

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato dagli ispettori fitosanitari in data 08.03.2016, con il quale è stato accertato che la ditta:

- è in possesso dei requisiti tecnici previsti dall'art. 5, comma 1, conformemente all'allegato IV del D.M. 12.11.2009;

- che sono soddisfatti i requisiti richiesti dal DLgs 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni;
- che non sono stati riscontrati sintomi ascrivibili a organismi da quarantena tra cui *Xylella fastidiosa*;

CONSIDERATO che in forza del D.M. del 18.02.2016 l'intero territorio regionale del Lazio, nel quale ricade il centro aziendale della ditta SOCIETA' AGRICOLA MA.RINO FLOR S.R.L. – Partita Iva 02517070591, risulta indenne da *Xylella fastidiosa;*

ATTESO che la ditta ha versato le tariffe fitosanitarie dovuta per il rilascio dell'autorizzazione e per l'annualità in corso;

RITENUTO di poter rilasciare alla ditta SOCIETA' AGRICOLA MA.RINO FLOR S.R.L. – Partita Iva 02517070591, con sede legale ed unico centro aziendale in Via Pontina km 101 Terracina (LT), le autorizzazioni richieste**;**

DETERMINA

per quanto in premessa,
ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214, del D.M. 12 novembre 2009
relativamente alla ditta SOCIETA' AGRICOLA MA.RINO FLOR S.R.L.
Partita Iva 02517070591
Indirizzo sede legale ed unico centro aziendale codice 001: Via Pontina km 101 Terracina (LT)

- di rilasciare con il numero **12/0871** le autorizzazioni fitosanitarie richieste ed in particolare:
- autorizzazione art. 19 del D.lgs. n. 214/2005, categorie: "produttore di piante ornamentali da esterno e da interno"
- iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori;
- autorizzazione all'uso del passaporto ordinario per i seguenti vegetali e prodotti vegetali prodotti e commercializzati nel centro aziendale 001:

N. ord.	Settore di attività	Nome botanico di specie e/o generi	Zone protette	Codice ZP	Specifiche
1	Ornamentali	*Primula*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2	Ornamentali	*Iberis sempervirens*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3	Ornamentali	*Ranunculus*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4	Ornamentali	*Gazania*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5	Ornamentali	*Jacobaea marittima*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6	Ornamentali	*Cyclamen*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7	Ornamentali	*Chrysanthemum*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8	Ornamentali	*Petunia*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

9	Ornamentali	*Dianthus caryophyllus*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10	Ornamentali	*Verbena*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11	Ornamentali	*Calendula*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12	Ornamentali	*Dhalia*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
13	Ornamentali	*Pelargonium*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
14	Ornamentali	*Panties*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
15	Ornamentali	*Bellis*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
16	Ornamentali	*Oenothera gaura*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
17	Ornamentali	*Myosotis campestris*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
18	Ornamentali	*Leucanthemum vulgare*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
19	Ornamentali	*Delosperma cooperi*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
20	Ornamentali	*Fuchsia*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
21	Ornamentali	*Dimorphotheca*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
22	Ornamentali	*Calceolaria*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
23	Ornamentali	*Campanula*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
24	Ornamentali	*Matthiola incana*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
25	Ornamentali	*Lewisia*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
26	Ornamentali	*Viola*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
27	Ornamentali	*Euphorbia pulcherrima*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
28	Ornamentali	*Begonia*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
29	Ornamentali	*Dipladenia*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

30	Ornamentali	*Portulaca*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
31	Ornamentali	*Lantana*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
32	Ornamentali	*Calibrachoa*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
33	Ornamentali	*Argiranthemum*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
34	Ornamentali	*Platicodium*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
35	Ornamentali	*Lampranthus*	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
36	Ornamentali	Specie definite ospiti di *Xylella fastidiosa* dalla Commissione Europea e incluse nell'elenco comunicato dalla ditta ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 214/2005 e s.m.i.	---	---	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

- di imporre alla ditta le prescrizioni previste all'allegato III, lettera B del D.M. 12.11.2009.

La ditta è tenuta ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili sui siti istituzionali del Servizio Fitosanitario Regionale e del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Servizio Fitosanitario Centrale.

La presente determinazione non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02560

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LATINA. Conferma autorizzazioni fitosanitarie N. 0357.

Oggetto: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni – CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LATINA. Conferma autorizzazioni fitosanitarie N. **0357**.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante "Disciplina della produzione e del commercio delle sementi", ed il relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 150, il quale all'art.12 prevede che la licenza per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri prevista dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 sia sostituita con l'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12.11.2009 concernente: "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214", ed in particolare l'allegato IV "Strutture e mezzi necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art.19 del DLgs. 214/2005", capoverso "Macchine e attrezzature minime necessarie per l'esercizio dell'attività sementiera";

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A06096 del 30.07.2013 con la quale è stata rilasciata al CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LATINA – Partita IVA 00078530599 – con sede legale in LATINA (LT) - S.S.156 dei Monti Lepini Km 52,200 Loc. Piccarello l'autorizzazione n.0357 alla produzione di sementi ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 214/2005, condizionata alla integrazione della linea di lavorazione con il macchinario denominato gravimetrica e/o densimetrica entro sei mesi a far data dalla Determinazione, pena la revoca o la sospensione dell'autorizzazione;

VISTE le note, datate 20.01.2014 e 25.03.2014, a firma del Commissario liquidatore del Consorzio Avv. Aloisio, ed i relativi allegati (attestazione certificazione sementi da parte del CRA SCS di Battipaglia e n. 2 preventivi della ditta FPM SRL), con le quali viene richiesta una ulteriore proroga al 30.10.2014 per sanare la carenza del macchinario denominato gravimetrica e/o densimetrica;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05599 del 15.04.2014 con la quale è stata concessa la richiesta proroga di validità dell'autorizzazione sementiera in essere sino al 30.10.2014;

VISTE le note PEC del Consorzio del 09.01.2015, del 09.04.2015 e del 23.06.2015;

VISTE le note della Regione Lazio, prot.44487 del 27.01.2015 e prot.330262 del 17.06.2015;

VISTO il verbale del sopralluogo effettuato dagli ispettori fitosanitari incaricati in data 27.08.2015, con il quale si è potuto accertare che la ditta ha provveduto ad integrare la propria dotazione di macchinari con la gravimetrica, per cui risulta in possesso dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione sementiera;

RITENUTO di poter confermare al CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LATINA – Partita IVA 00078530599 – con sede legale in LATINA (LT) - S.S.156 dei Monti Lepini Km 52,200 Loc. Piccarello l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 214/2005 per lo svolgimento dell'attività sementiera,

DETERMINA

per quanto in premessa,
ai sensi della Legge 25 novembre 1971, n. 1096 e dei Decreti Legislativi 19 agosto 2005, n. 214 e 2 agosto 2007 n. 150,
per il CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LATINA
Partita IVA 00078530599
Indirizzo sede legale e centro aziendale codice 001: S.S.156 dei Monti Lepini Km 52,200 Loc. Piccarello 04100 LATINA (LT)
di confermare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 214/2005 per lo svolgimento dell'attività sementiera, con il numero **0357**.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.
Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Roberto Ottaviani

Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 marzo 2016, n. G02621

Demanio Marittimo dello Stato. Autorizzazione di anticipata occupazione ai sensi art. 38 del Codice della Navigazione e art. 35 del relativo Regolamento di esecuzione alla Mitilflegrea Soc. Coop a.r.l, di uno specchio acqueo di complessivi di mq 500.000 antistante il territorio del Comune di Terracina, ai fini della sperimentazione per la classificazione delle acque - Regolamento CE n. 854 del 29.04.2004 e s.m.i

Oggetto: Demanio Marittimo dello Stato. Autorizzazione di anticipata occupazione ai sensi art. 38 del Codice della Navigazione e art. 35 del relativo Regolamento di esecuzione alla Mitilflegrea Soc. Coop a.r.l, di uno specchio acqueo di complessivi di mq 500.000 antistante il territorio del Comune di Terracina, ai fini della sperimentazione per la classificazione delle acque - Regolamento CE n. 854 del 29.04.2004 e s.m.i

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

Su proposta del Dirigente dell'Area "Politiche di Mercato e Organizzazione delle Filiere Progettazione Integrata";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articolo 23 lett.a;

VISTA la Delibera della Giunta regionale 30 aprile 2013, n. 85, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 162 e dell'allegato H del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 al Dott. Roberto Ottaviani, dirigente regionale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59." e s.m.i., in particolare l'articolo 105 con il quale sono trasferite alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle dell'approvvigionamento di fonti di energia;

VISTI il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la Legge 05.05.1989, n. 160, la legge 04.12.1993, n. 494, di conversione, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n. 400, e l'art. 10 della legge 16.03.2001, n. 88;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 13 novembre 2013, n. 382 concernente: "Integrazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 giugno 2013", tra l'altro disponente l'assegnazione alla Direzione regionale

Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca degli adempimenti amministrativi di competenza regionale "in materia di concessioni demaniali correlate ai settori dell'itticoltura e pescicoltura";

VISTA l'istanza prodotta dalla Mitilflegrea Soc. Coop a.r.l., P_IVA 04929181214, rappresentante legale Costagliola Arturo nato a Monte di Procida (NA) il 21/12/1967, di nuova concessione demaniale marittima prot. 557839 del 08/10/2014, a scopo di allevamento mitili bivalvi su uno specchio acqueo di complessivi di mq 500.000 antistante il territorio del Comune di Terracina individuato come di seguito:

	NORD	EST
1	4567108,6321	2367669,3815
2	4567519,8084	2368582,2851
3	4567062,1107	2368787,9149
4	4566653,2666	2367874,4804

coordinate Gauss Boaga.

e riportato su stralcio cartografico che fa parte integrante della presente determinazione;

PRESO ATTO dell'esito favorevole dell'istruttoria relativa alla Valutazione di Incidenza della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative – Area Sistemi Naturali del 26 gennaio 2015 prot. 036565;

RICHIAMATI i principi costituzionali e comunitari di uguaglianza, parità di trattamento, divieto di discriminazione e buon andamento dell' azione amministrativa, al fine di porre in essere trattamenti omogenei nei confronti di soggetti che si vengano a trovare in situazioni giuridiche soggettive uguali;

PRESO ATTO che la pubblicazione della domanda, richiesta dalla Direzione Regionale Agricoltura in data 13.02.2015 con nota n.80013, presso gli albi del Comune di Terracina e della Capitaneria di porto di Gaeta non ha prodotto manifestazione di interesse da parte di soggetti in situazioni oggettive simili;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso all'unanimità dagli organi competenti in sede di Conferenza di servizi decisoria indetta per il rilascio della concessione demaniale marittima alla ditta Mitilfregrea Soc. Cooperativa, in data 10 dicembre 2015, come di seguito specificato:

- parere favorevole della Agenzia delle Dogane prot.n.680947 del 10/12/2015;
- parere favorevole della Capitaneria di Porto di Gaeta prot.n.686342 del 11/12/2015;
- parere favorevole del Min. Infrastrutture e dei Trasporti. Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lazio - Abruzzo – Sardegna, del 15/12/2015 n. 692641;

VISTO l'art. 38 "Anticipata occupazione di zone demaniali" del Codice della Navigazione e l'art. 35 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento CE n. 854 del 29.04.2004 e s.m.i che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTA la domanda di anticipata occupazione presentata del 20/01/2016 prot. 27192 per poter procedere alla sperimentazione e successiva classificazione delle acque come da adempimenti sanitari previsti dal Regolamento CE n. 854 del 29.04.2004 e s.m.i;

VISTA la richiesta presentata dalla Soc. Coop Mitilflegrea a.r.l al Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi, per ricevere le prescrizioni obbligatorie riguardo il posizionamento e le caratteristiche dei segnalamenti previsti;

VISTO il DURC del 07.03.2016 nel quale si dichiara che il soggetto richiedente risulta regolare;

VISTE le ricevute di versamento del canone concessorio per l'anno 2016;

VISTA la ricevuta di pagamento dell'Imposta Regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo;

VISTA la polizza fideiussoria ex art. 17 del Regolamento al Codice della Navigazione, stipulata a favore della Regione Lazio e dell'Agenzia del Demanio, per l'anno 2016;

RITENUTO di poter autorizzare, alla Mitilflegrea Soc. Coop a.r.l., l'anticipata occupazione dello specchio acqueo di complessivi di mq 500.000 antistante il territorio del Comune di Terracina a scopo di allevamento mitili bivalvi individuato come di seguito:

	NORD	EST
1	4567108,6321	2367669,3815
2	4567519,8084	2368582,2851
3	4567062,1107	2368787,9149
4	4566653,2666	2367874,4804

coordinate Gauss Boaga

il cui stralcio cartografico è parte integrante della presente determinazione, ai fini della sperimentazione per gli adempimenti previsti dal Regolamento CE n. 854 del 29.04.2004 e s.m.i,

RITENUTO di concedere l'anticipata occupazione per un il per un periodo di 365 giorni dalla data di notifica del presente atto;

RITENUTO di disciplinare l'anticipata occupazione della porzione di area demaniale marittima sopra descritta alle disposizioni impartite:

- dal Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi e da ogni altro Ente o struttura Amministrativa competente in materia;
- al rispetto del Comma 2 art. 38 del Codice della Navigazione che prevede la demolizione delle opere eseguite e il ripristino dello stato delle cose qualora non si perfezionasse il rilascio della concessione;

CONSIDERATO che la Mitilflegrea soc. coop sarà direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli oneri assunti verso terzi e di ogni eventuale danno cagionato alle persone, cose ed animali sollevando la Regione Lazio da qualunque responsabilità per tutti i danni, a persone e/o cose, che possano comunque derivare dalle attività oggetto della anticipata occupazione;

CONSIDERATO che la presente autorizzazione non rappresenta in alcun modo atto sostitutivo della concessione della superficie interessata, e che la Mitilflegrea soc. coop dovrà successivamente compiere tutti gli atti, sostenere le spese obbligatorie previste per il rilascio di tale provvedimento e produrre la documentazione necessaria alla formalizzazione dell'atto stesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente atto

di autorizzare, alla Mitilflegrea Soc. Coop a.r.l., l'anticipata occupazione dello specchio acqueo di complessivi di mq 500.000 antistante il territorio del Comune di Terracina a scopo di allevamento mitili bivalvi individuato come di seguito:

	NORD	EST
1	4567108,6321	2367669,3815
2	4567519,8084	2368582,2851
3	4567062,1107	2368787,9149
4	4566653,2666	2367874,4804

coordinate Gauss Boaga

il cui stralcio cartografico è parte integrante della presente determinazione, ai fini della sperimentazione per gli adempimenti previsti dal Regolamento CE n. 854 del 29.04.2004 e s.m.i,

di concedere l'anticipata occupazione per un periodo pari a 365 giorni dalla data di notifica del presente atto;

di sottoporre l'anticipata occupazione della porzione di area demaniale marittima sopra descritta alle disposizioni impartite:

- dal Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi e da ogni altro Ente o struttura Amministrativa competente in materia;
- al rispetto del Comma 2 art. 38 del Codice della Navigazione che prevede la demolizione delle opere eseguite e il ripristino dello stato delle cose qualora non si perfezionasse il rilascio della concessione.

La Mitilflegrea soc. coop è direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli oneri assunti verso terzi e di ogni di ogni eventuale danno cagionato alle persone, cose ed animali sollevando la Regione Lazio da qualunque responsabilità per tutti i danni, a persone e/o cose, che possano comunque derivare dalle attività oggetto della anticipata occupazione;

La presente autorizzazione non rappresenta in alcun modo atto sostitutivo della concessione della superficie interessata, e che la Mitilflegrea soc. coop dovrà successivamente compiere tutti gli atti,

sostenere le spese obbligatorie previste per il rilascio di tale provvedimento e produrre la documentazione necessaria alla formalizzazione dell'atto stesso.

La Mitilflegrea soc. coop non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della presente determinazione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli.

Il concessionario dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale interessata, al personale della Regione Lazio, della Capitaneria di Porto, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni interessate;

Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia:

Ricorrono le condizioni previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articolo 23 lett.a;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani

STUDIO TECNICO
Cap. Antonello Buono
Piazza Enrico Tonti 4-5 04024 GAETA (LT)
Tel. 0771 311020 Fax 0771 311156
E-mail : buono@studiobuono.it

REGIONE LAZIO - COMUNE DI TERRACINA
Cap. di Porto Gaeta-Ufficio Circ. Mar. Terracina

ELABORATO GRAFICO PRELIMINARE

DITTA : Soc.Coop. Mitilicoltrea
VIA VIA CUPA DELLA TORRETTA 58
80070 BACOLI (NA)
P.IVA : 04282121214

Richiesta di Concessione Demaniale di specchio acqueo antistante il Comune di Terracina per " allevamento di mitili bivalvi "-
Superficie complessiva specchio acqueo Mq. 500.000,00 .
Allegato alla richiesta di concessione

Stralcio Cartografico della Carta Nautica N. 61.I.M.M.
SCALA : 1 : 20000 Stralcio Planimetria generale
SCALA : 1 : 50000 Stralcio P.T.P.R. LAZIO

SCALA : 1:500 Planimetria particolareggiata SCHEMA FILARE

CONTENUTO DELLA TAVOLA:
Planimetria generale e particolareggiata con indicazione dello specchio acqueo antistante il Comune di TERRACINA(LT) con superficie complessiva di Mq. 500.000 (metri 1000,00 x metri 500,00) richiesta in concessione

SABAUDIA ,li

Il Consulente Tecnico
(Cap. Antonello Buono)

Il Concessionario

Spazio riservato all'Autorità competente



STRALCIO P.T.P.R. - TAVOLA C
SCALA 1:50.000

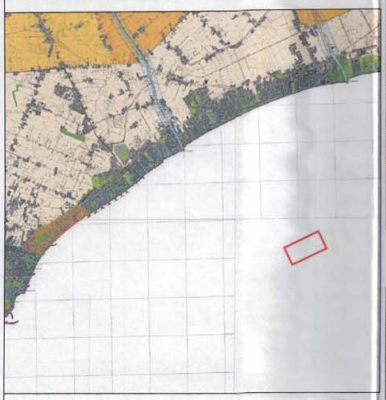




STRALCIO P.T.P.R. - TAVOLA D
SCALA 1:50.000



STRALCIO CARTA NAUTICA



STRALCIO P.T.P.R. - TAVOLA A
SCALA 1:50.000



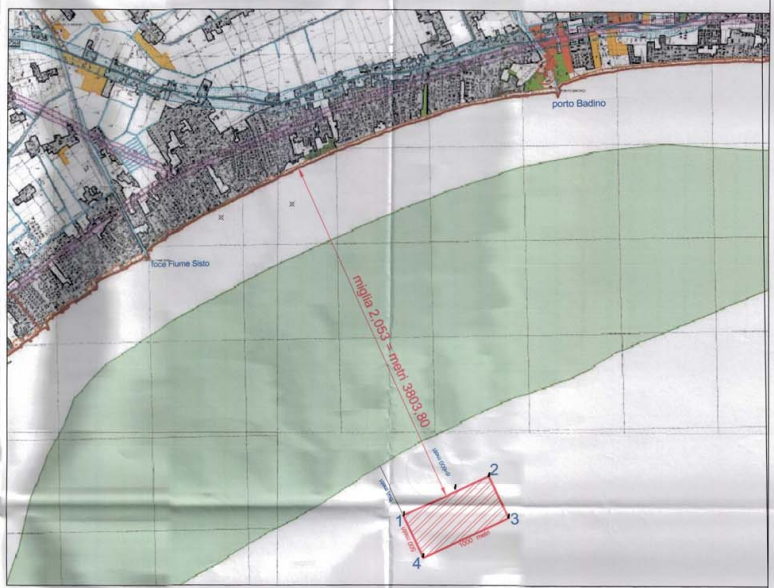
STRALCIO C.T.R.
SCALA 1:50.000



STRALCIO P.T.P.R. - TAVOLA B
SCALA 1:50.000



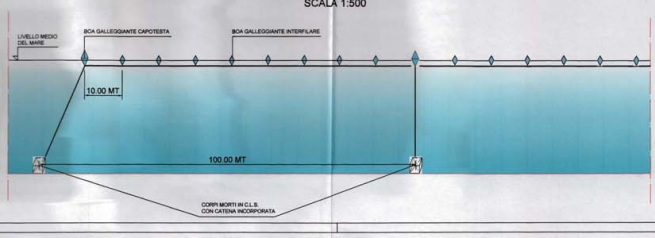
STRALCIO ORTOFOTO



PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1:20.000

COORDINATE GAUSS BOAGA		
	NORD	EST
1	4567108,6321	2367669,3815
2	4567519,8084	2368582,2851
3	4567062,1107	2368787,9149
4	4566653,2666	2367874,4804

SCHEMA DI FILARE
STRALCIO DI MODULO TIPO LONG LINE DA ML 250
SCALA 1:500



Regione Lazio

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 marzo 2016, n. G02622

Demanio Marittimo dello Stato. Autorizzazione di anticipata occupazione ai sensi art. 38 del Codice della Navigazione e art. 35 del relativo Regolamento di esecuzione alla Mitilflegrea Soc. Coop a.r.l, di uno specchio acqueo di complessivi di mq 350.000 antistante il territorio del Comune di Sperlonga, ai fini della sperimentazione per la classificazione delle acque - Regolamento CE n. 854 del 29.04.2004 e s.m.i

Oggetto: Demanio Marittimo dello Stato. Autorizzazione di anticipata occupazione ai sensi art. 38 del Codice della Navigazione e art. 35 del relativo Regolamento di esecuzione alla Mitilflegrea Soc. Coop a.r.l, di uno specchio acqueo di complessivi di mq 350.000 antistante il territorio del Comune di Sperlonga, ai fini della sperimentazione per la classificazione delle acque - Regolamento CE n. 854 del 29.04.2004 e s.m.i

Il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca

Su proposta del Dirigente dell'Area "Politiche di Mercato e Organizzazione delle Filiere Progettazione Integrata";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articolo 23 lett.a;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 30 aprile 2013, n. 85, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 162 e dell'allegato H del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 al Dott. Roberto Ottaviani, dirigente regionale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59." e s.m.i., in particolare l'articolo 105 con il quale sono trasferite alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle dell'approvvigionamento di fonti di energia;

VISTI il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la Legge 05.05.1989, n. 160, la legge 04.12.1993, n. 494, di conversione, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n. 400, e l'art. 10 della legge 16.03.2001, n. 88;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 13 novembre 2013, n. 382 concernente: "Integrazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 giugno 2013", tra l'altro disponente l'assegnazione alla Direzione regionale

Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca degli adempimenti amministrativi di competenza regionale "in materia di concessioni demaniali correlate ai settori dell'itticoltura e pescicoltura";

VISTA l'istanza prodotta dalla Mitilflegrea Soc. Coop a.r.l., P_IVA 04929181214, rappresentante legale Costagliola Arturo nato a Monte di Procida (NA) il 21/12/1967, di nuova concessione demaniale marittima prot. 557839 del 08/10/2014, a scopo di allevamento mitili bivalvi su uno specchio acqueo di complessivi di mq 500.000 antistante il territorio del Comune di Terracina individuato come di seguito:

	NORD	EST
1	4567108,6321	2367669,3815
2	4567519,8084	2368582,2851
3	4567062,1107	2368787,9149
4	4566653,2666	2367874,4804

coordinate Gauss Boaga.

e riportato su stralcio cartografico che fa parte integrante della presente determinazione;

PRESO ATTO dell'esito favorevole dell'istruttoria relativa alla Valutazione di Incidenza della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative – Area Sistemi Naturali del 26 gennaio 2015 prot. 039607;

RICHIAMATI i principi costituzionali e comunitari di uguaglianza, parità di trattamento, divieto di discriminazione e buon andamento dell' azione amministrativa, al fine di porre in essere trattamenti omogenei nei confronti di soggetti che si vengano a trovare in situazioni giuridiche soggettive uguali;

PRESO ATTO che la pubblicazione della domanda, richiesta dalla Direzione Regionale Agricoltura in data 13.02.2015 con nota n.80013, presso gli albi del Comune di Sperlonga e della Capitaneria di Porto di Gaeta non ha prodotto manifestazione di interesse da parte di soggetti in situazioni oggettive simili;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso all'unanimità dagli organi competenti in sede di Conferenza di servizi decisoria indetta per il rilascio della concessione demaniale marittima alla ditta Mitilfregrea Soc. Cooperativa, in data 10 dicembre 2015, come di seguito specificato:

- parere favorevole della Agenzia delle Dogane prot.n.680937 del 10/12/2015;
- parere favorevole della Capitaneria di Porto di Gaeta prot.n.686327 del 11/12/2015;
- parere favorevole del Min. Infrastrutture e dei Trasporti. Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lazio - Abruzzo – Sardegna, del 15/12/2015 n. 692648;

VISTO l'art. 38 "Anticipata occupazione di zone demaniali" del Codice della Navigazione e l'art. 35 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento CE n. 854 del 2 9.04.2004 e s.m.i che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTA la domanda di anticipata occupazione presentata del 20/01/2016 prot. 27189 per poter procedere alla sperimentazione e successiva classificazione delle acque come da adempimenti sanitari previsti dal Regolamento CE n. 854 del 29.04.2004 e s.m.i;

VISTA la richiesta presentata dalla Soc. Coop Mitilflegrea a.r.l al Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi, per ricevere le prescrizioni obbligatorie riguardo il posizionamento e le caratteristiche dei segnalamenti previsti;

VISTO il DURC del 07.03.2016 nel quale si dichiara che il soggetto richiedente risulta regolare;

VISTE le ricevute di versamento del canone concessorio per l'anno 2016;

VISTA la ricevuta di pagamento dell'Imposta Regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo;

VISTA la polizza fideiussoria ex art. 17 del Regolamento al Codice della Navigazione, stipulata a favore della Regione Lazio e dell'Agenzia del Demanio, per l'anno 2016;

RITENUTO di poter autorizzare, alla Mitilflegrea Soc. Coop a.r.l., l'anticipata occupazione dello specchio acqueo di complessivi di mq 350.000 antistante il territorio del Comune di Sperlonga a scopo di allevamento mitili bivalvi individuato come di seguito:

	NORD	EST
1	4568960,1079	2382048,0522
2	4568543,0965	2382958,3052
3	4568263,8759	2382829,8657
4	4568682,8214	2381921,0198

coordinate Gauss Boaga

il cui stralcio cartografico è parte integrante della presente determinazione, ai fini della sperimentazione per gli adempimenti previsti dal Regolamento CE n. 854 del 29.04.2004 e s.m.i,

RITENUTO di concedere l'anticipata occupazione per un il per un periodo di 365 giorni dalla data di notifica del presente atto;

RITENUTO di disciplinare l'anticipata occupazione della porzione di area demaniale marittima sopra descritta alle disposizioni impartite:

- dal Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi e da ogni altro Ente o struttura Amministrativa competente in materia;
- al rispetto del Comma 2 art. 38 del Codice della Navigazione che prevede la demolizione delle opere eseguite e il ripristino dello stato delle cose qualora non si perfezionasse il rilascio della concessione;

CONSIDERATO che la Mitilflegrea soc. coop sarà direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli oneri assunti verso terzi e di ogni eventuale danno cagionato alle persone, cose ed animali sollevando la Regione Lazio da qualunque responsabilità per tutti i danni, a persone e/o cose, che possano comunque derivare dalle attività oggetto della anticipata occupazione;

CONSIDERATO che la presente autorizzazione non rappresenta in alcun modo atto sostitutivo della concessione della superficie interessata, e che la Mitilflegrea soc. coop dovrà successivamente compiere tutti gli atti, sostenere le spese obbligatorie previste per il rilascio di tale provvedimento e produrre la documentazione necessaria alla formalizzazione dell'atto stesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente atto

di autorizzare, alla Mitilflegrea Soc. Coop a.r.l., l'anticipata occupazione dello specchio acqueo di complessivi di mq 350.000 antistante il territorio del Comune di Sperlonga a scopo di allevamento mitili bivalvi individuato come di seguito:

	NORD	EST
1	4568960,1079	2382048,0522
2	4568543,0965	2382958,3052
3	4568263,8759	2382829,8657
4	4568682,8214	2381921,0198

coordinate Gauss Boaga

il cui stralcio cartografico è parte integrante della presente determinazione, ai fini della sperimentazione per gli adempimenti previsti dal Regolamento CE n. 854 del 29.04.2004 e s.m.i,

di concedere l'anticipata occupazione per un periodo pari a 365 giorni dalla data di notifica del presente atto;

di sottoporre l'anticipata occupazione della porzione di area demaniale marittima sopra descritta alle disposizioni impartite:

- dal Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi e da ogni altro Ente o struttura Amministrativa competente in materia;
- al rispetto del Comma 2 art. 38 del Codice della Navigazione che prevede la demolizione delle opere eseguite e il ripristino dello stato delle cose qualora non si perfezionasse il rilascio della concessione.

La Mitilflegrea soc. coop è direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli oneri assunti verso terzi e di ogni di ogni eventuale danno cagionato alle persone, cose ed animali sollevando la Regione Lazio da qualunque responsabilità per tutti i danni, a persone e/o cose, che possano comunque derivare dalle attività oggetto della anticipata occupazione;

La presente autorizzazione non rappresenta in alcun modo atto sostitutivo della concessione della superficie interessata, e che la Mitilflegrea soc. coop dovrà successivamente compiere tutti gli atti,

sostenere le spese obbligatorie previste per il rilascio di tale provvedimento e produrre la documentazione necessaria alla formalizzazione dell'atto stesso.

La Mitilflegrea soc. coop non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della presente determinazione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli.

Il concessionario dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale interessata, al personale della Regione Lazio, della Capitaneria di Porto, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni interessate;

Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia:

Ricorrono le condizioni previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", articolo 23 lett.a;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani

STUDIO TECNICO
Cap. Antonello Buono
Piazza Enrico Tonti 4-5 04024 GAETA (LT)
Tel. 0771 311020 Fax 0771 311156
E-mail : buono@studiobuono.it

REGIONE LAZIO - COMUNE DI TERRACINA
Cap. di Porto Gaeta-Ufficio Circ. Mar. Terracina

ELABORATO GRAFICO PRELIMINARE

DITTA : Soc.Coop. Mitilicoltrice
VIA VIA CUPA DELLA TORRETTA 58
80070 BACOLI (NA)
P.IVA : 04929181214

Richiesta di Concessione Demaniale di specchio acqueo antistante il Comune di Terracina per " allevamento di mitili bivalvi " -
Superficie complessiva specchio acqueo Mq. 305.000,00 .
Allegato alla richiesta di concessione

Stralcio Cartografico della Carta Nautica N. 61 I.M.M.
SCALA : 1 : 20000 Stralcio Planimetria generale
SCALA : 1 : 50000 Stralcio P.T.P.R. LAZIO

SCALA : 1:500 Planimetria particolareggiata SCHEMA FILARE

CONTENUTO DELLA TAVOLA:
Planimetria generale e particolareggiata con indicazione dello specchio acqueo antistante il Comune di Sperlonga (LT) con superficie complessiva di Mq. 305.000 (metri 1000,00 x metri 305,00) richiesta in concessione

SABAUDIA ,lì

Il Consulente Tecnico
(Cap.Antonello Buono)

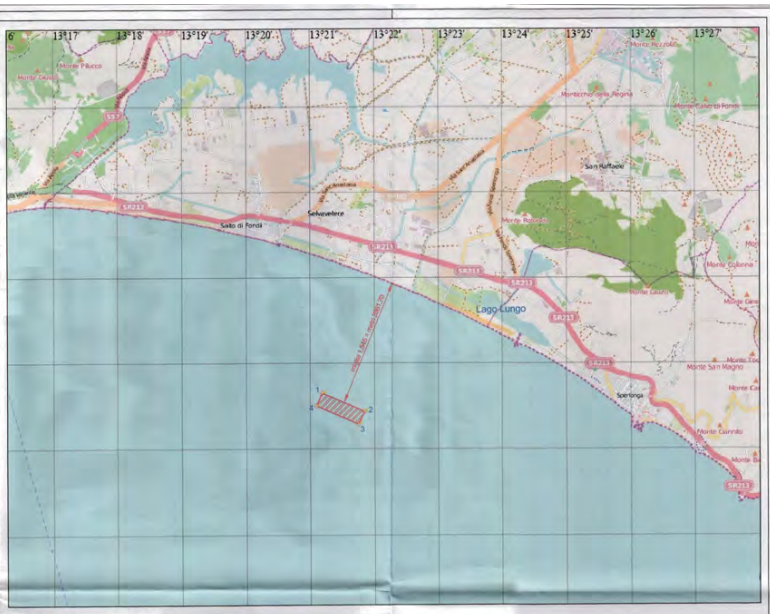
Il Concessionario

Spazio riservato all'Autorità competente

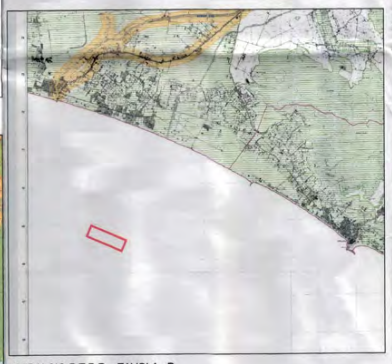


STRALCIO P.T.P.R. - TAVOLA C
SCALA 1:50.000





STRALCIO CARTA NAUTICA



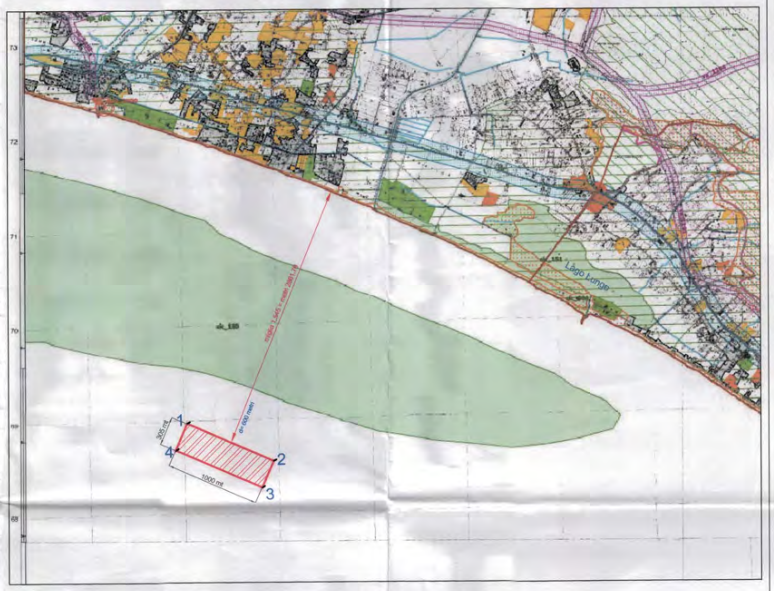
STRALCIO P.T.P.R. - TAVOLA D
SCALA 1:50.000



STRALCIO P.T.P.R. - TAVOLA A
SCALA 1:50.000



STRALCIO C.T.R.
SCALA 1:50.000



PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1:20.000

SPECCHIO ACQUEO OGGETTO DELLA RICHIESTA (MQ. 305.000)

COORDINATE GAUSS BOAGA		
	NORD	EST
1	4568960,1079	2382048,0522
2	4568543,0965	2382958,3052
3	4568263,8759	2382829,8657
4	4568682,8214	2381921,0198

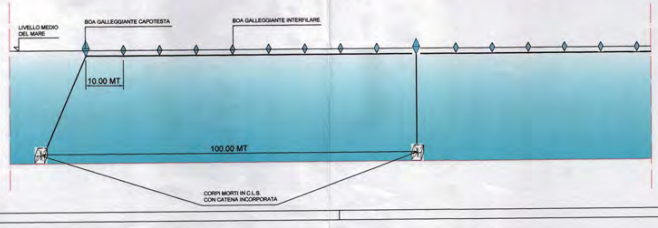


STRALCIO P.T.P.R. - TAVOLA B
SCALA 1:50.000



STRALCIO ORTOFOTO

SCHEMA DI FILARE
STRALCIO DI MODULO TIPO LONG LINE DA ML 250
SCALA 1:500



Regione Lazio

DIREZIONE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02608

Pronuncia di verifica sull'applicabilita' della procedura di V.I.A. resa ai sensi dell'art. 20, parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per il progetto integrato per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell'area produttiva dismessa individuata come ex Ceramica Vincenti e aree limitrofe sito tra Via Fontana Quaiola e la SS n° 311 Nepesina nel Comune di Civita Castellana, Provincia di Viterbo in localita' Fabbresce o Casalaccio. Societa' Flaminia n° 35/15

OGGETTO: Pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di V.I.A. resa ai sensi dell'art. 20, parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per il progetto integrato per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell'area produttiva dismessa individuata come ex Ceramica Vincenti e aree limitrofe sito tra Via Fontana Quaiola e la SS n°311 Nepesina nel Comune di Civita Castellana, Provincia di Viterbo in località Fabbresce o Casalaccio.
Società Flaminia n° 35/15

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI

Su proposta del Dirigente dell'Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale.

VISTA la L.R. n.6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione n. 639 del 17/11/2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali al Dott. Vito Consoli;

VISTO il Regolamento Regionale del 30/09/2013, n.16 "Modifiche al Regolamento Regionale del 06/09/2012, n. 1 (Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni, con il quale si dispone che le funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti soppressi ai sensi dell'art.14, c.1 della L.R. 4/2013, sono attribuite, contestualmente al relativo contingente di personale e alle relative risorse, alle Direzioni Regionali e alle Agenzie in ragione delle rispettive competenze;

VISTA la Determinazione n. 489 del 17 settembre 2015 con la quale, tra l'altro, si è provveduto alla riorganizzazione della Direzione Regionale "Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative", le cui competenze sono state riallocate nelle neocostituite "Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali" e "Direzione Regionale Infrastrutture e politiche abitative", dando mandato a ciascun Direttore regionale di effettuare una verifica delle attività della Direzione;

VISTO le Determinazioni n. G00302 del 25 gennaio 2016 e n. G00739 04/02/2016 con le quali si è provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici" della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi naturali riallocando le preesistenti Aree "Sistemi Naturali" e "Qualità dell'ambiente e Valutazione d'impatto ambientale", già presenti nella Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, mantenendone funzioni e competenze;

Visto l'Atto di Organizzazione n. G10724 del 25/07/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area "Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale" della Direzione Regionale "Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative" al Dott. Aldo Palombo;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paola Pelone;

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientali e s.m.i.";

Vista la Legge regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista l'istanza del 07/07/2015 con la quale il Soggetto Proponente ha trasmesso alla Regione Lazio, Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale, Ufficio V.I.A., progetto integrato per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell'area produttiva dismessa individuata come ex Ceramica Vincenti e aree limitrofe sito tra Via Fontana Quaiola e la SS n°311 Nepesina nel Comune di Civita Castellana, Provincia di Viterbo in località Fabbresce o Casalaccio, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale adempiendo alle misure di pubblicità di cui al DLgs 152/06.

Considerato che la competente Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale, Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, ha condotto l'istruttoria tecnico-amministrativa che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione tenendo conto della documentazione depositata, considerando gli impatti determinati dalle interferenze dell'intervento sul contesto ambientale;

Ritenuto di dover procedere all'espressione del giudizio di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. sulla base della relazione istruttoria effettuata dall' Ufficio Valutazione d'Impatto Ambientale;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di disporre, ai sensi del D.lgs 152/2006, **l'esclusione delle opere dal procedimento di V.I.A.**, secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione;

di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Ufficio VIA eventuali inadempimenti , ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs 152/2006;

di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.lgs 152/2006, dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

di trasmettere, la presente determinazione al Proponente, al Comune e alla Provincia;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di comunicare che i pareri di altre Autorità citati nella presente Determina, sono consultabili integralmente presso la sede regionale dell'area V.I.A.;

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera, fatto salvo i diritti di terzi;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.lgs 2/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro incaricato, munito di specifica delega, presso l'Ufficio VIA dell'Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione d'Impatto Ambientale.

Il Direttore
Dott. Vito Consoli

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI

AREA CONSERVAZIONE QUALITA' DELL'AMBIENTE E

UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Progetto	Progetto integrato di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell'area produttiva dismessa individuata come ex ceramica Vincenti e aree limitrofe sito via Fontana Quaiola e la SS n°311 Nepesina
Proponente	Società Flaminia 1955 a.r.l.
Ubicazione	Provincia di Viterbo Comune di Civita Castellana Località Fabbresce o Casalaccio

Registro elenco progetti n. 35/2015 Verifica

Pronuncia di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Paola Pelone _____	IL DIRIGENTE DELL'AREA Dott. Aldo Palombo_____
_____	

REGIONE LAZIO

Preso Atto che su l'opera in argomento è stata richiesta dalla Proponente la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 20, parte II del D.Lgs.152/06 e che in data 07/07/2015 la Società Flaminia 1955 a.r.l. ha depositato presso questa Autorità competente copia degli elaborati di progetto e copia dello studio contenente le informazioni relative agli aspetti ambientali di cui all'Allegato V parte II del D.Lgs. 04/08 e ha provveduto a pubblicare sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio del 07/07/2015 n.54, l'annuncio di avvenuto deposito.
Il progetto e lo studio sono iscritti nel registro dei progetti al n. 35/2015 dell'elenco.
Nel termine di 45 giorni il progetto e lo studio non sono stati consultati dal pubblico e non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art.20, comma 3, parte II del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i..
Esaminati gli elaborati trasmessi a seguire:

1. Relazione tecnica
2. Corografia IGM
3. Bacino imbrifero
4. Planimetria generale su carta tecnica regionale stato attuale
5. Planimetria generale stato attuale
6. Ortofoto stato di progetto
7. Sezioni attuale
8. Sezioni in esercizio
9. Planimetrie opere
10. Prospetti e sezioni opere
11. Area di cantiere e accessi
12. Viste tridimensionali impianto

Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente.

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 47 del 01.10.2007 fu adottato, in ottemperanza della L.R. n. 22/97, il Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale dell'area produttiva dismessa ex Ceramica Vincenti e aree limitrofe site tra Via Fontana Quaiola e la ex S.S. n. 311 Nepesina.
In data 21 Maggio 2008 la Società Flaminia a r.l. depositava al Dipartimento del Territorio – Direzione Regionale Ambiente Area 2S/04 Valutazione Impatto Ambientale copia degli elaborati di progetto e copia dello studio contenete le informazioni relative agli aspetti ambientali di cui all'Allegato V del D. Lgs 04/2008 contestualmente alla pubblicazione sul "B.U.R.L." n. 19 del 21.05.2008 l'avviso pubblico di attivazione della procedura di assoggettabilità a V.I.A. del: "Programma integrato di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell'area produttiva dismessa individuata come ex Ceramica Vincenti ed aree limitrofe sito tra Via Fontana Quaiola e la ex S.S. n° 311 Nepesina"
La pratica è stata registrata nell'elenco progetti con n° 97/2008.
In data 13.11.2008 Prot. N. 198078 fu inviata all'Area V.I.A. convocazione per la Conferenza dei Servizi fissata per il giorno 15.12.2008.
In data 25.11.2008 Prot. N. 207297 l'Area V.I.A. comunicava al Comune di Civita Castellana che la stessa si era già espressa in merito al progetto in data 30.07.2008 con parere Prot. N. 138032. Tale parere escludeva la progettazione presentata dal procedimento di V.I.A. con prescrizioni. La conferenza dei servizi si svolgeva regolarmente in data 15.12.2008 riportando il parere favorevole da parte dei presenti con la sola esclusione della Sovrintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale, nonostante l'assenza del

vincolo, comunicava la necessità, essendo l'area di notevole interesse archeologico, di effettuare sondaggi esaustivi prima di emettere giudizi in merito alla progettazione.
Negli anni successivi si è provveduto, di comune accordo con la Sovrintendenza Archeologica, ad effettuare indagini georadar e scavi esaustivi dai quali è emersa la presenza di una cava antica per l'estrazione di materiale tufaceo; per tale motivo, sempre di comune accordo con i responsabili della Sovrintendenza, si è provveduto allo spostamento di alcune volumetrie per destinare le aree, su cui insiste la cava monumentale, come verde, viabilità, parcheggi ecc….
Per quanto sopra si è provveduto ad eseguire una nuova progettazione sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione del Comune di Civita Castellana che in data 29 Settembre 2014 con delibera consiliare n. 43 adottava il piano.

Vincoli

Beni Paesaggistici

La zona in oggetto, secondo i "Beni Paesaggistici" individuati nella Tavola serie B-356, ricade nel vincolo ai sensi delle lettere c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche (imposto con D.G.R. N. 5849 del 08.10.1985) ed aree boscate; anche in tale vincolo figura un corso d'acqua successivamente eliminato.

Geologia

In conferenza è stato acquisito il parere ai sensi dell'art.89 del DPR380/2001 e della DGR2649/1999 prot.G133327 del 03/11/2015.

Caratteristiche del progetto

Ubicazione

L'area in studio è ubicata ad ovest del centro storico del Comune di Civita Castellana (Vt), al Km 16,00 della ex SS n. 311 Nepesina con individuazione cartografica:
- Sulla Carta Tecnica Regione Lazio (rapp. 1:10.000) nella sezione n° 356090 "Civita Castellana";
- Nell'omonima tavoletta I.G.M. (rapp. 1:25.000) "F. 143 I N.E."
- Carta catastale del Comune di Civita Castellana Foglio n. 16.
L'altezza sul livello del mare è tra i ml 160,00 e ml 170,00 Le aree per la realizzazione dei parcheggi sono ubicate su tutta l'estensione dell'intervento con maggiore concentrazione a ridosso del quartiere esistente e lungo la viabilità principale a senso unico.

Dimensionamento

Il progetto prevede al suo interno una volumetria pari a mc 36.980,00 suddivisa tra residenziale (mc 24.730,00), commerciale/direzionale (mc 8.400,00,00), servizi privati (mc 3.000,00) e servizi pubblici (mc 850,00) spalmata su una superficie di mq 48.465,00. L'indice di sfruttamento territoriale è pari a mc/mq 0,763 (36.980,00/48.465) nettamente inferiore all'indice territoriale previsto dal P.R.G. pari ad 1,00mc/mq. Pertanto la volumetria da realizzare avrà un impatto ambientale nettamente inferiore a quanto realizzato negli ultimi anni nelle aree limitrofe.
Le attività commerciali/direzionali saranno collocate al piano terreno delle tipologie in linea lotti 14/a; 14/b; 14/c; 14/d e 14/e.
Sul lotto 14/a per una volumetria di mc 1.500 verrà realizzata una foresteria a disposizione del proponente il piano di recupero per i suoi clienti e rappresentanti.
Sul lotto n. 9 per mc 850 il proponente realizzerà una struttura culturale-ricreativa da cedere gratuitamente all'Amministrazione comunale.
Sul lotto n. 8 per mc 1.500,00 verranno realizzatati servizi privati costituita da una struttura sportiva ricreativa. All'interno del piano sono previsti n° 282 posti auto (stalli) che danno una superficie netta di mq 3.690,04. Ad esclusivo uso dei parcheggi è stato progettato un verde (vedasi elaborato allegato) superiore al 30% della superficie degli stalli
Superficie stalli mq 3.690,04 x 30% = mq 1.107,01
Verde progettato a servizio degli stalli mq 1.108,36 > mq 1.107,01

All'interno del piano sono stati previsti parcheggi per disabili che, nettamente superiori alle normative che stabiliscono un posto auto ogni 50 o frazione. Parcheggi progettati per disabili n° 15 > n° 6 (282/50) 31
Per la sicurezza dei pedoni ogni punto del piano di recupero può essere raggiunto attraverso marciapiedi collegati tra loro tramite attraversamenti pedonali.
Lungo i percorsi pedonali si sono progettate delle piazzole di sosta per permettere il riposo e l'incontro; in esse trovano posto panchine, fontanelle di acqua potabile, cestini getta carte e verde.
Tutta la progettazione riguardante la viabilità a senso unico, i parcheggi ed i percorsi pedonali è stata studiata nei minimi particolari in maniera tale da rendere sicura la fruizione dell'intervento da parte dei cittadini. Tutti i parcheggi sono realizzati "a raso" e non sono previsti sbancamenti ne splateamenti di entità rilevante; tutta l'area interessata al parcheggio ed alla viabilità di accesso e manovra sarà opportunamente asfaltata e resa impermeabile.
In ottemperanza alla normativa vigente le acque di prima pioggia sono convogliate in apposite caditoie stradali fino ad un sistema costituito da scolmatore, decantatore, sedimentatore, dissabbiatore e disoleatore che dovrà rendere un refluo entro i limiti della tabella 3 (scarico in acque superficiali) - dell'allegato 5 - D.L.vo n. 152 del 11.05.1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Cumulo dei progetti

L'intervento in oggetto risulta essere l'unico nell'area a Sud-Ovest del Centro Storico di Civita Castellana e pertanto non esiste un cumulo con altri progetti.

Cantierizzazioni dell'opera

Traffico indotto dai mezzi di cantiere ed accessi al cantiere

Considerando la modesta entità delle opere di urbanizzazione primaria e dei movimenti terra previsti per la lottizzazione l'accesso al cantiere deve essere effettuato dal viale di ingresso.
Riguardo al traffico indotto dai mezzi di cantiere, si prevedono tempi di lavorazione da 12 a 18 mesi.
Durante la lavorazione per non creare eccessiva polvere si dovranno bagnare le opere.
Si prevede per la realizzazione delle opere di urbanizzazione da 12 a 18 mesi di lavorazione. Impatto della cantierizzazione. Per quanto esposto sopra per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie non si prevedono particolari fenomeni di impatto ambientale derivanti dalla cauterizzazione.

Inquinamento e disturbi ambientali

Inquinamento delle falde

Le aree carrabili, pedonali e di parcheggio saranno realizzate con pavimentazioni impermeabili costituite da una massicciata in stabilizzato di cava compattato, un primo strato di cm 8,00 in conglomerato bituminoso denominato bynder e uno strato definitivo di cm 3,00 sempre in conglomerato bituminoso denominato strato di usura.
In tutte le superfici rese impermeabili saranno posizionate caditoie in ghisa per far defluire le acque nella sottostante rete fognante destinata alle acque chiare con tubazioni aventi diametri atti ad un regolare deflusso secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Prima dell'immissione delle acque chiare nella rete di piano sarà istallata una serie di fosse prefabbricate destinate in maniera particolare alle acque di prima pioggia.
• In ottemperanza alla normativa vigente, le acque di prima pioggia sono convogliate in apposite caditoie stradali fino ad un sistema costituito da scolmatore dissabbiatore/disoleatore.

Inquinamento luminoso

L'inquinamento luminoso è limitato all'uso di fonti luminose a norma secondo la vigente legislatura in materia e destinate all'illuminazione della viabilità carrabile e pedonale. Tutti i corpi illuminanti saranno schermati verso l'alto per evitare interferenze in maniera particolare per gli uccelli migratori.

Inquinamento acustico

L'inquinamento acustico si può prevedere sia in fase di esecuzione dei lavori di urbanizzazione e di realizzazione sui lotti edificabili nel momento in cui il nuovo insediamento è usato dagli abitanti insediati.

REGIONE LAZIO

Durante il corso dei lavori l'intensità dei rumori sarà contenuto entro i limiti previsti dalle normative a tutela dei lavoratori attenendosi a quanto prescritto dal D. Lgs. N. 81 del 09.04.2008 (tutela della salute nei luoghi di lavoro) il tutto come meglio quantificato dal Piano di Coordinamento e Sicurezza. Durante le ore di riposo dei residenti non saranno effettuate lavorazioni rumorose.
Tutelare i lavoratori significa anche tutelare i residenti nelle vicinanze dei lavori

Inquinamento atmosferico

L'inquinamento atmosferico durante le lavorazioni si verifica soltanto durante i movimenti terra e le demolizioni (peraltro limitate nel tempo) che creano polvere; tale inconveniente sarà risolto bagnando periodicamente il terreno e le opere da demolire.
Per evitare completamente l'emissione di fumi tutte le unità immobiliari non utilizzeranno l'uso di qualsiasi tipo di gas. Tutto il complesso residenziale sarà interessato da un impianto geotermico che garantirà la produzione di acqua per riscaldamento invernale e refrigeramento estivo oltre all'acqua calda per uso igienico-sanitario. Per evitare completamente l'uso di gas nella realizzazione delle unità immobiliari ad uso residenziale saranno istallate dal costruttore cucine con l'utilizzazione di fornelli ad induzione.

Inquinamento del patrimonio naturale ed ambientale

L'inquinamento ambientale non si verificherà, anzi, l'ambiente, con la realizzazione del piano, subirà un netto miglioramento dovuto ad un notevole aumento di siepi ed alberatura sia negli spazi pubblici sia nelle aree private. Circa il 54% dell'intero comparto pari a mq 26.200 sarà completamente destinato a verde con piantumazioni e siepi.

Rendimento energetico

Ai fini del rendimento energetico si dichiara che tutte le unità immobiliari (residenziali, commerciali, direzionali ecc…) saranno progettate e realizzate con i seguenti criteri:
-Tutte le unità dovranno essere realizzate in classe energetica "A" con utilizzazione di materiali aventi caratteristiche di bioclimaticità e di architettura sostenibile ;
-Sulle coperture degli immobili saranno posizionati pannelli fotovoltaici che produrranno adeguata potenza per ogni unità immobiliare e per consumi condominiali;
Tutto il complesso residenziale sarà interessato da un impianto geotermico che garantirà la produzione di acqua per riscaldamento invernale e refrigeramento estivo oltre all'acqua calda per uso igienico.
-Per evitare completamente l'uso di gas metano, nocivo per le emissioni dovute alla combustione, nella realizzazione delle unità immobiliari ad uso residenziale saranno istallate cucine con l'utilizzazione di fornelli ad induzione.

Preso atto che in data 21/05/2008 la Società Flaminia a.r.l. ha depositato presso l'Area VIA copia degli elaborati di progetto e copia dello studio contenete le informazioni relative agli aspetti ambientali di cui all'Allegato V del D. Lgs 04/2008 e che con nota prot.n. 138032 del 30/07/2008 lo stesso intervento è stato escluso dal procedimento di VIA.
Visto che a seguito del parere della Sovrintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale, nonostante l'assenza del vincolo, comunicava la necessità, essendo l'area di notevole interesse archeologico, di effettuare sondaggi esaustivi prima di emettere giudizi in merito alla progettazione.
Da indagini georadar e scavi esaustivi è emersa la presenza di una cava antica per l'estrazione di materiale tufaceo per tale motivo si è provveduto allo spostamento di alcune volumetrie eseguendo una modifica progettuale sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione del Comune di Civita Castellana che in data 29/09/2014 con delibera consiliare n. 43 adottava il piano.
Preso atto che con nota prot.n23915 del 15/10/2015 il Comune di Civita Castellana ha convocato una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14/ter della Legge 241/90 e preso atto del verbale del 19/11/15 prot.n26780.
Visto il parere favorevole con prescrizioni del 03/11/2015 G13327 della Regione Lazio Area Difesa

REGIONE LAZIO

del Suolo e Bonifiche.
Valutato che dallo studio di verifica, in particolare nel paragrafo 02 denominato" breve raffronto tra le due progettazioni" emerge sinteticamente quanto di seguito:
1) L'area a verde pubblico è notevolmente aumentata passando dagli originari mq 5.255,00 a mq 10.061,09 che sommati al verde privato ad uso pubblico (mq 5.031,09) raggiunge mq 15.092,18 che rappresenta uno standard di mq 48,68/abitante;
2) La superficie a parcheggi è notevolmente aumentata passando dagli originari mq 7.156,20 a mq 8.349,93;
3) La superficie della viabilità carrabile con relativi marciapiedi è notevolmente diminuita passando dagli originari mq 6.242,80 a mq 3.909,77 il tutto dovuto ad una nuova scelta progettuale che prevede una viabilità esclusivamente a senso unico creando così maggior sicurezza per i fruitori del complesso;
4) Per quanto riguarda la superficie per standard urbanistici si è passati da mq 17.905,20 (mq 49,87/abitante) a mq 18.989,14 (mq 61,25/abitante) senza considerare i 5.031,09 di superficie a verde privato con utilizzazione pubblica che porterebbero lo standard a mq 24.020,23 pari a mq 77,48/abitante.
5) La volumetria da realizzare è rimasta identica tra le due soluzioni mc 36.964,00 per la soluzione originaria contro mc 36.980,00 della nuova soluzione;
6) Le altezze massime dei fabbricati sono rimaste uguali confermando i 7,50 ml per le abitazioni a schiere ed i ml 10,50 per le abitazioni in linea.
7) Per scelta dell'Amministrazione Comunale si è modificato il bene da donare alla stessa cedendo un lotto di terreno individuato con il n. 9 sul quale il richiedente il piano integrato andrà a realizzare una struttura teatrale/polifunzionale da cedere gratuitamente all'Amministrazione.
8) All'interno della nuova soluzione è stato progettato un percorso ciclo pedonale che mette in contatto tutte le aree a verde oltre a lambire i vari lotti edificabili.
9) Nelle planimetrie si evidenzia il posizionamento della centrale geotermica che garantirà la produzione di acqua per riscaldamento invernale e refrigeramento estivo oltre all'acqua calda per uso igienico.
Valutata le linee guida dell'intervento riportata nella relazione allegata che è quella di creare un organismo urbanistico-edilizio in grado di formare la testata urbana naturale della città sul versante sud-ovest, costituendo un elemento urbano fortemente ed organicamente connettivo e riqualificante dell'intera area di quartiere di cui fa parte e, nel contempo, rappresentare un "display" estetico visivo d'ingresso alla città provenendo dalla S.S. N. 2 Via Cassia/bis (Veientana).

Avendo considerato che la relazione istruttoria è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, gli elaborati progettuali nonché lo studio preliminare ambientale a firma del dell'Arch. Chiara Soldateschi, depositati presso questa Autorità competente, sono da considerarsi parte integrante del presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

effettuata la procedura di Verifica ai sensi dell'art 20, parte II del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in relazione all'entità degli interventi ed alle situazioni ambientali e territoriali descritte, si ritiene che l'opera possa essere esclusa dal procedimento di V.I.A. individuando, ai sensi del comma 5 dell'art 20, parte II del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

1 Il progetto esecutivo dovrà recepire integralmente le indicazioni contenute nella relazione di verifica e successive integrazioni relativamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

REGIONE LAZIO

2 Il proponente dovrà garantire e rispettare le misure di sicurezza, prevenzione, controllo e mitigazione, sia per la fase di realizzazione che per quella di gestione dell'opera, come risultati dalle analisi e dagli studi effettuati indicati nella documentazione presentata, nonché dai piani di emergenza approvati dalle autorità competenti.

3 Dovrà essere redatto un programma di cantierizzazione che assicuri una normalizzazione delle attività particolarmente impattanti quale il rumore, il sollevamento delle polveri, in maniera tale da non interferire con le attività residenziali e socio-economiche in essere, prevedendo tutti gli accorgimenti necessari per il mantenimento dei livelli ammissibili della vigente normativa nonché attraverso l'attuazione di azioni idonee che attuano la mitigazione degli effetti e al ripristino delle condizioni ante-operam (innaffiamento delle terre, contenimento delle polveri con teloni sui mezzi di trasporto, lavaggio della viabilità e dei mezzi , interdizione di accesso a soggetti estranei all'attività edilizia). Altresì si dovranno collocare eventuali aree temporaneamente adibite alla gestione del cantiere (deposito veicoli, ricovero attrezzi, ecc.) lontano dalle aree vincolate.

4 Visto che nelle impostazioni progettuali è previsto anche la l'allargamento di via Fonte Quaiola, le opere infrastrutturali dovranno essere realizzate prima dell'entrata in esercizio dell'opera.

5 La fascia marginale all'intervento, deve essere arredata a verde ai fini di realizzare una barriera vegetale avente una funzione di mitigazione ambientale e paesistica degli immobili retrostanti e di contrasto ai rumori e polveri.

6 Tale fascia di rispetto deve essere realizzata con specie arbustive ed arboree presenti o impiantate ex novo. Allorché nell'area in questione sussistano degli esemplari arborei, questi vanno salvaguardati e costituiscono parte della barriera. Allorché si debba ricorrere all'impianto, gli individui debbono essere impiantati con densità adeguata ed in modo che all'età della loro maturità, si abbia una struttura verticale "continua" con copresenza di individui nella fascia di altezza bassa, media ed alta.

7 Per quanto attiene la realizzazione dei parcheggi, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dovranno essere realizzate opere di arredo urbano con piantumazioni di specie autoctone per una superficie totale almeno pari al 30% della superficie complessiva degli stalli, detta indicazione è ovviamente riferibile alle sole aree di parcheggio a raso;
b) dovranno essere adottate pavimentazioni impermeabili oppure in alternativa la parte sottostante la pavimentazione superficiale di progetto, se prevista di tipo permeabile, dovrà essere impermeabilizzata;
c) al fine di contenere il rischio di contaminazione delle acque da metalli pesanti, gomme, particolato, le acque meteoriche provenienti dalle superfici adibite a parcheggi, dovranno essere trattate con idonei presidi idraulici (vasche di decantazione, disoleatori, ecc…) prima di essere definitivamente smaltite; l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere dimensionato in ottemperanza alla normativa vigente e dovranno essere effettuati periodici interventi di manutenzione, considerando anche i casi di sversamenti accidentali ed effettuati lavaggi con frequenza funzionale agli eventi meteorici di rilievo;
d) le aree a parcheggio dovranno essere asservite da idonei impianti di illuminazione notturna;
e) la transitabilità all'interno delle aree di sosta dovrà essere a senso unico per limitare il più possibile incroci e attraversamenti;
f) dovrà essere assicurata una differenziazione dei percorsi carrabili e pedonali

attraverso soprattutto una segnaletica verticale e/o orizzontale interna ed esterna alle aree di sosta affinché i percorsi pedonali siano protetti e ben identificabili per differenti profili di utenti;

g) dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti tecnologici opportuni per garantire la migliore gestione dell'impianto e soprattutto la sicurezza personale degli utenti (segnaletica a messaggio variabile, telecamere antistupro etc.);

8 Realizzazione delle aree verdi interne

Gli spazi destinati a verde pubblico interni, dovranno essere arredati con una formazione arboree alta, disposte preferibilmente a sesto irregolare, e con una copertura così definita:

a) Indice di copertura delle chiome in sede di impianto non inferiore al 30% della superficie destinata ad ospitare la formazione;
b) Indice di copertura delle chiome a maturità degli individui non inferiore al 50% della superficie destinata ad ospitare la formazione.

9 Le superfici destinate ad ospitare barriere e aree verdi debbono essere sistemati con interventi che prevedano minimi movimenti di terra tali comunque da non alterare la morfologia, la natura dei suoli ed il regime idrico e di stabilità dei suoli. Essi devono realizzarsi in modo da favorire il deflusso controllato delle acque.

10 Gli individui arborei ed arbustivi impiegabili nelle aree marginali (viabilità) o confinate in spazi ben definiti (aiuole – parcheggi) devono essere:

a) di specie autoctone, o comunque familiari con il tessuto vegetazionale circostante, munite di certificazione sanitaria e di provenienza;
b) di specie che a maturità non abbiano un apparato radicale superficiale;
c) per quelle finalizzate a costituire la parte alta della barriera o delle formazioni arboree, devono mettersi a dimora individui il cui punto basso di inserzione della chioma sia almeno a 3 metri dal colletto;
d) di specie idonee alla natura del suolo, al contesto territoriale, alla matrice ambientale dell'area ed alle caratteristiche meteorologiche. Particolare attenzione deve essere dedicata alla selezione di specie che richiedono consumi idrici sostenibili con le caratteristiche dell'area.

11 La sistemazione a verde degli spazi a margine dell'intervento e degli spazi destinati a verde pubblico interni dovrà essere realizzata prima dell'avvio dei lavori dei manufatti edilizi (ad esclusione delle aree necessarie per il transito dei mezzi e per quelle delle lavorazioni di cantiere), e il soggetto proponente dovrà provvedere ad una manutenzione costante delle opere a verde fino al completamento dei lavori (la manutenzione deve essere programmata senza ricorrere all'uso di prodotti chimici e privilegiando i fertilizzanti naturali e gli ammendanti organici).

12 Tutte le superfici impiantate devono essere munite di un piano pluriennale di manutenzione, che specifichi le cure colturali annuali e periodiche a cui debbono essere obbligatoriamente sottoposte, sia ai fini della loro crescita regolare (innaffiature, ecc.) sia ai fini dell'acquisizione di un portamento equilibrato (potature, ecc.). Periodicamente le piante debbono essere sottoposte a verifiche di stabilità.

13 Il progetto dovrà cercare di garantire inoltre la realizzazione di interventi a sostegno della mobilità ciclistica e pedonale attraverso la realizzazione di piste ciclabili e percorsi protetti (es. 'percorsi sicuri casa-scuola'), al fine diffondere l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto primario capace di soddisfare anche gli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro e di accesso ai servizi, e non solo quelli ricreativi o sportivi o di brevissimo raggio.

14 Il quantitativo di terreni di scavo e di sbancamento, che non saranno riutilizzati all'interno

REGIONE LAZIO

del cantiere, potranno essere riutilizzati all'esterno del sito di cantiere nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs 152/06 e smi e non, come indicato dal proponente, ai sensi dell'art. 19 della L. 443/2001.

15 Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà rispettare le modalità previste dalla Parte IV del D.Lgs 152/06 e smi.

16 Il proponente dovrà adottare tutti gli idonei accorgimenti al fine di migliorare la gestione dei rifiuti, soprattutto attraverso la promozione delle raccolta differenziata e l'individuazione di punti di raccolta rifiuti, nonché idonee modalità di smaltimento, anche in relazione alle disponibilità del bacino di produzione rifiuti in cui si inserisce l'intervento e incentivando con idonee tecnologie il risparmio idrico (D.G.R. 13 aprile 2012, n. 162 Approvazione Linee Guida per la gestione delle Raccolte Differenziate dei rifiuti urbani nella Regione Lazio).

17 Al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e di contenere i consumi energetici dell'intervento in oggetto, nonché per promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili, il progetto dovrà essere redatto e realizzato nel rispetto degli obiettivi di qualità individuati dalla Direttiva 2002/91/CE, dal D.Lgs n.192/2005, come modificato dal D.Lgs n.311/2006, e dalla Legge Regionale n. 6/2008 relativa all'architettura sostenibile e alla bioedilizia.

18 L'eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell'ambito dei limiti delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava.

19 Dovrà essere garantito il rispetto delle fasce stradali come da specifica normativa vigente in materia.

20 Prima di procedere alle ulteriori fasi progettuali dovrà essere inoltre acquisito il parere della Regione Lazio-Area Territorio ed Urbanistica essendo una parte soggetta a vincoli paesistico ai sensi DLgs 42/2004 e il nullaosta idrogeologico.

21 Dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.;

22 Eventuali modifiche o estensioni riguardanti l'impianto in argomento e non specificatamente previste nel presente progetto, dovranno seguire l'iter procedimentale di cui al Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., conformemente a quanto disposto dall'allegato IV, punto 8, lettera t) del citato decreto.

La relazione istruttoria è costituita da n° 09 pagine.
Il presente provvedimento è emanato in conformità della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

VIALE DEL TINTORETTO, 432
00142 ROMA
TEL +39.06.51689356
FAX +39.06.51689478
WWW.REGIONE.LAZIO.IT
APALOMBO@REGIONE.LAZIO.IT

Regione Lazio

DIREZIONE AMBIENTE E SISTEMI NATURALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02714

Iscrizione dei Tecnici competenti in acustica ambientale nell'Elenco Regionale. Ventiquattresimo (24°) Elenco.

OGGETTO: Iscrizione dei Tecnici competenti in acustica ambientale nell'Elenco Regionale. Ventiquattresimo (24°) Elenco.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AMBIENTE E SISTEMI NATURALI

Su proposta del Dirigente dell'Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale,

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il R. R. 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R. n. 639 del 17 Novembre 2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Ambiente e Sistemi Naturali" al Dott. Vito Consoli;

VISTA la Legge quadro sull'inquinamento acustico, L. 26 ottobre 1995 n. 447 ed in particolare l'art. 2 che definisce la figura professionale del tecnico competente in acustica ambientale;

PREMESSO che alla Regione compete redigere l'Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale;

PRESO ATTO che il Ministero Ambiente ha emanato il D.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica ambientale" e per il quale la Conferenza Stato-Regioni aveva espresso intesa nella seduta del 31/07/97, approvando il relativo verbale nel corso della seduta dell'11/09/97;

VISTO l'art. 20 della L.R. n. 18 del 3 agosto 2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio";

VISTA la D.G.R. n. 934 dell'8.11.2005 relativa alle disposizioni, previste dal D.P.C.M. 31 marzo 1998, per l'iscrizione all'elenco generale regionale dei tecnici competenti in acustica di cui all'art. 2 della L. 447/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale n° 1367 del 28.03.2007 che definisce i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali";

CONSIDERATO che, l'iscrizione all'Elenco dei Tecnici competenti in acustica ambientale, è effettuata dalla Regione Lazio, sulla base della documentazione presentata dagli interessati, ai sensi della normativa vigente e non costituisce attestazione dell'abilità professionale dei richiedenti;

DATO ATTO che è stata effettuata un'istruttoria delle istanze pervenute alla Regione Lazio, dall'Ufficio competente della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, il quale si è avvalso della Commissione Regionale appositamente istituita con Determinazione n° G08897 del 19/06/2014, avente come oggetto "Istituzione e nomina della Commissione Regionale

per la valutazione delle istanze per l'iscrizione nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale e per l'accredito dei corsi di formazione e/o perfezionamento in acustica ambientale";

VISTI i verbali dei lavori della suddetta Commissione che si è riunita nei giorni 14 Gennaio e 26 Febbraio 2016, acquisiti agli atti;

VISTO l'Allegato *"Ventiquattresimo Elenco",* che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono rubricati i nominativi dei candidati le cui istanze di iscrizione, a seguito di istruttoria, sono state accolte;

CONSIDERATO che, prima della notifica formale "*ad personam*" del presente provvedimento, gli interessati, in possesso dei requisiti di legge ed inseriti nell'Elenco, dovranno assolvere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di bollo, L. 23 agosto 1988 n. 370 ed art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e succ. mod.;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di iscrivere nell'Elenco Regionale dei "Tecnici competenti in acustica ambientale", ai sensi dell'art.2 – commi 6 e 7 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" al numero d'ordine specificato, coloro i quali sono compresi nell'allegato *"Ventiquattresimo Elenco"*, che è parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto che, l'efficacia del presente provvedimento, è subordinato alla consegna, da parte degli interessati, del valore bollato, all'atto della notifica "*ad personam*" dello stesso, secondo quanto enunciato in premessa;

3) di richiedere agli interessati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 succ. mod. ed int. "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'autorizzazione all'utilizzazione dei dati personali per le finalità della L. 447/95 e s.m.i..

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore Regionale
Dott. Vito Consoli

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO RECANTE PER OGGETTO

“Iscrizione dei Tecnici competenti in acustica ambientale nell’Elenco Regionale. Ventiquattresimo (24°) Elenco”.

TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE – 24° ELENCO

Cognome	Nome	Data di nascita	Titolo di studio		Numero d'ordine
			Diploma	Laurea	
Bianconi	Edmondo	20/05/1975		Ing. Amb. Svil. Sost.	1116
Conte	Angelo	27/05/1977		Ing. Elettrica	1117
Corsi	Federico	19/05/1992	Mat. Scientif.		1118
Favazzi	Renato	03/11/1963		Ing. Meccanica	1119
Mastroiaco	Roberto	15/03/1973		Ing. Comunicazioni	1120
Novelli	Matteo	30/04/1984		Sc. Prof. San. Prev.	1121
Novembri	Gabriele	28/08/1956		Ing. Civile	1122
Picucci	Marco	14/03/1971		Architettura	1123
Pieroncini	Roberto	22/12/1980		Architettura	1124
Poggi	Michele	21/10/1960	Perito Ind.		1125
Rapaccini	Laura	18/04/1974		Sc. Prof. San. Prev.	1126

Regione Lazio

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 marzo 2016, n. G02495

aggiudicazione Richiesta di Offerta, attraverso il MEPA, per il servizio di derattizzazione semestrale programmata presso le sedi regionali di Via Cristoforo Colombo n. 212, Via Capitan Bavastro n. 108/110, Via del Pescaccio n. 96/98, Via Marcantonio Colonna n. 27, Via del Serafico 127 Roma e Viale Mazzini n. 133 Frosinone autorizzata con Determinazione n. G15794 del 15/12/2015, in favore della ditta Pianeta Servizi S.r.l. Disimpegno euro 5.612,00 per ribasso d'asta sull'impegno n. 19688/2016 - Cap. S23416 - Esercizio Finanziario 2016.

OGGETTO: aggiudicazione Richiesta di Offerta, attraverso il MEPA, per il servizio di derattizzazione semestrale programmata presso le sedi regionali di Via Cristoforo Colombo n. 212, Via Capitan Bavastro n. 108/110, Via del Pescaccio n. 96/98, Via Marcantonio Colonna n. 27, Via del Serafico 127 Roma e Viale Mazzini n. 133 Frosinone autorizzata con Determinazione n. G15794 del 15/12/2015, in favore della ditta Pianeta Servizi S.r.l. Disimpegno € 5.612,00 per ribasso d'asta sull'impegno n. 19688/2016 - Cap. S23416 – Esercizio Finanziario 2016.

IL DIRETORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l'art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l'altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1";

VISTA la determinazione n. B03054 del 17/07/2013, modificata e integrata dalle determinazioni n. B03910 del 10/09/2013, n. G01553 del 5/11/2013, n. G01292 del 7/02/2014, n. G03407 del 25/03/2015, n. G04399 del 15/04/2015 e G05571 del 07/05/2015 con le quali è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione Regionale Centrale Acquisti e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici;

CONSIDERATO che la determinazione n. G03407 del 25/03/2015 "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Centrale Acquisti" identifica la nuova Area "Gestione delle procedure di gara" all'interno della Direzione Centrale Acquisti quale Area deputata all'espletamento delle procedure di gara relative all'acquisto di beni e servizi per le strutture regionali e gli enti dipendenti e con determinazione n. G04399 del 15/04/2015 è stata fissata la data di decorrenza dell'efficacia della predetta determinazione al 4 maggio 2015;

VISTA la D.G.R. n. 21 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato conferito al dott. Stefano Acanfora l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la Direttiva del Presidente n. R00003 del 03/07/2013 in materia di "acquisizione di beni e servizi in economia";

VISTA la Delibera di Giunta n. 336 del 10/06/14 "Approvazione delle linee guida per l'acquisizione di servizi e forniture in economia della Regione Lazio";

VISTA la L.R. n. 17 del 31 dicembre 2015 "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la L.R. n. 18 del 31 dicembre 2015 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTA la Delibera di Giunta n. 29 del 02/02/16 "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018.";

VISTO il Dlgs n. 118 del 23 giugno 2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il Decreto Legislativo n.163/06 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.P.R. n. 207/2010: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163";

PREMESSO che:

- la nuova procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione e servizi complementari per gli immobili della Regione è in corso di espletamento;
- il servizio di derattizzazione presso le sedi regionali, di seguito elencate, aggiudicato con determinazione n. G11189 del 21/09/2015, è venuto a scadenza il 23/01/2016:
  - Via Cristoforo Colombo, 212 ROMA
  - Via del Pescaccio, 96/98 ROMA
  - Via Capitan Bavastro 108/110 ROMA
  - Via Marcantonio Colonna 27 ROMA
  - Via del Serafico 127 ROMA
  - Viale Mazzini, 133 FROSINONE
- con determinazione n. G15794 del 15/12/2015 è stata autorizzata la Richiesta d'Offerta, attraverso il ME.PA. di Consip, per il servizio di derattizzazione semestrale programmata per le suindicate sedi regionali con un importo a base d'asta di € 7.000,00 IVA esclusa;

ATTESO che, al fine di provvedere all'acquisizione del servizio di cui sopra, è stata inviata Richiesta d'Offerta a otto ditte operanti nel settore, accreditate su CONSIP, per la presentazione della propria offerta economica e precisamente: M.S. Servizi S.r.l., Pianeta Servizi S.r.l., Dis.eco. Servizi, Cimar Coop, La Lucentissima Scarl, LGA Service S.r.l., Coop 2001, Team Service Scarl;

ACCERTATO che hanno presentato regolare offerta le ditte: M.S. Servizi S.r.l., Pianeta Servizi S.r.l. e Cimar Coop e che l'offerta più conveniente risulta essere quella della ditta Pianeta Servizi S.r.l., per un importo complessivo di € 2.400,00 esclusa IVA;

TENUTO CONTO che con la determinazione G15794 del 15/12/2015, alla quale, a seguito delle verifiche effettuate nell'ambito della gestione controllata del bilancio regionale di cui alla DGR n. 24/2015, è stato dato parere positivo da parte del Presidente, è stato prenotato l'impegno di € 8.540,00 per l'esercizio finanziario 2016, sul capitolo S23416, corrispondente alla base d'asta (IVA compresa) della procedura di gara per l'acquisizione del servizio;

RITENUTO, pertanto, di provvedere ad eseguire le seguenti operazioni contabili sull'impegno 19688/2016 del capitolo S23416, corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.13.002 "Servizi di pulizia e lavanderia":

- procedere alla conferma dell'impegno, in stato "AP", prenotato per l'esercizio finanziario 2016;
- disimpegnare la somma di € 5.612,00 per effetto del ribasso d'asta presentato dalla ditta aggiudicataria;
- modificare l'attribuzione dell'impegno per la somma residua di € 2.928,00 da Creditori diversi alla ditta Pianeta Servizi S.r.l. con sede in Roma Viale Gianluigi Bonelli n. 78;

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante sta procedendo alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006, e che, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/2006, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli dei requisiti previsti *ex lege*, in capo alla ditta Pianeta Servizi S.r.l.;

PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l'Autorità di Vigilanza ha attribuito alla gara il CIG n. Z3E17B062C;

ATTESO che l'obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2016;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la procedura adottata e di procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto, alla ditta Pianeta Servizi S.r.l., per un importo complessivo di € 2.400,00 + IVA;
2. di provvedere ad eseguire le seguenti operazioni contabili sull'impegno 19688/2016 del capitolo S23416 di € 8.540,00, corrispondente alla missione 01 programma 03 codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.13.002 "Servizi di pulizia e lavanderia":
   - di procedere alla conferma dell'impegno, in stato "AP", prenotato per l'esercizio finanziario 2016;
   - disimpegnare la somma di € 5.612,00 per effetto del ribasso d'asta presentato dalla ditta aggiudicataria;
   - modificare l'attribuzione dell'impegno per la somma residua di € 2.928,00 da Creditori diversi alla ditta Pianeta Servizi S.r.l. con sede in Roma Viale Gianluigi Bonelli n. 78;
3. di procedere alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione al buon esito di tali controlli;
4. di prendere atto che l'obbligazione verrà a scadenza nel corso del 2016;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è Annalisa Tancredi.

Il Direttore Regionale
Stefano Acanfora

Regione Lazio

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 marzo 2016, n. G02496

Affidamento ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 alla Vivenda S.r.l. P.IVA 08959351001 del servizio di pubblicazione dell'esito della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi nell'ambito delle attività di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio. Impegno di spesa per l'importo di euro 1.322,44 sul capitolo H21509 C.I.G. Z5A18CE5B9.

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 alla Vivenda S.r.l. P.IVA 08959351001 del servizio di pubblicazione dell'esito della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi nell'ambito delle attività di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio. Impegno di spesa per l'importo di euro 1.322,44 sul capitolo H21509 **(CIG Z5A18CE5B9)**.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto legislativo n.163/06 e s.m.i. *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* ed, in particolare, gli artt. 66 in materia di modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi e 125, comma 11, in materia di acquisizione di servizi in economia;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 avente ad oggetto: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163"*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 delle Legge 5 maggio 2009, n. 42*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 contenente "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*" convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 che ha introdotto, in sede di modifica, l'art.26 commi 1-bis e 1-ter;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, che attribuisce ai dirigenti regionali l'esercizio del potere di spesa;

VISTA la legge regionale 31 Dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la legge regionale 31 Dicembre 2015, n. 18 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTO il regolamento regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 ("Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale") ed in particolare l'art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell' art. 20 del r.r. 1/2002 e che tra l'altro istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2013 n. 121 concernente "*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1";*

VISTA la delibera di Giunta n. 29 del 02/02/16 "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26.01.2016, n. 21, con la quale al Dott. Stefano Acanfora è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti;

VISTA la circolare relativa alla gestione del bilancio 2016-2018 del Segretario Generale della Regione Lazio, prot. n. 117455 del 3 marzo 2016;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 27 ottobre 2015, n. 277, con la quale si è provveduto all'istituzione dei capitoli in entrata e in uscita per la gestione e l'utilizzazione delle entrate derivanti dallo svolgimento di gare d'appalto da parte della Regione in qualità di centrale di committenza;

VISTA la determinazione n. G03407 del 25 marzo 2015 avente ad oggetto "*Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale Centrale Acquisti*", successivamente rettificata dalla determinazione n. G04399 del 15 aprile 2015;

VISTA la determinazione n. G07087 del 10.06.2015 con la quale la Direzione Centrale Acquisti, nella sua qualità di centrale di committenza, ha indetto la gara d'appalto finalizzata all'affidamento del servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi nell'ambito delle attività di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. G00481 del 27.01.2016 con la quale la Direzione Centrale Acquisti, nella sua qualità di centrale di committenza, ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara di cui sopra;

RILEVATA, quindi, la necessità dell'Amministrazione di acquisire il servizio di pubblicazione dell'esito della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi nell'ambito delle attività di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio, al fine di ottemperare agli obblighi di legge in materia di pubblicazione degli atti di gara di cui all'articolo 66 del d.lgs. 163/2006;

VISTA la Direttiva del Presidente n. R00003 del 03/07/2013 in materia di "Acquisizione di beni e servizi in economia";

VISTA la Delibera di Giunta n. 336 del 10/06/14 "Approvazione delle linee guida per l'acquisizione i servizi e forniture in economia della Regione Lazio";

VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il servizio di pubblicazione di avvisi e bandi a mezzo stampa e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e che non risultano in ordine allo stesso servizio opzioni di acquisto mediante il MePA, non rinvenendosi nell'ambito di esso la relativa categoria merceologica e che non è possibile acquisirlo attraverso gli operatori economici iscritti presso l'Albo Fornitori della Regione Lazio;

VERIFICATA, pertanto, la sussistenza dei presupposti richiesti, anche ai sensi del parere della Corte dei Conti 18 marzo 2013 n. 92 per il ricorso a procedure autonome e, in particolare, all'affidamento diretto di cui all'articolo 125 comma 11 del d.lgs.163/2006, consentito in relazione ai servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 12.2 della deliberazione di Giunta regionale 336/2014 le acquisizioni di importo non superiore ad € 40.000,00 possono essere disposte mediante contratto concluso per mezzo di apposito scambio di lettere, secondo l'uso del commercio;

CONSIDERATO, pertanto, che in data 18 febbraio 2016 è stata avviata una specifica indagine di mercato, attraverso l'invio di richieste di preventivo per l'affidamento del servizio in questione, alle seguenti ditte che anticipano le spese di pubblicazione e che operano nel settore delle pubblicazioni legali a mezzo stampa: Lexmedia S.r.l., Vivenda srl. e CSAmed S.r.l.;

TENUTO CONTO che le società hanno inviato, nei tempi indicati, i preventivi di seguito elencati:
- Lexmedia preventivo n. 691 del 18.02.2016 (prot. n. 94495 del 22 febbraio 2016) che propone euro 1.272,88 + IVA pari ad euro 276,51 + bollo euro 16,00 per un totale di euro **1.549,39** per pubblicazione sulla GURI e su: Italia Oggi ed nazionale, Milano Finanza ed. nazionale, Giornale del Centro Sud, Milano Finanza ed. locale;
- Vivenda preventivo n. 582 del 18.02.2016 (prot.n. 94491 del 22 febbraio 2016) che propone per pubblicazione su GURI euro 311,85 + IVA pari ad euro 68,61 + bollo euro 16,00 per un totale di € 396,46 e preventivo n. 583 del 18.02.2016 (prot.n. 94491 del 22 febbraio 2016) che propone per pubblicazione su Avvenire ed nazionale, Osservatore, Avvenire Roma ed. locale, Il Giornale ed. locale euro 759,00 + IVA pari ad euro 166,98 + bollo euro 16,00 per un totale di euro 925,98, per un totale complessivo pari ad euro **1.322,44** (euro 1.070,85 + IVA pari ad euro 235,59 + bollo euro 16,00)**;**
- CsaMed preventivo n. AR-0088/16 (prot.n. 94499 del 22 febbraio 2016) che propone euro 1.088,55 + IVA pari ad euro 239,48 + bollo 16,00 euro per un totale di euro **1.344,03** per pubblicazione su GURI, Avvenire ed. nazionale, Il Foglio ed. nazionale, Il Messaggero ed. Roma, Il Tempo ed. Roma;

CONSIDERATO che le condizioni contrattuali più vantaggiose per l'amministrazione sono risultate quelle praticate con i preventivi nn. 582 e 583 del 18.02.2016 dalla Vivenda S.r.l. la quale ha trasmesso, nei termini richiesti, le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006, nonché l'assolvimento degli oneri in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

RITENUTO, pertanto, di approvare i preventivi nn. 582 e 583 del 18.02.2016 (prot.n. 94491 del 22 febbraio 2016) presentati da Vivenda S.r.l. per un importo complessivo di euro **1.322,44** e di affidare, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, alla medesima ditta il servizio di pubblicazione dell'esito della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi nell'ambito delle attività di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani Avvenire ed nazionale, Osservatore, Avvenire Roma ed. locale, Il Giornale ed. locale, condizionando risolutivamente l'affidamento alle risultanze dei controlli in ordine al possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare, per l'esercizio finanziario 2016, sul capitolo di spesa H21509 (piano dei conti finanziari missione 13, programma 07 aggregato fino al V livello 1.03.02.16.001 "servizi amministrativi - Pubblicazione bandi di gara"), che presenta la necessaria disponibilità, in favore di Vivenda S.r.l. (cod. cred. 155297) , C.F./P.IVA 08959351001, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 269 – 00186 Roma, l'importo complessivo di euro 1.322,44, di cui euro 235,59 per IVA che verrà versata direttamente, in virtù dello split payment;

TENUTO CONTO che il numero CIG acquisito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'affidamento del servizio di pubblicazione è Z5A18CE5B9 ;

ATTESO che l'obbligazione di cui trattasi verrà a scadere nell'anno 2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di affidare ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 alla Vivenda S.r.l. il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, sui quotidiani Avvenire ed nazionale, Osservatore, Avvenire Roma ed. locale, Il Giornale ed. locale dell'esito della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi nell'ambito delle attività di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio, condizionando risolutivamente l'affidamento alle risultanze dei controlli in ordine al possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006;

- di approvare i preventivi di spesa nn. 582 e 583 del 18.02.2016 (prot.n. 94491 del 22 febbraio 2016) per un importo di 1.322,44, presentati dalla medesima ditta;

- di impegnare, per l'esercizio finanziario 2016, sul capitolo di spesa H21509 (piano dei conti finanziari missione 13, programma 07 aggregato fino al V livello 1.03.02.16 001 "servizi amministrativi - Pubblicazione bandi di gara"), che presenta la necessaria disponibilità, l'importo complessivo di euro 1.322,44, di cui euro 235,59 per IVA, in favore di Vivenda S.r.l. (cod. cred. 155297), C.F./P.IVA 08959351001, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 269 – 00186 Roma;

- di liquidare l'importo di cui sopra, pari ad euro 1.322,44, dopo ricevimento di fattura elettronica (CIG Z5A18CE5B9) e regolare esecuzione del servizio;

- di stabilire che l'obbligazione verrà a scadere nel 2016;

- di pubblicare la presente Determinazione sul BURL.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Stefano Acanfora

Regione Lazio

DIREZIONE FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 marzo 2016, n. G02265

Art. 57, L.R. 24.12.2008, n. 31. Fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico. D.G.R. n. 471 del 14/10/2011 e Determinazione Dirigenziale n. B9943 del 28/12/2011 "Assegni di studio a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti." Comuni di CASAPROTA, PETRELLA SALTO, POGGIO MIRTETO, POGGIO MOIANO, POGGIO SAN LORENZO, POSTA, RIETI, SCANDRIGLIA, STIMIGLIANO, TOFFIA, TORRI IN SABINA, TORRICELLA IN SABINA, VACONE della provincia di Rieti. Approvazione rendiconti anno scolastico 2011/2012. Accertamento di €. 1.307,89 sul capitolo di entrata 331525. Esercizio finanziario 2016.

OGGETTO: Art. 57, L.R. 24.12.2008, n. 31. *Fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico*. D.G.R. n. 471 del 14/10/2011 e Determinazione Dirigenziale n. B9943 del 28/12/2011 "Assegni di studio a favore degli alunni residenti nel Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti." Comuni di CASAPROTA, PETRELLA SALTO, POGGIO MIRTETO, POGGIO MOIANO, POGGIO SAN LORENZO, POSTA, RIETI, SCANDRIGLIA, STIMIGLIANO, TOFFIA, TORRI IN SABINA, TORRICELLA IN SABINA, VACONE della provincia di Rieti. Approvazione rendiconti anno scolastico 2011/2012. Accertamento di € 1.307,89 sul capitolo di entrata 331525. Esercizio finanziario 2016.

LA DIRETTTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO

Su proposta della Dirigente dell'Area Organizzazione e Attuazione Interventi per l'Istruzione e il Diritto allo Studio

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 06 settembre 2002, e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 concernente le norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 Legge di Stabilità regionale 2016;

VISTA Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 18 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTA Deliberazione 31 dicembre 2015, n. 775 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese.

VISTA Deliberazione 31 dicembre 2015, n. 776 Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.

VISTO l'art. 35, commi da 1 a 13 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/3/12, modificato dall'art.1, comma 395 della Legge 190/14, che ha dettato disposizioni riguardanti la tesoreria unica, stabilendo, tra l'altro, la sospensione sino al 31/12/2017 del regime di tesoreria unica cosiddetta mista e l'applicazione del regime di tesoreria unica tradizionale di cui all'art. 1 della legge 720/84;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2010, n. 8, art. 6, che dispone la verifica delle posizioni debitorie dei creditori prima di effettuare ogni pagamento e, qualora sia riscontrata l'esistenza di un debito nei confronti della Regione, l'incasso tramite l'emissione del mandato di pagamento e della contestuale reversale d'incasso con quietanza di entrata;

VISTA la L. R. 30 marzo 1992, n. 29, che affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio;

VISTA la Legge Regionale del 24.12.2008, n. 31, art. 57, *Fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico*, che istituisce un apposito fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, al fine di integrare le risorse statali erogate ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e della legge 10 marzo 2000, n. 62;

VISTA la D. G. R. n. 471 del 14/10/2011 con la quale sono stati individuati i criteri di ripartizione dei fondi destinati alla concessione degli assegni di studio a favore degli alunni meritevoli residenti nel Lazio, per l'anno scolastico 2011/2012 ed approvate le linee guida ai fini di un'uniforme applicazione delle disposizioni regionali da parte delle Amministrazioni comunali;

CONSIDERATO inoltre che le linee guida prevedono l'obbligo da parte dei Comuni di procedere all'erogazione degli assegni di studio previa verifica dell'eventuale godimento, nel medesimo anno scolastico, dei contributi previsti dalle leggi n. 448/1998 e n. 62/200 concernenti rispettivamente la fornitura gratuita dei libri di testo e l'assegnazione delle borse di studio;

VISTA la Determinazione n. B9943 del 28/12/2011 con la quale sono state approvate le graduatorie dei soggetti beneficiari dell'assegno di studio, iscritti al primo e al terzo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, nonché sono state impegnate ed erogate a favore dei Comuni laziali le somme destinate alla suddetta finalità e riportate nell'Allegato R*endiconti assegni di studio A.S. 2011/2012* parte integrante della presente determinazione;

ACQUISITA la documentazione trasmessa dalle Amministrazioni comunali di Casaprota, Petrella Salto, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio San Lorenzo, Posta, Rieti, Scandriglia, Stimigliano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Vacone inerente la rendicontazione delle spese sostenute per gli assegni di studio a favore degli alunni meritevoli per l'anno scolastico 2011/2012;

RITENUTO, a seguito dell'esame della suddetta documentazione e delle verifiche effettuate nel sistema informatizzato SICED**,** di approvare i rendiconti trasmessi dai Comuni di Casaprota, Petrella Salto, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio San Lorenzo, Posta, Rieti, Scandriglia, Stimigliano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Vacone riconoscendo come spese ammissibili gli importi indicati nella colonna F dell'allegato R*endiconti assegni di studio A.S. 2011/2012*, non riconoscendo come spese ammissibili gli importi riportati nella colonna G del citato allegato, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali e determinando quali economie in gli importi indicati nella colonna H del medesimo allegato;

CONSIDERATO che, dal controllo effettuato nel sistema informatico SICED, risulta che i Comuni di Petrella Salto, Rieti, Stimigliano, Toffia, hanno erroneamente provveduto all'erogazione dell'assegno di studio per studenti meritevoli e del contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo e/o per l'assegnazione di borse di studio agli stessi beneficiari;

RITENUTO necessario procedere al recupero della somma di € 1.307,89, quale economie e/o somma non riconosciuta del finanziamento concesso ai Comuni di Petrella Salto, Poggio Moiano, Rieti, Stimigliano, Toffia;

RITENUTO di richiedere ai Comuni di Petrella Salto, Poggio Moiano, Rieti, Stimigliano, Toffia, la restituzione della somma di € 1.307,89 mediante il pagamento direttamente presso la tesoreria unica dello Stato, conto speciale n. 0031183 intestato alla Regione Lazio, indicando come causale *restituzione economie e/o somma non riconosciuta assegni di studio per studenti meritevoli anno scolastico 2011/2012* ;

RITENUTO di accertare sul capitolo 331525, esercizio finanziario 2016, la somma € 1.307,89 quale economie e/o somma non riconosciuta del finanziamento assegnato ai Comuni di Petrella Salto, Poggio Moiano, Rieti, Stimigliano, Toffia, per gli assegni di studio per studenti meritevoli per l'anno scolastico 2011/2012;

RITENUTO inoltre di approvare l'allegato R*endiconti assegni di studio A.S. 2011-2012*, parte integrante della presente determinazione;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, parti integranti della presente determinazione

- di approvare i rendiconti trasmessi dai Comuni di Casaprota, Petrella Salto, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio San Lorenzo, Posta, Rieti, Scandriglia, Stimigliano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Vacone della provincia di Rieti, inerenti le spese sostenute per gli assegni di studio a favore degli alunni meritevoli per l'anno scolastico 2011/2012;
- di riconoscere ai Comuni di Casaprota, Petrella Salto, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio San Lorenzo, Posta, Rieti, Scandriglia, Stimigliano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Vacone come spese ammissibili gli importi indicati nella colonna F dell' allegato R*endiconti assegni di studio A.S. 2011/2012* e determinando quali economie in gli importi indicati nella colonna H, del medesimo allegato, parte integrante della presente determinazione;
- di non riconoscere ai Comuni di Petrella Salto, Rieti, Stimigliano, Toffia, come spesa ammissibile l'importo riportato nella colonna G del citato allegato, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali;
- di approvare l'allegato R*endiconti assegni di studio A.S. 2011/2012*, parte integrante della presente determinazione;
- di procedere al recupero dell'importo di € 1.307,89 quale economie e/o importo non ammissibile del finanziamento concesso ai Comuni di Petrella Salto, Poggio Moiano, Rieti, Stimigliano, Toffia, per gli assegni di studio per studenti meritevoli per l'anno scolastico 2011/2012;
- di richiedere ai Comuni di Petrella Salto, Poggio Moiano, Rieti, Stimigliano, Toffia, la restituzione dell'importo di € 1.307,89 mediante il pagamento direttamente presso la tesoreria unica dello Stato, conto speciale n. 0031183 intestato alla Regione Lazio, indicando come causale *restituzione economie e/o somma non riconosciuta assegni di studio per studenti meritevoli anno scolastico 2011/2012*;
- di accertare sul capitolo 331525, esercizio finanziario 2016, la somma di € 1.307,89 quale economie e/o importo non ammissibile del finanziamento assegnato ai Comuni di Petrella Salto, Poggio Moiano, Rieti, Stimigliano, Toffia per gli assegni di studio per studenti meritevoli per l'anno scolastico 2011/2012;
- di procedere d'ufficio, in assenza della restituzione di cui al punto precedente, al recupero delle somme dovute dai Comuni, attraverso la compensazione con altre posizioni debitorie, in base a quanto previsto dalla citata Legge Regionale n. 8/2010 art. 6;

- di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il presente provvedimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o il ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

ALLEGATO A - PROSPETTO RIEPILOGATIVO RENDICONTI ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2011/2012

A	B		C	D	E	F	G	H	I	L
N.	COMUNE		N. BENEFICIARI	IMPORTO ASSEGNATO ED EROGATO CON DET.N.B9943 DEL 28/12/2012	IMPORTO RENDICONTATO DAL COMUNE	IMPORTO RICONOSCIUTO	IMPORTO NON RICONOSCIUTO	ECONOMIE ANNO SCOLASTICO 2011/2012	**IMPORTI DA ACCERTARE SUL CAPITOLO 331525**	NOTE
1	CASPAROTA	RI	2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	**0,00**	
2	PETRELLA SALTO	RI	2	1.000,00	1.000,00	793,90	206,10	0,00	**206,10**	
3	POGGIO MIRTETO	RI	8	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	**0,00**	
4	POGGIO MOIANO	RI	5	2.500,00	2.209,65	2.209,65	0,00	290,35	**290,35**	
5	POGGIO SAN LORENZO	RI	1	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	**0,00**	
6	POSTA	RI	1	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	**0,00**	
7	RIETI	RI	10	5.000,00	5.000,00	4.814,96	185,04	0,00	**185,04**	
8	SCANDRIGLIA	RI	1	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	**0,00**	

ALLEGATO A - PROSPETTO RIEPILOGATIVO RENDICONTI ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2011/2012

A	B		C	D	E	F	G	H	I	L
N.	COMUNE		N. BENEFICIARI	IMPORTO ASSEGNATO ED EROGATO CON DET.N.B9943 DEL 28/12/2012	IMPORTO RENDICONTATO DAL COMUNE	IMPORTO RICONOSCIUTO	IMPORTO NON RICONOSCIUTO	ECONOMIE ANNO SCOLASTICO 2011/2012	**IMPORTI DA ACCERTARE SUL CAPITOLO 331525**	NOTE
9	STIMIGLIANO	RI	7	3.500,00	3.500,00	3.068,52	431,48	0,00	**431,48**	
10	TOFFIA	RI	1	500,00	500,00	305,08	194,92	0,00	**194,92**	
11	TORRI IN SABINA	RI	3	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	**0,00**	
12	TORRICELLA IN SABINA	RI	3	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	**0,00**	
13	VACONE	RI	2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	**0,00**	

Regione Lazio

DIREZIONE FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 15 marzo 2016, n. G02374

Attuazione DGR 589 del 12 settembre 2014: "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (IeFP), Percorsi biennali e rivolti a disabili: Piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle Province - Anno scolastico e formativo 2014-2015" - DD G07085 del 10 giugno 2015 - disimpegno della somma di euro 0,18, a valere sul capitolo F21900, e.f. 2016.

Oggetto: Attuazione DGR 589 del 12 settembre 2014: "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (IeFP), Percorsi biennali e rivolti a disabili: Piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle Province - Anno scolastico e formativo 2014-2015" – **DD G07085 del 10 giugno 2015 - disimpegno della somma di € 0,18, a valere sul capitolo F21900, e.f. 2016.**

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO

Su proposta della Dirigente dell'Area Programmazione dell'offerta formativa e di orientamento

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA La Legge regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito all'Avv. Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio";

VISTA la Determinazione n. G03853 del 27/03/2014 concernente: "Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Programmazione dell'offerta formativa e di orientamento" della Direzione regionale "Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio", ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e, in particolare, il Titolo V, capo IV, recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di istruzione e capo V recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di formazione professionale;

VISTA la legge regionale 25 Febbraio 1992, n. 23, "Ordinamento della formazione professionale";

VISTA la legge regionale 20 Aprile 2015, n. 5: Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. recante: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.";

VISTA la legge 20 Novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2015, n. 17 Legge di stabilità regionale 2016;

VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2015 n. 18 del - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 31 dicembre 2015 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 776 del 31 dicembre 2015 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.

VISTI:

- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il DCPM del 28 dicembre 2011 avente per oggetto: "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- il DPCM del 25 maggio 2012 "Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016 n. 29, recante: Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 55, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 8 marzo 2016, n. 88, recante: "Variazioni del bilancio regionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche";

VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 589 del 12 settembre 2014 concernente: "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (IeFP), Percorsi biennali e rivolti a disabili: Piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle Province - Anno scolastico e formativo 2014-2015.";

DATO ATTO che il richiamato provvedimento stabilisce la ripartizione delle risorse per la realizzazione dei percorsi triennali di IeFP secondo le seguenti tabelle:

Ripartizione risorse Percorsi Triennali di IeFP anno scolastico 2014/2015					
Province	%	Risorse Regionali	Risorse nazionali	Risorse FSE	Totale
ROMA ENTI	69,992138%	€ 18.925.873,98	€ 10.472.278,21	€ 3.425.330,72	€ 32.823.482,91
ROMA CPFP	2,707617%	€ 732.139,56	€ 405.115,72	€ 132.507,49	€ 1.269.762,77
FROSINONE	8,897789%	€ 2.405.962,06	€ 1.331.294,08	€ 435.447,04	€ 4.172.703,18
LATINA	9,859460%	€ 2.665.997,85	€ 1.475.180,02	€ 482.510,05	€ 4.623.687,92
RIETI	3,958722%	€ 1.070.438,54	€ 592.307,13	€ 193.735,10	€ 1.856.480,77
VITERBO	4,584275%	€ 1.239.588,01	€ 685.902,83	€ 224.348,90	€ 2.149.839,74
Totale	**100,0000%**	**€ 27.040.000,00**	**€ 14.962.077,99**	**€ 4.893.879,30**	**€ 46.895.957,29**

Ripartizione risorse Percorsi Triennali di IeFP anno scolastico 2014/2015, quota FSE				
Province	Capitolo A39233	Capitolo A39234	Capitolo A39235	FIN. FSE
ROMA ENTI	€ 1.712.665,36	€ 1.656.502,66	€ 56.162,70	€ 3.425.330,72
ROMA CPFP	€ 66.253,75	€ 64.081,11	€ 2.172,63	€ 132.507,49
FROSINONE	€ 217.723,52	€ 210.583,81	€ 7.139,71	€ 435.447,04
LATINA	€ 241.255,03	€ 233.343,65	€ 7.911,37	€ 482.510,05
RIETI	€ 96.867,55	€ 93.691,01	€ 3.176,54	€ 193.735,10
VITERBO	€ 112.174,45	€ 108.495,96	€ 3.678,49	€ 224.348,90
Totale	**€ 2.446.939,66**	**€ 2.366.698,20**	**€ 80.241,44**	**€ 4.893.879,30**

VISTE le seguenti DD con le quali sono stati assunti gli impegni a valere sulle risorse regionali, nazionali e sul POR FSE 2007/2013;

- **DD G14375 del 09/10/2014**, avente ad oggetto: "Attuazione DGR 589 del 12 settembre 2014: "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (IeFP), Percorsi biennali e rivolti a disabili: Piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle Province - Anno scolastico e formativo 2014-2015" – Impegni a favore delle Province a valere sul FSE"
- **DD G15249 del 30/10/2014** avente ad oggetto: "Attuazione DGR 589 del 12 settembre 2014: "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (IeFP), Percorsi biennali e rivolti a disabili: Piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle Province - Anno scolastico e formativo 2014-2015" – Impegni a favore delle Province a valere sul capitolo F21115 e.f. 2014
- **DD G07085 del 10 giugno 2015** concernente Attuazione DGR 589 del 12 settembre 2014: "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (IeFP), Percorsi biennali e rivolti a disabili: Piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle Province - Anno scolastico e formativo 2014-2015" – Impegni a favore delle Province a valere sul capitolo F21900.
- **DD G10356 del 01/09/2015**: DD 15249 del 30 ottobre 2014: "*Attuazione DGR 589 del 12 settembre 2014: "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (IeFP), Percorsi biennali e rivolti a disabili: Piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle Province - Anno scolastico e formativo 2014-2015" – Impegni a favore delle Province a valere sul capitolo F21115 e.f. 2014"*. Conferma impegni;

- **DD G15464 del 10/12/2015**: Attuazione DGR 589 del 12 settembre 2014: "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (IeFP), Percorsi biennali e rivolti a disabili: Piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle Province - Anno scolastico e formativo 2014-2015" – Impegni a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale a valere sul FSE

DATO ATTO che con la DD G07085 del 10 giugno 2015 è stato assunto l'impegno n. 23842/2015 in favore della Città Metropolitana di Roma Capital, gestione diretta, per un l'importo di € 600.168,20;

RILEVATO che a fronte di detto impegno è stato emesso il provvedimento di liquidazione n. 9418/2015 per la minor somma di € 600.168,02;

RITENUTO di disimpegnare la somma di € 0,18 (€ 600.168,20 - € 600.168,02) – impegno residuo n. 13225/2016 a valere sul capitolo F21900 e.f. 2016;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- di procedere al disimpegno della somma di € 0,18 (€ 600.168,20 - € 600.168,02) – impegno residuo n. 13225/2016 a valere sul capitolo F21900 e.f. 2016;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

LA DIRETTRICE REGIONALE
(Avv. Elisabetta Longo)

Regione Lazio

DIREZIONE FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 17 marzo 2016, n. G02513

Attuazione DGR 608 del 20/11/2015 - Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale Anno scolastico e formativo 2015/2016 - Rettifica DGR 346 del 14 luglio 2015 e rimodulazione piani finanziari. Rimodulazione impegni percorsi triennali di IeFP a favore della Citta' metropolitana di Roma Capitale e delle Amministrazioni Provinciali - conferma impegni 2016 capitolo F21115.

Oggetto: **Attuazione DGR 608 del 20/11/2015** - Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale Anno scolastico e formativo 2015/2016 - Rettifica DGR 346 del 14 luglio 2015 e rimodulazione piani finanziari. Rimodulazione impegni percorsi triennali di IeFP a favore della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Amministrazioni Provinciali – **DD G10937 del 15/9/2015 conferma impegni 2016 capitolo F21115.**

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO

Su proposta del Dirigente dell'Area Programmazione dell'offerta formativa e di orientamento

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA La Legge regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito all'Avv. Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio";

VISTA la Determinazione n. G03853 del 27/03/2014 concernente: "Conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Programmazione dell'offerta formativa e di orientamento" della Direzione regionale "Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio", ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e, in particolare, il Titolo V, capo IV, recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di istruzione e capo V recante disposizioni relative alle funzioni e compiti in materia di formazione professionale;

VISTA la legge regionale 25 Febbraio 1992, n. 23, "Ordinamento della formazione professionale";

VISTA la legge regionale 20 Aprile 2015, n. 5: Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. recante: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.";

VISTA la legge 20 Novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2015, n. 17 Legge di stabilità regionale 2016;

VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2015 n. 18 del - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 31 dicembre 2015 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 776 del 31 dicembre 2015 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.

VISTI:

- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il DCPM del 28 dicembre 2011 avente per oggetto: "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- il DPCM del 25 maggio 2012 "Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016 n. 29, recante: Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018.

PREMESSO CHE:

- con DGR n. 346 del 14 luglio 2015 è stato approvato il **Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale Anno scolastico e formativo 2015/2016** che viene integralmente richiamata con il presente atto;
- con DD G10937 del 15/9/2015 sono stati assunti gli impegni a favore della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Amministrazioni Provinciali;
- con DGR 608 del 10/1102015, che viene integralmente richiamata con il presente atto, a seguito del monitoraggio effettuato, si è proceduto alla rettifica della DGR 346 del 14 luglio 2015 e alla rimodulazione dei piani finanziari;
- con DD G17381 del 30 dicembre 2015 si è proceduto a rimodulare gli impegni per i percorsi triennali di IeFP a favore della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Amministrazioni Provinciali

DATO ATTO che con la richiamata DD G10937 del 15/9/2015 sono stati assunti, tra l'altro, gli impegni a favore della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Amministrazioni Provinciali a valere sul capitolo di bilancio F21115 e.f. 2015;

RITENUTO di procedere alla conferma degli impegni nell'esercizio finanziario 2016, come da tabella che segue:

Ambito territoriale	**Importo G10937/2015**	**Impegno 2015**	**Impegno 2016**
Città Metropolitana Roma Capitale regime convenzionale	€ 10.307.731,51	27643	13205
Città Metropolitana Roma Capitale gestione diretta	€ 398.750,35	27644	13206
Provincia di Frosinone	€ 1.310.376,05	27645	13207
Provincia di Latina	€ 1.452.001,20	27646	13208
Provincia di Rieti	€ 583.000,40	27647	13209
Provincia di Viterbo	€ 675.125,49	27648	13210
TOTALE	**€ 14.726.985,00**		

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di confermare altresì gli impegni per l'esercizio finanziario 2016, come da tabella che segue:

Ambito territoriale	**Importo G10937/2015**	**Impegno 2015**	**Impegno 2016**
Città Metropolitana Roma Capitale regime convenzionale	€ 10.307.731,51	27643	13205
Città Metropolitana Roma Capitale gestione diretta	€ 398.750,35	27644	13206
Provincia di Frosinone	€ 1.310.376,05	27645	13207
Provincia di Latina	€ 1.452.001,20	27646	13208
Provincia di Rieti	€ 583.000,40	27647	13209
Provincia di Viterbo	€ 675.125,49	27648	13210
TOTALE	**€ 14.726.985,00**		

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione sul sito www.regione.lazio.it e FSE sul sito www.lazioeuropa.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

Regione Lazio

DIREZIONE FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02544

D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. - Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio". - Revoca accreditamento per mantenimento scaduto ente "STUDIO GLOBAL SCARL (P.IVA 05561611004)".

OGGETTO: D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. - Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio". – Revoca accreditamento per mantenimento scaduto ente "STUDIO GLOBAL SCARL (P.IVA 05561611004)".

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO

SU PROPOSTA del dirigente dell'Area Programmazione dell'Offerta formativa e di Orientamento

VISTI :

- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", e in particolare l'articolo 28;
- il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 "Disposizioni per l'accreditamento delle sedi operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o orientamento con il finanziamento pubblico";
- la legge n. 845 del 21/12/1978, legge quadro in materia di formazione professionale;
- la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 "Ordinamento della formazione professionale";
- la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni "Organizzazione delle funzioni a livello Regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e in particolare gli articoli 157, 158 e 159;
- il D.M. del 29/11/07 concernente i requisiti per l'accreditamento delle strutture formative per l'obbligo di istruzione;
- la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio");
- la determinazione n.B00050 del 10/01/2013 di accreditamento "in ingresso" dell'ente **"STUDIO GLOBAL SCARL (P.IVA 05561611004)".**

PREMESSO CHE, ai sensi della D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968, la procedura di accreditamento prevede l'inoltro della domanda per via telematica e la successiva verifica in loco del possesso dei requisiti dichiarati, entro 90 giorni lavorativi;

PREMESSO INOLTRE CHE l'art.15, punto 2 della Direttiva dispone che i soggetti accreditati sono tenuti ad inviare telematicamente, almeno ogni 12 mesi a far data dal rilascio dell'accreditamento, la documentazione aggiornata in sostituzione di quella in scadenza, come previsto dalle tabelle operative;

CONSIDERATO CHE l'ente **"STUDIO GLOBAL SCARL (P.IVA 05561611004)"** non ha ottemperato da più anni a quanto previsto dalla DGR 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i., per quanto riguarda il mantenimento dei documenti in scadenza;

TENUTO CONTO che con apposito comunicato pubblicato sul Sac Portal l'Ente è stato sollecitato al caricamento dei documenti scaduti e avvisato del rischio di perdita dell'accreditamento in caso di perdurante inottemperanza;

TENUTO CONTO che con apposita corrispondenza nota protocollo n° **595994** del 04/11/2015 l'Ente è stato invitato al caricamento, nel sistema Sac Portal, dei documenti scaduti entro il termine di 30 gg. dal ricevimento di detta nota, pena la revoca dell'accreditamento concesso con determinazione n. B00050 del 10/01/2013;

PRESO ATTO del persistente inadempimento del predetto Ente il quale non ha ad oggi ottemperato a tale invito;

RITENUTO quindi che siano venuti a mancare i presupposti e l'interesse stesso dell'Ente al mantenimento dell'accreditamento, stante l'inerzia rilevata rispetto all'inserimento dei documenti previsti e che occorra quindi procedere alla revoca dello stesso in applicazione agli artt. 15 punto 2) e 16 della DGR 968/2007 citata;

FATTA SALVA la prosecuzione e conclusione delle attività eventualmente già autorizzate alla data del presente atto, a tutela dell'utenza interessata;

DETERMINA

1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2) di revocare l'accreditamento concesso all'ente **"STUDIO GLOBAL SCARL (P.IVA 05561611004)"** con determinazione n. B00050 DEL 10/01/2013**;**

3) di consentire, ai sensi dell'art 16, ultimo capoverso, della DGR 968/2007, la prosecuzione e conclusione delle attività eventualmente già autorizzate alla data del presente atto, a tutela dell'utenza interessata;

4) di pubblicare il presente atto sul portale istituzionale www.regione.lazio.it, sul sito dedicato http://sac.formalazio.it/login.phpe e che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica.

Avverso la presente determinazione è consentito ricorso al TAR entro 60gg dalla notifica, ovvero al Capo dello Stato entro 120gg dalla notifica.

IL DIRETTORE
Elisabetta Longo

Regione Lazio

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02569

PROGRAMMA ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. E DI RENVESTIMENTO DELL'A.T.E.R. PROVINCIA DI FROSINONE. ASSENSO REGIONALE RESO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 1 DEL D.I. 24.02.15 RECANTE "PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO E.R.P."

OGGETTO: Programma alienazione del patrimonio E.R.P. e di reinvestimento dell'A.T.E.R. Provincia di Frosinone. Assenso regionale reso ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.I. 24.02.15 recante "Procedure di alienazione del patrimonio E.R.P. "

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Piani, Programmi e Interventi di Edilizia Residenziale Sociale;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 31 dicembre 2015, n. 779 con la quale è stato conferito all'Ing. Mauro Lasagna l'incarico di Direttore ad interim della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2015, n. 115 recante: "*Procedure di alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 410 "*Definizione dei criteri per l'assenso della Regione Lazio ai programmi di alienazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e reinvestimento, predisposti ai sensi del Decreto Interministeriale 24 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, recante: <Procedure di alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica>"* e relativo Allegato "A", parte integrante e sostanziale del provvedimento;

VISTA la nota dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone 1 ottobre 2015, prot. n. 13596, trasmessa a mezzo PEC, relativa all'invio dei soli elenchi di immobili inseriti nel programma di alienazione;

CONSIDERATA la nota dell'Area Piani, Programmi e Interventi di Edilizia Residenziale Sociale 27 ottobre 2015, prot. n. 577813/03/57, con la quale sono stati richiesti, oltre alla trasmissione del programma di reinvestimento, non inserito a corredo della documentazione presentata, anche una stima documentata dei costi di manutenzione e/o recupero per quegli alloggi inseriti nel programma, ma non ricompresi nella classe dei condomini misti;

VISTO il programma di alienazione trasmesso dal Direttore Generale dell'A.T.E. R. della Provincia di Frosinone con PEC del 31 dicembre 2015, unitamente alla Deliberazione commissariale 31 dicembre 2015, n. 45, "*Presa d'atto del programma di alienazione alloggi dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone*", con la quale il Commissario Straordinario, prendendo atto del programma di alienazione e di reinvestimento dell'Azienda, contenuto su supporto informatico allegato alla Deliberazione stessa, da mandato "*omissis agli Uffici competenti di trasmettere il programma di alienazione suddetto, secondo le modalità di cui alla D.G.R. 410/15; omissis*";

PRESO ATTO della dichiarazione del Direttore Generale, nonché Dirigente ad interim dell'Area Amministrativa, dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone 4 gennaio 2016, prot. n. 56, acquisita agli atti il 7 gennaio 2016, con prot. n. 5545/03/57, che attesta che gli immobili ricompresi nella proposta di alienazione contraddistinti nella Cat. 13 necessitano di onerosi interventi di manutenzione e/o ristrutturazione non sostenibili da parte dell'Azienda;

VISTA la PEC del 2 febbraio 2016, acquisita agli atti il 4 febbraio 2016, con prot. n. 61449/03/57, con la quale l'Azienda ha trasmesso, come richiesto per le vie brevi, n. 4 schede corrette relative ad alloggi nei Comuni di Alatri, Ceccano e Piedimonte San Germano, per le quali, nel corso dell'istruttoria, erano emersi meri errori materiali;

VISTA la PEC del 10 febbraio 2016, acquisita agli atti il 15 febbraio 2016, con prot. n. 79315/03/57, con la quale l'Azienda ha trasmessa un'ulteriore correzione della scheda relativa al Comune di Piedimonte San Germano;

PRESO ATTO che il programma di alienazione unitamente al programma di reinvestimento, volto al recupero del patrimonio esistente anche ai fini dell'adeguamento energetico, sono stati formulati con l'individuazione dei singoli fabbricati, indicando per ciascuno di essi i dati richiesti dalla modulistica dell'allegato "A" alla citata Deliberazione di Giunta regionale n. 410/2015;

CONSIDERATO che, al termine dell'istruttoria, il programma di alienazione degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica e di reinvestimento dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone, così come integrato con PEC del 2 e del 10 febbraio 2016, sono risultati conformi alla normativa vigente in materia di alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano:

1. di dare il proprio **assenso** al programma di alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica e di reinvestimento trasmessi dal Direttore Generale dell'A.T.E.R. della Provincia di Frosinone con PEC del 31 dicembre 2015, così come integrati con PEC del 2 e del 10 febbraio 2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Interministeriale 24 febbraio 2015.

L'Ente proprietario, come previsto dall'allegato "A" della D.G.R.L. n. 410/2015, provvederà entro 45 giorni dal ricevimento del presente provvedimento all'approvazione del programma ed alla trasmissione dello stesso sia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che alla Direzione regionale competente per materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it.

Il Direttore ad interim
ing. Mauro Lasagna

Regione Lazio

DIREZIONE LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02704

Concessione, per l'anno 2015, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi, dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per le aziende con codice domanda: 082015CIGS032657; 082015CIGS032658; 082015CIGS032659.

Oggetto: Concessione, per l'anno 2015, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi, dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per le aziende con codice domanda: 082015CIGS032657; 082015CIGS032658; 082015CIGS032659.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE "LAVORO"

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area "Attuazione Interventi";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo1, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo per l'occupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92, ed in particolare l'art. 2, commi 64, 65 e 66 che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro del 22 novembre 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 2017;

VISTO l'art. 2 del decreto legge n. 65 del 21 maggio 2015;

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto in data 16/1/2015, fra Regione Lazio e Parti Sociali per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2015;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 che disciplina i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85.

VISTA la Circolare n. 19 del 11/9/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., avente ad oggetto: Articolo 4, comma 2, decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Decreto

Interministeriale sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente;

VISTA la nota n. 5425 del 24 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., avente ad oggetto: *"Definizione di aspetti applicativi del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente";*

VISTO il decreto interministeriale n, 78641 del 22/01/2014, con cui sono stati assegnati 400 milioni di euro alle Regioni e Province Autonome al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o Province Autonome;

VISTO il decreto interministeriale n. 83117 del 16 luglio 2014, con il quale sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie pari a 400 milioni di Euro al fine di finanziare le residue prestazioni, relative all'annualità 2013, di concessione o proroga in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, secondo i criteri e modalità indicati nel citato decreto;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 83527 del 06/08/2014 con il quale è stata ripartita tra le Regioni e le Province Autonome la somma di € 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00), e che alla Regione Lazio è stata assegnata la somma di € 33.913.848,00 a valere sul Fondo per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di ammortizzatori in deroga, ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o Province Autonome;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 86486 del 4/12/2014 con il quale sono state ripartite tra le Regioni e P.A. risorse finanziarie pari a complessivi 503 milioni di euro delle ulteriori risorse di cui all'art. 40, comma 1, del D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 – per le finalità degli interventi di ammortizzatori sociali in deroga delle Regioni e delle P.A. dell'anno 2014;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 90973 dell'8/7/2015 con il quale sono state ripartite tra le Regioni e P.A. risorse finanziarie pari a complessivi 500 milioni di euro per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per le competenze relative all'anno 2015;

CONSIDERATO che, nell'ambito del riparto delle risorse di cui al sopra indicato D.I. n. 90973 dell'8/7/2015, alla Regione Lazio sono stati attribuiti 42.392.310.

VISTI gli accordi sottoscritti, presso la Regione Lazio, Direzione Lavoro, ovvero, ai sensi di quanto previsto dal sopra indicato Accordo Quadro del 16/1/2015, in sede aziendale, in data riportata sui singoli allegati alla presente determinazione, tra le aziende e le parti sociali, relativi all'accesso ai benefici della Cassa integrazione guadagni in deroga,

VISTE le domande di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentate dalle aziende a valle degli accordi sopra indicati e sottoscritti nel corso dell'anno 2015, i cui dati identificativi sono riportati nelle tabelle allegate alla presente determinazione;

ACQUISITA l'istruttoria con esito positivo sulle istanze in questione ;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati, per il periodo indicato nelle tabelle allegate;

Tutto ciò premesso, formando la premessa parte integrante del presente Atto:

DETERMINA

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, della legge 23 dicembre 2014, n. 191 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 2017 e della normativa dettagliatamente indicata in premessa, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, definita negli accordi intervenuti presso la Direzione al Lavoro della Regione Lazio, ovvero, ai sensi di quanto previsto dal sopra indicato Accordo Quadro del 16/1/2015, in sede aziendale, in favore dei lavoratori di n. 03 aziende indicate nei singoli allegati al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare gli interventi disposti al punto 1. nei limiti delle disponibilità finanziarie previste e delle risorse destinate alle concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente e nel rispetto delle previsioni del D.I. n. 83743 del 1° agosto 2014 e successive e relative disposizioni ministeriali;
3. di dare atto che sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;
4. di dare atto che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e i datori di lavoro daranno attuazione alle procedure e alle verifiche previste dalla normativa;
5. di pubblicare la presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e sul sito internet www.portalavoro.regione.lazio.it al fine di darne adeguata diffusione.

Il Direttore
Dott. Marco Noccioli)

Allegato 1

Autorizzazione alla CIGS in deroga

Dati Azienda	
Denominazione azienda	COOP 2001
Partita IVA / Codice Fiscale	00486510589
Matricola INPS	7016817734
Sede legale - Indirizzo	VIA GIUSEPPE ARIMONDI 3 A
Sede legale - Comune (Prov)	ROMA (ROMA)
Sede operativa - Indirizzo	VIA GARIMONDI 3 A
Sede operativa - Comune (Prov)	ROMA (ROMA)
Dati Azienda	
Data Invio	05/02/2015
Numero domanda	082015CIGS032657
Data accordo regionale	12/01/2015
Trattamento autorizzatorio	
Num. lavoratori previsti	4
Data inizio CIGS	02/02/2015
Data fine CIGS	02/07/2015
Ore complessive autorizzate	2266
Rotazione	NO

Allegato 2

Autorizzazione alla CIGS in deroga

Dati Azienda	
Denominazione azienda	COOP 2001
Partita IVA / Codice Fiscale	00486510589
Matricola INPS	7016817734
Sede legale - Indirizzo	VIA GIUSEPPE ARIMONDI 3 A
Sede legale - Comune (Prov)	ROMA (ROMA)
Sede operativa - Indirizzo	VIA G ARIMONDI 3 A
Sede operativa - Comune (Prov)	ROMA (ROMA)
Dati Azienda	
Data Invio	05/02/2015
Numero domanda	082015CIGS032658
Data accordo regionale	12/01/2015
Trattamento autorizzatorio	
Num. lavoratori previsti	12
Data inizio CIGS	02/02/2015
Data fine CIGS	02/07/2015
Ore complessive autorizzate	8228
Rotazione	NO

Allegato 3

Autorizzazione alla CIGS in deroga

Dati Azienda	
Denominazione azienda	COOP 2001
Partita IVA / Codice Fiscale	00486510589
Matricola INPS	7016817734
Sede legale - Indirizzo	VIA GIUSEPPE ARIMONDI 3 A
Sede legale - Comune (Prov)	ROMA (ROMA)
Sede operativa - Indirizzo	VIA DEL COMMERCIO 9 11
Sede operativa - Comune (Prov)	ROMA (ROMA)
Dati Azienda	
Data Invio	05/02/2015
Numero domanda	082015CIGS032659
Data accordo regionale	12/01/2015
Trattamento autorizzatorio	
Num. lavoratori previsti	12
Data inizio CIGS	02/02/2015
Data fine CIGS	02/07/2015
Ore complessive autorizzate	1520
Rotazione	NO

Regione Lazio

DIREZIONE LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02705

Annullamento dell' autorizzazione della domanda con codice n.082014CIGS030167 già intervenuta con Determinazione n. G10878 del 14/09/2015, e contestuale concessione, per l'anno 2014, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi, dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sempre per l' azienda con codice domanda sopra indicato.

Oggetto: Annullamento dell' autorizzazione della domanda con codice n.082014CIGS030167 già intervenuta con Determinazione n. G10878 del 14/09/2015, e contestuale concessione, per l'anno 2014, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi, dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sempre per l' azienda con codice domanda sopra indicato.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE "LAVORO"

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area "Attuazione Interventi";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92, ed in particolare l'art. 2, commi 64, 65 e 66 che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori scoiali in deroga e sulle politiche attive del lavoro del 22 novembre 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto in data 30/12/2013, fra Regione Lazio e Parti Sociali per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014;

VISTO l'Addendum all'Accordo Quadro del 30/12/2013, sottoscritto in data 02/4/2014;

VISTO il 2° Addendum all'Accordo Quadro del 30/12/2013, sottoscritto in data 27/6/2014;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 che disciplina i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85.

VISTA la nota prot. 454726 del 6/8/2014 della Direzione Lavoro della Regione Lazio, con la quale sono state emanate, in attesa di un nuovo Accordo Quadro con le Parti Sociali, delle prime disposizioni a seguito dell'entrata in vigore del citato Decreto Interministeriale n. 83473/2014.

VISTA la nota tecnica della Regione Lazio del 29/8/2014, con la quale sono indicate le procedure per la richiesta della Cig in deroga, alla luce delle nuove disposizioni statali ed in attesa del nuovo Accordo Quadro Regione Lazio- Parti Sociali;

VISTA la Circolare n. 19 del 11/9/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., avente ad oggetto: Articolo 4, comma 2, decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Decreto Interministeriale sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente;

VISTO l'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 23/10/2015 per la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga per il periodo 23/10/2014 – 31/12/2014

VISTA la nota n. 5425 del 24 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., avente ad oggetto: *"Definizione di aspetti applicativi del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente";*

VISTO l'Accordo del 4 dicembre 2014 sottoscritto tra la Regione Lazio e le Parti Sociali sempre in materia di ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014;

VISTO il decreto interministeriale n, 78641 del 22/01/2014, con cui sono stati assegnati 400 milioni di euro alle Regioni e Province Autonome al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o Province Autonome;

VISTO il decreto interministeriale n. 83117 del 16 luglio 2014, con il quale sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie pari a 400 milioni di Euro al fine di finanziare le residue prestazioni, relative all'annualità 2013, di concessione o proroga in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, secondo i criteri e modalità indicati nel citato decreto;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 83527 del 06/08/2014 con il quale è stata ripartita tra le Regioni e le Province Autonome la somma di € 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00), e che alla Regione Lazio è stata assegnata la somma di € 33.913.848,00 a valere sul Fondo per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di ammortizzatori in deroga, ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o Province Autonome;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 86486 del 4/12/2014 con il quale sono state ripartite tra le Regioni e P.A. risorse finanziarie pari a complessivi 503 milioni di euro delle ulteriori risorse di cui all'art. 40, comma 1, del D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 – per le finalità degli interventi di ammortizzatori sociali in deroga delle Regioni e delle P.A. dell'anno 2014;

CONSIDERATO che, nell'ambito del riparto delle risorse di cui al sopra indicato D.I. n. 86486 del 4/12/2014, alla Regione Lazio sono stati attribuiti 42.392.310 euro, di cui 2.119.615 per le finalità di cui all'art. 6, comma 3, del D.I. n. 83743 del 1 agosto 2014

VISTO l' accordo sottoscritto, presso la Regione Lazio, Direzione Lavoro, in data riportata sull' allegato alla presente determinazione, tra l' azienda e le parti sociali, relativo all'accesso al beneficio della Cassa integrazione guadagni in deroga,

VISTA la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall' azienda, nel periodo 4 agosto 2014 – 31/12/2014, i cui dati identificativi sono riportati nella tabella allegata alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto - al fine di dar seguito, come da interpretazione dell'Inps, peraltro recepita dalla Regione Lazio con Accordo sottoscritto con le parti Sociali in data 4/12/2015 e solo a seguito dell'intervenuta nota ministeriale del 24 novembre 2014, n. 40/0005425, di rango peraltro evidentemente diverso rispetto al Decreto Interministeriale, con la quale il Ministero del Lavoro per la prima volta afferma testualmente che: *"…..in ogni caso la sospensione o la contrazione dell'orario non potranno precedere la sottoscrizione dell'accordo in sede regionale o sindacale",* al pagamento dell'ammortizzatore sociale a favore dei lavoratori beneficiari - di procedere ad una nuova istruttoria della domanda di cui all'oggetto e di modificare il campo "data inizio Cig", al fine di riallineare la domanda con il sistema telematico Inps;

RITENUTO altresì, per quanto precede, di annullare l' autorizzazione della domanda in oggetto, già intervenuta nell'anno 2015 con relativa Determinazione, al fine di consentire, all'esito della nuova istruttoria intervenuta, una nuova autorizzazione per il periodo intercorrente tra la data della consultazione e quella di fine trattamento Cig;

ACQUISITA la nuova istruttoria, con esito positivo, sull' istanza in questione;

RITENUTO per quanto precede, di autorizzare il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati, per il periodo indicato come specificato nella tabella allegata;

Tutto ciò premesso, formando la premessa parte integrante del presente Atto:

DETERMINA

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), e della normativa dettagliatamente indicata in premessa, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, definita negli accordi intervenuti presso la Direzione al Lavoro della Regione Lazio, ovvero, ai sensi di quanto previsto dal sopra indicato Accordo Quadro del 30/12/2013, in sede aziendale, in favore dei lavoratori di n. 01 azienda indicata nell' allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, limitatamente al periodo intercorrente tra la data della consultazione e quella di fine trattamento Cig;
2. di autorizzare gli interventi disposti al punto 1. nei limiti delle disponibilità finanziarie previste e delle risorse destinate alle concessioni e alle proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente e nel rispetto delle previsioni del D.I. n. 83743 del 1° agosto 2014 e successive e relative disposizioni ministeriali;
3. di dare atto che sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;
4. di dare atto che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e il datore di lavoro daranno attuazione alle procedure e alle verifiche previste dalla normativa;
5. di annullare, per le motivazioni indicate in premessa, l' autorizzazione della domanda in oggetto, già intervenuta nell'anno 2015, in data antecedente alla presente Determinazione.
6. di pubblicare la presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e sul sito internet www.portalavoro.regione.lazio.it al fine di darne adeguata diffusione.

Il Direttore
Dott. Marco Noccioli)

Allegato 1

Autorizzazione alla CIGS in deroga

Dati Azienda	
Denominazione azienda	LINEART SRL
Partita IVA / Codice Fiscale	02462070588
Matricola INPS	7019964015
Sede legale - Indirizzo	VIA TIBERINA 130
Sede legale - Comune (Prov)	ROMA (ROMA)
Sede operativa - Indirizzo	VIA TIBERINA 130
Sede operativa - Comune (Prov)	ROMA (ROMA)
Dati Azienda	
Data Invio	17/09/2014
Numero domanda	082014CIGS030167
Data accordo regionale	12/09/2014
Trattamento autorizzatorio	
Num. lavoratori previsti	6
Data inizio CIGS	12/09/2014
Data fine CIGS	30/11/2014
Ore complessive autorizzate	728
Rotazione	NO

Regione Lazio

DIREZIONE LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02706

Annullamento dell' autorizzazione della domanda con codice n.082014CIGS030154 già intervenuta con Determinazione n. G09630 del 03/08/2015, e contestuale concessione, per l'anno 2014, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi, dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sempre per l' azienda con codice domanda sopra indicato.

Oggetto: Annullamento dell' autorizzazione della domanda con codice n.082014CIGS030154 già intervenuta con Determinazione n. G09630 del 03/08/2015, e contestuale concessione, per l'anno 2014, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi, dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sempre per l' azienda con codice domanda sopra indicato.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE "LAVORO"

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area "Attuazione Interventi";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92, ed in particolare l'art. 2, commi 64, 65 e 66 che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori scoiali in deroga e sulle politiche attive del lavoro del 22 novembre 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto in data 30/12/2013, fra Regione Lazio e Parti Sociali per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014;

VISTO l'Addendum all'Accordo Quadro del 30/12/2013, sottoscritto in data 02/4/2014;

VISTO il 2° Addendum all'Accordo Quadro del 30/12/2013, sottoscritto in data 27/6/2014;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 che disciplina i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85.

VISTA la nota prot. 454726 del 6/8/2014 della Direzione Lavoro della Regione Lazio, con la quale sono state emanate, in attesa di un nuovo Accordo Quadro con le Parti Sociali, delle prime disposizioni a seguito dell'entrata in vigore del citato Decreto Interministeriale n. 83473/2014.

VISTA la nota tecnica della Regione Lazio del 29/8/2014, con la quale sono indicate le procedure per la richiesta della Cig in deroga, alla luce delle nuove disposizioni statali ed in attesa del nuovo Accordo Quadro Regione Lazio- Parti Sociali;

VISTA la Circolare n. 19 del 11/9/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., avente ad oggetto: Articolo 4, comma 2, decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Decreto Interministeriale sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente;

VISTO l'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 23/10/2015 per la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga per il periodo 23/10/2014 – 31/12/2014

VISTA la nota n. 5425 del 24 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., avente ad oggetto: *"Definizione di aspetti applicativi del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente";*

VISTO l'Accordo del 4 dicembre 2014 sottoscritto tra la Regione Lazio e le Parti Sociali sempre in materia di ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014;

VISTO il decreto interministeriale n, 78641 del 22/01/2014, con cui sono stati assegnati 400 milioni di euro alle Regioni e Province Autonome al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o Province Autonome;

VISTO il decreto interministeriale n. 83117 del 16 luglio 2014, con il quale sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie pari a 400 milioni di Euro al fine di finanziare le residue prestazioni, relative all'annualità 2013, di concessione o proroga in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, secondo i criteri e modalità indicati nel citato decreto;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 83527 del 06/08/2014 con il quale è stata ripartita tra le Regioni e le Province Autonome la somma di € 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00), e che alla Regione Lazio è stata assegnata la somma di € 33.913.848,00 a valere sul Fondo per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di ammortizzatori in deroga, ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o Province Autonome;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 86486 del 4/12/2014 con il quale sono state ripartite tra le Regioni e P.A. risorse finanziarie pari a complessivi 503 milioni di euro delle ulteriori risorse di cui all'art. 40, comma 1, del D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 – per le finalità degli interventi di ammortizzatori sociali in deroga delle Regioni e delle P.A. dell'anno 2014;

CONSIDERATO che, nell'ambito del riparto delle risorse di cui al sopra indicato D.I. n. 86486 del 4/12/2014, alla Regione Lazio sono stati attribuiti 42.392.310 euro, di cui 2.119.615 per le finalità di cui all'art. 6, comma 3, del D.I. n. 83743 del 1 agosto 2014

VISTO l' accordo sottoscritto, presso la Regione Lazio, Direzione Lavoro, in data riportata sull' allegato alla presente determinazione, tra l' azienda e le parti sociali, relativo all'accesso al beneficio della Cassa integrazione guadagni in deroga,

VISTA la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall' azienda, nel periodo 4 agosto 2014 – 31/12/2014, i cui dati identificativi sono riportati nella tabella allegata alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto - al fine di dar seguito, come da interpretazione dell'Inps, peraltro recepita dalla Regione Lazio con Accordo sottoscritto con le parti Sociali in data 4/12/2015 e solo a seguito dell'intervenuta nota ministeriale del 24 novembre 2014, n. 40/0005425, di rango peraltro evidentemente diverso rispetto al Decreto Interministeriale, con la quale il Ministero del Lavoro per la prima volta afferma testualmente che: *"…..in ogni caso la sospensione o la contrazione dell'orario non potranno precedere la sottoscrizione dell'accordo in sede regionale o sindacale",* al pagamento dell'ammortizzatore sociale a favore dei lavoratori beneficiari - di procedere ad una nuova istruttoria della domanda di cui all'oggetto e di modificare il campo "data inizio Cig", al fine di riallineare la domanda con il sistema telematico Inps;

RITENUTO altresì, per quanto precede, di annullare l' autorizzazione della domanda in oggetto, già intervenuta nell'anno 2015 con relativa Determinazione, al fine di consentire, all'esito della nuova istruttoria intervenuta, una nuova autorizzazione per il periodo intercorrente tra la data della consultazione e quella di fine trattamento Cig;

ACQUISITA la nuova istruttoria, con esito positivo, sull' istanza in questione;

RITENUTO per quanto precede, di autorizzare il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati, per il periodo indicato come specificato nella tabella allegata;

Tutto ciò premesso, formando la premessa parte integrante del presente Atto:

DETERMINA

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), e della normativa dettagliatamente indicata in premessa, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, definita negli accordi intervenuti presso la Direzione al Lavoro della Regione Lazio, ovvero, ai sensi di quanto previsto dal sopra indicato Accordo Quadro del 30/12/2013, in sede aziendale, in favore dei lavoratori di n. 01 azienda indicata nell' allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, limitatamente al periodo intercorrente tra la data della consultazione e quella di fine trattamento Cig;
2. di autorizzare gli interventi disposti al punto 1. nei limiti delle disponibilità finanziarie previste e delle risorse destinate alle concessioni e alle proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente e nel rispetto delle previsioni del D.I. n. 83743 del 1° agosto 2014 e successive e relative disposizioni ministeriali;
3. di dare atto che sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;
4. di dare atto che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e il datore di lavoro daranno attuazione alle procedure e alle verifiche previste dalla normativa;
5. di annullare, per le motivazioni indicate in premessa, l' autorizzazione della domanda in oggetto, già intervenuta nell'anno 2015, in data antecedente alla presente Determinazione.
6. di pubblicare la presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e sul sito internet www.portalavoro.regione.lazio.it al fine di darne adeguata diffusione.

Il Direttore
Dott. Marco Noccioli)

Allegato 1

Autorizzazione alla CIGS in deroga

Dati Azienda	
Denominazione azienda	DELTA BIOLOGICALS SRO'
Partita IVA / Codice Fiscale	04920740588
Matricola INPS	7020936144
Sede legale - Indirizzo	VIA NICARAGUA 12 14
Sede legale - Comune (Prov)	POMEZIA (ROMA)
Sede operativa - Indirizzo	VIA NICARAGUA 12 14
Sede operativa - Comune (Prov)	POMEZIA (ROMA)
Dati Azienda	
Data Invio	17/09/2014
Numero domanda	082014CIGS030154
Data accordo regionale	16/09/2014
Trattamento autorizzatorio	
Num. lavoratori previsti	19
Data inizio CIGS	16/09/2014
Data fine CIGS	30/11/2014
Ore complessive autorizzate	2340
Rotazione	SI

Regione Lazio

DIREZIONE LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02707

Annullamento dell'autorizzazione della domanda con codice 082015CIGS032630 già intervenuta con la Determinazione n. G16288 del 18/12/2015, e concessione, per l'anno 2015, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi, dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sempre per l'azienda con codice domanda: 082015CIGS032630.

Oggetto: Annullamento dell'autorizzazione della domanda con codice **082015CIGS032630** già intervenuta con la Determinazione n. **G16288 del 18/12/2015**, e concessione, per l'anno 2015, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi, dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sempre per l'azienda con codice domanda: **082015CIGS032630.**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE "LAVORO"

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area "Attuazione Interventi";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo1, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo per l'occupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92, ed in particolare l'art. 2, commi 64, 65 e 66 che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro del 22 novembre 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 2017;

VISTO l'art. 2 del decreto legge n. 65 del 21 maggio 2015;

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto in data 16/1/2015, fra Regione Lazio e Parti Sociali per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2015;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 che disciplina i criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85.

VISTA la Circolare n. 19 del 11/9/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., avente ad oggetto: Articolo 4, comma 2, decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Decreto Interministeriale sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente;

VISTA la nota n. 5425 del 24 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., avente ad oggetto: *"Definizione di aspetti applicativi del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente";*

VISTO il decreto interministeriale n, 78641 del 22/01/2014, con cui sono stati assegnati 400 milioni di euro alle Regioni e Province Autonome al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o Province Autonome;

VISTO il decreto interministeriale n. 83117 del 16 luglio 2014, con il quale sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie pari a 400 milioni di Euro al fine di finanziare le residue prestazioni, relative all'annualità 2013, di concessione o proroga in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, secondo i criteri e modalità indicati nel citato decreto;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 83527 del 06/08/2014 con il quale è stata ripartita tra le Regioni e le Province Autonome la somma di € 400.000.000,00 (quattrocentomilioni/00), e che alla Regione Lazio è stata assegnata la somma di € 33.913.848,00 a valere sul Fondo per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di ammortizzatori in deroga, ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o Province Autonome;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 86486 del 4/12/2014 con il quale sono state ripartite tra le Regioni e P.A. risorse finanziarie pari a complessivi 503 milioni di euro delle ulteriori risorse di cui all'art. 40, comma 1, del D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 – per le finalità degli interventi di ammortizzatori sociali in deroga delle Regioni e delle P.A. dell'anno 2014;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 90973 dell'8/7/2015 con il quale sono state ripartite tra le Regioni e P.A. risorse finanziarie pari a complessivi 500 milioni di euro per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per le competenze relative all'anno 2015;

CONSIDERATO che, nell'ambito del riparto delle risorse di cui al sopra indicato D.I. n. 90973 dell'8/7/2015, alla Regione Lazio sono stati attribuiti 42.392.310.

VISTO l'accordo sottoscritto, presso la Regione Lazio, Direzione Lavoro, ovvero, ai sensi di quanto previsto dal sopra indicato Accordo Quadro del 16/1/2015, in sede aziendale, in data riportata sull'allegato alla presente determinazione, tra l'azienda e le parti sociali, relativo all'accesso ai benefici della Cassa integrazione guadagni in deroga,

VISTA la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui al presente oggetto, presentata dall'azienda a valle dell'accordo sopra indicato e sottoscritto nel corso dell'anno 2015, il cui dato identificativo è riportato nella tabella allegata alla presente determinazione;

CONSIDERATO che all'esito di una prima istruttoria regionale, la suindicata domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è stata positivamente approvata con la Determinazione n **G16288 del 18/12/2015**;

PRESO ATTO tuttavia, che l'istanza inserita nel portale lavoro della Regione Lazio, riportava una denominazione sociale errata ***"KOPYAS PICCOLA SOC. COOP. A R.L."*** , anziché ***"KOPIAS ITALIA SRL"***, come indicato nel ***verbale di accordo in sede aziendale con valore di ratifica ai sensi di quanto previsto dall'accordo quadro del 16/01/2015***.

PRESO ATTO altresì, che in data 02/01/2015, tale istanza veniva respinta dal sistema telematico INPS e a seguito di tale rigetto la società provvedeva in data 29/04/2015 a ripresentare online alla Regione Lazio una nuova istanza per il medesimo periodo indicato nel verbale di accordo del 02/01/2015 ma con la corretta indicazione della ragione sociale "***KOPIAS ITALIA SRL***" .Tale istanza, tuttavia, veniva istruita ed autorizzata con una data di decorrenza dell'ammortizzatore sociale in linea con quanto previsto da decreto interministeriale Art. 2 comma 7 numero 83473 del 01/08/2014 A. Tale istanza veniva successivamente acquisita con successo dal sistema tematico INPS.

RITENUTO pertanto - al fine di dar seguito, come da vigente normativa nazionale e regionale, al pagamento dell'ammortizzatore sociale a favore dei lavoratori beneficiari ,secondo le previsione dell'accordo più volte citato del 02/01/2015, si è proceduto ad una nuova istruttoria della domanda presentata in data 03/02/2015 , attraverso la modifica della denominazione e della data ,e di modificare, la denominazione sociale in **"*KOPIAS ITALIA SRL*"** , e la data fine in **26/04/2015;**

RITENUTO altresì, per quanto precede, di annullare l'autorizzazione della domanda in oggetto, già intervenuta con la Determinazione n. **G16288 del 18/12/2015**, al fine di consentire, all'esito della nuova istruttoria, una nuova autorizzazione

ACQUISITA la nuova istruttoria, con esito positivo, sull'istanza in questione ;

RITENUTO per quanto precede, di autorizzare il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati, per il periodo indicato nella tabella allegata;

Tutto ciò premesso, formando la premessa parte integrante del presente Atto:

DETERMINA

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, della legge 23 dicembre 2014, n. 191 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015 2017 e della normativa dettagliatamente indicata in premessa, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, definita negli accordi intervenuti presso la Direzione al Lavoro della Regione Lazio, ovvero, ai sensi di quanto previsto dal sopra indicato Accordo Quadro del 16/1/2015, in sede aziendale, in favore dei lavoratori di n. 01 azienda indicata nell'allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare l'intervento disposto al punto 1. nei limiti delle disponibilità finanziarie previste e delle risorse destinate alle concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente e nel rispetto delle previsioni del D.I. n. 83743 del 1° agosto 2014 e successive e relative disposizioni ministeriali;
3. di dare atto che sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;

4. di dare atto che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e i datori di lavoro daranno attuazione alle procedure e alle verifiche previste dalla normativa;
5. di annullare, per le motivazioni indicate in premessa, l'autorizzazione della domanda in oggetto, già intervenuta con la Determinazione n. **G16288 del 18/12/2015**, in data antecedente alla presente Determinazione.
6. di pubblicare la presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e sul sito internet www.portalavoro.regione.lazio.it al fine di darne adeguata diffusione.

Il Direttore
Dott. Marco Noccioli

Allegato 1

Autorizzazione alla CIGS in deroga

Riepilogo dati richiesta CIGS	
Dati Azienda	
Denominazione azienda	KOPIAS ITALIA SRL
Partita IVA / Codice Fiscale	02056410604
Matricola INPS	3308460572
Sede legale - Indirizzo	VIA VEROLANA SNC
Sede legale - Comune (Prov)	ALATRI (FROSINONE)
Sede operativa - Indirizzo	VIA VEROLANA SNC
Sede operativa - Comune (Prov)	ALATRI (FROSINONE)
Dati Azienda	
Data Invio	03/02/2015
Numero domanda	082015CIGS032630
Data accordo regionale	02/01/2015
Trattamento autorizzatorio	
Num. lavoratori previsti	1
Data inizio CIGS	15/01/2015
Data fine CIGS	26/04/2015
Ore complessive autorizzate	575
Rotazione	NO

Regione Lazio

DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02548

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 - Variazione di bilancio, in termini di cassa, con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: H13116 e T25502

OGGETTO: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 – Variazione di bilancio, in termini di cassa, con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: H13116 e T25502".

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2013, n. 86, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, e successive modiche;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, concernente: "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2015, n. 775 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese");

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2015, n. 776 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29, recante: "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e

dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

CONSIDERATO che, ai sensi della già citata deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29, *le variazioni di bilancio con provvedimento amministrativo, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, ivi comprese le variazioni con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, sono di competenza del Direttore della Direzione regionale "Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio"*;

VISTA la nota prot. n. 113786 del 02.03.2016, con cui la Direzione regionale "Salute e politiche sociali", Area "Programmazione servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'integrazione socio-sanitaria e umanizzazione", comunica la necessità di provvedere all'integrazione della dotazione di cassa del capitolo di spesa H13116, iscritto nel programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", per un importo pari ad euro 103.308,74, a valere sull'annualità 2016, al fine di consentire la liquidazione della fatture n. FV14/0073 del 10.02.2014;

CONSIDERATO necessario provvedere all'integrazione per euro 103.308,74, in termini di cassa, a valere sull'annualità 2016, del capitolo di spesa H13116, iscritto nel programma 01 della missione 13, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.04.01, mediante il prelevamento del medesimo importo, a valere sulla medesima annualità, dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitolo di spesa T25502, iscritto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.10.01.01;

VISTO l'articolo 1, comma 21, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, che dispone l'adozione del provvedimento amministrativo nel caso delle variazioni di bilancio con prelievo dai fondi di riserva iscritti nella missione 20 del bilancio regionale;

DETERMINA

1. ai sensi dell'articolo 1, comma 21, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, di provvedere alla seguente variazione di bilancio in termini di cassa, a valere sull'annualità 2016:

SPESA

missione e programma
13.01

piano dei conti finanziario fino al IV livello		*cassa 2016*
1.04.04.01		+ € 103.308,74
cap.	*denominazione capitolo*	
H13116	ARMO - SPESE CORRENTI RELATIVE AGLI INTERVENTI DI LOTTA ALL'AIDS (LEGGE 5.6.90, N. 135) § TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	

missione e programma
20.03

piano dei conti finanziario fino al IV livello		*cassa 2016*
1.10.01.01		– € 103.308,74
cap.	*denominazione capitolo*	
T25502	FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARSI PER LA INTEGRAZIONE DELLE PREVISIONI DI CASSA § FONDO DI RISERVA	

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Marafini)

Regione Lazio

DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02549

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 - Variazione di bilancio, in termini di cassa, con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: H13174 e T25502

OGGETTO: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 – Variazione di bilancio, in termini di cassa, con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: H13174 e T25502".

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2013, n. 86, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, e successive modiche;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, concernente: "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2015, n. 775 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese");

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2015, n. 776 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29, recante: "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e

dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

CONSIDERATO che, ai sensi della già citata deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29, *le variazioni di bilancio con provvedimento amministrativo, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, ivi comprese le variazioni con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, sono di competenza del Direttore della Direzione regionale "Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio"*;

VISTA la nota prot. n. 109132 del 29.02.2016, con cui la Direzione regionale "Salute e politiche sociali", Area "Programmazione della rete ospedaliera" comunica la necessità di provvedere all'integrazione della dotazione di cassa del capitolo di spesa H13174, iscritto nel programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", per un importo pari ad euro 84.159,26, a valere sull'annualità 2016, al fine di consentire la liquidazione della fattura elettronica n. 116/2015;

CONSIDERATO necessario provvedere all'integrazione per euro 84.159,26, in termini di cassa, a valere sull'annualità 2016, del capitolo di spesa H13174, iscritto nel programma 07 della missione 13, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.03.02.19, mediante il prelevamento del medesimo importo, a valere sulla medesima annualità, dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitolo di spesa T25502, iscritto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.10.01.01;

VISTO l'articolo 1, comma 21, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, che dispone l'adozione del provvedimento amministrativo nel caso delle variazioni di bilancio con prelievo dai fondi di riserva iscritti nella missione 20 del bilancio regionale;

DETERMINA

1. ai sensi dell'articolo 1, comma 21, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, di provvedere alla seguente variazione di bilancio in termini di cassa, a valere sull'annualità 2016:

SPESA

missione e programma
13.07

piano dei conti finanziario fino al IV livello		*cassa 2016*
1.03.02.19		+ € 84.159,26
cap.	*denominazione capitolo*	
H13174	ARMO - UTILIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE FONDI DELLO STATO PER LA PRESCRIZIONE IN TEMA DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DI EFFETTI INDESIDERATI ED INCIDENTI GRAVI - D. LGS. 9/11/2007 N. 207 § SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	

missione e programma
20.03

piano dei conti finanziario fino al IV livello		*cassa 2016*
1.10.01.01		– € 84.159,26
cap.	*denominazione capitolo*	
T25502	FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARSI PER LA INTEGRAZIONE DELLE PREVISIONI DI CASSA § FONDO DI RISERVA	

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Marafini)

Regione Lazio

DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02550

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 - Variazione di bilancio, in termini di cassa, con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: S24501 e T25502

OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 – Variazione di bilancio, in termini di cassa, con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: S24501 e T25502”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2013, n. 86, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, e successive modiche;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, concernente: “Legge di stabilità regionale 2016”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2015, n. 775 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese");

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2015, n. 776 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29, recante: “Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e

dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

CONSIDERATO che, ai sensi della già citata deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29, *le variazioni di bilancio con provvedimento amministrativo, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, ivi comprese le variazioni con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, sono di competenza del Direttore della Direzione regionale "Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio"*;

VISTA la nota prot. n. 92396 del 22.02.2016, con cui la Direzione regionale "Centrale acquisti" comunica la necessità di provvedere all'integrazione della dotazione di cassa del capitolo di spesa S24501, iscritto nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", per un importo pari ad euro 20.000,00, a valere sull'annualità 2016, al fine di consentire la liquidazione dell'impegno n. 39140/2014 e l'assunzione di un nuovo impegno di spesa a favore di Fastweb per forniture complementari a infrastrutture telematiche;

CONSIDERATO necessario provvedere all'integrazione per euro 20.000,00, in termini di cassa, a valere sull'annualità 2016, del capitolo di spesa S24501, iscritto nel programma 11 della missione 01, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.02.01.09, mediante il prelevamento del medesimo importo, a valere sulla medesima annualità, dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitolo di spesa T25502, iscritto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.10.01.01;

VISTO l'articolo 1, comma 21, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, che dispone l'adozione del provvedimento amministrativo nel caso delle variazioni di bilancio con prelievo dai fondi di riserva iscritti nella missione 20 del bilancio regionale;

DETERMINA

1. ai sensi dell'articolo 1, comma 21, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, di provvedere alla seguente variazione di bilancio in termini di cassa, a valere sull'annualità 2016:

SPESA

missione e programma
01.11

piano dei conti finanziario fino al IV livello		*cassa 2016*
2.02.01.09		+ € 20.000,00
cap.	*denominazione capitolo*	
S24501	SPESE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE DI MATERIALE INERENTE ALLA RETE DI FONIA, DATI, FAX, TELEFONIA MOBILE ED IMPLEMENTAZIONE CENTRALI § BENI IMMOBILI	

missione e programma
20.03

piano dei conti finanziario fino al IV livello		*cassa 2016*
1.10.01.01		– € 20.000,00
cap.	*denominazione capitolo*	
T25502	FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARSI PER LA INTEGRAZIONE DELLE PREVISIONI DI CASSA § FONDO DI RISERVA	

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Marafini)

Regione Lazio

DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02701

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dal fondo di riserva per il pagamento dei residui perenti relativi a spese d'investimento a carico della Regione, capitoli: T92691 e T22501. Variazione di bilancio, in termini di cassa, con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitoli: D12505 e T25502.

OGGETTO: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dal fondo di riserva per il pagamento dei residui perenti relativi a spese d’investimento a carico della Regione, capitoli: T92691 e T22501. Variazione di bilancio, in termini di cassa, con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitoli: D12505 e T25502”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2013, n. 86, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio al Dott. Marco Marafini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, e successive modiche;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, concernente: “Legge di stabilità regionale 2016”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2015, n. 775 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese");

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2015, n. 776 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 55, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29, recante: "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTA la nota prot. n. 117455 del 3 marzo 2016 del Segretario generale della Giunta regionale con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2016-2018, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 8 marzo 2016, n. 88, recante: "Variazioni del bilancio regionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche";

CONSIDERATO che, ai sensi della già citata deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29, *«le variazioni di bilancio con provvedimento amministrativo, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, ivi comprese le variazioni con prelievo dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, sono di competenza del Direttore della Direzione regionale "Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio"»*;

VISTA la nota prot. n. 138270 del 15 marzo 2016, con cui la Direzione regionale "Infrastrutture e politiche abitative", Area "Reti infrastrutturali", acquisito il visto dell'Assessore competente per materia, comunica la necessità di provvedere all'integrazione della dotazione di cassa del capitolo di spesa D12505, iscritto nel programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" per un importo pari ad euro 100.000,00, a valere sull'annualità 2016, al fine di consentire la liquidazione nei confronti della J.A.C.O. appalti s.r.l.;

VISTA la nota prot. n. 138277 del 15 marzo 2016, con cui la Direzione regionale "Infrastrutture e politiche abitative", Area "Reti infrastrutturali", acquisito il visto dell'Assessore competente per materia, comunica che è necessario provvedere alla reiscrizione in bilancio della somma pari ad euro 78.666,17, riferita all'impegno di spesa n. 43845/2010, ricognito con decreto del Presidente della Regione n. T00111/2015, assunto in favore della J.A.C.O. appalti s.r.l.;

CONSIDERATO che i suddetti importi sono oggetto di atto di precetto a seguito di decreto ingiuntivo e, pertanto, è necessario procedere alla relativa imputazione sugli appositi capitoli di spesa del bilancio regionale;

CONSIDERATO necessario provvedere, in virtù di quanto richiesto con la nota prot. n. 138270 del 15 marzo 2016, all'integrazione per euro 100.000,00 in termini di cassa, a valere sull'annualità 2016, del capitolo di spesa D12505, iscritto nel programma 05 della missione 10, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02, mediante la corrispondente riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitolo di spesa T25502, iscritto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.10.01.01;

CONSIDERATO necessario provvedere, in virtù di quanto richiesto con la nota prot. n. 138277 del 15 marzo 2016, alla re-iscrizione in bilancio nel programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", della somma pari ad euro 78.666,17, in termini di competenza e cassa, a valere sull'annualità 2016, sul capitolo di spesa di nuova istituzione T92691, piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.02.03.06;

CONSIDERATO che al fine di consentire la resicrizione in bilancio della somma pari ad euro 78.666,17 si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, mediante la corrispondente riduzione, a valere sull'esercizio finanziario 2016, dal fondo di riserva per il pagamento dei residui perenti relativi a spese d'investimento a carico della Regione, capitolo di spesa T22501, iscritto nel programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.05.01.01;

VISTO l'articolo 1, comma 21, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, che dispone l'adozione del provvedimento amministrativo nel caso delle variazioni di bilancio con prelievo dai fondi di riserva iscritti nella missione 20 del bilancio regionale;

DETERMINA

1. ai sensi dell'articolo 1, comma 21, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, di provvedere alle seguenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, a valere sul bilancio 2016:

SPESA

missione e programma
10.05

piano dei conti finanziario fino al IV livello		*competenza 2016*	*cassa 2016*
2.02.03.06		+ € 78.666,17	+ € 78.666,17
cap.	*denominazione capitolo*		
T92691	**(nuova istituzione)** RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI REGIONALI IN CAPITALE) § MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI		

piano dei conti finanziario fino al IV livello		*competenza 2016*	*cassa 2016*
2.03.01.02		-	+ € 100.000,00
cap.	*denominazione capitolo*		
D12505	INTERVENTI STRAORDINARI PER OPERE DI VIABILITA' DI PARTICOLARE IMPORTANZA (ART. 16 L.R. 72/80; ART.9 L.R. 46/97). § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI		

missione e programma
20.01

piano dei conti finanziario fino al IV livello		*competenza 2016*	*cassa 2016*
2.05.01.01		– € 78.666,17	– € 78.666,17
cap.	*denominazione capitolo*		
T22501	FONDO DI RISERVA RELATIVO A RESIDUI PERENTI PER SPESE D'INVESTIMENTO A CARICO DELLA REGIONE § FONDI DI RISERVA IN C/CAPITALE		

missione e programma
20.03

piano dei conti finanziario fino al IV livello		*cassa 2016*
1.10.01.01		– € 100.000,00
cap.	*denominazione capitolo*	
T25502	FONDO DI RISERVA DA UTILIZZARSI PER LA INTEGRAZIONE DELLE PREVISIONI DI CASSA § FONDO DI RISERVA	

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa, corredata di relativa relazione di accompagnamento, al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Marafini)

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02678

D.Lgs. n. 194/2008 Art. 8 co. 1. Pubblicazione sul B.U. della Regione Lazio dei dati finanziari relativi alle somme incassate dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. nell'anno 2015 per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del Reg. CE n. 882/2004, eseguiti per la verifica della conformità normativa in materia di mangimi ed alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere animale.

Oggetto: *D.Lgs. n. 194/2008 Art. 8 co. 1. Pubblicazione sul B.U. della Regione Lazio dei dati finanziari relativi alle somme incassate dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. nell'anno 2015 per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del Reg. CE n. 882/2004, eseguiti per la verifica della conformità normativa in materia di mangimi ed alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere animale.*

IL DIRETTORE REGIONALE

SU PROPOSTA dei Dirigenti delle Aree "Sanità Veterinaria" e "Sanità Pubblica, Promozione della Salute, Sicurezza Alimentare e Screening";

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", nonché successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed, in particolare, l'art. 53 che prevede l'attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e la relativa responsabilità dell'azione amministrativa ai dirigenti;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", ed in particolare l'art. 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ed, in particolare, l'art.160, comma 1, lettera b);

VISTO il Regolamento regionale del 15 dicembre 2015, n. 16, concernente "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale e successive modificazioni) e, in particolare, l'art. 4 che prevede a decorrere dal 16 dicembre 2015, la soppressione della direzione regionale "Salute ed integrazione sociosanitaria" e l'istituzione della direzione regionale "Salute e Politiche Sociali";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 723 del 14 dicembre 2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali al Dr. Vincenzo Panella;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli alimenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 18.12.06 "Indirizzo e coordinamento delle competenze degli organi regionali in materia di sicurezza alimentare";

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194 "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento 882/2004";

TENUTO CONTO che all'art. 8 co. 1 D. Lgs. n. 194/08 prevede che le Regioni provvedono a pubblicare annualmente – sul Bollettino Ufficiale – i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del decreto medesimo, nonché ai costi del servizio prestato da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni;

CONSIDERATO che in data 2 maggio 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 il Decreto Ministeriale 24 gennaio 2011 recante "Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194" e i relativi schemi da utilizzare, tra cui quello relativo alla rendicontazione annuale (Allegato 4) di cui agli artt. 8 co. 1 e 12 co. 1 D.Lgs. n. 194/08;

ATTESO che, allo stato attuale, non sono ancora stati definiti i criteri di valutazione, condivisi a livello nazionale, necessari a determinare in modo omogeneo i costi effettivi del servizio prestato degli operatori delle AA.SS.LL. per l'espletamento dei controlli tariffati dal summenzionato Decreto Legislativo e, pertanto, non sono state effettuate rideterminazioni ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto;

TENUTO CONTO della nota ministeriale prot. 40927 del 08/10/2013 con la quale vengono introdotte semplificazioni nella modalità di trasmissione dei dati annuali;

PRESO ATTO dei dati trasmessi dalle AA.SS.LL. relativamente delle somme effettivamente riscosse nell'anno 2015 richiesti con nota prot. 63302 del 05.02.16;

TENUTO CONTO, altresì**,** che nella trasmissione di tali dati tutte le AA.SS.LL. hanno comunicato in modo completo le informazioni richieste;

PRESO ATTO, quindi, dei prospetti di cui all'allegato, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente i dati complessivi di quanto ricevuto, come da "Allegato 3" e "Allegato 4" D.M. 24/01/2011;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa:

- di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio i dati riportati sui prospetti di cui all'allegato alla presente Determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, relativi agli importi delle somme effettivamente percepite, riferite all'anno 2015, per l'espletamento dei controlli effettuati dal personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi ed alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere animale, tariffati dal D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 194.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
(Dr. Vincenzo Panella)

RENDICONTAZIONE ENTRATE D.LGS.194/08 - LAZIO ANNO 2015

Ausl	Costo del servizio	Bollette emesse	Somme riscosse	Ausl 90 %	Entrate bilancio stato 2 %	Regione 3,5%	IZS 3,5%	Laboratori Rif 1%	Min.Salute 0,50%
ROMA A	46.850,00	27.143,00	17.021,00	15.242,30	338,72	592,76	592,76	169,36	85,11
ROMA B	91.113,00	166.235,45	133.100,01	119.191,06	2.648,69	4.635,21	4.635,21	1.324,35	665,50
ROMA C	24.113,00	114.332,15	62.184,04	55.685,81	1.237,46	2.165,56	2.165,56	618,73	310,92
ROMA D	27.200,00	57.528,65	43.894,62	39.307,64	873,50	1.528,63	1.528,63	436,75	219,47
ROMA E	14.600,00	88.609,36	59.288,18	53.092,57	1.179,83	2.064,71	2.064,71	589,92	296,44
ROMA F	72.580,40	127.346,68	93.371,96	83.614,59	1.858,10	3.251,68	3.251,68	929,05	466,86
ROMAG	308.000,00	239.846,34	194.817,45	174.459,02	3.876,87	6.784,52	6.784,52	1.938,43	974,09
ROMA H	80.485,00	124.285,22	144.514,38	129.412,63	2.875,84	5.032,71	5.032,71	1.437,92	722,57
FROSINONE	642.372,50	238.160,81	151.109,40	135.318,47	3.007,08	5.262,38	5.262,38	1.503,54	755,55
LATINA	137.800,00	143.925,26	297.493,33	266.405,27	5.920,12	10.360,21	10.360,21	2.960,06	1.487,47
RIETI	120.083,58	147.144,50	67.414,91	60.370,06	1.341,56	2.347,72	2.347,72	670,78	337,07
VITERBO	444.000,00	233.252,98	39.248,47	35.147,01	781,04	1.366,83	1.366,83	390,52	196,24
TOTALE	2.009.197,48	1.707.810,40	1.303.457,75	1.167.246,41	25.938,81	45.392,92	45.392,92	12.969,40	6.517,29

RENDICONTAZIONE ARTICOLO 12, COMMA 1

DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 2008, N. 194 ANNO 2015

REGIONE LAZIO

COSTO DEL SERVIZIO	2.009.197,48 €
RIDETERMINAZIONI ANCHE IN CORSO D'ANNO	-----
SOMME RISCOSSE	1.303.457,75 €
IMPORTI SPETTANTI	1.707.810,4 €

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02679

REG.853/2004/CE Revoca numero di riconoscimento di idoneità CE IT B9X1S Ditta DOSTLAR ITALIA S.R.L. V.le Europa, 16 Loc.tà Osteria Nuova - Poggio Moiano (RI)

Oggetto: REG. 853/2004/CE Revoca numero di riconoscimento di idoneità CE IT B9X1S
Ditta DOSTLAR ITALIA S.R.L.
V.le Europa, 16 Loc.tà Osteria Nuova – Poggio Moiano (RI)

IL DIRIGENTE DELL'AREA SANITA' VETERINARIA

Su PROPOSTA del Responsabile del Procedimento;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed, in particolare, l'art. 53 che prevede l'attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e la relativa responsabilità dell'azione amministrativa ai dirigenti;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", ed in particolare l'art. 18, comma 1, che prevede, tra le competenze del Direttore regionale, l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ed, in particolare, l'art. 160, comma 1, lettera b);
VISTO il Regolamento regionale 15 dicembre 2015, n. 16 "Modifica del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, nonché del relativo allegato B" ed, in particolare, l'art. 1 che prevede l'istituzione della Direzione Regionale "Salute e Politiche Sociali";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 723 del 14/12/2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali al Dr. Vincenzo Panella;
VISTA la Determinazione n. G17427 del 30/12/2015 della Regione Lazio con la quale il Direttore regionale della Direzione Salute e Politiche Sociali ha conferito al Dott. Ugo Della Marta, in qualità di Dirigente dell'Area Sanità Veterinaria, ai sensi e agli effetti dell'art. 166, comma 7, del Regolamento regionale n. 1/2002, la delega per l'adozione di atti e l'emanazione di provvedimenti che impegnano verso l'esterno la Regione Lazio;
VISTO il Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTI i Regolamenti (CE) N. 852/2004, N. 853/2004, N. 854/2004 e N. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che costituiscono il cosiddetto "pacchetto igiene," entrati in vigore in data 01/01/06;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1151 del 02/08/02 concernente le tariffe e i diritti spettanti alla Regione Lazio per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 326 del 06/06/06 avente ad oggetto: Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Aggiornamento delle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario, modifica parziale della DGR n. 1151 del 02/08/02;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 179 del 22/03/10 "Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati DGR 326/2006", relativamente alle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario;
VISTA la Determinazione n. G15674 del 14/12/2015 della Regione Lazio concernente: Revisione Determinazione D0878 del 26/02/08 avente ad oggetto: "DGR N. 326 del 06/06/06 - Sicurezza degli Alimenti - Riconoscimento impianti e stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) N. 853/2004 e relative procedure";
VISTA la Determinazione n. G01772 del 01/03/2016 della Regione Lazio avente ad oggetto: Rettifica Allegato A della Determinazione 14 dicembre 2015, n. G15674 concernente: Revisione Determinazione D0878 del 26/02/08 avente ad oggetto: "DGR N. 326 del 06/06/06 – Sicurezza degli Alimenti – Riconoscimento impianti e stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) N. 853/2004 e relative procedure" Allegato A;
VISTO che lo stabilimento della Ditta **DOSTLAR ITALIA S.R.L.** con sede in **POGGIO MOIANO (RI) V.LE EUROPA, 16 LOC.TA' OSTERIA NUOVA** è stato riconosciuto idoneo per l'attività di: **deposito frigorifero autonomo** (carni di ungulati domestici della specie bovina – prodotti a base di carne) ed iscritto negli elenchi della Comunità europea con il numero **CE IT B9X1S** ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

VISTA la nota prot. n. 13490 del 15/03/2016 del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale RIETI con la quale è stata trasmessa la cessazione dell'attività di: **deposito frigorifero autonomo** (carni di ungulati domestici della specie bovina – prodotti a base di carne) richiesta dal legale rappresentante della Ditta DOSTLAR ITALIA S.R.L. presso lo stabilimento sito in Poggio Moiano (RI) V.le Europa, 16 Loc.tà Osteria Nuova con numero **CE IT B9X1S**;

CONSIDERATO che la comunicazione di cessazione totale delle attività svolte comporta la revoca definitiva del riconoscimento di idoneità ai sensi della Determinazione G01772 del 01/03/2016 della Regione Lazio.

DETERMINA

Il numero di riconoscimento di idoneità **CE IT B9X1S** relativo allo stabilimento della Ditta **DOSTLAR ITALIA S.R.L.** con sede in **POGGIO MOIANO (RI) V.LE EUROPA, 16 LOC.TA' OSTERIA NUOVA** per le motivazioni sopra esposte è revocato per l'attività di: **deposito frigorifero autonomo** (carni di ungulati domestici della specie bovina – prodotti a base di carne) ai sensi della Determinazione regionale G01772 del 01/03/2016.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dott. Ugo Della Marta)

Regione Lazio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02566

Costituzione della Commissione di Valutazione delle richieste relative all'Avviso Pubblico "Traduzioni Editoriali", nell'ambito delle azioni a regia regionale previste dalle "Linee guida delle politiche regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. Programma di interventi 2014" approvate con DGR n. 110/2014.

OGGETTO: Costituzione della Commissione di Valutazione delle richieste relative all'Avviso Pubblico "Traduzioni Editoriali", nell'ambito delle azioni a regia regionale previste dalle "*Linee guida delle politiche regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. Programma di interventi 2014*" approvate con DGR n. 110/2014.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Su proposta del Dirigente dell'Area Internazionalizzazione e Marketing Territoriale,

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. n. 25 del 20 novembre 2001, "Norme in materia di Programmazione Bilancio e Contabilità della Regione" e successive modificazioni;

VISTA la L.R. la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016;

VISTA la L.R. la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTA la L.R. 27 maggio 2008, n. 5 "Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio" in particolare l'articolo 5 "Attuazione degli interventi" che individua Lazio Innova Spa quale soggetto attuatore degli interventi in materia di internazionalizzazione delle PMI come individuati dall'articolo 3 "Interventi indiretti" e dall'articolo 4 "Interventi diretti";

VISTA la D.G.R, n. 110 del 13 marzo 2014 con la quale sono state approvate le "Linee guida delle politiche regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. Programma di interventi 2014".

VISTA la D.G.R. n. 255 del 13 maggio 2014, avente ad oggetto *"Disposizioni regionali per l'individuazione delle modalità di attuazione del Programma di interventi 2014 di cui alla DGR n. 110 del 13 marzo 2014 - Linee guida delle politiche regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. Programma di interventi 2014;*

VISTA la Legge Regionale n.6 del 7 giugno 1999 nella quale, all'articolo 24, viene individuata Sviluppo Lazio Spa (dal 1° Gennaio 2015 denominata Lazio Innova Spa, come stabilito con DGRL n. 895/2014) quale strumento operativo per la gestione delle iniziative attinenti lo sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio;

VISTA la convenzione disciplinante i rapporti tra l'Amministrazione regionale e Lazio Innova Spa, approvata con DGR 255/2014, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la DGR 514 del 29 Settembre 2015, con la quale è stata stabilita la prosecuzione ed il rafforzamento dell'azione di promozione dell'internazionalizzazione, dando continuità alle attività complementari previste dalle linee generali 2 (Azioni a regia regionale) e 3 (Governance di sistema) attraverso le azioni indicate nelle linee generali di azione del Programma di interventi indicati dalla DGR 110/2014;

CONSIDERATO che la Regione Lazio intende sostenere e promuovere il processo di internazionalizzazione del sistema editoriale del territorio laziale contribuendo alle spese di traduzione in inglese di parte di nuovi prodotti editoriali e/o delle relative schede di lettura, attraverso un contributo a fondo perduto pari all'80% dei costi di traduzione (IVA esclusa), al fine di promuovere gli stessi presso case editrici estere e favorirne la diffusione sui mercati esteri;

VISTA la Determinazione n. G00254 del 21/01/2016, e la successiva rettifica approvata con Determinazione n. G00671 del 2/2/2016, con la quale è stato approvato il citato Avviso Pubblico "Traduzioni Editoriali";

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art. 6 prevede che "la selezione delle richieste si attua attraverso una procedura valutativa a sportello cui provvede una Commissione di Valutazione composta da un rappresentante regionale nominato dalla Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, da un rappresentante regionale nominato dalla Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili e da un rappresentante nominato da Lazio Innova".

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla costituzione della suddetta Commissione composta dall'arch. Riccardo Monachesi, in qualità di presidente, dal dott. Massimo Tennenini e dalla dott.ssa Cinzia Matrascia, in qualità di membro supplente, quale rappresentante della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive; dalla dott.ssa Laura De Martino e dalla dott.ssa Paola Pascucci, in qualità di membro supplente, per la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili; dal dott. Stefano Riccardi e dalla dott.ssa Enrica Bagnolini, in qualità di membro supplente, per Lazio Innova Spa;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla costituzione della suddetta Commissione;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento, di costituire la Commissione di Valutazione delle richieste, come indicato dal comma 1 dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico "Traduzioni Editoriali", approvata con Determinazione n. G00254 del 21/01/2016, e la successiva rettifica approvata con Determinazione n. G00671 del 2/2/2016, composta dall'arch. Riccardo Monachesi, in qualità di presidente, dal dott. Massimo Tennenini e dalla dott.ssa Cinzia Matrascia, in qualità di membri supplenti, quali rappresentanti della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive; dalla dott.ssa Laura De Martino e dalla dott.ssa Paola Pascucci, in qualità di membro supplente, per la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili; dal dott. Stefano Riccardi e dalla dott.ssa Enrica Bagnolini, in qualità di membro supplente, per Lazio Innova Spa;

- che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs.n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore

Rosanna Bellotti

Regione Lazio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 marzo 2016, n. G02625

Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - Legge Regionale 8/2001 art. 4 - Rilascio Concessione petrolifera per la distribuzione carburanti per uso autotrazione in Comune di Tolfa (Roma), Area di servizio "Tirreno Ovest" - Autostrada A 12 - Roma - Civitavecchia, Km 39+300.

OGGETTO: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - Legge Regionale 8/2001 art. 4 - Rilascio Concessione petrolifera per la distribuzione carburanti per uso autotrazione in Comune di Tolfa (Roma), Area di servizio "Tirreno Ovest" - Autostrada A 12 – Roma - Civitavecchia, Km 39+300.

IL DIRETTORE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVTA' PRODUTTIVE

Vista l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:
- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

Vista la legislazione nazionale in materia di impianti di distribuzione carburanti;

Vista la Legge Regionale 2 aprile 2001 n° 8 "Nuove norme in materia di distribuzione carburanti"; in particolare, l'art. 4 e 22 inerenti rispettivamente il rilascio della Concessione per nuovi impianti, e la verifica sull'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione carburanti;

Vista l'istanza, completa degli allegati, dell'11/02/2016, acquisita agli atti regionali con prot. n. 80997 del 15 febbraio 2016, con la quale la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n° 13, ha chiesto il rilascio della Concessione petrolifera per la distribuzione di carburanti per uso autotrazione dell'impianto sito nel Comune di Tolfa (Roma) nell'area di servizio denominata "Tirreno Ovest" dell'Autostrada A 12 Roma – Civitavecchia alla progressione chilometrica 39+300;

Considerato: che la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ha corredato l'istanza predetta con tutta la documentazione prevista in materia e che dalla stessa documentazione, con dichiarazione asseverata, a firma del Geometra Andrea Dolzi iscritto all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Roma al n° 7524, si attesta, tra l'altro, che l'impianto è conforme alla normativa vigente in materia fiscale, urbanistica, artistica storica, della sicurezza stradale e della prevenzione incendi, ed inoltre, nella relazione tecnica si dichiara che la composizione petrolifera attuale è la seguente:

EROGATORI:
- N. 6 colonnine multiprodotto a doppia erogazione (pistole 4+4) per la distribuzione di Benzina super sp/Benzina super sp/Gasolio/Gasolio HiQ;
- N. 2 colonnine monoprodotto a doppia erogazione (pistole1+1) per la distribuzione di Gasolio, collegate al dispositivo self-service con accettatore carte di credito aziendale;
- N° 1 colonnina monoprodotto a doppia erogazione (pistole 1+1) per la distribuzione di GPL.

SERBATOI:
- N. 3 serbatoi metallici interrati da 50 mc. cadauno contenenti Benzine;
- N. 5 serbatoi metallici interrati da 50 mc. cadauno contenenti Gasolio;
- N. 1 serbatoio metallico interrato da 30 mc. contenente GPL;
- N. 1 serbatoio metallico interrato da 0,48 mc. contenente Olio esausto;
- Olio lubrificante in confezioni originali sigillate in quantità pari a mc. 6 depositati in apposito magazzino;

- N. 1 gruppo elettrogeno da 30 KW con serbatoio di Gasolio da lt. 50.

Preso Atto che la configurazione petrolifera sopracitata è conforme a quanto previsto nel certificato di prevenzione incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma – Civitavecchia e che la stessa è conforme alla Licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia;

Vista: la nota prot. ASPI/RM/2016/0001310/EU del 25/01/2016 con la quale la S.p.A. "Autostrade per l'Italia" comunica il proprio assenso al rilascio della Concessione petrolifera in questione;

Considerato che, dalla documentazione in atti, la Società richiedente dichiara il possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt.5, 6, e 7 del D.P.R. 27/10/1971 n° 1269 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso Atto di tutta la documentazione e degli elaborati tecnici posti a corredo dell'istanza e ritenutole esaurienti ai fini dell'adozione del presente atto;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza presentata dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.a., concernente il rilascio della Concessione petrolifera per la distribuzione di carburanti per uso autotrazione dell'impianto sito nel Comune di Tolfa (Roma) nell'area di servizio denominata "Tirreno Ovest" dell'Autostrada A 12 Roma – Civitavecchia al Km 39+300;

Atteso quanto sopra:

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. La Concessione petrolifera dell'Impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione sito Tolfa (Roma) nell'area di servizio denominata "Tirreno Ovest" dell'Autostrada A 12 Roma – Civitavecchia al Km 39+300, è rilasciata ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 8/2001, alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede amministrativa in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13 – C.F. e Iscr. Reg Imprese di Roma n. 00435970587 – P.IVA 00891951006 – per anni diciotto a decorrere dalla data della presente Determinazione.
La Società dovrà, alla scadenza del nulla-osta previsto dall'art. 11 del D.P.R. 27/10/1971, n. 1269, trasmettere alla Regione Lazio – Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Area Attività Estrattive – una nuova dichiarazione di assenso, per il periodo residuo dall'"Autostrade per l'Italia" S.p.A.
Qualora, allo spirare del termine previsto dal 1°comma del presente articolo, le Amministrazioni concedenti non ritengano di accogliere una eventuale domanda di rinnovo, nessun indennizzo, a qualsiasi titolo, competerà alla Società concessionaria.
La domanda di rinnovo dovrà essere presentata dalla Società concessionaria almeno sei mesi prima della scadenza della Concessione petrolifera.

2. L'impianto è costituito dai seguenti distributori:
EROGATORI:

- N. 6 colonnine multiprodotto a doppia erogazione (pistole 4+4) per la distribuzione di Benzina super sp/Benzina super sp/Gasolio/Gasolio HiQ;
- N. 2 colonnine monoprodotto a doppia erogazione (pistole1+1) per la distribuzione di Gasolio, collegati al dispositivo self-service con accettatore carte di credito aziendale;

- N° 1 colonnina monoprodotto a doppia erogazione (pistole 1+1) per la distribuzione di GPL.

  Collegati ai seguenti serbatoi metallici interrati:

  SERBATOI:
- N. 3 serbatoi metallici interrati da 50 mc. cadauno contenenti Benzine;
- N. 5 serbatoi metallici interrati da 50 mc. cadauno contenenti Gasolio;
- N. 1 serbatoio metallico interrato da 30 mc. contenente GPL;

  nonché dal seguente serbatoio metallico interrato:
- N° 1 serbatoio da 0,48 mc. per raccolta Olio esausto.

  Nell'impianto anzidetto potranno essere stoccati 6 mc. di Oli lubrificanti in confezioni varie, sigillate previo rispetto delle norme di sicurezza vigenti ed inoltre N. 1 accettatore Self-Service carte di credito aziendale collegato agli erogatori doppi di Gasolio e N. 1 gruppo elettrogeno da 30 KW con serbatoio di Gasolio da lt. 50.

3. Il presente atto assume la piena validità giuridica ed amministrativa all'esito favorevole del collaudo effettuato dalla Commissione di cui all'art. 22 comma 2 così come prescritto dall'art. 8 comma 3 della Legge regionale 2 aprile 2001 n. 8 .

4. La Società concessionaria è obbligata, sotto pena di decadenza, a mantenere in esercizio, nonché in perfetto stato di efficienza e di conservazione, l'impianto così come collaudato.

5. La Concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dall'esercizio dell'impianto sopra indicato possano comunque derivare a terzi.

6. La suddetta Concessione si intenderà automaticamente revocata nel caso in cui venisse risolto, per qualsivoglia motivo, il rapporto contrattuale tra la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e la "Autostrade per l'Italia" S.p.A., relativamente alla Concessione dell' Area di servizio denominata "Tirreno Ovest" dell'Autostrada A12 Roma - Civitavecchia alla progressione chilometrica 39+300, in Comune di Tolfa (Roma).

7. L'esercizio dell'impianto di cui alla presente concessione, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

8. La Società concessionaria dovrà consentire in ogni tempo, libero accesso all'impianto ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati, i quali avranno facoltà di esaminare i libri contabili e tutti gli altri documenti relativi all'attività dell'impianto stesso, nonché di prelevare campioni dei carburanti erogati e di avvalersi di tutte le misure che riterranno opportuno adottare.

9. Per l'esercizio dell'impianto sopra menzionato, la Società concessionaria ha l'obbligo, sotto pena di decadenza, di osservare le vigenti norme legislative e regolamentari concernenti la sicurezza degli impianti, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

10. Per quanto non è espressamente previsto nella presente Determinazione, la Concessione rinnovata, si intende regolata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

11. L'esercizio dell'attività connessa al rilascio della presente Concessione petrolifera è subordinata alla validità del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma e della Licenza di Esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di Roma 2.

12. Il presente Atto sarà notificato alla Società in oggetto che dovrà conservarlo insieme al Verbale di Collaudo per ogni esigenza degli Organi di controllo; sarà inviato per conoscenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, all'Ufficio delle Dogane di Roma 2, alla "Autostrade per l'Italia" S.p.A. ed al Comune di Tolfa (Roma) nonché pubblicata sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

IL DIRETTORE
ROSANNA BELLOTTI

Regione Lazio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 marzo 2016, n. G02643

Legge Regionale n. 29 del 25 luglio 1996 - Capo II "Norme per la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese" e s.m.i - Revoca dei contributi concessi alla Societa' Gamm S.r.l..Modifica della determinazione dirigenziale n.G00563 del 29/1/2016.

OGGETTO: Legge Regionale n. 29 del 25 luglio 1996 – Capo II "Norme per la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese" e s.m.i - Revoca dei contributi concessi alla Società Gamm S.r.l..Modifica della determinazione dirigenziale n.G00563 del 29/1/2016.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Su proposta del Dirigente dell'Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 25 luglio 1996 – Capo II "Norme per la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 del 20.12.1996 "Creazione e sviluppo di piccole e medie imprese. Determinazione delle modalità e dei criteri per la concessione delle agevolazioni ai sensi della L.R. 25 luglio 1996, n. 29";

PRESO ATTO che in data 28.10.2010 con Reg. Cron. n. 13866 dell'11.03.2011 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. per la gestione in affidamento diretto degli interventi agevolativi alle imprese previsti dalla L.R. n. 29/96 – Capo II;

VISTO in particolare l'art. 7, comma 2° della citata L.R. 29/96 che prevede la costituzione del Nucleo di valutazione, composto dal dirigente della struttura competente in materia di attività produttive, con funzioni di presidente, da un funzionario indicato dal direttore regionale competente in materia di politiche per il lavoro e da un funzionario indicato dal direttore regionale competente in materia di programmazione economica, allo scopo di esaminare le relazioni dei progetti presentati predisposte a seguito dell'istruttoria svolta da Sviluppo Lazio ed esprimere la valutazione finale;

VISTO il Decreto della Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 12 gennaio 2012, modificato con Decreto Presidenziale n. T00318 del 21 ottobre 2013, con il quale è stato istituito il Nucleo di Valutazione a norma dell'art.7, comma 2° della citata L.R. 29/96;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. B05727 del 04.09.2012 con la quale sono stati approvati i progetti presentati dalle imprese, risultanti rispondenti ai requisiti previsti dalla Legge regionale 29 del 25 Luglio 1996 "Disposizioni in materia di sostegno all'occupazione" – capo II "Norme per la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che Lazio Innova S.p.A., all'esito delle attività istruttorie di propria competenza e del parere espresso dal Nucleo di Valutazione nella riunione del 17/06/2015, ha avviato il procedimento di revoca totale nei confronti della Gamm S.r.l. ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90;

CONSIDERATO che nel verbale della seduta del 01/12/2015 del Nucleo di Valutazione, trasmesso con nota n.0001589 del 26 gennaio c.a., Lazio Innova S.p.A attesta di non aver ricevuto

da parte della società Gamm S.r.l. osservazioni in merito alla comunicazione inviata ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/90;

CONSIDERATO che con determinazione n. G00563 del 29/1/2016 la Regione Lazio-Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive ha proceduto alla revoca dei contributi concessi;

CONSIDERATO che per mero errore materiale nella citata determinazione si è scritto di "revocare contributi concessi, ai sensi della determinazione n. B05727/2012 per le finalità di cui alla L.R. 29/96 – Capo II, all' impresa Gamm S.r.l., per mancata presentazione del saldo nei termini previsti in violazione dell'art. 11 comma I delle disposizioni attuative L.R. 29/96 art. 6 dell'atto di impegno" anziché scrivere correttamente di "revocare contributi concessi, ai sensi della determinazione n. B05727/2012 per le finalità di cui alla L.R. 29/96 – Capo II, all' impresa Gamm S.r.l., per mancata presentazione della documentazione integrativa in violazione dell'art. 6 dell'atto di impegno";

RITENUTO necessario modificare la determinazione G00563 del 29/1/2016 in tal senso;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- di modificare la determinazione n.G00563 del 29/1/2016 sostituendo il capoverso in cui si è scritto "di revocare i contributi concessi, ai sensi della determinazione n. B05727/2012 per le finalità di cui alla L.R. 29/96 – Capo II, all' impresa Gamm S.r.l., per mancata presentazione del saldo nei termini previsti in violazione dell'art. 11 comma I delle disposizioni attuative L.R. 29/96 a art. 6 dell'atto di impegno" con il seguente capoverso: "revocare contributi concessi, ai sensi della determinazione n. B05727/2012 per le finalità di cui alla L.R. 29/96 – Capo II, all' impresa Gamm S.r.l., per mancata presentazione della documentazione integrativa in violazione dell'art. 6 dell'atto di impegno";

- di trasmettere la presente determinazione, per gli adempimenti di competenza, a Lazio Innova S.p.A..

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

IL DIRETTORE REGIONALE

Rosanna Bellotti

Regione Lazio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02697

Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - Legge Regionale 8/2001 art. 4 - Rilascio Concessione petrolifera per la distribuzione carburanti per uso autotrazione in Comune di Civitella D'Agliano (VT), Area di servizio "Tevere Ovest" - Autostrada A1 - Milano - Napoli, Km 464+700.

OGGETTO: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - Legge Regionale 8/2001 art. 4 - Rilascio Concessione petrolifera per la distribuzione carburanti per uso autotrazione in Comune di Civitella D'Agliano (VT), Area di servizio "Tevere Ovest" - Autostrada A1 – Milano - Napoli, Km 464+700.

IL DIRETTORE REGIONALE per lo SVILUPPO ECONOMICO E le ATTIVTA' PRODUTTIVE

Vista l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:
- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

Vista la legislazione nazionale in materia di impianti di distribuzione carburanti;

Vista la Legge Regionale 2 aprile 2001 n° 8 "Nuove norme in materia di distribuzione carburanti"; in particolare, l'art. 4 e 22 inerenti rispettivamente il rilascio della Concessione per nuovi impianti, e la verifica sull'idoneità tecnica degli impianti di distribuzione carburanti;

Vista l'istanza, completa degli allegati, dell'11/02/2016, acquisita agli atti regionali con prot. n. 80995 del 15 febbraio 2016, con la quale la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n° 13, ha chiesto il rilascio della Concessione petrolifera per la distribuzione di carburanti per uso autotrazione dell'impianto sito nel Comune di Civitella D'Agliano (VT) nell'area di servizio denominata "Tevere Ovest" sull' Autostrada A 1 – Milano - Roma, alla progressione chilometrica 464+700;

Considerato: che la Kuwait Petroleum Italia S.p.A, ha corredato l'istanza predetta con tutta la documentazione prevista in materia e che dalla stessa documentazione, con dichiarazione asseverata, a firma del Geometra Andrea Dolzi iscritto all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Roma al n° 7524, si attesta, tra l'altro, che:
- l'impianto è conforme alla normativa vigente in materia fiscale, urbanistica, artistica storica, della sicurezza stradale e della prevenzione incendi,
- la composizione petrolifera attuale è la seguente:

EROGATORI:

- N. 5 colonnine multiprodotto a doppia erogazione (pistole 4+4) per la distribuzione di Benzina super sp/Benzina super sp/Gasolio/Gasolio HiQ;
- N. 2 colonnine monoprodotto a doppia erogazione (pistole1+1) per la distribuzione di Gasolio, collegate al dispositivo self-service con accettatore carte di credito aziendale;
- N. 1 colonnina monoprodotto a doppia erogazione (pistole 1+1) per la distribuzione di GPL.

SERBATOI:

- N. 3 serbatoi metallici interrati da 50 mc. cadauno contenenti Benzine;
- N. 3 serbatoi metallici interrati da 50 mc. cadauno contenenti Gasolio;

- N. 1 serbatoio metallico interrato da 30 mc. contenente GPL;
- Olio lubrificante in confezioni originali sigillate in quantità pari a mc. 11 depositati in apposito magazzino;
- N. 1 gruppo elettrogeno da 30 KW con serbatoio di Gasolio da lt. 50.

➢ la configurazione petrolifera sopracitata è conforme a quanto previsto nella SCIA presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo e che la stessa è conforme alla Licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia;

Vista: la nota prot. ASPI/RM/2016/0001310/EU del 25/01/2016 con la quale la S.p.A. "Autostrade per l'Italia" comunica il proprio assenso al rilascio della Concessione petrolifera in questione;

Considerato che, dalla documentazione in atti, la Società richiedente dichiara il possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt.5, 6, e 7 del D.P.R. 27/10/1971 n° 1269 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso Atto di tutta la documentazione e degli elaborati tecnici posti a corredo dell'istanza e ritenutole esaurienti ai fini dell'adozione del presente atto;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza presentata dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.a., concernente il rilascio della Concessione petrolifera per la distribuzione di carburanti per uso autotrazione dell'impianto sito nel Comune di Civitella D'Agliano (VT) nell'area di servizio denominata "Tevere Ovest" sull' Autostrada A1 – Milano - Napoli, Km 464+700.

Atteso quanto sopra:

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. La Concessione petrolifera dell'Impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione sito in Comune di Civitella D'Agliano (VT) nell'area di servizio denominata "Tevere Ovest" dell'Autostrada A 1 Milano – Napoli, alla progressione chilometrica 464+700, è rilasciata ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 8/2001, alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con sede amministrativa in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 13 – C.F. e Iscr. Reg Imprese di Roma n. 00435970587 – P.IVA 00891951006 – per anni diciotto a decorrere dalla data della presente Determinazione.
La Società dovrà, alla scadenza del nulla-osta previsto dall'art. 11 del D.P.R. 27/10/1971, n. 1269, trasmettere alla Regione Lazio – Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Area Attività Estrattive – una nuova dichiarazione di assenso, per il periodo residuo dalla "Autostrade per l'Italia" S.p.A.
Qualora, allo spirare del termine previsto dal 1°comma del presente articolo, le Amministrazioni concedenti non ritengano di accogliere una eventuale domanda di rinnovo, nessun indennizzo, a qualsiasi titolo, competerà alla Società concessionaria.
La domanda di rinnovo dovrà essere presentata dalla Società concessionaria almeno sei mesi prima della scadenza della Concessione petrolifera.

2. L'impianto è costituito dai seguenti distributori:
EROGATORI:

- N. 5 colonnine multiprodotto a doppia erogazione (pistole 4+4) per la distribuzione di Benzina super sp/Benzina super sp/Gasolio/Gasolio HiQ;

- N. 2 colonnine monoprodotto a doppia erogazione (pistole1+1) per la distribuzione di Gasolio, collegati al dispositivo self-service con accettatore carte di credito aziendale;
- N° 1 colonnina monoprodotto a doppia erogazione (pistole 1+1) per la distribuzione di GPL.

Collegati ai seguenti serbatoi metallici interrati:

SERBATOI:

- N. 3 serbatoi metallici interrati da 50 mc. cadauno contenenti Benzina;
- N. 3 serbatoi metallici interrati da 50 mc. cadauno contenenti Gasolio;
- N. 1 serbatoio metallico interrato da 30 mc. contenente GPL.

Nell'impianto anzidetto potranno essere stoccati fino a 11 mc. di Oli lubrificanti in confezioni varie, sigillate previo rispetto delle norme di sicurezza vigenti ed inoltre N. 1 accettatore Self-Service carte di credito aziendale collegato agli erogatori doppi di Gasolio e N. 1 gruppo elettrogeno da 30 KW con serbatoio di Gasolio da lt. 50.

3. Il presente atto assume la piena validità giuridica ed amministrativa all'esito favorevole del collaudo effettuato dalla Commissione di cui all'art. 22 comma 2 così come prescritto dall'art. 8 comma 3 della Legge regionale 2 aprile 2001 n. 8 .

4. La Società concessionaria è obbligata, sotto pena di decadenza, a mantenere in esercizio, nonché in perfetto stato di efficienza e di conservazione, l'impianto così come collaudato.

5. La Concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dall'esercizio dell'impianto sopra indicato possano comunque derivare a terzi.

6. La suddetta Concessione si intenderà automaticamente revocata nel caso in cui venisse risolto, per qualsivoglia motivo, il rapporto contrattuale tra la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e la "Autostrade per l'Italia" S.p.A., relativamente alla Concessione dell' Area di servizio denominata "Tevere Ovest" dell'Autostrada A1 Milano – Napoli, alla progressione chilometrica 464+700, in Comune di Civitella D'Agliano (VT).

7. L'esercizio dell'impianto di cui alla presente concessione, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

8. La Società concessionaria dovrà consentire in ogni tempo, libero accesso all'impianto ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati, i quali avranno facoltà di esaminare i libri contabili e tutti gli altri documenti relativi all'attività dell'impianto stesso, nonché di prelevare campioni dei carburanti erogati e di avvalersi di tutte le misure che riterranno opportuno adottare.

9. Per l'esercizio dell'impianto sopra menzionato, la Società concessionaria ha l'obbligo, sotto pena di decadenza, di osservare le vigenti norme legislative e regolamentari concernenti la sicurezza degli impianti, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

10. Per quanto non è espressamente previsto nella presente Determinazione, la Concessione rilasciata, si intende regolata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

11. L'esercizio dell'attività connessa al rilascio della presente Concessione petrolifera è subordinata alla validità del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo e della Licenza di Esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –Ufficio delle Dogane di Civitavecchia – S.O.T. di Viterbo.

12. Il presente Atto sarà notificato alla Società in oggetto che dovrà conservarlo insieme al Verbale di Collaudo per ogni esigenza degli Organi di controllo; sarà inviato per conoscenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –Ufficio delle Dogane di Civitavecchia – S.O.T. di Viterbo, alla "Autostrade per l'Italia" S.p.A. ed al Comune di Civitella D'Agliano (VT) nonché pubblicata sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

IL DIRETTORE
ROSANNA BELLOTTI

Regione Lazio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02703

Comune di Grotte di Castro (Viterbo) Presa d'atto dello stato finale dei lavori, liquidazione del saldo del contributo cofinanziato Stato-Regione Lazio e determinazione dell'economia di spesa - Legge n. 266/97, art.16), comma 1) "Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori del commercio e del turismo": D.G.R.n.829/2008 Progetto Strategico Regionale cofinanziato con fondi C.I.P.E. annualità 2007/2009. "Interventi finalizzati alla accessibilità e riqualificazione, ai fini del turismo e del tempo libero, per lo sviluppo economico dei centri storici e dei nuclei urbani lungo la Via Francigena-tratto Nord". Avviso pubblico approvato con la Det.Dir.le n. C 02400/2010 rivolto agli EE.PP. Intervento denominato: "lavori di riqualificazione e accessibilità del centro storico - accesso a Via del Muraglione II lotto funzionale". Codice regionale di Progetto n.:266/97.P07.09.

OGGETTO: **Comune di Grotte di Castro (Viterbo) Presa d'atto dello stato finale dei lavori, liquidazione del saldo del contributo cofinanziato Stato-Regione Lazio e determinazione dell'economia di spesa – Legge n. 266/97, art.16), comma 1)** "*Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali nei settori del commercio e del turismo*": D.G.R.n.829/2008 Progetto Strategico Regionale cofinanziato con fondi C.I.P.E. annualità 2007/2009. "Interventi finalizzati alla accessibilità e riqualificazione, ai fini del turismo e del tempo libero, per lo sviluppo economico dei centri storici e dei nuclei urbani lungo la Via Francigena-tratto Nord". Avviso pubblico approvato con la Det.Dir.le n. C 02400/2010 rivolto agli EE.PP. Intervento denominato: "*lavori di riqualificazione e accessibilità del centro storico – accesso a Via del Muraglione II lotto funzionale"*. **Codice regionale di Progetto n.: 266/97.P07.09.06**.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
"per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area "*Economia del Mare*", GR/09/20;

VISTI :

- lo Statuto della Regione Lazio;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni;

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni, con particolare riferimento al Regolamento regionale 26 giugno 2013, n.11 con il quale sono state ridefinite le competenze e le denominazioni di alcune direzioni regionali;

- la D.G.R. n.90 del 30/04/2013 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "*Attività Produttive*" alla Dr.ssa Rosanna Bellotti;

- la determinazione n. B03069 del 17 luglio 2013, con la quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, concernente la riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della medesima Direzione , secondo le disposizioni di cui all'atto n. B02972 del 12/07/2013 in cui è prevista l'Area "*Economia del Mare*";

- l'atto di organizzazione n. G02889 del 22 novembre 2013, concernente "*Assegnazione del personale non dirigente alle strutture organizzative di base denominate Aree ed Uffici della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive*";

VISTO l'Atto di Organizzazione n. B 03565 dell'08/08/2013 concernente: conferimento di incarico di dirigente dell'Area "*Economia del Mare*" della Direzione regionale "*Sviluppo Economico e Attività Produttive*" alla Dr.ssa Iadarola Grazia Maria;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G 02889 del 22/11/2013 concernente: "assegnazione del personale non dirigente alle strutture organizzative di base denominate aree ed uffici della Direzione regionale "per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive";

VISTA la determinazione Dirigenziale n. A06956 del 09/07/2012 con la quale il funzionario Dr. Alessandro Antonini è stato individuato quale coordinatore regionale per l'attuazione dei programmi d'intervento inerenti l'art.16) comma 1) della Legge n.266/97 "*Fondo per il cofinanziamento di interventi regionali* ";

VISTA la Legge 7 agosto 1997, n. 266 - Articolo 16), comma 1) concernente l'istituzione del fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo;

VISTA la Deliberazione del **C.I.P.E. n. 125 in data 23/11/2007**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 31/03/2008, concernente l'emanazione di direttive per il cofinanziamento i interventi regionali nei settori del commercio e del turismo, di cui all'art. 16, comma 1), della Legge 7 agosto 1997, n. 266/97;

VISTA la **D.G.R. n. 829 del 18/11/2008** con la quale è stato approvato il "Progetto strategico Regionale", cofinanziato con fondi C.I.P.E. annualità 2007/2008/2009, riguardante, per il settore Turismo, la realizzazione di interventi finalizzati alla accessibilità e riqualificazione, ai fini del turismo e del tempo libero per lo sviluppo economico dei centri storici e nuclei urbani lungo la Via Francigena tratto Nord (Provincia di Viterbo/Provincia di Roma), ed individuati i territori in cui possono essere realizzati gli interventi, sia dagli enti pubblici sia dalle imprese turistiche, e precisamente nei comuni di Proceno, Acquapendente, Grotte di Castro, San Lorenzo, Bolsena, Montefiascone, Viterbo (esclusivamente nella frazione di San Martino al Cimino), Vetralla, Capranica, Ronciglione, Caprarola, Sutri, Monterosi, Nepi, Campagnano di Roma e Formello;

CONSIDERATO che con la Determinazione del Direttore del Dipartimento "*Economico e Occupazionale*" n. **C 2400 del 7/10/2010**, è stato approvato l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolto agli enti pubblici, stabilendo, tra l'altro, i criteri per la valutazione dei progetti, i termini e le modalità di presentazione e attuative degli stessi**;**

TENUTO CONTO che con Atto di Organizzazione del Direttore del Dipartimento "*Istituzionale e Territorio"* **n. A 04723 del 22/05/2012** è stato costituito un Gruppo di Lavoro per le attività connesse all'attuazione degli interventi di cui al Programma Attuativo Regionale anno 2004 e al Progetto Strategico Regionale annualità 2007/2009;

CONSIDERATO che a seguito della prima fase istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla struttura regionale competente e tenuto conto dell'attività svolta dal Gruppo di Lavoro, il quale, in particolare, nella riunione del giorno 10 Luglio 2012, di cui al verbale n. 09 di pari data, ha predisposto una proposta di "*Piano regionale degli interventi annualità 2007/2009 per il settore turismo*" fornendo suggerimenti ed indicazioni in merito alla stesura dei progetti "*esecutivi*" ed alla conseguente realizzazione dei lavori;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. **A07872 del 31/07/2012** con la quale, in attuazione dell'art.10) dell'Avviso Pubblico, è stato approvato il "*Piano degli interventi regionali annualità 2007/2009 per il settore turismo*" rivolto agli enti pubblici, prevedendo una percentuale massima di contributo concedibile pari all'80% del costo di investimento individuato dal Gruppo di Lavoro nella citata riunione del 10 luglio 2012;

TENUTO CONTO che nel "*Piano degli interventi per il settore Turismo*" di cui al Progetto Strategico Regionale annualità 2007/2009, approvato con la Determinazione Dirigenziale n. A 07872/12, sopra citata, risulta ricompresa la manifestazione di interesse denominata:" *lavori di riqualificazione e accessibilità del centro storico – accesso di Via del Muraglione II lotto"*. Codice del Progetto: 266/97. 07.09.06 soggetto attuatore Comune di Grotte di Castro (VT);

OSSERVATA la G. M. n.6 del 26/01/2013 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione e accessibilità del centro storico – accesso di Via del Muraglione II lotto, redatto dallo studio Hall Architetti Giuliani e Perinelli di Acquapendente, per un importo complessivo di € 183.500;

VISTA la Determinazione Dir.le n. **B 02033 del 28/05/2013** con la quale è stato concesso il contributo cofinanziato Stato/Regione per la realizzazione del progetto "esecutivo" presentato dal Comune di Grotte di Castro (VT) finalizzato alla realizzazione dei lavori per la *"riqualificazione e accessibilità del centro storico – accesso di Via del Muraglione II lotto"*. Codice regionale di Progetto n.: 266/97.07.09.06 spesa ammessa € 255.000,00, contributo cofinanziato previsto di € 204.000,00 (80%), quota a carico del Comune € 51.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione n. 260 del 05/09/2013 del Responsabile del Servizio Tecnico, con la quale venivano affidati i lavori in argomento all'Impresa Parsi Silvio s.r.l. con sede in Soriano nel Cimino verso il corrispettivo di € 132.523,70 (di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza) per un importo complessivo dell'appalto pari a € 137.523,70, cui va aggiunta l'IVA nella misura del 10% dei lavori;

PRESO ATTO che in data **28/09/2013** è stato redatto il verbale di consegna dei lavori , sotto riserva di legge di cui all'art.129 del D.Lgs.n.270/2010 alla citata Impresa Parsi Silvio s.r.l. di Soriano nel Cimino;

PRESO ATTO della Determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Servizi n. 318 del 30/10/2013 di approvazione del nuovo Q.T.E. rimodulato a seguito delle risultanze della gara d'appalto;

CONSIDERATO che con la nota del 22/11/2013, protocollo n. 4071, il Comune di Grotte di Castro ha richiesto alla Regione Lazio l'autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta contrattuale per un importo pari a € 11.779,52, al fine di redigere una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132 c.1 lettera b) e c), del D. Lgs n. 163/2006;

CONSIDERATO che, in particolare- come si evince dalla relazione tecnica di perizia a firma della D.L. le variazioni principali possono essere così riassunte :

1. Durante le operazioni di scavo per l'eliminazione della pavimentazione esistente su Via del Muraglione è emersa la presenza di una rete fognaria di raccolta acque nere posta trasversalmente all'andamento della strada. Tale rete collega scarichi privati ad un pozzetto diupero in quanto si trova in pessime condizioni di manutenzione. Il tratto di rete fognaria, la cui condizione è stata potuta valutare solo ed esclusivamente in corso d'opera e dopo aver realizzato gli scavi necessari per l'eliminazione della soprastante pavimentazione, necessita interventi di totale recupero in quanto grava in una pessima condizione di manutenzione. In particolare, il collettore trasversale alla via presenta fessurazioni evidenti e lo stesso pozzetto di raccolta non è più atto a garantire la perfetta raccolta stagna dei liquami. Quanto sopra, infatti, manifesta i suoi negativi effetti nella evidente trasudazione dei liquami fognari presenti a tratti lungo il muraglione e si manifesta altresì con copiose infiltrazioni nelle cantine sottostanti la via;

2. A causa dello stato di fatiscenza si rende necessario eliminare i pali in cemento posti a sostegno della linea di pubblica illuminazione e procedere, all'interramento della stessa e alla posa in opera dei necessari pozzetti di ispezione.

Tale evento imprevisto comporta un notevole aggravio di spesa (€ 11.779,52) rispetto al Q.T.E. di progetto;

VISTA la Determinazione n. **G2033 del 24/02/2014** con la quale è stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara (relativamente alla quota regionale per un totale di € 11.779,52);

CONSIDERATO che nella citata Determinazione Direttoriale n. **B 02033 del 28/05/2013,** di presa d'atto del progetto esecutivo in argomento, sono, tra le altre cose, stabiliti i termini iniziali e finali entro i quali le opere finanziate dovranno essere avviate e completate, secondo il crono-programma di progetto e che in particolare al punto G) della citata determinazione è disposto che: "*I lavori per la realizzazione del progetto ammesso al beneficio del cofinanziamento dovranno risultare attivati entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data*

di comunicazione dell'atto di concessione e le relative opere dovranno risultare completate, rese fruibili e funzionali entro i termini previsti nel cronoprogramma approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2013";

TENUTO CONTO che in data 18/04/2014 è stata ricevuta in Regione la nota del Comune di Grotte di Castro protocollo n.1403/2014 con la quale è stata richiesta la concessione di una proroga di 90 giorni , a valere sul termine di fine lavori prevista per il 30/03/2014, al fine di poter predisporre, approvare ed eseguire i lavori di perizia di variante e suppletiva in corso d'opera;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. **G 08445 dell'11 giugno 2014** con la quale è stata prorogata la fine dei lavori fino alla data del **30/06/2014**;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. **G 15830 del 10/11/2014** con la quale è stata autorizzata la proroga dei termini per la rendicontazione della spesa sostenuta fino alla data del 31/10/2014;

DATO ATTO che con nota comunale protocollo n.244 del 17/01/2015 è stata trasmessa in Regione parte della documentazione riferita allo stato finale dei lavori;

VISTA la nota dell'Area "Economia del Mare", protocollo n.91773 del 19/02/2015 con la quale è stata richiesta l'integrazione della documentazione finale;

OSSERVATA la nota del Comune di Grotte di Castro, protocollo n.880 del 17/02/2016, acquisita al protocollo regionale n.110180/09/20 del 01/03/2016, con la quale è stata perfezionata la suddetta rendicontazione della spesa;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori è stata certificata, da parte della D.L., in data **30/06/2014** e quindi in tempo utile**;**

ATTESO che, come riportato nella documentazione allegata alle sopracitate note del Comune di Grotte di castro, risulta tra l'altro, attestato che:

- i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e all'atto di sottomissione della perizia di variante, rispondenti alle misure e dimensioni riportate sui documenti di contabilità;
- i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per la ritardata consegna dei medesimi;
- i prezzi sono quelli indicati sul contratto.

VISTA la dichiarazione a firma del R.U.P. e del Sindaco datata 06/03/2013, attestante la piena funzionalità e fruibilità dell'opera realizzata;

PRESO ATTO della dichiarazione del 20/11/2014, a firma della D.L., attestante che nell'esecuzione dell'opera sono state rispettate tutte le disposizioni contenute nella l.n.13/89 e d.m. n.236/1989 riguardanti il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

CONSIDERATO che, come risulta dalla dichiarazione del R.U.P., in prossimità delle opere realizzate è stata apposta la targa con il logo della Regione Lazio e dello Stato, con l'indicazione della fonte del finanziamento, così come previsto dall'art.20) della L.R. n.16/1996;

ACQUISITA la prevista certificazione, di cui allegato "C" della D.G.R. n.1894 del 19/05/1998 inerente: "*disposizioni regionali in materia di norme a salvaguardia della regolarità contributiva, fiscale e contrattuale negli appalti di OO.PP*";

TENUTO CONTO della Determinazione del Comune di Grotte di Castro – Servizio Ufficio Tecnico Servizi, n. 380 del 25/11/2014 concernente l'approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute da cui si evince che la spesa finale ammonta a € 217.571,98 con un'economia complessiva di € 37.428,02 rispetto alla spesa originariamente prevista stimata in € 255.000,00;

TENUTO CONTO che la Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive –Area "Economia del Mare" ha provveduto a liquidare in favore del Comune di Grotte di Castro, per i lavori di che trattasi, **n.4 acconti** del contributo cofinanziato per complessivi € **163.200,00;**

VISTI i verbali di visita conoscitiva effettuati rispettivamente in data 08/10/2012, 19/12/2013 e in data 24/03/2015 dai funzionari dell'Area "Economia del Mare";

PRESO ATTO dell'avvenuto trasferimento, da parte dello Stato – tramite il Ministero per lo Sviluppo Economico (Mi.S.E.)-alla Regione Lazio, delle risorse finanziarie relative alle anticipazioni del cofinanziamento e in considerazione che nel corso dell'esercizio finanziario 2015, in virtù delle disposizioni di cui al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e il D.L. 31/08/2013, n. 102 (convertito con modificazioni, dalla L. 28/10/2013 n. 124), quota parte delle suddette risorse, seppur regolarmente rappresentate ed iscritte in competenza sul capitolo di spesa n. B 32105 (quota stato di compartecipazione) le stesse non sono risultate "disponibili" in termini di cassa e che pertanto tale situazione contabile non ha consentito, fino ad oggi, di procedere alla formale "conferma contabile" della prenotazione di impegno n.**10952/2016** per € 40.800,00 (inscritta in status:AP) sul citato capitolo del bilancio regionale, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo cofinanziato spettante al Comune di Grotte di Castro per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

RITENUTO necessario comunque procedere alla formale presa d'atto dello stato finale dei lavori in oggetto, della documentazione consuntiva e della determinazione dell'esatto ammontare della spesa effettivamente occorsa per la realizzazione delle suddette opere e forniture, risultante in totale in **€ 217.571,98**, di rideterminare conseguentemente l'ammontare il contributo cofinanziato Stato/Regione in complessivi **€ 174.057,58** e di quantificare una economia di spesa pari a **€ 29.942,42,** rispetto al contributo cofinanziato concesso (a valere sulla citata prenotazione di impegno contabile n. **10952/2016** di € 40.800,00 iscritta sul capitolo n. B 32105/2015);

RITENUTO altresì di dover procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di **€ 10.857,58** in favore del Comune di Grotte di Castro (Viterbo) codice fiscale 80012170561 codice bilancio 000159 , quale ammontare del saldo del contributo cofinanziato Stato/Regione concesso per la realizzazione dei lavori in oggetto, a valere sulla citata prenotazione di impegno contabile n.10952/2016 (in status: AP), assunta sul più volte citato capitolo di uscita n. B 32105 del Bilancio Regionale anno 2016;

CONSIDERATA la situazione di cassa del capitolo di spesa in argomento, come sopra meglio rappresentata, si reputa pertanto necessario rinviare l' operazione di conferma contabile ad un successivo atto formale, una volta accertata la sussistenza delle necessarie condizioni tecnico-contabili;

RITENUTO altresì opportuno richiamare quanto disposto nell'atto di impegno approvato dalla G.M. E sottoscritto dal Sindaco e in particolare gli impegni previsti all'art.10**,**ovvero: **"**a non variare la destinazione d'uso delle aree e dei luoghi per i quali è stato concesso il contributo, *per un periodo non inferiore a dieci anni e degli arredi ed attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni"* e all'art.11) "*a vigilare su quanto verrà realizzato, assicurandone la "guardiania" e curare la manutenzione delle opere realizzate e anche in corso di realizzazione*";

VISTA la L.R. n.88/1980 e L.R. n.4 del 28/04/2006 e ss.mm.ii..;

VISTO il D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e il D.P.R. n. 207/2010 "*Regolamento di attuazione";*

VISTA la L.R. n.16/96, art.20;

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e il D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla L. 28/10/2013 n. 124;

VISTA la legge regionale 31/12/2015, n. 17 *"legge di stabilità della Regione Lazio per l' anno 2016"*;

tutto quanto sopra visto e considerato

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale

1. relativamente all'intervento realizzato dal **Comune di Grotte di Castro (VT)** denominato**:** *"lavori di riqualificazione e accessibilità del centro storico – accesso di Via del Muraglione II lotto"*. **Codice regionale di progetto n.: 266/97.P 07.09.06** di prendere atto dello stato finale, della documentazione consuntiva e dell'ammontare della spesa effettivamente occorsa per la realizzazione dei lavori in oggetto, ammontante in complessivi **€ 217.571,98,** di rideterminare conseguentemente l'ammontare il contributo cofinanziato Stato/Regione in complessivi **€ 174.057,58;**

2. di quantificare una economia di spesa pari a **€ 29.942,42** rispetto al contributo cofinanziato concesso **(**prenotazione di impegno n.10952/2016 sul capitolo di spesa n. B 32105/2016);

3. di liquidare l'importo complessivo di **€ 10.857,58** in favore del Comune di Grotte di Castro (Viterbo), codice fiscale 80012170561 codice bilancio 000159, quale ammontare del saldo del contributo cofinanziato Stato/Regione concesso per la realizzazione dei lavori in oggetto, a valere sulla prenotazione di impegno contabile n.10952/2016 iscritta sul Capitolo di uscita n. B 32105 del Bilancio Regionale anno 2016. Con successivo atto si procederà alla formale conferma contabile della suddetta prenotazione di impegno per € 10.857,58 e al contestuale disimpegno di spesa per € 29.942,42, una volta accertata la sussistenza delle necessarie condizioni tecnico-contabili sul capitolo di bilancio regionale in argomento;

4. di richiamare quanto disposto nell'atto di impegno approvato dalla Giunta Municipale di Grotte di Castro, sottoscritto dal Sindaco, in particolare gli impegni previsti all'art.10), ovvero**: "***a non variare la destinazione d'uso delle aree e dei luoghi per i quali è stato concesso il contributo, per un periodo non inferiore a dieci anni e degli arredi ed attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni"* e all'art.11) "*a vigilare su quanto verrà realizzato, assicurandone la "guardiania" e curare la manutenzione delle opere realizzate e anche in corso di realizzazione*";

5. La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio;

6. Della presente Determinazione, una volta esecutiva e pubblicata sul B.U.R.L., ne sarà data comunicazione al Comune di Grotte di Castro (VT), per gli adempimenti di sua competenza.

Il Direttore Regionale
(*Rosanna Bellotti)*

Regione Lazio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 marzo 2016, n. G02709

POR FESR Lazio 2007-2013. Asse IV - Attività IV.1 – Progetto A0019P0025 – "Assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Audit per la chiusura della programmazione POR FESR Lazio 2007 - 2013". CUP F81E15001090009. Chiusura progetto

OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. *Asse IV - Attività IV.1* – Progetto A0019P0025 – "*Assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Audit per la chiusura della programmazione POR FESR Lazio 2007 - 2013"*. CUP F81E15001090009. Chiusura progetto.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Relazioni Istituzionali in qualità di Referente Operativo del POR FESR 2007 - 2013 Asse IV - Assistenza tecnica;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/02/2002 e s.m.i. avente ad oggetto: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30 aprile 2013 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosanna Bellotti l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Attività produttive" (oggi Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 98 del 08 maggio 2013 con la quale è stata assegnata alla suddetta Direzione Regionale la funzione di "Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013" in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del fondo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'Unione Europea recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, relativamente ai Programmi operativi per gli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione delle Comunità Europee che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.;

VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con D.C.R. 3 aprile 2007, n. 39 e adottato, nella versione definitiva, con Decisione della Commissione n. C(2007)4584 del 2 ottobre 2007;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 962 del 22/12/2008 con la quale viene approvata la Scheda Attuativa dell'Attività IV.1 - Assistenza Tecnico del POR FESR Lazio 2007-2013;

VISTA la revisione del POR FESR Lazio 2007-2013 approvata dal Consiglio Regionale del Lazio con D.C.R. 28/03/2012, n. 15 e adottata, nella versione definitiva, con Decisione della Commissione n. C(2012) 1659 del 28 marzo 2012;

VISTA la nota dell'Autorità di Gestione n. 597101 del 04/11/2015 con la quale si chiede alla Soc. Deloitte Consulting S.r.L. un servizio di assistenza tecnica e supporto all'Autorità di Audit per la chiusura della programmazione POR FESR 2007-2013 - Asse IV - Assistenza Tecnica -;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G13794 del 10 novembre 2015 recante "POR FESR Lazio 2007-2013. *Asse IV - Attività IV.1* – Progetto A0019P0025. Affidamento in economia, tramite affidamento diretto ex art.125, co.11, D.Lgs. 163/2006, alla società Deloitte Consulting S.r..l. del servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di Audit per la chiusura della programmazione POR FESR 2007-2013 di € 38.500,00, IVA esclusa. Impegno di spesa. Capitoli

A38201, A38202 e A38203 del Bilancio Regionale– Es. Fin. 2015. Lotto CIG n. ZA516FBB14 – CUP F81E15001090009";

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione è stata:

- approvata, nell'ambito del POR FESR 2007 - 2013 Asse IV - Assistenza tecnica, la Scheda progetto *"Assistenza tecnica a supporto dell'Autorità di Audit per la chiusura della programmazione POR FESR Lazio 2007 - 2013*";
- affidato in economia alla società Deloitte Consulting S.r.l. il servizio finalizzato all' assistenza tecnica e supporto ai "Controlli sulle operazioni e alla predisposizione del parere e del Rapporto Annuale di Controllo 2015" per l'importo di € 38.500,00, oltre IVA (Lotto CIG n. ZA516FBB14 – CUP F81E15001090009);
- approvato lo schema di contratto tra la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e la società Deloitte Consulting S.r.l., nel quale sono definiti i termini e le modalità operative a cui le parti dovranno attenersi nell'espletamento del servizio;

VISTO il Contratto tra la Regione Lazio e la società Deloitte Consulting S.R.L. stipulato in data 16 novembre 2015 (REG. CRON. n. 18403 del 25/11/2015);

VISTA la PEC prot. n. 703055 del 17/12/2014 con cui la società Deloitte Consulting S.R.L. ha inviato la "Relazione Finale sulle attività svolte - periodo di riferimento: 16 novembre 2015 - 17 dicembre 2015";

VISTA la fattura elettronica n. FU15000336 del 17/12/2015 emessa dalla società Deloitte Consulting S.R.L. per il pagamento del saldo dell'importo stabilito nell'art. 6 del contratto REG. CRON. n. 18403/2015;

CONSIDERATO che in data 18/12/2015 sono stati emessi a favore della società Deloitte Consulting S.R.L., a fronte della fattura n. FU15000336 del 17/12/2015 di € 46.970,00, i mandati di pagamento n. 38852, 38854, 38865, 38853, 38855, 38857;

VISTA la nota prot. n. 146853 del 18/03/2016 con cui l'Autorità di Gestione certifica la regolare esecuzione del servizio effettuato dalla società Deloitte Consulting S.r.L. ai sensi del contratto REG. CRON. n. 18403/2015;

TENUTO CONTO della necessità di dover procedere alla conclusione dell'attività svolta dalla società Deloitte Consulting S.R.L. in attuazione del Piano di Assistenza Tecnica del POR FESR Lazio 2007-2013 per il Progetto A0019P0025;

DETERMINA

Per i motivi di cui alle premesse che si intendono integralmente richiamati

1) di procedere alla chiusura del progetto A0019P0025- Asse IV - Attività IV.1 Assistenza tecnica del POR FESR Lazio 2007 - 2013 "*Servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di Audit per la chiusura della programmazione POR FESR 2007-2013*";
2) di notificare il presente atto alla società Deloitte Consulting S.r.L.

Il presente atto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del POR FESR Lazio 2007-2013.

Il Direttore Regionale
Rosanna Bellotti

Regione Lazio

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 marzo 2016, n. G02579

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. DEL PIANO ESECUTIVO PER IL RECUPERO URBANISTICO DEL NUCLEO DI EDILIZIA EX ABUSIVA DA RECUPERARE, C.D. TOPONIMO N. 18.03 "PODERE ZARA-VIA FRACONALTO" - ROMA CAPITALE.ESCLUSIONE DALLA VAS CON PRESCRIZIONI.

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. DEL PIANO ESECUTIVO PER IL RECUPERO URBANISTICO DEL NUCLEO DI EDILIZIA EX ABUSIVA DA RECUPERARE, C.D. TOPONIMO N. 18.03 "PODERE ZARA-VIA FRACONALTO" – ROMA CAPITALE.
ESCLUSIONE DALLA VAS CON PRESCRIZIONI.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";*

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale e s.m.i.*;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2011 n. 16 "*Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili";*

Vista la Legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 "*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013";*

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12/06/2013, con la quale è stato adottato il Regolamento Regionale n. 11 del 26.06.2013 recante la modifica all'art. 20 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 nonché all'Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di Valutazione Ambientale Strategica alla "Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti";

Vista la determinazione n A05888 del 17 luglio 2013, concernente: "Soppressione, istituzione, modifica e conferma delle "Aree" e degli "Uffici" della Direzione Regionale "Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti" che prevede l'istituzione dell'Area denominata "Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 29-05-2013 con la quale è stato attribuito all'Arch. Manuela Manetti l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti;

Visto l'Atto di Organizzazione G00287 dell'11-10-2013 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica all'arch. Maria Luisa Salvatori;
Vista la nota prot. n. 9879 del 08/05/2012, acquisita con prot. n. 20300/08/11 del 09/05/2012, con la quale Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Trasformazione urbana - U.O. Riqualificazione Diffusa (di seguito "Autorità Procedente") ha

trasmesso il Rapporto Preliminare alla Direzione Regionale Ambiente, Area Valutazione Impatto Ambientale, a quella data Autorità Competente, ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito "Decreto") del Piano in oggetto, in quanto ricompreso tra le tipologie di Piano/Programma previste dall'art. 6, commi 3 e 3 bis, del Decreto stesso;

Preso atto che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 03/10/2013 concernente *"Modalità per l'esercizio delle funzioni relative ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica"*, è stato deliberato che i procedimenti di VAS avviati antecedentemente l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n.11 (26/06/2013) saranno portati a conclusione dalla precedente Autorità Competente in materia;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 03/07/2015 concernente *Prosecuzione e conclusione delle procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS avanzate da Roma Capitale in qualità di Autorità Procedente nel periodo 2012-2013 per i Piani di Recupero dei nuclei di edilizia ex-abusiva (cosiddetti Toponimi)* è stato stabilito che lo svolgimento delle suddette procedure, tra le quali l'istanza in oggetto, venga assicurato dall'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS presso la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti in qualità di Autorità Competente in deroga a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 03/10/2013;

Considerato che la competente Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica ha redatto la relazione istruttoria relativa al Piano/Programma indicato in oggetto, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

Ritenuto di dover procedere all'espressione del provvedimento di verifica di VAS, con l'esclusione del Piano/Programma suddetto alla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, sulla base dell'istruttoria tecnica sopracitata;

DETERMINA

di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, provvedimento di esclusione con prescrizioni della procedura di assoggettabilità a VAS del Piano Esecutivo per il Recupero Urbanistico del Nucleo di Edilizia ex abusiva da recuperare, cd. Toponimo n. 18.03 "Podere Zara-Via Fraconalto" – Roma Capitale, secondo le risultanze di cui alla relazione istruttoria formulata dall'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all'Autorità Procedente e di esso si dovrà tenere conto dandone riscontro in sede di approvazione definitiva del Piano/Programma in oggetto. Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II^ del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme. Il presente provvedimento, unitamente alla relazione istruttoria, verrà pubblicato sul BUR della Regione Lazio e sul sito web: www. regione.lazio.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Arch. Manuela Manetti

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI
AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. DEL PIANO ESECUTIVO PER IL RECUPERO URBANISTICO DEL NUCLEO DI EDILIZIA EX ABUSIVA DA RECUPERARE, C.D. TOPONIMO N. 18.03 "PODERE ZARA-VIA FRACONALTO" – ROMA CAPITALE.
RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/02/2008 di approvazione del Piano Regolatore Generale di Roma Capitale, sono anche stati approvati n. 71 *"nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare"* (cosiddetti Toponimi), definiti all'art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione, inseriti all'interno del Sistema Insediativo della "Città da ristrutturare" e classificati, all'art. 107 delle Norme Tecniche di Attuazione, come Zone Territoriali Omogenee di tipo B – Completamento di cui al D.M. n. 1444/1968;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 21/12/2009 sono state approvate le Linee Guida per la *"formazione, approvazione ed attuazione della pianificazione esecutiva per il recupero urbanistico"* dei nuclei di edilizia ex abusiva (cosiddetti Toponimi). Nell'ambito della pianificazione esecutiva del Piano di Recupero dei nuclei di edilizia ex-abusiva, di cui in oggetto (di seguito "Piano"), sono state apportate alcune varianti con riferimento a quanto riportato nel PRG vigente;
- con nota prot. n. 9879 del 08/05/2012, acquisita con prot. n. 20300/08/11 del 09/05/2012, Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Trasformazione urbana - U.O. Riqualificazione Diffusa (di seguito "Autorità Procedente") ha trasmesso il Rapporto Preliminare alla Direzione Regionale Ambiente, Area Valutazione Impatto Ambientale, a quella data Autorità Competente, ai fini dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito "Decreto") del Piano in oggetto, in quanto ricompreso tra le tipologie di Piano/Programma previste dall'art. 6, commi 3 e 3 bis, del Decreto stesso.

DATO ATTO che:
- con nota prot. n. 45194 del 04/02/2013 la Direzione Regionale Ambiente - Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica ha comunicato i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), individuati congiuntamente, richiedendo contestualmente integrazioni al Rapporto Preliminare:

  - Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative (ora Direzione Ambiente e Sistemi naturali):
    - Area Conservazione Natura e Foreste (ora Area Sistemi Naturali)
    - Area Conservazione Qualità dell'Ambiente (ora Area Conservazione Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale)

- Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali (ora Area Difesa del Suolo e Bonifiche della Direzione Difesa del Suolo e Risorse Idriche)
- Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti:
  - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Roma Capitale e Provincia)
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione (ora Segretariato) Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
- Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Comune di Roma (ora Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma)
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma (ora Soprintendenza belle arti e paesaggio del Comune di Roma)
- Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale):
  - Dipartimento IV - Servizi di tutela e valorizzazione dell'Ambiente
  - Dipartimento VI - Governo del Territorio e della Mobilità
- Autorità di Bacino del Tevere
- Autorità ATO2
- Agenzia Regionale Parchi - ARP (ora Direzione Ambiente e Sistemi naturali):
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPALAZIO)
- ASL Roma E (ora ASL Roma 1)

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 6/12/2012, Roma Capitale ha adottato la variante in argomento e avviato le fasi per la sua approvazione;
- con nota prot. n. 186626 del 23/12/2013 l'Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative ha sollecitato, visto il lungo tempo trascorso, l'Autorità Procedente a dare "*riscontro formale dello svolgimento di quanto richiesto con la sopra citata nota*" (prot. n. 45194 del 04/02/2013) in assenza del quale entro 30 giorni avrebbe proceduto "*all'archiviazione della procedura in oggetto*";
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12/06/2013, è stato adottato il Regolamento Regionale n. 11 (efficace dal 26/06/2013) recante la modifica all'art. 20 del Regolamento Regionale 06/09/2002, n. 1 nonché all'Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di Valutazione Ambientale Strategica alla "Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti";
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 03/10/2013 concernente *"Modalità per l'esercizio delle funzioni relative ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica"*, è stato deliberato che i procedimenti di VAS avviati antecedentemente l'entrata in vigore del suddetto Regolamento Regionale n.11 (26/06/2013) saranno portati a conclusione dalla precedente Autorità Competente in materia;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 258 del 13/05/2014 è stato approvato uno schema di Accordo (art. 15 legge 241/90) tra Regione Lazio - Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Direzione infrastrutture, ambiente e politiche abitative e Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica *finalizzato alla verifica di conformità alle previsioni pianificatorie in materia paesaggistica dei Piani Esecutivi relativi ai "nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare" adottati dall'Assemblea Capitolina e redatti e depositati presso l'Amministrazione Capitolina in attuazione degli indirizzi di cui alla Del.C.C. n.122/2009"*. E' stato pertanto istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti delle due amministrazioni che ha preso in esame dal

punto di vista urbanistico e paesaggistico i piani esecutivi dei nuclei di edilizia ex abusiva (cosiddetti Toponimi) adottati da Roma Capitale;
- con nota prot. 514664 del 17/09/2014 e successiva nota prot. n. 519597 del 19/09/2014, l'Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale (già Area VIA VAS) della Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative ha comunicato a Roma Capitale che in relazione a tutte le procedure riguardanti i nuclei di edilizia ex abusiva (cosiddetti Toponimi) "*non potrà essere dato ulteriore seguito, procedendo alla loro archiviazione*", preso atto che "*la documentazione trasmessa da Roma Capitale, risulta mancante dell'attestazione del pagamento degli oneri istruttori ...*".

PRESO ATTO che:
- con nota prot. n. 40103 del 10/03/2015, acquisita con prot. n. 149535/03/52 del 18/03/02015, l'Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Preliminare integrato ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati;
- con nota prot. n. 121541 del 20/07/2015, acquisita con prot. 413939 del 29/07/2015, l'Autorità Procedente ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuta ricezione del Rapporto Preliminare da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale concordati;
- con nota prot. 297585 del 01/06/2015, l'Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative ha trasmesso alla scrivente Area i fascicoli relativi alle n. 38 procedure di Verifiche di Assoggettabilità a VAS relative ai nuclei di edilizia ex abusiva (cosiddetti Toponimi), tra le quali quella in oggetto, accompagnati da una nota riepilogativa delle attività svolte;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 03/07/2015 concernente *Prosecuzione e conclusione delle procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS avanzate da Roma Capitale in qualità di Autorità Procedente nel periodo 2012-2013 per i Piani di Recupero dei nuclei di edilizia ex-abusiva (cosiddetti Toponimi)*, preso atto della mancata archiviazione delle procedure e dell'incertezza procedurale creatasi dopo l'invio dei Rapporti Preliminari agli SCA, è stato stabilito che lo svolgimento delle suddette procedure, tra le quali l'istanza in oggetto, venga assicurato dall'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS presso la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti in qualità di Autorità Competente in deroga a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 03/10/2013;
- con nota prot. n. 386696 del 16/07/2015 la scrivente Autorità Competente, subentrata a seguito della suddetta D.G.R. n. 322/2015, ha richiesto all'Autorità Procedente l'invio della copia di tutti i pareri pervenuti per ciascuna istanza di verifica di VAS, copia delle attestazioni di ricezione ed il pagamento degli oneri istruttori;
- con nota prot. n. 421001 del 31/07/2015 la scrivente Autorità Competente ha trasmesso a tutti gli SCA individuati la D.G.R. n. 322/2015 ed il nuovo riferimento regionale come Autorità Competente;
- con nota prot. n. 160436 del 07/10/2015, acquisita al prot. n. 542418 del 09/10/2015 l'Autorità Procedente ha inviato quanto richiesto nella nota prot. n. 386696 del 16/07/2015, allegando la Determinazione Dirigenziale n. rep. QI/1146/2015 del 29/07/2015 e prot. n. QI/127517/2015 del 29/07/2015 di Roma Capitale – Dipartimento P.A.U. di impegno e liquidazione oneri istruttori per n. 29 istanze di Verifica di assoggettabilità a VAS. Si specifica che la copia dei pareri pervenuti a Roma Capitale, per ciascuna istanza tra cui anche quella in oggetto, risulta pervenuta per le vie brevi solo in data 23/10/2015.

PRESO ATTO che:
da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri:

- ASL RM E: nota prot. n. 10131 del 07/03/2013 acquisita con prot. n. 100249/08/11 del 14/03/2013 (non costituisce un parere/contributo ai fini del presente procedimento)
- Autorità di Bacino del Fiume Tevere: nota prot. n. 0001517 del 16/04/2015, acquisita con prot. n. 215690 del 20/04/2015
- Città Metropolitana di Roma Capitale: nota n.49858 del 15/04/2015, acquisita con prot. n. 226723/03/52 del 24/04/2015
- Segreteria Tecnico Operativa Conferenza dei Sindaci ATO2 Lazio Centrale – Roma: nota prot. 132-15 dell'08/04/2015 acquisita tramite l'Autorità Procedente con nota prot. n. 542418 del 09/10/2015 ma pervenuta per le vie brevi solo il 23/10/2015
- ARPALAZIO: nota prot. n. 34700 del 28/04/2015 acquisita tramite l'Autorità Procedente con nota prot. n. 542418 del 09/10/2015 ma pervenuta per le vie brevi solo il 23/10/2015
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio: nota prot. 1792 del 15/05/2015 acquisita tramite l'Autorità Procedente con prot. n. 542418 del 09/10/2015 ma pervenuta per le vie brevi solo il 23/10/2015
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma: nota prot. 3685 del 22/05/2015 acquisita tramite l'Autorità Procedente con prot. n. 542418 del 09/10/2015 ma pervenuta per le vie brevi solo il 23/10/2015
- Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - Area Sistemi Naturali: nota prot. n. 533172 del 06/10/2015, acquisita con prot. n. 542014 del 09/10/2015
- Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Roma Capitale e Provincia): nota prot. n. 150401/15 del 05/02/2016, acquisita con prot. n. 62093 del 05/02/2016
- Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma: nota prot. n. 12483 del 30/04/2015 acquisita al prot. n. 269997/07 del 19/05/2015 dall'Area regionale Urbanistica e Copianificazione Comunale e pervenuta per le vie brevi solo il 17/02/2016.

Alla data di redazione del presente provvedimento di verifica non sono pervenuti i pareri di competenza, da parte dei seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale:

- Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative:
  - Area Conservazione Qualità dell'Ambiente
  - Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali
- Provincia di Roma:
  - Dipartimento IV - Servizi di tutela e valorizzazione dell'Ambiente
- Agenzia Regionale Parchi - ARP

CONSIDERATO che dal Rapporto Preliminare e dalla documentazione disponibile relativa al Piano si evince che l'area interessata dal Piano è inquadrata, rispetto agli strumenti principali della pianificazione sovraordinata, come di seguito riportato:

REGIONE LAZIO

- Piano Territoriale Paesistico (PTP), Ambito Territoriale n. 15/8 Valle del Tevere – approvato DCR 25/2006, vigente:
  Nella Tav. E3 "*Classificazione delle aree ai fini della tutela"* l'area in esame ricade all'interno della Tutela Limitata (TLb/4) relativa alle trasformazioni sottoposte alle prescrizioni particolari di cui all'art. 45.
  L'osservazione presentata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 24/98, repertoriata negli allegati alla DCR n. 41 del 30 luglio 2007 con la proposta n. 058091_P788, è stata ritenuta *"non pertinente"*.

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con Delibere di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, pubblicato sul BUR Lazio n. 6 S. O. n. 14 del 14 febbraio 2008:

  Tavola A - Sistemi ed ambiti del Paesaggio
  L'area in esame è individuata con due diversi paesaggi: prevalentemente dal "Paesaggio degli Insediamenti Urbani", la cui normativa di tutela rimanda all'art. 27 delle NTA e dal "Paesaggio degli Insediamenti in evoluzione" di cui all'art. 28 delle Norme.

  Tavola B - Beni Paesaggistici, vigente
  L'ambito di intervento è interessato da Beni Paesaggistici di cui all'art. 134 co. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 42/04: in modo residuale dalla fascia di 150 metri di rispetto del corso d'acqua pubblica "Fosso della Magliana, di Maglianella, di S. Spirito e della Palmarola" e dalla fascia di 50 metri di rispetto dei Beni singoli identitari dell'architettura rurale "Casale in Via Casal del Marmo"; nella zona marginale a nord-ovest si rileva la presenza di un'area boscata.
  I terreni oggetto del piano attuativo non sono gravati da uso civico, come dichiarato nella Delibera di adozione e come documentato sul sito web dell'Autorità Procedente in cui viene riportata l'attestazione da parte del tecnico incaricato (Tav. 12.1).

  Tavola C - Beni del Patrimonio Naturale e Culturale
  L'area in esame viene riconosciuta prevalentemente come "Tessuto urbano"; limitatamente come "aree con fenomeni di frazionamenti fondiari e processi insediativi diffusi", oppure in nessun ambito specifico.

- Piano di Assetto Idrogeologico – PAI del fiume Tevere dell'Autorità di Bacino del Tevere, approvato con DPCM del 10/11/2006 e aggiornato con DPCM del 10/04/2013:
  L'area di intervento non è interessata da nessun tipo di rischio idrogeologico e/o frana.

- Piano Territoriale Provinciale Generale approvato dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 1 del 18/01/2010 e pubblicato sul S.O. n.45 al BUR Lazio n.9 del 6 marzo 2010:
  Nell'elaborato programmatico TP2 – Disegno Programmatico di struttura, l'area in esame ricade interamente nel "*Campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti"* (art. 42 NTA).

- Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, approvato con DCC n. 18 del 12/02/2008:
  L'area del toponimo riportato nel PRG è classificata come *"Individuazione dei nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare";* l'ampliamento previsto dal piano in esame ricade in *"Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale"* e in *"Strade"*.

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare ha evidenziato quanto segue:

- Il nucleo di edilizia ex abusiva n. 18.3 denominato "Podere Zara – Via Fraconalto" ricade nel Municipio XVIII e insiste su un ambito urbano nel settore nord - ovest di Roma Capitale, collocato tra il GRA, Via Monte del Marmo e Via Castino.
- Il Toponimo presenta diverse perimetrazioni, quella originaria, al momento dell'adozione del Nuovo PRG di Roma Capitale nel 2003 (per un'area di mq 123,293) e all'atto della successiva approvazione nel 2008 con un'area di mq 123,419. La superficie del nucleo previsto con il presente Piano Esecutivo è di mq 127,145.
- Si riporta quanto indicato nella Delibera C.C. n. 55 del 6/12/2012 di adozione del Piano "di iniziativa pubblica su sollecitazione privata", in variante al PRG ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 2 luglio 1987 n. 36 e ss.mm.ii.: *"Le varianti al PRG vigente consistono in:*
  – aumento della superficie del nucleo, di circa ha 0.32, rispetto a quella prevista dal PRG, con conseguente variante da "viabilità" ad "aree pubbliche" (sedi viarie pubbliche) e da "verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" ad "aree pubbliche" (sedi viarie pubbliche, parcheggi pubblici);
  – incremento dell'indice di edificabilità massimo per le aree non edificate, rispetto a quello previsto all'art. 55 comma 3 lettera c delle NTA di PRG da 0,125 mq./mq. (0,40 mc./mq.) a 0,156 mq./mq. (0,50 mc./mq.)".
- Rispetto alle previsioni del PRG di un totale di 645 unità (di cui 472 abitanti esistenti e 173 nuovi), gli abitanti previsti dal piano sarebbero 680 (di cui 472 abitanti esistenti e 208 nuovi), per cui il Piano Esecutivo in esame prevede un incremento di 35 abitanti, ai quali si aggiungerebbero 57 abitanti ipotetici, derivanti dalle misure incentivanti così come previsto dalla Delibera n. 122/09 e dalle NTA del Piano Esecutivo stesso; nel qual caso l'incremento ipotetico massimo previsto sarebbe di 92 abitanti in più rispetto alle previsioni del PRG vigente.
- *"Il Consorzio in esame è edificato su lotti di terreno di varie dimensioni e gli edifici realizzati hanno carattere decisamente residenziale, a due o tre piani fuori terra con volumetrie a volte anche maggiori di 1000 mc. La tipologia dominante è quella della villetta singola o a schiera, il grado di finitura è buono sia per quanto riguarda i fabbricati che per le sistemazioni esterne e le recinzioni su strada".*

  - Il Piano ha una superficie di 127.145 mq, di cui 48.438 mq risultano liberi da edificazione condonata o condonabile, 14.484 mq sono lotti di terreno parzialmente edificati con una potenzialità edificatoria aggiuntiva, mentre 64.223 mq, comprensivi delle sedi stradali di competenza, risultano occupati per la quasi totalità da fabbricati residenziali. La S.U.L. esistente allo stato attuale è di 18.896 mq.
- I dati dimensionali definitivi sono i seguenti:

DATI GENERALI DEL PIANO
Superficie ricadente in zona di Nuova Edificazione 21˙743 mq
Superficie ricadente in zona di Completamento 9˙755 mq
Superficie ricadente in zona di Conservazione 56˙139 mq
Superficie Fondiaria Totale del Piano 87˙637 mq
SUL di Nuova Edificazione 7˙390 mq
SUL di Completamento 2˙123 mq
SUL di Conservazione 19˙084 mq
SUL Totale del Piano 28˙597 mq
Superficie Fondiaria del Piano 87˙637 mq
Verde Privato Attrezzato 0 mq
Viabilità Pubblica 18˙341 mq

REGIONE LAZIO

STANDARD URBANISTICI DI NORMATIVA
SUL Totale Residenziale del Piano 25˙535 mq
Abitanti (SUL/37,5 mq.) 680
Verde Pubblico (ab. x 9,50) 6˙460 mq
Servizi Pubblici (ab. x 6,50) 4˙420 mq
Parcheggi Pubblici (ab. x 6,00) 4˙080 mq
Totale Standard di Normativa 14˙960 mq

STANDARD URBANISTICI DI PROGETTO - QUANTIFICAZIONI INDICATIVE
Verde Pubblico 8˙774 mq
Servizi Pubblici 4˙909 mq
Parcheggi Pubblici 7˙484 mq
Totale Standard di Progetto 21˙167 mq

- Di seguito si riporta una tabella esplicativa della correlazione delle azioni individuate dal Piano al fine di perseguire gli obiettivi prefigurati:

Obiettivi	**Azioni**
Risistemazione e razionalizzazione del sistema viario	Adeguamento della rete viaria locale di distribuzione: Via Grondona, Via Lombriasco, Via Osasco, Via Noasca, Via Cantoira
	Creazione Aree di sosta/manovra che elimino il problema di "cul de sac"
Recupero paesaggistico del sito	Realizzazione di aree verdi
	Piantumazioni arboreo-arbustive con specie autoctone
Creazione di una rete di servizi e pluralità di centralità.	Collocazione delle aree destinate al soddisfacimento degli standard lungo la rete viaria locale di distribuzione del nucleo; corretto mix aree a parcheggio pubblico/servizi pubblici
Definizione della zonizzazione	Suddivisione dei comparti edificatori ed indicazione della destinazione d'uso
Definizione degli standard urbanistici	Individuazione di aree per parcheggi pubblici
	Individuazione di aree per il verde pubblico
	Individuazione di aree per le attrezzature scolastiche e lo svago
Definizione di una rete di servizi e pluralità di centralità pubbliche	Collocazione delle aree destinate al soddisfacimento degli standard lungo la rete viaria locale di distribuzione del nucleo; corretto mix aree a parcheggio pubblico/servizi pubblici.

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare ha evidenziato come unici potenziali impatti significativi, derivanti dall'attuazione del Piano in oggetto, quelli di carattere cumulativo legati al carico di traffico veicolare che va a gravare sul toponimo, "*per la presenza degli adiacenti consorzi edificati abusivamente (Verde Colle, via Castino) per i quali è stata presentata una proposta di riqualificazione urbana prevista dall'art. 11 della Legge 493/93"*. Si sottolinea che il potenziale carico di traffico, che andrebbe a gravare su Via Monte del Marmo, va associato alle adiacenti zone di recupero e al fatto che *"i mezzi pubblici, relativamente all'ATAC ed alle FERROVIE interrate e di superficie, non servono il nucleo in oggetto "*.

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che sono pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

- **Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento VI - Governo del Territorio e della Mobilità:**
  Il Dipartimento osserva che la proposta in argomento ricade quasi totalmente nell'ambito classificato all'art. 42 delle NTA del PTPG quale *"Campo preferenziale di organizzazione degli insediamenti",* che rappresenta *"l'ambito all'interno del quale i Comuni organizzano di preferenza nei loro strumenti urbanistici le operazioni di trasformazione e crescita insediativa. Comprende gran parte dell'edificazione esistente e delle previsioni dei PRG vigenti ed una quota di aree di riserva per le future espansioni"*. Per quanto riguarda il Sistema Ambientale, l'area risulta interessata per una parte marginale dalla componente di *"Connessione Primaria"* della Rete Ecologica Provinciale (REP) di cui agli artt. 25, 27, 28 delle NTA. "*A tal fine è necessario segnalare che questa appartenenza sembra ininfluente, sia perché già all'interno di una previsione di piano (---), sia per un'evidente insussistenza della funzionalità della connessione primaria a seguito delle trasformazioni avvenute, sia per le dimensioni ridotte dell'area in questione".*
  Per quanto sopra il Dipartimento sostiene *"che il piano in esame, non sia in contrasto con le direttive e le prescrizioni del PTPG".*
  E' da segnalare infine che il Dipartimento ritiene necessario "*in un eventuale Rapporto Ambientale, inquadrare il piano di recupero in oggetto nel più ampio quadro dello stato di attuazione dei nuclei di edilizia ex abusiva previsti nel PRG"* e *"(...) fornire, nell'ambito del Rapporto Ambientale, un approfondimento che dia conto del quadro complessivo delle modifiche che verranno apportate al PRG, dalle varianti presentate, in termini di carico insediativo al fine di valutare la necessità di opportuni provvedimenti compensativi. Ciò anche in ottemperanza a quanto disposto dalla DCC 122/2009"* di Roma Capitale "Indirizzi per il recupero urbanistico dei Nuclei di edilizia ex abusiva: modalità per la formazione, l'approvazione e l'attuazione della Pianificazione esecutiva".

- **Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale – Roma:**
  La STO ATO2 comunica di non avere ulteriori osservazioni sulla verifica di disponibilità idrica nelle zone interessate dal piano in esame e rimanda a quanto già espresso dal Gestore Acea Ato2 con nota prot. 25790 del 6/11/2013; mentre per quanto riguarda la capacità depurativa degli impianti la STO segnala l'opportunità di acquisire dal Gestore del S.I.I. Acea Ato2 un parere aggiornato rispetto a quanto espresso nella medesima nota di cui sopra.
  Si ritiene utile riportare quanto indicato, riguardo al piano in esame, nella citata nota prot. 25790 del 6/11/2013 che Acea Ato2 Spa ha trasmesso agli uffici competenti di Roma Capitale: *"Allo*

stato attuale non è invece possibile accogliere alcun apporto aggiuntivo di acque reflue nella fognatura a servizio dell'insediamento in questione, poiché ricadente nel bacino dell'impianto di depurazione Quartaccio, ad oggi saturo. La prossima eliminazione di tale impianto, mediante il bypass della relativa rete fognaria verso il costruendo collettore Maglianella V tronco, renderà possibile il collettamento delle ulteriori acque nere e di prima pioggia provenienti dal Piano. La fine dei lavori di bypass è prevista, salvo imprevisti, entro il 2013."
Viene infine ricordato l'art. 157 del D. Lgs. 152/06 e l'eventuale sottoscrizione di una convenzione con il Gestore Acea Ato2, qualora si preveda per l'intervento in oggetto il trasferimento di opere relative al S.I.I. al soggetto medesimo.

- **Autorità di Bacino del Tevere:**
Vengono segnalati i diversi strumenti di pianificazione di bacino/distretto di competenza ritenuti significativi ai fini del piano in esame: - Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - PS5, approvato con D.P.C.M. del 3 Marzo 2009 e relativa Variante approvata con D.P.C.M. del 10 Aprile 2013; - Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale – PGDAC, approvato con DPCM del 5/7/2013 e attualmente in fase di aggiornamento.
L'Autorità in particolare evidenzia che, rispetto al PS5, l'area di piano ricade all'interno del bacino idrogeologico *Cesano – Fiumicino* mentre, rispetto al PGDAC, l'area ricade nell'ambito territoriale del corpo idrico sotterraneo *ITE_106-Unità dei Monti Sabatini*, classificato come "a rischio" ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva quadro 2000/60/CE.
Comunque, vista *"la ridotta estensione territoriale dell'area di piano, del contesto già urbanizzato e della tipologia dell'intervento proposto, non si rilevano problematiche specifiche rispetto alla vigente pianificazione di bacino/distretto di competenza."*

- **Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA):**
Premettendo che per effettuare una più efficace valutazione ambientale della significatività degli impatti sarebbe necessario considerare eventuali altri piani e programmi che insistono su aree limitrofe, l'Agenzia esprime le considerazioni che seguono in merito ad alcune matrici ambientali:
1- ARIA*: "gli interventi previsti dal programma prevedono elementi permanenti che possono incidere negativamente sulla qualità dell'aria; il Comune di Roma è classificato nel Piano di Risanamento per la Qualità dell'Aria, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, in zona A ("area a maggiore criticità")".*
2- RISORSE IDRICHE: *"Il Piano ricade all'interno di un bacino che, in base al Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) (...), ha una classe di qualità 4 "Scadente". Gli scarichi idrici dovranno essere collettati presso la pubblica fognatura ed efficacemente trattati presso il depuratore che dovrà avere una potenzialità residua sufficiente all'incremento dei reflui da trattare anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani".*
3- RIFIUTI: l'incremento della produzione dei rifiuti generata dall'intervento deve essere valutata in relazione all'attuale capacità di gestione del ciclo dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi nazionali e regionali e in conformità con la normativa di settore. *"L'incremento di utenti previsto, l'attuale livello percentuale della raccolta differenziata, il quadro della dotazione impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani determinano un contesto territoriale all'interno del quale si ritiene che un incremento della produzione dei rifiuti, pur se quantitativamente non particolarmente elevato (439 ton/anno) costituisca un impatto significativo".*

4- SUOLO*: "Si ritiene opportuno che vengano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall'Unione Europea per il gas radon".*

- **Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali - Area Sistemi Naturali:**
  Viene precisato che l'area interessata dall'intervento non risulta compresa entro il perimetro di aree naturali protette (L. 394/91 – L.R. 29/97) e/o Zona di Protezione Speciale (ZPS) e/o di Sito di Importanza Comunitaria (SIC) di cui alle Direttive 2009/147/CE, 92/43/CEE, la L. 157/1992 e il DPR 357/1997 ss.mm.ii..
  Viene raccomandato altresì che *"con la redazione di detto Piano si evidenzi la presenza di vegetazione arborea e arbustiva, seppur di origine sinantropica, verificandola dal punto di vista quantitativo ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 14 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7, per la quale si dispone il rimboschimento compensativo nei casi in cui sia prevista la trasformazione di un'area boschiva o assimilata, come definite dall'art. 4 della L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali".*

- **Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Roma Capitale e Provincia):**
  Si rilevano vincoli paesaggistici di cui all'art. 44 delle NTA del PTPR per la presenza di un "Bene identitario dell'architettura rurale e relativa fasce di rispetto" e all'art. 38 di rispetto delle "aree boscate".
  Viene ricordato che nella fase preliminare di esame dei c.d. Toponimi, sono stati convocati dei tavoli tecnici, ai quali hanno partecipato funzionari regionali e comunali, per la preventiva discussione di fattibilità dei progetti di recupero, specificando che il presente Piano è stato discusso nella seduta del 29/09/2014 e che "*in tale sede i rappresentanti regionali hanno evidenziato, vista la presenza di un'area boscata, la eventuale necessità della dichiarazione resa ai sensi del comma 5 dell'art. 38 delle NTA del PTPR nei casi di errata o incerta perimetrazione di aree boscate."*
  Viene richiamato il parere della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma, espresso con nota prot. n. 12483 del 30/04/2015, in cui si ritiene che il piano possa non essere assoggettato a VAS.
  In conclusione, "*non si rilevano effetti significativi della proposta di recupero urbanistico dal punto di vista paesaggistico sulle componenti ambientali interessate (---) e pertanto la scrivente Area ritiene che il progetto urbanistico in questione non debba essere assoggettata a VAS".*

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio:**
  "In relazione alla richiesta di pareri inoltrata alle Soprintendenze (---), essendo pervenuta la sola risposta della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma (---), considerato la natura di recupero urbanistico del piano, per quanto di competenza si ritiene di poter condividere le considerazioni espresse dalla citata Soprintendenza in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S."

- **Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma:**
  "Si ritiene che, in assenza di provvedimenti di tutela archeologica nell'area, il piano possa non essere assoggettato a V.A.S.. Si ricorda comunque che nell'area sono presenti evidenze

archeologiche segnalate nel P.T.P.R. della Regione Lazio e che eventuali lavori di urbanizzazione previsti nel Piano di recupero urbanistico, che contemplino scavi, debbano essere preventivamente autorizzati da questo ufficio, così come previsto dal comma 8 dell'art. 16 delle NTA del Nuovo Piano Regolatore del Comune di Roma".

- **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma**:
  Il parere è stato espresso successivamente a quello del Segretariato Generale e, contrariamente ai pareri soprariportati, riporta considerazioni e motivazioni che, in alcuni passaggi, sembrano esulare dalle competenze proprie della Soprintendenza stessa. Viene sottolineato che i contenuti del Rapporto Preliminare non corrispondono a quanto richiesto dal Decreto e che il documento trasmesso è carente di molte analisi, valutazioni e monitoraggi. Si evidenzia, tra l'altro, che lungo tutto il perimetro nord del piano è presente un'area archeologica tutelata ex art. 142 lettera *m* del D. Lgs. 42/04 e che l'ampliamento verso il GRA comporta l'occupazione della fascia di rispetto del vincolo del Fosso della Magliana, di Maglianella o della Palmarola.
  Tenuto conto dell'"*elevata criticità"* delle problematiche segnalate, "*ritiene che il piano debba essere assoggettato a VAS"*.

RAVVISATA la necessità di dover dar seguito al presente procedimento, visto che le integrazioni contenute nel Rapporto Preliminare trasmesso rispondono in modo parziale a quanto richiesto, con nota prot. n. 45194 del 04/02/2013, dalla Direzione Regionale Ambiente - Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica ma che la documentazione che l'Autorità Procedente ha fornito sul proprio sito web è ritenuta utile ai fini della presente Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, relativamente sia al quadro conoscitivo per l'inquadramento territoriale e ambientale sia agli studi preliminari atti a garantire la partecipazione pubblica al processo di pianificazione.

TENUTO CONTO degli atti emessi del sopracitato tavolo tecnico svoltosi il 29/9/2014, di cui all'Accordo sottoscritto fra le Amministrazioni interessate e della documentazione messa a disposizione dall'Autorità Procedente sul proprio sito web, fra cui quella relativa all'inquadramento generale della viabilità pubblica e privata al contorno del toponimo e quella relativa alla fase di partecipazione pubblica con i portatori di interesse locale.

TENUTO CONTO del Parere favorevole con prescrizioni, di cui alla Determinazione n. G13503 del 24/09/2014, rilasciato ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative - Area Difesa del Suolo e Bonifiche, (individuata nel presente procedimento quale Soggetto Competente in materia Ambientale), ritenendo che possa costituire un contributo utile ai fini della presente verifica di assoggettabilità a VAS, soprattutto per le prescrizioni di carattere vegetazionale che sono state riportate nel parere stesso.

REGIONE LAZIO

VALUTATO che:

- Il Piano esecutivo di Recupero del nucleo di edilizia ex-abusiva (cosiddetto Toponimo) denominato "18.03 "Podere Zara - Via Fraconalto", è situato nel quadrante nord - ovest di Roma, a ridosso del GRA e ricade tutto all'interno del territorio del Municipio XIII (ex XVIII).
- L'accessibilità all'area è garantita da una strada di penetrazione, Via Casal del Marmo e l'insediamento risulta inserito in un'area fortemente carente delle necessarie infrastrutture viarie, per cui il Piano si pone come obiettivo quello di riequilibrare le strutture viarie della zona.
- Il toponimo in questione, da approvare ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 36/1987, riguarda un'area di mq 123,419, compresi nel perimetro preliminare del toponimo approvato del PRG vigente, a cui si aggiungono 3,726 mq in ampliamento; prevede un insediamento di 680 (di cui 472 abitanti esistenti e 208 nuovi) con una differenza di 35 unità rispetto alle previsione del PRG approvato; inoltre è indicato un incremento dell'indice di edificabilità massimo per le aree non edificate, rispetto a quello previsto all'art. 55 comma 3 lettera c delle NTA di PRG, da 0,125 mq./mq. (0,40 mc./mq.) a 0,156 mq./mq. (0,50 mc./mq.).
- Roma Capitale, come previsto dal *"Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana"* (Allegato A alla D.C.C. n. 57 del 02/03/2006), ha avviato per il Piano in argomento un processo partecipativo con la pubblicazione sul portale internet di Roma Capitale di una presentazione dell'intervento e con la convocazione di un incontro pubblico con la cittadinanza per il giorno 16/07/2012, pubblicando successivamente il documento finale di partecipazione prot. n. 23452 del 19/11/2012 sul medesimo portale internet. Dal processo partecipativo a cui hanno aderito rappresentanti dei cittadini e delle istituzioni, non sono emerse criticità per l'intervento in esame.
- Il Piano si propone di completare il tessuto residenziale integrandolo con un sistema di aree per parcheggi pubblici, le attrezzature scolastiche, lo svago e le aree a verde, attraverso l'adeguamento della rete viaria locale di distribuzione e la creazione di aree di sosta/manovra che eliminino il problema di "*cul de sac*".
- L'area del Piano in questione è esterna all'ambito di interesse archeologico sottoposto dalla tutela ex art. 142 comma 1, lettera *m* del D. Lgs. 42/04, così come riportato nella Tavola B del PTPR. Le aree in ampliamento interessano in modo residuale le fasce di rispetto di vincoli paesaggistici, che comunque saranno valutate nel prosieguo delle procedure urbanistiche; mentre per la presenza dell'area boscata a nord-ovest del toponimo, sarà eventualmente necessario acquisire la dichiarazione resa ai sensi del comma 5 dell'art. 38 delle NTA del PTPR, prevista nei casi di errata o incerta perimetrazione di aree boscate.
- Il toponimo non ricade all'interno delle aree delimitate a rischio idraulico e/o di frana dall'Autorità di Bacino competente per territorio.
- L'area non è interna né confinante con aree individuate nello Schema di Piano dei Parchi adottato dalla Giunta Regionale con DGR n. 11746/1993, avente valore di indirizzo per l'istituzione di nuove aree protette, né risulta interferire con siti della Rete Natura 2000 né essere interessata da aree sensibili costituenti la Rete Ecologica Regionale del Lazio (R.Eco.R.d. Lazio).
- Gli effetti sulla salute umana del traffico aggiuntivo generato dall'intervento sul clima acustico di previsione, sono stati considerati *"trascurabili"* (cfr. Relazione Previsionale di Clima/Impatto Acustico).
- Le criticità riscontrate sulla capacità ricettiva del sistema fognario, avanzate dalla Acea Ato2 Spa, potranno essere eventualmente superate acquisendo dal Gestore del S.I.I. Acea Ato2 un parere aggiornato rispetto a quanto espresso nel 2013.

REGIONE LAZIO

TUTTO CIO' PREMESSO, si ritiene che il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1) L'Autorità Procedente dovrà dare conto, nel prosieguo dell'iter approvativo del Piano, degli esiti delle valutazioni effettuate in adempimento della DCC 122/2009, relativamente agli effetti della intera manovra di recupero urbanistico dei nuclei di edilizia ex abusiva ovvero alla scelta di adottare singolarmente i piani esecutivi presentati ai sensi della L.R. 36/87.
2) Nell'ambito della procedura urbanistica di approvazione del Piano sarà verificata la reale consistenza delle aree in ampliamento che interessano in modo residuale le fasce di rispetto di vincoli paesaggistici; mentre per la presenza dell'area boscata a nord-ovest del toponimo, sarà eventualmente necessario acquisire la dichiarazione resa ai sensi del comma 5 dell'art. 38 delle NTA del PTPR, prevista nei casi di errata o incerta perimetrazione di aree boscate.
3) In merito alla accessibilità degli standard e di tutti gli spazi pubblici, dovrà essere preso in debita considerazione il D.P.R. 503/96 (Titolo II, artt. 3-11), al fine di prevedere la realizzazione di spazi fruibili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4) Si richiama la condizione della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area archeologica di Roma, per la quale *"eventuali lavori di urbanizzazione previsti nel Piano di recupero urbanistico, che contemplino scavi, debbano essere preventivamente autorizzati da questo ufficio, così come previsto dal comma 8 dell'art. 16 delle NTA del Nuovo Piano Regolatore del Comune di Roma"*
5) In relazione al sistema infrastrutturale, dovranno essere adottate e realizzate preliminarmente tutte le soluzioni proposte che tengano conto degli incrementi di flusso derivanti dall'attuazione del Piano e, più in generale, del quadrante territoriale di riferimento in relazione alle trasformazioni urbanistiche in atto. Inoltre, si ritiene importante predisporre ed incentivare il trasporto pubblico comunale nell'area del toponimo, al fine di ridurre l'utilizzo del mezzo privato e incentivare la mobilità con mezzi ad emissione ridotta, quindi favorendo l'utilizzo dei veicoli ecologici e di carburanti meno inquinanti.
6) Si raccomanda, nella redazione del Piano, di evidenziare *"la presenza di vegetazione arborea e arbustiva, seppur di origine sinantropica, verificandola dal punto di vista quantitativo ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 14 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7, per la quale si dispone il rimboschimento compensativo nei casi in cui sia prevista la trasformazione di un'area boschiva o assimilata, come definite dall'art. 4 della L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali".*
7) La realizzazione degli interventi in oggetto è subordinata all'acquisizione del parere del Gestore del S.I.I. Acea Ato2, aggiornato rispetto a quanto espresso nel 2013.
8) La realizzazione delle opere previste nel Piano in oggetto, dovrà essere effettuata in generale nel rispetto delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria Regionale (DCR n. 66 del 10/12/2009), e del Piano di Tutela delle Acque Regionali (DCR n. 42 del 27/09/2007), nonché delle norme regionali relative all'inquinamento luminoso (L.R. 23/2000 e Reg. Reg. n. 8/2005), individuando le misure di mitigazione al fine di ridurre gli impatti. Per le finalità di risparmio idrico si evidenziano gli adempimenti in materia previsti dalla normativa vigente (art. 146 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.).
9) Ai fini della salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale si richiamano inoltre gli artt. 4 e 5 della L.R. 6/2008.
10) La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque nere per evitare ripercussioni negative sull'ambiente e anche al fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti (art. 146 comma 1 lett. g del D. Lgs. 152/2006 e art. 25 comma 3 delle NTA

del Piano di Tutela delle Acque Regionali). A tale riguardo gli elaborati progettuali dovranno riportare l'indicazione delle misure che si intendono adottare per detto riuso e dovranno essere pertanto progettati ed effettuati i necessari interventi di adeguamento previsti.

11) In relazione al contenimento dell'inquinamento atmosferico dovranno essere adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria quali misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate all'art. 5 delle suddette norme e l'utilizzo di energie rinnovabili anche per l'illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa.
12) Al fine di limitare gli impatti relativi alla componente aria e fattori climatici legati agli impianti di riscaldamento/raffrescamento, la realizzazione di edifici dovrà avvenire nel rispetto delle prestazioni energetiche globali corrispondenti in base alla normativa vigente, incentivando l'uso di energie rinnovabili e prestando particolare attenzione alla scelta dei materiali ed arredi di costruzione (cfr. D. M. 26/6/2015; D. Lgs. 192/2005; D. Lgs. 102/2014; L.R. n. 6/2008; ecc.). Inoltre dovranno essere adottati opportuni accorgimenti costruttivi degli edifici finalizzati a ridurre la concentrazione di gas radon e garantire il rispetto dei relativi livelli di riferimento stabiliti dall'Unione Europea.
13) In relazione alla necessità di contenere l'inquinamento da rumore, all'interno degli ambienti si richiama il rispetto del DPCM 05/12/1997 per la determinazione e la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e la previsione di adeguate schermature ad eventuali sorgenti sonore laddove necessarie. Nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del Piano di risanamento della qualità dell'aria inerente la riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione.
14) Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di rispetto dei nuovi edifici da elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003.
15) L'incremento di rifiuti urbani prodotti dovrà essere gestito nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore, garantendo attraverso gli atti di convenzione la realizzazione di tutte le misure di tipo edilizio e di urbanizzazione concorrenti al raggiungimento di tali obiettivi. A tal fine si dovrà implementare il sistema di raccolta differenziata "porta a porta" già attivo nel Municipio.
16) Siano in ogni caso rispettate le ulteriori prescrizioni di cui ai pareri di competenza degli Enti ed Amministrazioni pervenuti.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Valentina Bizzarri

Il Dirigente
F.to Arch. Maria Luisa Salvatori

Regione Lazio

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 marzo 2016, n. G02644

Attuazione D.G.R. n. 48 del 23 febbraio 2016 – Revisione delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di trasporto pubblico locale. Anno 2016. Definizione delle modalita' attuative per usufruire dell'incentivo per l'acquisto di biciclette nuove, pieghevoli, compatibili con il trasporto sui mezzi pubblici, in associazione all'acquisto di un abbonamento agevolato.

OGGETTO: Attuazione D.G.R. n. 48 del 23 febbraio 2016 – Revisione delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di trasporto pubblico locale. Anno 2016.
Definizione delle modalità attuative per usufruire dell'incentivo per l'acquisto di biciclette nuove, pieghevoli, compatibili con il trasporto sui mezzi pubblici, in associazione all'acquisto di un abbonamento agevolato.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITÀ E RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Trasporto su Gomma

VISTA la Legge Statuaria 11/11/2004, n. 1 concernente "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il Decreto Legislativo 126/2014 modificativo ed integrativo del Decreto Legislativo 118/2011;
VISTA la DGR del 2 febbraio 2016 n. 29 avente ad oggetto: "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018.".
VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6, che disciplina il sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale, e successive modificazioni ed integrazioni e s.m.i.;
VISTA la l.r. 30 dicembre 2014, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2015" ed in particolare il comma 27 dell'art. 2;
VISTA la l.r. 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016";
VISTA la l.r. 31 dicembre 2015 n. 18 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";
VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale, e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione n. 112 del 29 maggio 2013, con la quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di Direttore della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti all'Arch. Manuela Manetti;
VISTO l'Atto di Organizzazione n. A03019 del 10/04/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area "Trasporto su Gomma" della Direzione Regionale "Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti" all'ing. Bernardo Maria Fabrizio;
VISTA la Deliberazione n. 48 del 23 febbraio 2016 con la quale la Giunta regionale ha operato nell'annualità 2016 una revisione delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di trasporto pubblico locale;

PREMESSO
che il comma 27 dell'art. 2 della L.R. n. 17 del 30.12.2014 "Legge di Stabilità regionale 2015" stabiliva che la Giunta regionale, "sentita la Commissione Consiliare Competente", con propria deliberazione, avrebbe operato una revisione delle agevolazioni tariffarie concesse dalle società di trasporto pubblico, secondo criteri specificati nella medesima legge regionale;

che, già per l'anno 2015 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 103 del 27 marzo 2015, operava una prima revisione di dette agevolazioni, definendo le modalità, i limiti ed i criteri per la concessione delle agevolazioni tariffarie nell'anno 2015, acquisito il previsto parere della Commissione Consiliare competente in materia di T.P.L.;

che a seguito di quanto emerso dal monitoraggio del flusso delle richieste di agevolazione rilasciate nell'annualità 2015, così come definite con la predetta D.G.R. 103/2015, tenuto conto della spesa sostenuta nel corso della medesima annualità, e tenuto conto delle esigenze emerse a seguito di un approfondimento dei dati così acquisiti, è intervenuta l'opportunità di ampliare la platea dei fruitori di dette agevolazioni;

che pertanto, con la Deliberazione n. 48 del 23 febbraio 2016 la Giunta Regionale, recependo anche le osservazioni formulate dalla Commissione Consiliare Competente nella seduta n. 43 del 28 gennaio 2016, ha definito, relativamente all'anno 2016, le modalità, i limiti di reddito ISEE e i criteri per la concessione di agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale nei confronti dell'utenza residente nel territorio della Regione Lazio stabilendo in particolare:

1. una agevolazione tariffaria, pari al 30% del costo dell'abbonamento annuale sui servizi di trasporto pubblico, a tutta l'utenza con un reddito ISEE fino ad € 25.000,00;
2. di elevare la misura dell'agevolazione di un ulteriore 20% nei confronti degli stessi utenti che si trovino in una "particolare condizione di disagio sociale" e/o particolare condizioni familiare le cui fattispecie sono contenute nell'allegato A) alla medesima Deliberazione n. 48/2016;
3. maggiori agevolazioni per chi nell'ambito dello stesso nucleo familiare acquista abbonamenti successivi al primo, secondo un criterio di agevolazioni progressive in ragione del numero di abbonamenti acquistati nell'ambito della medesima famiglia;
4. l'emissione di una agevolazione, con validità annuale, e dal costo di Euro 60,00 a copertura del 50% del titolo di abbonamento annuale Trenitalia S.p.a., denominato "Bici in Treno", istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del 22 dicembre 2015;
5. un incentivo di € 150,00 per l'acquisto di biciclette pieghevoli nuove compatibili con il trasporto sui mezzi pubblici, senza supplemento di spesa e senza limitazione di orario, per coloro che acquistano un abbonamento agevolato di cui alla stessa Deliberazione n. 48/2016, rimandando a successiva determinazione dirigenziale la definizione delle condizioni per fruire di detto incentivo;

che la spesa necessaria all'attuazione della citata deliberazione n. 48/2016 trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento disponibile nel 2016 di € 11.500.000,00 previsto sul Cap. D41903 dell'esercizio finanziario 2016;

che la stessa deliberazione stabilisce che il limite di spesa per l'incentivo relativo all'acquisto di bicicletta idonea ad essere trasportata sui mezzi pubblici senza supplemento e senza divieto di orario, è fissato per l'anno 2016, in € 400.000,00, rientrante comunque nell'ambito della spesa complessiva, come sopra stanziata per il 2016 per le finalità di cui trattasi;

che le richieste di agevolazione sono gestite mediante il sistema informatico regionale "agevolazioni tariffarie sul servizio di trasporto pubblico locale" già utilizzato nelle precedenti annualità, implementato secondo quanto previsto dalla più volte citata deliberazione n. 48/2016, ivi compreso quanto relativo alla correlazione tra gli abbonamenti agevolati e l'incentivo di cui sopra;

CONSIDERATO

che, come espressamente previsto nella stessa D.G.R. n. 48/2016, con specifica determinazione dirigenziale risulta necessario definire le condizioni e le modalità per l'avvio di detta iniziativa, ivi compreso ogni specifica riferita alle caratteristiche che gli aventi titolo devono possedere all'atto della presentazione della domanda;

RITENUTO che dette condizioni, caratteristiche e modalità possano essere definite attraverso quanto contenuto nell'allegato A) alla presente determinazione;

VISTO il documento di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

di approvare il documento Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, concernente le condizioni, i requisiti e le modalità attuative per usufruire dell'incentivo per l'acquisto di biciclette pieghevoli nuove compatibili con il trasporto sui mezzi pubblici, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/2016.

Arch. Manuela Manetti

Allegato A)

In attuazione di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 48 del 23 febbraio 2016, il presente documento, disciplina le condizioni, i requisiti e le modalità attuative per usufruire dell'incentivo di € 150,00 per l'acquisto di biciclette pieghevoli, nuove, compatibili con il trasporto sui mezzi pubblici senza supplemento di spesa e senza limitazione di orario, riservato ai già titolari di un abbonamento acquistato con le agevolazioni tariffarie di cui alla medesima deliberazione.

a. Beneficiari

L'incentivo è destinato ai cittadini che:

- siano residenti nella Regione Lazio;
- siano titolari di un abbonamento agevolato di cui alla deliberazione della G.R. n. 48/2016 acquistato in data successiva al 3 marzo 2016 (data di pubblicazione sul B.U.R.L. della stessa Deliberazione istitutiva dell'incentivo);
- dimostrino l'acquisto di una bicicletta pieghevole nuova compatibile con il trasporto sui mezzi pubblici senza supplemento di spesa e senza limitazione di orario che, piegata, abbia dimensioni non superiori a cm. 80x110x40**,** acquisto avvenuto sempre in data successiva al 3 marzo 2016.

Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti dall'avente titolo all'atto di presentazione dell'istanza.

b. Risorse disponibili e limiti dell'incentivo – divieto di cumulo

- Sono destinate all'iniziativa per il 2016 risorse regionali per complessivi € 400.000,00; pertanto, per l'assegnazione dell'incentivo sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle istanze ammesse, fino ad esaurimento di detto importo.
- Qualora il costo sostenuto per l'acquisto della bicicletta di cui trattasi sia inferiore ad € 150,00, l'importo dell'incentivo sarà riconosciuto solo fino a concorrere a detto costo come risultante dalla documentazione indicata alla successiva lett. **d.**
- L'incentivo, pari ad € 150,00, non è cumulabile con eventuali altri finanziamenti erogati per pari finalità dalla Regione Lazio o da altri Enti.

Pertanto, l'Amministrazione regionale, sulla base degli elenchi elaborati dal Sistema informatico che attende sia alle agevolazioni tariffarie concesse sia allo specifico degli incentivi di cui al presente documento contenenti i nominativi le cui istanze siano state ritenute ammissibili, provvederà all'adozione degli atti di impegno di spesa fino alla concorrenza delle risorse disponibili, per l'erogazione a favore dei soggetti beneficiari dell'incentivo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 23 febbraio 2016.

c. Spesa ammissibili e tracciabilità del pagamento

- La spesa ammissibile a contributo è quella sostenuta per l'acquisto di una bicicletta pieghevole nuova compatibile con il trasporto sui mezzi pubblici senza supplemento di spesa e senza limitazione di orario che, piegata, abbia dimensioni non superiori a cm 80x110x40, così come espressamente previsto nella stessa deliberazione della G.R. n. 48/2016 istitutiva dell'incentivo, con acquisto avvenuto in data successiva al 3 marzo 2016, (data di pubblicazione sul B.U.R.L. della Deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 23 febbraio 2016);
- Ai fini della trasparenza e della tracciabilità della transazione, sempre come espressamente previsto nella deliberazione che istituisce l'incentivo, l'acquisto deve essere effettuato esclusivamente mediante strumenti di pagamento elettronico e quindi dovrà essere comprovato mediante la documentazione di pagamento, intestata

all'avente titolo o a chi esercita la potestà genitoriale e/o tutela legale sull'avente titolo, secondo quanto specificatamente indicato alla successiva lett. **d.;**

d. Modalità, termini e documenti richiesti per la presentazione delle domande

- Gli interessati possono presentare la richiesta solo collegandosi al sistema informatico www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl compilando l'istanza sull'apposito modello informatico, trascorsi 15 giorni dall'acquisto dell'abbonamento agevolato di cui alla lett. **a**. (tempo tecnico affinché i dati del sistema che attende le agevolazioni tariffarie siano resi disponibili all'Amministrazione) e comunque non prima di 30 gg. dalla data di pubblicazione della presente (tempo tecnico necessario per strutturare il sistema informatico che attende al recepimento delle domande);
- Qualora gli interessati ed aventi titolo siano minorenni, l'istanza dovrà essere presentata da chi su di loro esercita la potestà genitoriale e/o tutela legale, in tal caso (dell'abbonamento sarà intestatario l'avente titolo) tutta la documentazione relativa all'atto di acquisto ed all'erogazione del contributo (codice fiscale, codici bancari, fatturazione ecc.) dovrà riferirsi a chi esercita la potestà genitoriale e/o tutela legale sul minore, i cui dati siano stati già indicati nella registrazione del minore per la richiesta dell'agevolazione tariffaria correlata all'incentivo di cui trattasi.
- Nella compilazione dell'istanza dovrà essere indicato, tra l'altro, il codice IBAN, il nome, il cognome ed il codice fiscale dell'intestatario del conto corrente dell'avente titolo o, in caso di minore, di chi esercita la potestà genitoriale e/o tutela legale sull'avente titolo, sul quale l'Amministrazione Regionale effettuerà l'erogazione del finanziamento in caso di esito favorevole dell'istanza.
  Non può comunque escludersi il pagamento diretto nei confronti di coloro che difettano di un codice IBAN. Pertanto, qualora in sede di compilazione dell'istanza non venga indicato il codice IBAN ma venga contrassegnata la casella "pagamento diretto" in caso di esito favorevole dell'istanza il beneficiario o chi su di questi esercita la potestà genitoriale e/o tutela legale sarà destinatario di un "mandato" diretto che consentirà allo stesso di recarsi in "Tesoreria" regionale per la riscossione, su esibizione delle proprie generalità. Si da atto che in tal caso il beneficiario una volta ricevuta notizia del buon esito della propria istanza, successivamente dovrà informarsi circa la disponibilità allo sportello di "Tesoreria" regionale del mandato a lui intestato.
- Alla richiesta di cui sopra dovrà essere allegata in formato pdf la seguente documentazione:
  1. fattura o ricevuta fiscale datata successivamente al 3 marzo 2016, intestata all'avente titolo o a chi su questi eserciti la potestà genitoriale e/o tutela legale, che dimostri l'acquisto di una bicicletta pieghevole, nuova, recante marca, modello e dimensioni della bicicletta piegata non superiori a cm. 80x110x40;
  2. la ricevuta del pagamento, effettuato esclusivamente mediante bonifico o carta di credito o bancomat, dell'importo risultante dalla fattura o ricevuta fiscale di cui al precedente punto **1.**;
  3. copia dell'abbonamento agevolato correlato all'incentivo richiesto solo qualora sia un abbonamento agevolato acquisito al di fuori del Sistema "Metrebus".
- L'inoltro della domanda e l'inserimento nel sistema informatico degli allegati di cui sopra, equivale ad autocertificazione anche con riferimento all'autenticità dei documenti allegati in termini conformi all'originale ai sensi del DPR 445/2000. Per ogni altra documentazione e/o dichiarazione l'Amministrazione si avvarrà di quanto l'avente titolo ovvero l'istante ha dichiarato o documentato in sede di presentazione della richiesta di accesso all'agevolazione tariffaria che dà titolo anche all'incentivo di cui trattasi;
- Uno stesso soggetto potrà presentare una sola istanza.

Le istanze non conformi a quanto sopra richiesto non saranno giudicate ammissibili e saranno pertanto escluse.

e. Revoca del contributo

La revoca del contributo è prevista nei seguenti casi:

- nel caso il beneficiario abbia reso dichiarazioni false o mendaci ai sensi del DPR 445/2000;
- qualora per l'iniziativa proposta, siano stati ottenuti altri finanziamenti allo stesso titolo;
- qualora il beneficiario ceda a terzi la bicicletta acquistata dietro compenso;

In tal caso l'Amministrazione regionale procederà alla revoca del finanziamento concesso ed al recupero delle somme eventualmente già erogate maggiorate degli interessi legali. Detto recupero potrà essere effettuato anche attraverso il blocco dell'abbonamento agevolato collegato all'incentivo di cui trattasi, ovvero in occasione di futura agevolazione tariffaria di cui il richiedente potrebbe aver titolo.

L'istanza e la documentazione allegata saranno verificati a cura della Regione Lazio, ai sensi del DPR 445/2000, pertanto l'Amministrazione Regionale procederà al controllo anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni presentate. In caso di dichiarazioni mendaci e/o di riscontro dell'assenza dei requisiti per l'ottenimento del beneficio di cui trattasi si incorrerà nelle sanzioni per legge previste, alla revoca del finanziamento concesso ed al recupero delle somme eventualmente erogate anche con le modalità di cui sopra.

La Regione Lazio si riserva comunque la facoltà di richiedere integrazioni in fase di istruttoria qualora emerga l'esigenza di completare/integrare l'istanza ovvero in caso di verifica per i controlli di cui sopra. In caso di verifica, a finanziamento già concesso, la mancata risposta alla richiesta dell'Amministrazione regionale sarà interpretata come mancanza dei requisiti per aver accesso alla richiesta di incentivo di cui trattasi e, trascorsi 60gg. senza esito di risposta alla richiesta inoltrata, l'Amministrazione procederà comunque alla revoca del finanziamento concesso ed al recupero delle somme erogate.

Non sono ricevibili le domande inoltrate prima del 15° giorno dall'acquisto dell'abbonamento agevolato che da titolo alla richiesta dell'incentivo di cui trattasi e comunque prima di 30 gg. dalla pubblicazione della presente determinazione e non potranno essere accolte le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra rappresentate.

In relazione alla normativa relativa al "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i., il beneficiario rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al presente documento. I dati saranno trattati ai sensi del D.lgs 196/2003, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo.

Enti Locali

Province

PROVINCIA DI VITERBO

Avviso

Concessione di piccola derivazione d'acqua da pozzo in comune di CORCHIANO. Ditta AGOSTINI AGOSTINO. Fasc. 1466

PROVINCIA DI VITERBO

ASSESSORATO AMBIENTE ENERGIA - SETTORE TUTELA ACQUE

Oggetto: richiesta di concessione di piccola derivazione d'acqua pluriennale.

La Ditta AGOSTINI AGOSTINO C.F. GSTGTN33P01C988N in data 07/05/2013 ha chiesto la concessione di l/s 2 di acqua da pozzo in comune di Corchiano località Fallarese al foglio 19 part 236 per uso irriguo.

Viterbo, li 23/02/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr.ssa Mara Ciambella)

Enti Locali

Comuni

Comune di Capena

Statuto

Statuto del Comune di Capena.

COMUNE DI CAPENA

STATUTO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DELL'8 GIUGNO 2006
MODIFICATO CON DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 3 OTTOBRE 2012, N. 18 DEL 28 GIUGNO 2013 E N. 3 DEL 25 FEBBRAIO 2016

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Divieto di fumare
Art. 4 - Autonomia
Art. 5 - Sede
Art. 6 - Territorio e Ambiente
Art. 7 - Titolo di Città - Sigillo – Stemma – Gonfalone – Fascia Tricolore – Distintivo del Sindaco – Santo Patrono
Art. 8 - Manifestazioni e festività
Art. 9 - Cittadinanza Onoraria
Art. 10 - Pari Opportunità
Art. 11 - Assistenza, integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap - Coordinamento degli interventi
Art. 12 - Solidarietà internazionale
Art. 13 - Cultura
Art. 14 - Istruzione
Art. 15 - Conferenza Stato – Città – Autonomie Locali
Art. 16 - Tutela dei dati personali
Art. 17 - Decentramento
Art. 18 - Consiglio Comunale dei ragazzi

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio – Giunta – Sindaco)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 - Organi

Art. 20 - Elezione – Composizione
Art. 21 - Presidente del Consiglio Comunale - Consigliere Anziano
Art. 22 - Competenze del Consiglio
Art. 23 - Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di Governo
Art. 24 -Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri - Indennità
Art. 25 - Sessioni del Consiglio
Art. 26 - Esercizio della potestà regolamentare
Art. 27 - Commissioni Consiliari permanenti

CAPO II
GIUNTA E SINDACO

Art. 28 - Il Sindaco - Attribuzioni statali
Art. 29 - Elezione del Sindaco - Funzioni
Art. 30 - Linee programmatiche
Art. 31 - Dimissioni del Sindaco
Art. 32 - Vice Sindaco
Art. 33 - Delegati del Sindaco
Art. 34 - Divieto Generale di incarichi e consulenze – obbligo di astensione
Art. 35 - Nomina della Giunta
Art. 36 - La Giunta – Composizione e presidenza
Art. 37 - Competenze della Giunta
Art. 38 - Funzionamento della Giunta
Art. 39 - Cessazione dalla carica di Assessore
Art. 40 - Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE

Art. 41 - Partecipazione dei cittadini
Art. 42 - Consigliere straniero aggiunto
Art. 43 - Consultazioni
Art. 44 - Petizioni
Art. 45 - Proposte

CAPO II
REFERENDUM

Art. 46 - Azione referendaria
Art. 47 - Disciplina del referendum
Art. 48 - Effetti del Referendum

CAPO III
TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 49 - Accesso agli atti
Art. 50 - Diritto di informazione
Art. 51 - Istanze

CAPO IV
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 52 - Associazionismo
Art. 53 - Diritti delle associazioni
Art. 54 - Contributi alle associazioni
Art. 55 - Volontariato

CAPO V
DIFENSORE CIVICO

Art. 56 - Istituzione dell'Ufficio
Art. 57 - Nomina - Funzioni - Disciplina

CAPO VI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 58 - Diritto di intervento nei procedimenti
Art. 59 - Procedimento ad istanza di parte
Art. 60 - Procedimento ad impulso di ufficio
Art. 61 - Determinazione del contenuto dell'atto

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 62 - Albo Pretorio
Art. 63 - Svolgimento dell'attività amministrativa

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 64 - Demanio e Patrimonio
Art. 65 - Ordinamento finanziario e contabile
Art. 66 - Revisione economio-finanziaria

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 67 - Forma di gestione
Art. 68 - Gestione in economia
Art. 69 - Aziende speciali
Art. 70 - Istituzioni
Art. 71 - Società
Art. 72 - Concessione a terzi

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 73 - Convenzioni
Art. 74 - Accordi di programma

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 75 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Art. 76 - Principi strutturali e organizzativi
Art. 77 - Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 78 - Struttura organizzativa
Art. 79 -Incarichi dirigenziali di alta specializzazione
Art. 80 - Collaborazioni esterne

CAPO II
SEGRETARIO GENERALE – VICE SEGRETARIO

Art. 81 - Segretario Generale – Direttore Generale
Art. 82 - Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 83 - Avocazione
Art. 84 - Ufficio di staff
Art. 85 - Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
Art. 86 - Controlli interni

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87 - Entrata in vigore
Art. 88 - Modifiche allo Statuto

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Capena è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Esprime la propria appartenenza al comprensorio della Valle del Tevere, è impegnato a promuovere, d'intesa con gli altri Comuni, tutte le iniziative atte a salvaguardare le caratteristiche ambientali, economiche e socioculturali nella prospettiva dello sviluppo dell'area.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune rappresenta gli interessi della comunità ed esprime il governo della stessa nell'ambito delle competenze locali: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato e delle regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione. Coordina la propria azione con quella degli altri enti locali, per lo sviluppo della vita sociale secondo i principi costituzionali, ispirandosi ai valori della democrazia, della partecipazione e della solidarietà.
2. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di democrazia, di uguaglianza, di libertà, di tolleranza, di solidarietà e giustizia per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità di Capena, in particolare ispira la sua azione per la concreta realizzazione dei principi affermati dall'art. 11 della Costituzione Italiana.
3. Fedele alle tradizioni di vita e di lotta democratica, che hanno portato all'approvazione della nostra Carta Costituzionale, riconosce e si identifica nei valori del lavoro della famiglia e negli ideali che hanno portato alla formazione della Repubblica Italiana.
4. Consapevole della plurisecolare tradizione, che lo privilegia , si riconosce punto di riferimento di alto valore spirituale e culturale per l'intera comunità nazionale ed internazionale ed ispira, quindi, la propria azione politica ed amministrativa ai valori della cultura, della tradizione, della pace, alla difesa dei diritti umani, alla cooperazione ed alla solidarietà.
5. Capena assume, dunque, l'epiteto qualificativo di "Città d'Arte"
6. Si riconosce nei principi affermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,

approvata dal Parlamento europeo il 14 novembre 2000.

7. A tal fine:
   a) concorrerà a garantire, nel rispetto delle proprie competenze, il diritto al lavoro, alla casa, alla salute, all'assistenza sociale in modo da affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti, delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore, nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
   b) riconoscerà il ruolo sociale degli anziani, ne valorizzerà l'esperienza, ne tutelerà i diritti e gli interessi;
   c) favorirà la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizzerà l'associazionismo e concorrerà a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale;
   d) tutelerà i diritti delle bambine e dei bambini, ne promuoverà in particolare il diritto alla salute, allo sport, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità;
   e) concorrerà a garantire il diritto alla vita adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona sia accolta e protetta in tutti i suoi aspetti;
   f) riconosce l'essenziale ruolo della famiglia per il benessere sociale e ne favorisce la funzione;
   g) promuoverà tutte le azioni necessarie alla tutela del proprio patrimonio naturale, storico, artistico, religioso e culturale per diffondere le tradizioni popolari, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato e di comitati;
   h) promuoverà e favorirà ogni iniziativa atta a rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura;
   i) attuerà un programmatico ed organico assetto del territorio nel rispetto dell'ambiente a tutela del suolo e delle risorse idriche;
   j) coordinerà lo sviluppo economico sociale, favorendo le attività commerciali, turistiche, sportive, del tempo libero e realizzerà le necessarie infrastrutture compatibili con il modello di sviluppo sostenibile per garantire una migliore qualità della vita.
8. Potenzierà in conseguenza i servizi pubblici, anche mediante la partecipazione a consorzi od a società per azioni.
9. Riconoscerà e promuoverà il metodo della programmazione come strumento attuativo dei propri obiettivi e finalità.
10. Il Comune ispira la propria attività al principio di parità tra uomo e donna e, a tale scopo, gli organi di governo garantiscono la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali nonché in enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti o partecipate.[1]

Art. 3
Divieto di fumare

1. È fatto divieto di fumare in tutte le strutture pubbliche presenti sul territorio e in particolare:
   a) uffici pubblici;
   b) strutture sanitarie, ivi compresi gli studi medici;
   c) scuole di ogni ordine e grado;
   d) mezzi di trasporto pubblico;

[1] Comma aggiunto con Delibera del Consiglio comunale n. 18/'13

e) strutture pubbliche destinate ad attività sportiva, ricreativa, culturale, congressuale, di spettacolo e di ritrovo.

2. Per disciplinare le modalità di divieto si fa riferimento alla normativa nazionale in vigore.

Art. 4
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Le violazioni alle ordinanze sindacali e/o ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie. Per le violazioni a disposizioni contenute nei regolamenti comunali ed in ordinanze sindacali si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 comma 1 e 3 e dall'art. 17 della legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni e integrazioni, salvo successive diverse disposizioni di legge a riguardo.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni,della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. Il Comune assicura la massima circolazione delle informazioni di cui è in possesso tra tutte le pubbliche Amministrazioni, anche tramite sistemi informativo - statistici automatizzati, così da consentirne la possibilità di fruizione su tutto il territorio nazionale.
5. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
6. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 5
Sede

1. La sede del Comune è sita in Piazza S. Luca n. 1 La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 6
Territorio e Ambiente

Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge:

- sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina;
- adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;
- opera per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro e per l'abbattimento delle barriere

architettoniche;

- predispone la costante verifica sulle trasformazioni urbanistiche e edilizie nel centro storico prevedendo limiti e vincoli per le modifiche di destinazione d'uso;
- sottopone a particolare garanzia di conservazione e salvaguardia l'area collinare , tutela le aree agricole, le coltivazioni e le alberature;
- promuove la tutela e la fruibilità di aree naturalistiche o archeologiche di particolare interesse come il Lucus Feroniae, l'area archeologica di San Martino;
- si impegna per la conservazione ed il restauro dei beni architettonici, culturali e storici presenti sul territorio.

Art. 7
Titolo di Città – Sigillo – Stemma – Gonfalone – Fascia Tricolore – Distintivo del Sindaco - Santo Patrono

1. Lo stemma del Comune è rappresentato da uno scudo con all'interno una lepre di colore marrone risale una verde collina con al centro la scritta orizzontale in grigio"CAPENATES". Nella parte alta dello scudo, su sfondo rosso, si trovano tre rami, uno di ulivo a sinistra uno di frumento al centro ed uno di quercia a destra, legati nella parte inferiore con un nastro rosso; sopra lo scudo è posta una corona comunale argentea ed è custodito nella casa comunale.
2. Il gonfalone del Comune è un drappo di stoffa a forma di stendardo a due colori in bande verticali uguali: a sinistra di chi guarda colore bianco, a destra colore rosso. Il bordo inferiore è a tre lobi di frange ed al centro è riprodotto lo stemma del Comune sormontato dalla scritta ad arco "Comune di Capena". Il campo del gonfalone è decorato da motivi floreali di colore argenteo. Il gonfalone è esposto nell'aula del Consiglio Comunale ed in pubblico nelle manifestazioni ufficiali.
3. L'uso dello stemma del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
5. La bandiera con i colori del Comune di Capena è esposta sugli edifici comunali accanto alla bandiera nazionale. E' inoltre perennemente esposta sul pennone del municipio insieme a quella nazionale e a quella europea, secondo le indicazioni stabilite dal regolamento emanato mediante il D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.
6. Il patrono del Comune di Capena è San Luca. Detta ricorrenza, ai sensi del Martirologio Romano, ricorre il 18 ottobre. Il Comune si impegna a solennizzare il Patrono anche in forma civile.

Art. 8
Manifestazioni e festività

1. Il Comune riconosce la validità di alcune importanti manifestazioni, oramai radicatesi nel patrimonio storico e tradizionale, che nel corso di ogni anno abbiano fatto derivare alla Città prestigio, lustro e migliore qualità della vita ovvero si siano distinte in qualsivoglia branca della cultura, dello sport, dello scibile umano.
2. Istituisce, dunque, formalmente e garantisce il puntuale svolgimento delle seguenti manifestazioni:

- Festività di San Marco Evangelista (25 Aprile o domenica precedente o seguente);
- Festa di S.S. Maria Assunta in cielo (14 e 15 Agosto)
- Vendemmiale o Sagra dell'Uva (1^ domenica di Ottobre)

Art. 9
Cittadinanza Onoraria

1. Il Consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti a Capena, su proposta motivata presentata dalla Giunta comunale e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.
2. Lo Statuto riconosce e solennizza le cittadinanze onorarie già concesse, siccome in linea con i principi, le finalità e le motivazioni sottese ad una così alta onorificenza.

Art. 10[2]
Pari Opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- riserva alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 165/2001
- adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
- garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare
- può finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio
- adotta tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 11
Assistenza, integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap
Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D. lgs n. 267/2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 12
Solidarietà internazionale

[2] Articolo modificato con Delibera del Consiglio comunale n. 18/'13

1. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo..
2. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione.
3. Ricerca, nello spirito di solidarietà ed impegnandosi per offrire opportunità di lavoro ed accesso alla casa, l'integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti.
4. Favorisce la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei paesi di origine degli stranieri residenti.
5. Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in ogni campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

Art. 13
Cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce e tutela iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali.
2. Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.
3. Provvede ad incentivare occasioni di formazione professionale per il restauro, l'artigianato artistico, le espressioni culturali.

Art. 14
Istruzione

1. Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura.
2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

Art. 15
Conferenza Stato – Città – Autonomie Locali

Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali, la promozione di accordi o contratti di programma, le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più

comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 16
Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 17
Decentramento

Il Comune, al fine di favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, un'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa, una precisa ed efficace informazione sui programmi e sulle decisioni comunali, può istituire apposita delegazione, nelle frazioni che abbiano almeno 3.500 abitanti con particolari esigenze ove consentito dall'organico e dall'organizzazione degli uffici e, qualora di dimensione inferiori, ove se ne ravvisi la reale necessità e la possibilità logistiche.

Art. 18
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, volontariato, rapporti con l'Unicef e con le altre organizzazioni Onlus rivolte ai ragazzi ed all'infanzia.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio – Giunta – Sindaco)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19
Organi

1. Sono organi del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta e il Presidente del Consiglio (se previsto). Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e gli Assessori, quali amministratori dell'ente, hanno l'obbligo di tenere un comportamento ispirato ai principi dell'imparzialità e della buona amministrazione nel rispetto della distinzione tra le loro funzioni, competenze e responsabilità e quello dei dirigenti delle strutture.
3. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e gli Assessori hanno l'obbligo, quali amministratori

dell'ente, di astenersi sulle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti e affini fino al quarto grado. Tale obbligo si considera escluso per i provvedimenti normativi e di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo i casi di correlazione immediata e diretta tra deliberazione e interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo.

5. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

6. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

7. Il Comune di Capena garantisce la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali non elettivi.[3]

Art. 20
Elezione – Composizione

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dal D. lgs. n. 267/2000.

2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco cui spettano, fra gli altri, i poteri di convocazione, di direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio.

3. Il Consiglio Comunale può eventualmente essere presieduto da un presidente, eletto tra i consiglieri. In tal caso a tale figura, ove introdotta, sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione, direzione dei lavori e della attività del Consiglio.

Art. 21
Presidente del Consiglio Comunale – Consigliere anziano

1. Per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale è necessario il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati in sede di prima e seconda votazione, nella terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione.
3. Le votazioni necessarie per l'elezione del Presidente si effettuano in una sola seduta consiliare.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed approvata, con votazione per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La seduta deve svolgersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla presentazione della proposta e può essere convocata dal Sindaco.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale:
    a) rappresenta il Consiglio Comunale;
    b) cura la programmazione dei lavori del Consiglio;
    c) concorre alla formazione dell'ordine del giorno delle riunioni in ossequio al diritto di iniziativa e di proposta riservato al Sindaco e ad un quinto dei consiglieri;
    d) assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i Gruppi consiliari;
    e) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo;
    f) coordina l'attività delle Commissioni Consiliari;
    g) è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio;
    h) apre, dirige e dichiara chiusa la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno e

[3] Comma aggiunto con Delibera del Consiglio comunale n. 18/'13

proclama l'esito delle votazioni;.

6. Al Presidente del consiglio, ove nominato, è corrisposta l'indennità mensile prevista dalla legge.
7. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano. Nel caso di impossibilità o impedimento anche del consigliere anziano, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età esclusi il Sindaco e gli Assessori.
8. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi della art. 73 del D. lgs. n. 267/2000, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.
9. L'ordine dei lavori di ciascuna seduta contenente l'elenco degli atti e le materie da trattare è formato dal Presidente del Consiglio Comunale sulla base delle indicazioni del Sindaco e della Conferenza dei Capigruppo composta dal Presidente, dal Sindaco e dai Capigruppo consiliari. In caso di mancato accordo dispone il Presidente del Consiglio Comunale ai sensi del precedente comma 5 c.

Art. 22
Competenze del Consiglio Comunale

Le competenze del Consiglio sono disciplinate dal testo unico. Entro trenta giorni dall'insediamento, il Consiglio Comunale formula gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso i soggetti gestori di servizi pubblici. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti.

Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 23
Consiglieri Comunali – Convalida – Programma di Governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni su tutte le attività del comune e presentare proposte di deliberazione per le materie di competenza del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali.
3. Il Consigliere che abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto alle proposte di deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto alla copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle società a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il comune, e, nel rispetto del segreto d'ufficio, hanno diritto di accesso agli uffici di tali enti.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto a disporre dei servizi e delle risorse necessari per l'espletamento del loro mandato, oltre che del tempo necessario e di un'indennità.
6. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
7. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
8. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del D. lgs n. 267/2000.
9. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il

vice sindaco, dallo stesso nominata.

10. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina tali linee programmatiche senza sottoporle a votazione.
11. Tutti gli strumenti di programmazione individuati nel Regolamento di contabilità dovranno essere coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
12. Sei mesi prima del termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle Linee programmatiche, senza sottoporlo a votazione.[4]

Art. 24
Funzionamento – Decadenza dei consiglieri – Indennità

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
   - *a)* gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, anche tramite invio a mezzo fax o ricorso a procedure telematiche, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
     - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
     - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
     - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
   - *b)* prevedere, per la validità della seduta, la presenza di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco;[5]
   - *c)* riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
   - *d)* fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
   - *e)* indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
   - *f)* disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.
2. I gruppi consiliari sono costituiti da più Consiglieri comunali e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali. Ciascun Gruppo è rappresentato dal capogruppo.
3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta del Consiglio, nonché ai lavori delle Commissioni Consiliari formalmente costituite, entro dieci giorni dalla stessa.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
6. Ai Consiglieri comunali, è attribuito il gettone di presenza ai sensi di legge. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

[4] Commi da 10 a 12 aggiunti con Delibera del Consiglio comunale n. 3/'16
[5] Punto modificato con Delibera del Consiglio comunale n. 43/'12

Art. 25
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
   a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
   b) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
   c) Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 26
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

Art. 27
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive temporanee o permanenti; può altresì, in qualsiasi momento, costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabiliti con apposito regolamento.
3. Nello stabilire la composizione delle Commissioni consiliari permanenti il Regolamento dovrà attenersi al criterio di proporzionalità, vale a dire all'equilibrio tra maggioranza e minoranza.
4. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e l'Assessore competente per materia possono partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti ma senza diritto di voto e senza determinare la validità delle sedute ma con facoltà di relazione e di intervento nella discussione.
5. Il Regolamento può prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto parere favorevole unanime dalla Commissione competente siano presentate al Consiglio Comunale in apposito allegato all'ordine del giorno e siano votate senza discussione, salva la diversa richiesta di un consigliere comunale.
6. Le Commissioni speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione di funzionari del Comune, di istituzioni, nonché di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, ed acquisire pareri ed osservazioni di esperti cittadini ed organizzazioni sociali.
7. Il Consiglio Comunale può, all'occorrenza, istituire, nel suo seno, Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia. La Presidenza di dette Commissioni, ove istituite, viene assegnata alle opposizioni.
8. Il Consiglio Comunale può nominare commissioni o comitati composti da persone estranee al consiglio stesso con il compito di supportare l'attività degli uffici o della Giunta Comunale.

CAPO II
GIUNTA E SINDACO

Art. 28
Il Sindaco
Attribuzioni statali

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
- ***a)*** alla tenuta dei registri di Stato Civile e di Popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- ***b)*** alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- ***c)*** allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- ***d)*** alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
- ***e)*** Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene pubblica, nonché al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

3. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali connesse ad esigenze di protezione civile di cui all'art. 36 del Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 ed in riferimento all'art. 12 della Legge 3 Agosto 1999 n. 265.

Art. 29
Elezione del Sindaco – Funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali ed inoltre:
   a) convoca e presiede la seduta di insediamento del Consiglio comunale fino alla eventuale elezione del Presidente;
   b) attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio Comunale;
   c) ha la rappresentanza generale dell'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio quando non è previsto il Presidente del Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
   d) rappresenta in giudizio il Comune e, salvo riferirne alla Giunta Comunale, promuove davanti alla autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
   e) riferisce annualmente al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione degli accordi di programma;
   f) può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli Assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
   g) può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di

società e di altri enti partecipati;

h) nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, il Direttore Generale ed il Vice Segretario Generale;
i) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. La copertura dei posti di Responsabili degli Uffici e dei Servizi, di qualifica dirigenziale, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, a seguito di deliberazione motivata, con contratto di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
j) nomina i componenti del proprio staff;
k) può attribuire ai responsabili degli uffici e dei servizi e/o funzionari anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono preposti;
l) adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro dei dirigenti;
m) rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei dirigenti;
n) sottoscrive gli atti riguardanti le sanzioni per violazioni inerenti le materie di competenza;
o) stipula i gemellaggi sulla base di deliberazioni consiliari;
p) concede il patrocinio del Comune.
q) adotta, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e servizi pubblici per armonizzarli alle esigenze degli utenti, elabora il piano regolatore dei tempi e degli orari di concerto con altri enti erogatori di servizi pubblici non comunali.

Art. 30
Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 22, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 31
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio hanno l'obbligo di convocare il Consiglio Comunale entro e non oltre cinque giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Ente delle dimissioni.
3. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 32
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 59 del D. lgs n. 267/2000.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 33
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri appositamente delegati, compresi quelli della minoranza.

Art. 34
Divieto Generale di incarichi e consulenze – obbligo di astensione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 35
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promovendo, possibilmente, la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
   - se cittadini non facenti parte del Consiglio essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
   - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 36
La Giunta – Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori compreso tra il limite minimo di due e il limite massimo di sei di cui uno investito della carica di Vice-Sindaco. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in misura non superiore di un terzo del numero complessivo degli assessori purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti, l'obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio Comunale, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità dell'adunanza.

2. È Assessore anziano l'Assessore più anziano di età. L'Assessore anziano in caso di assenza o impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.
3. Il Sindaco e gli altri componenti la Giunta Comunale, qualunque siano le rispettive competenze, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 37
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È, altresì, di competenza della Giunta:
    a) approvazione DUP;
    b) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali dell'organizzazione dell'Ente stabiliti dal Consiglio;
    c) la programmazione triennale del fabbisogno di personale;
    d) l'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;
    e) il compito di definire le aliquote dei tributi;
    f) l'accettazione di lasciti e di donazioni, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lett. i) e l), del D. Lgs n. 267/2000.[6]

Art. 38
Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. Ogni singolo assessore è responsabile diretto, nei confronti del Consiglio, dei programmi e progetti affidati alla sua direzione.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
4. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
5. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
7. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea da un componente della Giunta, nominato dal Presidente.

[6] Comma 3 modificato ed eliminato il comma 4 con Delibera del Consiglio comunale n. 3/'16

Art. 39
Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 40
Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
6. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE

Art. 41
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali

Art. 42
Consigliere straniero aggiunto

1. Per gli stranieri, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel

territorio nazionale e residenti nel comune o aventi in questo il domicilio per ragioni di studio o di lavoro, il Comune può prevedere l'istituzione della figura del "Consigliere straniero aggiunto" che potrà partecipare a tutte le sedute pubbliche del Consiglio comunale ed esprimere la sua opinione come tutti gli altri Consiglieri, ma senza diritto di voto. Per disciplinare le modalità per l'elezione, il numero e le funzioni, sarà istituito un apposito regolamento.

Art. 43
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono deliberare di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le rappresentanze culturali e religiose, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni, nelle forme previste dall'apposito regolamento, devono essere menzionati nei conseguenti atti.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 44
Petizioni

1. I cittadini del Comune di Capena, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 elettori aventi diritto, l'Organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.
4. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna in esame all'Organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
5. Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 1.000 elettori aventi diritto, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 20 giorni.

Art. 45
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 1.500, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 46
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
   a) in materia di tributi locali e di tariffe;
   b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
   c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
   a) un terzo del corpo elettorale;
   b) il Consiglio comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 47
Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
   a) i requisiti di ammissibilità;
   b) i tempi;
   c) le condizioni di accoglimento;
   d) le modalità organizzative;
   e) i casi di revoca e sospensione;
   f) le modalità di attuazione.

Art. 48
Effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III
TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 49
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o Funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 50
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.
3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
7. Il Comune può proporre o promuovere forme di pubblicizzazione dell'attività amministrativa attraverso pubblicazioni, manifesti, giornali, trasmissioni radiofoniche o televisive ed altre forme di supporti audiovisivi.

Art. 51
Istanze

1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi od aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

CAPO IV
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 52

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Art. 53
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.

Art. 54
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Art. 55
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse

collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO V
DIFENSORE CIVICO

Art. 56
Istituzione dell'Ufficio

1. Può essere istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 57
Nomina – Funzioni – Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

CAPO VI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.. 58
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 59
Procedimento ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il Funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 60
Procedimento ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello Statuto.

Art. 61
Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 62
Albo Pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

Art. 63
Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V
PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA'

Art. 64
Demanio e Patrimonio

1. Apposito regolamento, come previsto dall'art. 230 del D. Lgs n. 267/2000, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e l'aggiornamento annuale degli inventari.

Art. 65
Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con gli artt. 152 e 153 del D. Lgs n. 267/2000.
3. Apposito regolamento disciplinerà quanto previsto dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000 " Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente ".

Art. 66
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico - finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 65, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, nonché le modalità di svolgimento delle attività di collaborazione con il Consiglio comunale.[7]

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 67
Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
    a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
    b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

[7] Comma 2 modificato con Delibera del Consiglio comunale n. 3/'16

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 60.

Art. 68
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda.

Art. 69
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
   a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
   b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
   c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'ente, deve essere persona dotata della necessaria professionalità e viene nominato con contratto a tempo determinato.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto della stessa, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 70
Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero, non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 57 per le aziende speciali.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e da apposita regolamentazione. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 71
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 113 del D. Lgs n. 267/2000 e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 72
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 73
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 74
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 75
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, sia ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, sia a quanto previsto negli artt. 3 e 17 del presente statuto.

Art. 76
Principi strutturali e organizzativi

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle

norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.

2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'elevazione del livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

Art. 77
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 78
Struttura organizzativa

1. L’ordinamento strutturale del comune è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per "aree", strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.
2. Ad ogni area è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed efficacia.
3. L'area è articolata in "Servizi", unità operative interne alla stessa, che gestiscono l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantiscono l'esecuzione,con a capo un responsabile che esercita le funzioni di direzione di cui al precedente comma 2, in tal caso al responsabile di area compete la sola direzione funzionale dell’intera struttura operativa, nel rispetto delle specifiche responsabilità attribuite a ciascuna posizione organizzativa.
4. L'Amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art. 79
Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme e con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione o di funzionari dell'area direttiva, da nominarsi con atto del Sindaco, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 267/2000.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può prevedere, nelle forme e con modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, che la titolarità di Uffici e Servizi venga assegnata a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 267/2000, da nominarsi con atto del Sindaco.
3. I contratti a tempo determinato di cui ai precedenti commi 1 e 2, non possono essere trasformati a tempo indeterminato. La loro durata non può superare il mandato del Sindaco.

Art. 80
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma amministrativo del Sindaco, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO II
SEGRETARIO GENERALE - VICE SEGRETARIO

Art. 81
Segretario Generale – Direttore generale

1. Il Sindaco nomina il Segretario Generale, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. L'incarico ha la stessa durata di quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario Generale continua, comunque, ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Generale. L'incarico è revocabile, con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, per violazioni dei doveri d'ufficio.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario Generale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 267/2000.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario Generale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 82
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di

controllo politico amministrativo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita al personale dipendente, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
    a) la presidenza e la nomina delle commissioni di gara e di concorso;
    b) la scelta e il conferimento di incarichi esterni;
    c) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso
    d) la stipulazione dei contratti e delle convenzioni;
    e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
    f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
    g) l'approvazione del progetto esecutivo di opere pubbliche solo a patto che in altri atti precedenti siano presenti tutti gli elementi necessari ad identificare l'opera da realizzare;
    h) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
    i) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
    j) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
    k) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
    l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 50 del D.Lgs 267/2000, e di quelle di cui all'art. 54 del medesimo decreto legislativo;
    m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 83
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza ad altro dipendente. L'incarico di responsabile dei servizi può essere revocato in caso di inosservanza, da parte del funzionario, delle direttive impartite dal sindaco, dalla giunta, e/o dall'assessore di riferimento.

Art. 84
Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni.
3. Ai soggetti assunti con contratto a tempo determinato, qualificato nettamente come contratto di lavoro subordinato, si applica il C.c.n.l. di comparto vigente.

Art. 85
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

Art. 86
Controlli interni

1. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico - gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 87
Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 88
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'abrogazione dello statuto è consentita solo se contestuale all'approvazione di un nuovo statuto.
4. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

Enti Locali

Comuni

Comune di Cittaducale

Decreto di esproprio 25 gennaio 2016, n. 994

Occupazione d'urgenza e determinazione in via provvisoria dell'indennita' di espropriazione ai sensi dell'ex art. 22bis D.P.R. 327/2001, relativa agli immobili necessari ai lavori di "Strada e parcheggio S.Rufina - 1° stralcio"

DECRETO N. 994 del 25/01/2016

OGGETTO: Occupazione d'urgenza e determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'ex art.22bis D.P.R. 327/2001, relativa agli immobili necessari ai lavori di "Strada e parcheggio S.Rufina – 1° stralcio".

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI

Premesso:
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 29/08/2011, esecutiva, veniva approvato il progetto definitivo, relativo ai lavori di "Strada e parcheggio S.Rufina" e nel contempo veniva adottata la variante urbanistica, subordinando l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisizione del parere della conferenza dei servizi;
- che in data 01/09/2011 veniva dichiarata chiusa la Conferenza dei servizi, dando efficacia alla dichiarazione di pubblica utilità, comportando di fatto la variante ai P.d.F. del Comune di Cittaducale;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 143 del 16/09/2011, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Strada e parcheggio S.Rufina – 1° stralcio ";
- che con delibera della Giunta Comunale n. 59 del 20/06/2014, veniva approvato il progetto di variante/opere complementari per la realizzazione del parcheggio con la necessità di acquisire pertanto ulteriore superficie di terreno;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 30/12/2015, esecutiva, con la quale veniva approvato il nuovo piano particellare di esproprio;
Visto il nuovo piano particellare di esproprio e l'elenco delle ditte da espropriare quali elaborati facenti parte del progetto approvato;
Considerato che nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera non è stato stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato, quindi si fa riferimento al comma 4 dell'art.13 del D.P.R. 327/2001 in base al quale il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera;
Dato atto che il procedimento espropriativo di cui al presente decreto integra il procedimento già avviato in esecuzione alla Delibera n.41 del 29/08/2011, di dichiarazione della pubblica utilità, per il quale risulta legittimo l'applicazione dell'art. 22bis del D.P.R. 327/2001 s.m.i.;
Visto l'art. 22bis del D.P.R. 327/2001 s.m.i., il quale disciplina il procedimento di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione;
Ritenuto necessario, per quanto sopra, procedere in via d'urgenza, alla espropriazione delle aree al fine di salvaguardare le finalità del progetto e comunque propedeutiche al proseguimento dei lavori;
Visto il D.P.R. 327/2001 s.m.i. in particolare:
- l'art.12, comma 2, il quale stabilisce che: "le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio";
- l'art.16, comma 14, il quale prevede che. "Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità…";

Preso atto che l'avviso di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art.17 comma 2 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. verrà inviato contestualmente alla notifica del presente decreto;
Visto l'art. 32 del D.P.R. 327/2001 s.m.i., in ordine alle modalità di determinazione dell'indennità;
Considerato che, al fine della determinazione dell'indennità delle aree soggette ad esproprio sono classificabili come non edificabili;
Visto l'art.107 del D. Leg.n.267 del 18.08.2000 e ritenuta la propria competenza;
Vista la Delibera della Giunta comunale n. 23 del 25/11/2001, con il quale veniva assegnata al sottoscritto le funzioni di Responsabile Ufficio Espropri;

D E C R E T A

Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate;

ART.1

E' disposta a favore del Comune di Cittaducale, l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione dei beni identificati come nell'elenco appresso riportato, estratto dal piano particellare allegato al progetto, necessari ai lavori di "Strada e parcheggio S.Rufina – 1° stralcio":

N.	INTESTAZIONE CATASTALE	RIFERIMENTI CATASTALI BENI				CALCOLO INDENNITA'	
		COMUNE	FOG.	PART.	SUP. PART. MQ.	SUP. DA ESPR. MQ.	INDENNITA' PROVV. DI ESPROP.
1	GIRALDI Marcello nato a CITTADUCALE il 08/03/1950 GRLMCL50C08C746J	Cittaducale	7	345	9970	1057	€ 1.981,88

ART. 2

L'indennità di espropriazione degli immobili, come sopra specificata, è determinata d'urgenza ed in via provvisoria ai sensi dell'art.22-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Ai proprietari delle aree espropriande sono inoltre dovute dalla data di immissione in possesso alla data di corresponsione dell'indennità di esproprio le indennità di occupazione, secondo i criteri dettati dall'art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

ART.3

Le ditte proprietarie che intendano accettare le indennità di cui sopra, a norma dell'art.22-bis comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dovranno darne comunicazione a questo Ente entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla immissione in possesso. A tal uopo, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene.
Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità di esproprio sarà corrisposto un acconto pari all'80% dell'indennità accettata, secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 20 del T.U. Per il successivo pagamento del saldo dell'indennità di esproprio accettata e dell'intera indennità di occupazione, il proprietario concordatario dovrà inoltrare apposita istanza ai sensi dell'art.28 comma 2. Inoltre, se l'immobile è gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto delle indennità ma la sola indennità di esproprio verrà depositata in favore della ditta presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Qualora non si intenda accettare l'indennità offerta, si ha la facoltà di richiedere la rideterminazione definitiva della stessa da parte di una terna di periti (art.21), a tal fine le ditte proprietarie dovranno nominare entro 50 giorni un tecnico di fiducia iscritto ai collegi professionali.
A tal proposito è opportuno segnalare che gli onorari e le spese del collegio peritale saranno liquidati da questa Amministrazione sulla base delle tariffe professionali vigenti e saranno poste a carico della ditta proprietaria qualora l'indennità definitiva risultasse inferiore all'indennità provvisoria offerta, saranno invece sopportate da entrambi qualora l'indennità definitiva risultasse maggiore del 10% rispetto a quella offerta, sarà a carico dell'Amministrazione se la differenza è maggiore del 10%. Si segnala che l'indennità definitiva può essere valutata gratuitamente da parte della Commissione Provinciale ai sensi dell'art.41.
In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione si intenderanno non accettate e, pertanto, il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.

ART.4

Il presente decreto di occupazione d'urgenza e determinazione urgente dell'indennità di esproprio sarà notificato alla ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo. La notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni da espropriare. Questa Amministrazione darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Tuttavia, l'esecuzione del decreto di occupazione deve aver luogo entro 3 mesi dalla data della sua emanazione sotto pena di nullità, ex art. 22-bis comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art.5

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
arch. Rita Rughetti

Enti Pubblici

IPAB

IPAB OPERA PIA ASILO SAVOIA

Avviso 5 marzo 2016

GRADUATORIA FINALE RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO AI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO PER IL MIGLIORAMENTO DEI NIDI COMUNALI

GRADUATORIA FINALE RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO AI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO PER IL MIGLIORAMENTO DEI NIDI COMUNALI

L'OPERA PIA ASILO SAVOIA ISTITUTO DI PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA, CON DELIBERAZIONE DEL CDA N. 10 DEL 21 MARZO 2016 HA APPROVATO LA GRADUATORIA FINALE RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI UN FINANZIAMENTO AI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO PER IL MIGLIORAMENTO DEI NIDI COMUNALI CONSULTABILE E SCARICABILE SUL SITO WWW.ASILOSAVOIA.IT

Enti Pubblici

Aziende Regionali

A.R.S.I.A.L.

Avviso 29 dicembre 2015

Avviso pubblico per l'individuazione di un collaboratore per la realizzazione delle iniziative promozionali, di comunicazione, di formazione, di divulgazione e di qualificazione delle aziende agrituristiche, demandate dalla Regione Lazio ad Arsial (Cod. CO-01).

ARSIAL
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E LôINNOVAZIONE DELLôAGRICOLTURA DEL LAZIO
Via R. Lanciani n. 38 ï 00162 Roma

Avviso pubblico (COD. CO-01)

In esecuzione della determinazioni del Direttore Generale di ARSIAL n. 758 del 29/12/2015, cosi come parzialmente modificata dalla determinazione n. 100 del 21/03/2016, è indetta una selezione pubblica per lôindividuazione di n. 1 soggetto esterno di provata competenza al quale affidare un incarico temporaneo di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di anni uno, eventualmente prorogabile, per la realizzazione delle iniziative promozionali, di comunicazione, di formazione, di divulgazione e di qualificazione delle aziende agrituristiche demandate dalla Regione Lazio ad ARSIAL con determinazioni 2945 del 13/11/2007, C2129 del 29/09/2008, C2576 del 02/10/2009 nellôambito delle previsioni di cui alla L. R. 14 del 02/11/2006 e dei Regolamenti Regionali n. 9 del 31/07/2007 e n. 6 del 17/03/2014. (Codice avviso: CO-01).
Il testo integrale dellôavviso e il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili nel sito ufficiale di ARSIAL www.arsial.it, sezione ñRisorse Umane, concorsi e avvisi pubbliciò- rubrica ñAvvisiò, nellôAlbo Ufficiale della Sede centrale dellôAgenzia sita in Via R. Lanciani n. 38 ï 00162 Roma e nelle rispettive sedi amministrative provinciali.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo le modalità indicate nellôavviso, dovrà pervenire al protocollo generale di ARSIAL entro le ore 12 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Stefano Sbaffi

Enti Pubblici

Aziende Regionali

A.R.S.I.A.L.

Avviso 21 marzo 2016

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per l'assunzione di n. 4 unità - Cat.D1 - profilo di Agronomo - per espletamento delle attività affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 (Cod. RM01-RM02-FR01-VT01)

ARSIAL
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E LôINNOVAZIONE DELLôAGRICOLTURA DEL LAZIO
Via R. Lanciani n. 38 ï 00162 Roma

Avvisi pubblici (COD. RM01- RM02- FR01-VT01)

In esecuzione delle determinazioni del Direttore Generale di ARSIAL nn. 1-2-3-4 del 12/01/2016, cosi come parzialmente modificate dalla determinazione del Direttore generale n. 100 del 21/03/2016, sono indette rispettivamente le seguenti selezioni pubbliche:

- selezione pubblica per titoli e colloquio per lôassunzione di n. 1 unità di categoria D1 ï posizione economica D1 - profilo di Agronomo esperto in biodiversità agraria, in possesso della LM in Scienze della Produzione Animale, Laurea in Scienze Agrarie ad indirizzo zootecnico o equipollenti, con contratto a tempo determinato, a tempo pieno, per la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, per lôespletamento delle attività affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 relativamente alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 in materia di biodiversità agraria di interesse zootecnico. Sede di servizio Roma. (Cod. RM02);
- selezione pubblica per titoli e colloquio per lôassunzione di n. 1 unità di categoria D1 ï posizione economica D1 - profilo di Agronomo esperto in biodiversità agraria, in possesso della LM in Scienze Agrarie o equipollenti, con contratto a tempo determinato, a tempo pieno, per la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, per lôespletamento delle attività affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 relativamente alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 in materia di biodiversità vegetale di interesse agrario. Sede di servizio Roma. (Cod. RM01)
- selezione pubblica per titoli e colloquio per lôassunzione di n. 1 unità di categoria D1 ï posizione economica D1 - profilo di Agronomo esperto in biodiversità agraria, in possesso della LM in Scienze Agrarie o equipollenti, con contratto a tempo determinato, part-time al 75%, per la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, per lôespletamento delle attività affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 relativamente alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 in materia di biodiversità vegetale di interesse agrario. Sede di servizio Alvito (FR). (Cod. FR01);
- selezione pubblica per titoli e colloquio per lôassunzione di n. 1 unità di categoria D1 ï posizione economica D1 - profilo di Agronomo esperto in biodiversità agraria, in possesso della LM in Scienze Agrarie o equipollenti, con contratto a tempo determinato, part-time al 75%, per la durata di anni uno, eventualmente rinnovabile, per lôespletamento delle attività affidate ad ARSIAL dal PSR Lazio 2014-2020 relativamente alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 in materia di biodiversità vegetale di interesse agrario. Sede di servizio Viterbo. (Cod. VT01).

Il testo integrale degli avvisi e il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili nel sito ufficiale di ARSIAL www.arsial.it, sezione ñRisorse Umane, concorsi e avvisi pubbliciò- rubrica ñAvvisiò, nellôAlbo Ufficiale della Sede centrale dellôAgenzia sita in Via R. Lanciani n. 38 ï 00162 Roma e nelle rispettive sedi amministrative provinciali.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo le modalità indicate negliôavvisi, dovrà pervenire al protocollo generale di ARSIAL entro le ore 12 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Stefano Sbaffi

Enti Pubblici

Enti Regionali

LAZIODISU

Avviso

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO (CATEGORIA B1) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 68/99, ISCRITTE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PREVIO TIROCINIO FORMATIVO

Testo estratto della **Selezione pubblica per esami, per la copertura di n. 1 posto di "Operatore amministrativo" (categoria B1) a tempo pieno e indeterminato riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 68/99 iscritte nelle liste di collocamento della Città Metropolitana di Roma Capitale previo tirocinio formativo.**

In esecuzione della determinazione direttoriale n. 299 del 16 marzo 2016 è indetta selezione pubblica, per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di "Operatore amministrativo", categoria B1, riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 68/99 iscritte nelle liste di collocamento della Città Metropolitana di Roma Capitale previo tirocinio formativo.

Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria di prima grado.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al bando e dovrà pervenire entro il termine perentorio di **trenta giorni**, a pena di esclusione, a decorrere data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 4^ Concorsi.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Laziodisu http://concorsi.laziodisu.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'Area Risorse Umane al numero 064970218.

Firmato il
Vice Direttore Generale
ing. Antonio De Michele

Enti Pubblici

Enti Regionali

LAZIODISU

Avviso

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA TECNICO-GEOMETRA (CATEGORIA C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE, DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 68/99, ISCRITTE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PREVIO TIROCINIO FORMATIVO

Testo estratto della **Selezione pubblica per esami, per la copertura di n. 1 posto di "Specialista tecnico-geometra" (categoria C) a tempo pieno e indeterminato riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 68/99 iscritte nelle liste di collocamento della Città Metropolitana di Roma Capitale previo tirocinio formativo.**

In esecuzione della determinazione direttoriale n. 299 del 16 marzo 2016 è indetta selezione pubblica, per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di "Specialista tecnico-geometra", categoria C, riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 68/99 iscritte nelle liste di collocamento della Città Metropolitana di Roma Capitale previo tirocinio formativo.

Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media superiore di geometra.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al bando e dovrà pervenire entro il termine perentorio di **trenta giorni**, a pena di esclusione, a decorrere data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 4^ Concorsi.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Laziodisu http://concorsi.laziodisu.it e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'Area Risorse Umane al numero 064970218.

Firmato il
Vice Direttore Generale
ing. Antonio De Michele

Privati

SAINT TROPEZ SRL

Avviso

VENDITA IMMOBILE

Vendita Immobile sito in Tarquinia, località Marina Velca, viale Martano snc

La Saint Tropez srl in Liquidazione

Con sede in Tarquinia (VT) viale Martano, snc, località Marina Velca

Iscritta al Registro delle Imprese di Viterbo n. 01470960566

Intende procedere alla vendita dell'Immobile sito in Tarquinia, località Marina Velca (VT), Viale Martano snc, di mq 380, su due livelli riportato al NCEU al foglio 133 particella 81. Il valore dell'immobile è stato determinato con perizia redatta dal Geometra Luigi Arduini. Detta perizia è a disposizione presso lo studio dell'Avvocato Francesco Romeo, sito in Via Sicilia n. 50 e potrà essere visionata dagli interessati previa richiesta scritta da inviarsi a mezzo fax al n. 0683391402. Il prezzo di vendita, pari a quello di perizia, ribassato del 20%, è di € 176.000,00. I soggetti interessati dovranno far pervenire presso lo studio dell'avvocato Francesco Romeo, sito in Roma, via Sicilia 50, la propria offerta in busta chiusa riportante sul frontespizio esterno la dicitura Offerta per l'acquisto dell'immobile di proprietà della Saint Tropez. Le buste dovranno pervenire entro trenta giorni di calendario dalla data di pubblicazione del presente annuncio.